SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCLXXIX

ANNA BELLODI ANSALONI

L'ARTE DELL'AVVOCATO, *ACTOR VERITATIS*

Studi di retorica e deontologia forense

BUP Bononia University Press

Bononia University Press
Via Ugo Foscolo 7, 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buponline.com
e-mail: info@buponline.com

© 2016 Bononia University Press
Tutti i diritti riservati
ISSN 2283-916X
ISBN 978-88-6923-128-5

Impaginazione: Sara Celia

Stampa: Editografica - Rastignano (Bo)

Prima edizione: maggio 2016

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

***

Per la presente monografia la Giunta di Dipartimento ha nominato la seguente Commissione di lettura:

Prof. Filippo Briguglio (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)
Prof. Marco Cavina (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)
Prof.ssa Nicoletta Sarti (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)

A Elena e Giulia

Introduzione

L'oratoria, arte della parola, rappresenta una preziosa miniera di precetti sulle tecniche utili all'elaborazione ed esposizione di un testo in modo corretto, coerente ed adeguato. Nelle sue più note manifestazioni essa addita come obiettivo la persuasione, perseguita con ogni potenzialità comunicativa ed espressiva.

Ma non è solamente questo. Nell'oratoria convergono più problematiche: dalla capacità comunicativa al dilemma tra *veritas* e *mendacium*, dall'etica del vivere sociale al senso dello Stato.

Nel pensiero del suo più carismatico esponente, M. Tullio Cicerone, essa rappresenta, infatti, un polo attrattivo dei più alti valori morali, che la volgono al servizio del bene comune realizzato attraverso l'impegno civico. L'eloquenza è una scelta educativa, in grado di guidare verso il perfezionamento morale ed intellettuale: la parola viene celebrata come tratto distintivo dell'uomo, arma del politico, strumento fondamentale della ragione. Rinnegare questo valore conduce a derive pericolose e a patologie difficilmente arginabili, al punto che, già più di duemila anni orsono, lo stesso Arpinate additava, tra i sintomi della preoccupante crisi civile e morale in corso, la perdita della competenza espressiva e del sostrato etico che la regge: la progressiva sparizione di uomini capaci di esprimersi compiutamente e correttamente svelava l'inizio della china verso il degrado civile e sociale.

È proprio dal grande oratore che si avvia la disputa filosofica sull'arte della parola come arte del "parlare bene", che progressiva-

mente dismette l'aspetto meramente precettistico ed assume la ben più ampia connotazione in senso etico e civico.

Il talento, la tecnica della parola e del gesto e la conoscenza dei precetti retorici non sono infatti ritenuti bastevoli per la formazione dell'oratore, ma si richiede anche una vasta formazione culturale, strettamente legata alla sua affidabilità etico-politica e quindi indispensabile nell'opera di edificazione di una salda ed incorrotta comunità[1]. La parola, senza le fondamenta di una solida cultura, è "futile vaniloquio"[2] e, da sola, non può arrestare e vincere quello che appare l'inarrestabile degrado.

La cultura è base per l'etica, alimento per l'uomo onesto. Pertanto, non solo la parola è intimamente legata alla moralità, ma la stessa società ne dipende, con quel nucleo di valori che, rendendola comunità, la costituiscono in Stato.

L'arte di parlare è, dunque, una virtù che non può essere fruita nell'isolamento, ma si mette al servizio della collettività: attraverso la parola, l'individuo non solo realizza compiutamente se stesso ma, fondando su solide basi il rapporto con l'altro, fornisce il proprio contributo al miglioramento della società.

La figura di oratore delineata negli scritti retorici ciceroniani, e in particolare nel *De oratore*, ospita così l'intellettuale, il politico e l'uomo di legge: a tale modello devono guardare tutti i cittadini, e in particolare i giovani desiderosi di contribuire al bene dello Stato. Nel disegnare il ritratto di tale paradigma, Cicerone esprime le proprie riflessioni etiche sul valore della parola, sul genere dell'eloquenza e, non ultime, sulle tecniche di comunicazione, intesa come arma di persuasione. Proprio questa finalità, unitamente alle tattiche all'uopo adottate, determina, forte, l'interrogativo in merito all'etica dell'oratore: se infatti costui, per persuadere, è legittimato ad ogni espediente, qual è la sua caratura morale?

A questa domanda, l'Arpinate risponde delineando un modello di *orator* pensato non come un astuto manipolatore delle coscienze, ma quale guida verso il perfezionamento intellettuale e morale del-

[1] È la tesi di Crasso: Cic., *de orat.* 3.21.80 ss.
[2] Ivi, 1.5.17.

la società[3]: oratore modello è colui che esprime al massimo grado le potenzialità dell'uomo, nel quale si riassumono sincreticamente la cultura filosofica (dei saggi), la capacità comunicativa e persuasiva (dell'avvocato e del politico), l'onestà (del cittadino perbene che vive nel servizio allo Stato).

L'ironia ciceroniana nei confronti dei maestri di retorica, che propinano agli allievi l'illusione di poter realizzare l'arte della parola attraverso la mera applicazione di asettici precetti, trova fermento proprio in queste riflessioni, con l'emergere dell'esigenza di un'ampia e approfondita formazione etica e culturale dell'avvocato e del politico.

Cicerone non è l'unica voce in questa direzione. Esemplarmente, anche P. Cornelio Tacito sottolinea lo stretto legame tra società democratica e fioritura dell'eloquenza: in piena età imperiale, lo storico ammonisce come l'arte oratoria, intesa come massima espressione della profondità di pensiero, e non come mera padronanza delle strategie di persuasione, non può che svilupparsi negli stati "liberi", dove trova alimento vitale, in una prospettiva al di fuori di ogni schema temporale, nel dibattito politico, nel rispetto delle diverse opinioni e nel confronto civile. In quest'ottica sapiente e lungimirante, l'arte della parola trova la sua più alta lettura[4].

L'interrogativo in merito all'eticità della persuasione diviene ancora più centrale laddove si consideri che lo studio dell'oratoria classica si basava su un elemento di ben altra natura, considerato imprescindibile. Strumento supremo di comunicazione, nella prospettiva di Roma antica, ed elemento portante dell'eloquenza era la mozione dei sentimenti, in funzione della quale si studiavano espedienti per accattivarsi – mediante un guidato coinvolgimento emotivo – il favore dell'uditorio. L'oratore antico, avvocato o politico, doveva infatti confrontarsi con le emozioni del pubblico per suscitarle, placarle, indirizzarle.

Questo spiega la grande importanza attribuita alla partizione dell'*actio*, momento dell'esposizione del discorso in cui l'empatia

---

[3] P. Marsich, *Introduzione*, in *Cicerone. L'arte di comunicare*, Milano 2007, p. 9 ss.

[4] Tac., *dial. de orat.* 36.

giunge al culmine. Sulle passioni, pertanto, la retorica ingaggia una partita decisiva, nella radicata convinzione che non ci si possa affidare soltanto alla logica dei fatti e alle prove razionali.

Sullo sfondo, il teatro e i suoi stratagemmi, ai quali spesso l'oratore, spregiudicatamente, attinge per impietosire la giuria, così suggestionando la mente dell'uditorio e, probabilmente, persino se stesso.

Dal retroterra esperienziale degli attori nasce la metafora teatrale: in tribunale, la giustizia si gestisce, e quindi "si agisce", nelle sue componenti essenziali come se fosse uno spazio teatrale, i cui protagonisti diventano oratore, discorso, pubblico[5].

Su questa ribalta viene messa in scena la capacità dell'oratore/attore di far vivere il proprio discorso/pezzo teatrale come l'unica verità possibile, interpretandola secondo le modalità più atte ad ingenerare persuasione[6]. Ne consegue, inevitabilmente, una sorta di "messa in scena" dei fattori che costituiscono l'agone processuale: la scena giudiziaria, l'esibizione di corpi ed oggetti in movimento nella loro invadente realtà, la capacità della parola, infine, di far vedere, rendendole palpabili, le emozioni umane, quasi "mettendole sotto gli occhi"[7]. Il tutto, di fronte a un giudice che, con le parole di Tacito, deve rimanere "sedotto dall'oratore"[8].

L'impressione che si ricava è una sorta di "spettacolarizzazione" della giustizia, in un contesto e in un clima quasi mediatico, ove un'esasperata retorica dell'*actio* invade la realtà giudiziaria, nella quale spesso è in gioco la vita stessa[9].

---

[5] In tema sono interessanti i contributi in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia: le orazioni di Cicerone*, curr. G. Petrone, A. Casamento, Palermo 2006.

[6] Così L. Spina, Rc. a Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., in *Annali Online di Ferrara* – Lettere, 1, 2009.

[7] Siamo nel campo dell'*evidentia*, su cui v. cap. II § 2.

[8] *[…] Iudex dicentem et, nisi aut cursu argumentorum aut colore sententiarum aut nitore et cultu descriptionum invitatus et corruptus est*: Tac., *dial. de orat.* 20.

[9] A. Casamento, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola: il caso della pro Milone*, in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., p. 181 ss. In questa prospettiva si legga la raccolta di studi in Aa.Vv., *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, cur. B. Santalucia, Pavia 2009, nei quali viene verificata la concreta attuazione del diritto criminale nei *iudicia publica* d'età ciceroniana in rapporto alle regole retoriche che presiedevano all'elaborazione delle orazioni forensi, in quanto le arringhe rappresentano il documento più realistico del funzionamento del sistema repressivo nella Roma repubblicana, dal

Tutto questo fa sorgere una domanda: è una teatralità neutra, in qualche modo imprescindibile, innocua?

Domanda non da poco, che rimbalza dall'antico al moderno, da Cicerone alla nostra esperienza senza alcun rischio di attualismo o di anacronismo.

La giustizia ha fatto e continua a fare spettacolo, rappresentando spesso oggetto di sguardi appassionati e curiosi, a volte invadenti. La spettacolarità nello svolgimento dei processi, che sembra costituire un problema mediatico moderno, è di enorme rilevanza già nell'oratoria romana che, in previsione di un pubblico, praticava e teorizzava un'esecuzione del discorso (*actio*) molto vicina, per l'intonazione della voce e la gestualità, ai modi dell'attore[10].

Questo singolare rapporto è al centro delle orazioni di Cicerone, realizzate in uno studiato eppure paradossale equilibrio, ove trova lucida espressione l'idea del "foro come teatro", nella cui prassi si intrecciano tutti gli spunti emozionali e narrativi che tragedia e commedia offrono alla cultura.

L'uso strumentale dei sentimenti e dei mezzi all'uopo insegnati

---

punto di vista degli stessi contemporanei. Esse documentano, infatti, non solo come accusatori, difensori e giudici interpretassero e applicassero le norme giuridiche che definivano crimini, pene e forme del giudizio, ma anche in che modo venissero ricostruiti i fatti controversi e soprattutto, ai nostri fini, quale spazio fosse lasciato, nel convincimento dei giudici, a fattori politici, sociali ed emotivi.

[10] Relazioni complesse e bidirezionali si stabiliscono dunque tra retorica e teatro, al cui centro stanno le passioni. L'ostentazione dei sentimenti ha l'indiscutibile pregio di innescare la comunicazione dello stato d'animo ma è anche il terreno d'incontro privilegiato dove avviene il contatto, e a volte anche lo scontro, tra la scena, inabile agli usi civici nella realtà romana, e il foro o la curia, ambienti che presiedono all'esercizio più alto della cittadinanza. V. G. Petrone, *L'oratore allo specchio. I gesti delle passioni secondo Quintiliano*, in Aa.Vv., *Le passioni della retorica*, cur. G. Petrone, Palermo 2004, p. 139. Inoltre, il consenso del pubblico si pone, in Roma antica, come indice di gradimento politico: le emozioni che scaturivano da questo "spettacolo", amplificate dalla dimensione teatrale, avevano infatti una enorme presa sul popolo in relazione all'oggetto della discussione. La valenza politica del teatro si manifesta in modo assai complesso e molteplice. Il primo aspetto precede lo spettacolo e vede il teatro anzitutto come un luogo d'incontro sociale, nel quale convergono sia il popolo che le personalità di rilievo; da questo comune ritrovarsi può deflagrare qualsiasi imprevisto, nonché l'esplosione di consenso o dissenso. Il teatro, dunque, viene ad essere uno dei centri di espressione dell'opinione pubblica: v. G. Petrone, *Lo spazio delle emozioni teatrali, tra storiografia e politica, secondo la testimonianza di Cicerone*, in Ὅρμος - *Ricerche di Storia Antica*, n.s., 3, 2011, p. 134 (ivi bibliografia). Sul punto, ulteriori osservazioni in cap. V.

dall'arte e mutuati dal teatro mette altresì in moto un circuito emozionale che genera l'antitesi, da sempre dibattuta, tra sincerità e finzione, tra verità e mendacio.

Il tema è d'interesse inesausto e rimane avvincente anche per la riflessione attuale[11].

In un contesto ove trionfa chi meglio sa agire sulle altrui passioni, in ciò avvalendosi degli insegnamenti dell'arte, che differenza c'è tra avvocato e attore? Ambedue hanno un ruolo di parte, rappresentando persone e vicende altrui. Dove allora la differenza?

L'avvocato si muove in un delicato e oscillante equilibrio di ruoli tra attore, simulatore e paladino della verità, sia pur declinata nella sua veste giudiziaria di verosimile. L'attore finge *tout-court*, non ha tensioni etico-morali, non ha il fine del conseguimento della *veritas*, o, almeno di una *veritas*.

Se nell'abilità oratoria si sublimano sentimenti e passioni, è peraltro altrettanto vero che in essa sono in agguato punti di debolezza e soprattutto di pericolosità, sociale e civile.

In questo delicato, e invero assai precario, equilibrio l'oratore ha bisogno di fondamenta solide su cui reggersi. La sua versatilità, la sua capacità di sostenere il pro e il contro su qualsiasi argomento, riuscendo a pilotare le emozioni del proprio uditorio, possono infatti costituire un pericolo grave, qualora non vengano controbilanciate dal correttivo di virtù che le mantengano ancorate al sistema di valori tradizionali, in cui la "gente perbene" si riconosce. Molte volte Cicerone mette in luce i rischi che si celano nell'eloquenza qualora non sia sostenuta da una profonda moralità, costruita sulla cultura, insistendo perché *probitas* e *prudentia* siano saldamente radicate nell'animo di chi deve apprendere l'arte della parola: consegnarla a chi mancasse di tale virtù equivarrebbe a mettere delle "armi in mano a dei pazzi"[12].

---

[11] Nel rinviare a U. Eco, *Trattato di semiotica generale*, Milano 1999[17] ed all'ampia analisi dei processi comunicativi sviluppati nell'opera, annoto qui l'emblematica proposizione situata nel § 0.1.3, *Una teoria della menzogna*, per cui: "la semiotica […] è la disciplina che studia tutto ciò che può essere usato per mentire" (p. 17), cui segue il ragionamento per cui "se qualcosa non può essere usato per mentire allora non può neppure essere usato per dire la verità: di fatto non può essere usato per dire nulla".

[12] Cic., *de orat.* 3.14.55.

Ecco allora che i compiti dell'oratore forense spaziano dalla profonda preparazione, culturale e tecnica, al richiamo a doveri di integrità morale, che si intersecano con la consapevolezza dell'importanza civica del patrocinio forense, compiti tutti che ne costituiscono al contempo regole di condotta e limiti all'agire. Ancor più in quanto convergono e si saldano nel nome del dovere di giustizia, al quale Cicerone affida e subordina ogni forma di eloquenza giudiziaria.

A quest'oratore, non del tutto identificabile ma di certo vicino all'odierna figura dell'avvocato, Cicerone riserva la qualifica di "*actor veritatis*"[13], rinvenendo in questa immagine l'elemento di *discrimen* tra la logica, meramente scenica, del teatro e la dialettica giudiziaria, fondata sulla ricerca della verità.

Al di là di ogni accusa di finzione o di manipolazione emotiva, l'oratore "agisce" in nome della *veritas* e per questo, anche quando ricorre all'arma delle passioni, pone in essere non un mero espediente retorico ma adempie ad un vero e proprio *officium* imposto dalla stessa natura dell'oratoria: è un dovere far parlare le emozioni, anzi, parlare attraverso di esse, immedesimandosi nella causa perorata con un *dolor* intenso e partecipato. Ancor più, è *officium boni viri*, dovere dell'uomo onesto. In questo, il personaggio di Antonio, nel ciceroniano *De oratore*, si fa precursore del celebre aforisma di Bernanos per cui "chi cerca la verità nell'uomo deve farsi padrone del suo dolore"[14].

Gli insegnamenti, financo i trucchi, insegnati dalla retorica per agire sugli animi e sulle menti vengono allora a costituire gli strumenti del "gioco della giustizia", che possono consentire alla verità di affermarsi.

Questa è dunque la prospettiva che può salvare l'oratore forense da accuse di simulazione, finzione e mutamento di opinione: il fine della giustizia, da lui servito.

---

[13] Ivi, 3.56.214. V. cap. V.

[14] Ivi, 2.17.73. V. G. Bernanos, *La gioia*, trad. B. Tibiletti, Milano. Ciò significa "com-patire", sentimento di partecipazione che oggi, certo, nessuno nemmeno pensa di poter attribuire all'avvocato: E. Randazzo, *Ancora sull'avvocato e la verità*, in *La retorica fra scienza e professione legale*, curr. G.A. Ferrari - M. Manzin, Milano 2004, p. 325.

Questa pare altresì una prospettiva da cui guardare per dare una risposta, o almeno tentare, all'annosa domanda "*quid est veritas?*"

Al di là delle complesse e dibattute questioni che si dibattono al suo interno, per quanto qui interessa la risposta deve inquadrarsi proprio nella peculiarità del contesto giudiziario per ricondursi a quello che oggi è costituzionalmente riconosciuto come "diritto alla difesa", in virtù del quale a nessuno deve essere negata la possibilità di esporre in giudizio le proprie ragioni.

Chiunque l'avvocato difenda, la sua attività è e rimane una garanzia per i cittadini, per lo Stato stesso, poichè assicura il regolare decorso del funzionamento dei poteri statuali.

Sono le stesse regole del gioco processuale, che fanno sì che l'avvocato-oratore si trovi a difendere la posizione di soggetti non scevri da colpa, ma ciò non ostacola e non attenua la sua connotazione di servitore dello Stato né di uomo retto e probo (*vir bonus*)[15].

Così come colui che riveste l'accusa è altrettanto nobilmente un difensore, poiché il suo compito non è la difesa del singolo soltanto, ma più ampiamente dell'intera comunità e dunque, in ultima analisi, dello Stato stesso[16].

L'oratore forense di tutto questo si fa *actor*: a lui è affidata la pe-

[15] Si annota che l'attuale Codice Deontologico Forense, in vigore dal 15 dicembre 2014, richiama l'avvocato ad "esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza […], ispirando la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro anche al di fuori dell'attività professionale nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense" (art. 9). L'avvocato deve inoltre svolgere la propria attività professionale con fedeltà (art. 10), diligenza e adeguata competenza (art. 12-15), curando costantemente la propria preparazione professionale (art. 15) e rispettando altresì il "dovere di verità" (art. 50). Il testo del Nuovo Codice Deontologico Forense è reperibile in http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense.html, come approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 - recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.* È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 con le modifiche da ultimo apportate al testo degli artt. 50, 57 e 70.

[16] Nell'orazione *Divinatio in Caecilium*, Cicerone precisa il proprio ruolo professionale di accusatore: *Div. in Caec.* 2.5: "Questa mia che sembra un'accusa deve essere considerata non un'accusa ma una difesa. Molte persone io difendo, molte città, tutta la Sicilia intera". In argomento v. cap. V § 4.

rorazione, conclusiva dell'*iter* processuale, dalla quale in gran parte dipende la sentenza finale.

Un'ulteriore tematica si interseca necessariamente con queste riflessioni.

Se l'oratore forense si fa *actor* per sostenere la posizione dell'assistito, se deve persuadere il giudice con mezzi razionali ed emozionali, punto centrale del suo operato sarà la predisposizione di un'esposizione dei fatti controversi a ciò funzionale. Questo momento, la *narratio*, appare come "sede e fondamento di ogni credibilità"[17], come "fonte di tutto il discorso"[18], poiché costituisce, in sostanza, "la preparazione delle prove"[19].

L'esposizione del metodo ciceroniano, che suggerisce di preparare la causa "impersonando tre ruoli, quello della difesa, quello dell'accusa e quello del giudice"[20], introduce ad una prospettiva, invero moderna, del processo in chiave narrativistica: il grande oratore è perfettamente consapevole delle dinamiche processuali, che non comprendono solo "una" narrazione omogenea bensì un numero variabile di storie raccontate da soggetti diversi, in modi diversi e con finalità diverse. Questo non soltanto perché provengono da persone distinte, ognuna con il proprio punto di vista, ma per la peculiarità del processo stesso, impostato secondo una logica di contrapposizione di ruoli, di parti e, quindi, di fatti e di argomentazioni.

In quest'ottica diventa di fondamentale importanza per il patrocinatore "impersonare", nella fase preparatoria del processo, i tre ruoli: l'immedesimazione[21], strumento oratorio che conoscerà il suo culmine nella *peroratio* conclusiva, va compiuta già dalla fase prodromica di preparazione della causa, sia pur con divergenti inquadrature, corrispondenti ai tre personaggi chiave intorno ai quali ruota il meccanismo processuale.

Un'immagine realistica della prassi avvocatesca non può non fo-

---

[17] Cic., *Part. orat.* 31.

[18] Cic., *de orat.* 2.81.330.

[19] Quint., *Inst. orat.* 3.9.7.

[20] Cic., *de orat.* 2.24.102. Questo metodo poi verrà fatto proprio da Quintiliano, *Inst. orat.* 12.8.7-12.

[21] Sul fenomeno dell'intima compartecipazione dell'oratore forense alle vicende dell'assistito, che si traduce nel fenomeno del *dolor* (v. spec. cap. V § 2).

tografare il dato che anche le narrazioni dell'avvocato odierno sono per loro natura confezionate in modo da produrre il massimo effetto persuasivo sull'uditorio, contenendo inevitabilmente una versione dei fatti favorevole al cliente ma spesso non veritiera[22]. In particolare, la tecnica della difesa implica una narrazione che sfrutta elementi di persuasione non razionale, e questo perché il compito fondamentale dell'avvocato è persuadere il giudice a decidere in favore del suo cliente[23]. In questa prospettiva, le narrazioni degli avvocati non possono non apparire manipolatrici della realtà e, quindi, ingannatrici e fuorvianti[24].

D'altronde, sotto un profilo epistemologico, un medesimo fatto, come traspare dai tre ruoli ciceroniani, ontologicamente può essere oggetto di molte descrizioni "vere" (tralasciando le patologie di falsità), proprio perché il medesimo accadimento può essere descritto in molteplici maniere[25].

Questa segna l'inizio di un dibattito, mai concluso, intorno all'opportunità di quella che si può considerare una vera e propria "etica della narrazione"[26].

La sorprendente attualità dell'impostazione ciceroniana e quintilianea, pur nella peculiarità della struttura giudiziaria romana, non cessa al riguardo di offrire spunti di riflessione.

In particolare, il pensiero va al modello del *bonus vir* e all'idea dell'arte della parola come arte del *bene dicere*.

---

[22] Come ricordato, l'art. 50 del Codice Deontologico Forense prevede per l'avvocato il dovere di verità. In tema v. spec. M. Taruffo, *La semplice verità*, Roma-Bari 2009, p. 45 ss.; F. Arcaria, *Il 'dovere di verità' del Codice Deontologico Forense italiano alla luce dell'esperienza giuridica romana*, in *LR*, 2, 2013, p. 61 ss.

[23] W. Twining, *Rethinking Evidence. Exploratory Essays*, Cambridge 2006², spec. p. 280 ss., 332; F. Di Donato, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel processo*, Milano 2008, p. 63 ss.; Taruffo, *La semplice verità* cit., p. 44 ss.

[24] In tal senso cfr. ad esempio P. Gewirtz, *Narrative and Rhetoric in the Law*, in *Law's Stories*, New Haven-London 1996, p. 9; A.M. Dershowitz, *Life is not a dramatic Narrative*, ivi, p. 99; Di Donato, *La costruzione giudiziaria del fatto* cit., p. 162 ss.

[25] S. Haack, *Manifesto of a Passionate Moderate. Unfashionable Essays*, Chicago-London 1998, p. 157.

[26] Molto interessanti sono, in tema, le pagine di Taruffo, *La semplice verità* cit., p. 44 ss., che si interroga se non debba al riguardo esistere una "etica della narrazione" intesa come dovere deontologico che impedisca all'avvocato di presentare al giudice una ricostruzione fattuale che ritiene falsa.

Un soddisfacente concetto di "buona" narrazione potrebbe allora palesarsi guardando a questi antichi, ma attuali, paradigmi, con occhi scevri da pregiudiziali e da sovrastrutture.

Risuona emblematica l'affermazione di M. Fabio Quintiliano: *orator in primis vir bonus*, ideale attinto dall'idea catoniana dell'oratore come *vir bonus dicendi peritus*[27]. Questo modello costituisce, nell'idea del retore, espressione primaria di quelle regole deontologiche di lealtà e probità cui deve attenersi l'avvocato, in mancanza delle quali l'agone giudiziario si trasformerebbe in un arbitrario *certamen* ove ogni pretesa di verità e giustizia verrebbe oscurata.

L'archetipo dell'*orator* come *vir bonus* rappresenta così la sublimazione dell'*honeste vivere*, il primo dei *praecepta iuris*, cui ognuno deve attenersi[28].

Il codice etico che ne consegue abbraccia l'avvocato non solo come professionista ma ancor più come uomo, oggi come allora, arrivando a richiedere di improntare la propria condotta a quei criteri di "probità, dignità e decoro" anche al di là dello stretto esercizio dell'attività professionale[29].

Infine, pare necessaria una precisazione.

È noto che nel linguaggio processuale romano non vi è una figura che si sovrapponga esattamente a quella dell'odierno avvocato, che al contempo è consulente, rappresentante e difensore. Il mondo forense romano conosce, anzi, una molteplice e variegata pluralità di figure ad indicare coloro che gravitano nel settore, contrassegnate da ruoli e funzioni: le fonti riferiscono, ad esempio, di *oratores*, *advocati*, *patroni*, *defensores*, *accusatores*, *togati*, per citarne alcuni. La difesa in processo viene affidata per lungo tempo, come noto, ad un esperto di arte oratoria, l'*orator*, la cui preminente funzione consiste nello svolgere in tribunale il ruolo professionale di *patronus*, termine che denota nel linguaggio tecnico della retorica latina colui che pronuncia l'arringa dinanzi all'organo giudicante, in ciò distinguendosi funzionalmente dal semplice *advocatus*, la cui attività

[27] Quint., *Inst orat.* 12.1.1.
[28] Iust. Inst. 1.1.3.
[29] Codice Deontologico Forense, art. 9, co. 2.

si esprime essenzialmente nel *suggerere ius*, soprattutto nelle cause civili[30].

[30] AE. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, I, Patavii 1940, p. 110, s.v. "*advocatus*": "*Obtinente republica, significabatur hoc nomine, non is qui causam agebat, sed is tantummodo qui advocabatur, interdum etiam ab ipso judice,ut consilio et praesentia, aut quacumque alia ratione in judicio causam juvaret, jus suggereret, et litigandi formulas forique morem suggereret* […] *Qui defendit alterum in judicio aut patronus dicitur, si orator est; aut advocatus, si aut jus suggerit, aut praesentiam suam commodat amico; aut procurator, si absentis negotium suscipit; aut cognitor, si praesentis causam novit et sic tuetur ut suam*". Pare conferente rilevare che nel ciceroniano *De oratore*, vengono descritte come molto frequenti scene processuali in cui l'imputato e gli *advocati* premono sul *patronus* perché si scagli contro un testimone, così lasciando intravvedere il ruolo di assistenti giuridici, ma inesperti di tattiche oratorie, degli *advocati* (cfr. ad es. *de orat*. 2.74.301). Tale ruolo risulta anche nel *Brutus* (289), ove Cicerone, in polemica con gli esponenti dell'atticismo, critica aspramente il parlare scarno e striminzito di costoro, che induce a piantarli in asso non solo il pubblico ma persino gli *advocati* che li assistono. Si ricorda, inoltre, che il termine *advocati*, derivato dall'espressione *ad auxilium vocati*, nell'accezione etimologica, quasi atecnica, di "chiamati in aiuto" si è trasmesso, nei secoli, alla tradizione cattolica, secondo la quale *advocati* vengono chiamati anche i santi e persino la Madonna, *advocata nostra*: v. spec. C. Cavagnari, E. Caldara, s.v. "*Avvocati e procuratori*", in *NNDI*, 1, Torino 1893-1899, p. 625 (ora nella collana *Storia dell'avvocatura in Italia*, cur. G. Alpa, Bologna 2004).

Sulla figura dell'avvocato v., oltre alle note voci enciclopediche lontane nel tempo ma ancora molto utili (G. Humbert, "*Advocatio-Advocatus*", in CH. Daremberg, E. Saglio [dir.], *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'aprés les textes et les monuments*, I, Paris 1877, p. 81 ss.; C.F. Kubitschek, s.v. "*Advocatus*", in *PR*., I, Stuttgart 1894, coll. 436 ss.; E. De Ruggiero, s.v. "*Advocatus*", in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Roma 1895, p. 116 ss.), N. Tamassia, *Avvocatura e milizia nell'Impero Romano*, in *Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti*, Padova 1917; V. Arangio-Ruiz, s.v. "*Avvocatura*", in *EI.*, V, 1930, p. 678 s.; P. Rasi, "*Avvocati e procuratori*" *(diritto romano)*, in *NNDI*. 1.2, Torino 1957, p. 1663; P. Fiorelli, s.v. "*Avvocato e procuratore*", in *ED*., 4, Milano 1959, p. 646 ss.; A. Pierantoni, *Gli avvocati di Roma antica*, Bologna 1900; A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, Torino 1900, VI, p. 1 ss.; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano 1925, I, p. 230 ss.; L. Wenger, *Istituzioni di procedura civile romana*, Milano 1938, p. 321 ss.), v. spec. i più recenti lavori di R. Rossi, *Observaciones sobre la figura del abogado en derecho romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, III, Torino 1970, p. 269 ss.; K.Z. Mehesz, *Advocatus Romanus*, Buenos Aires 1971; T. Honorè, *Emperors and Lawyers*, London 1981; A. Carcaterra, *Le operazioni dell''avvocato'. Euristica e logica a fronte della 'narratio' dell'interessato*, in *SDHI*, 52, 1986, p. 73 ss.; J. Crook, *Legal Advocacy in the Roman World*, London 1995; P. Cerami, *"Honeste et libere defendere": i canoni della deontologia forense secondo Marco Tullio Cicerone*, in *Iura*, 49, 1998, p. 6 ss. (= *Le radici storiche: ars rhetorica ed esperienza forense ciceroniana*, in P. Cerami, G. Di Chiara, M. Miceli, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino 2003. Utili spunti in argomento anche in alcu-

In questa sede, peraltro, non interessa tanto addentrarsi nei contenuti delle diverse declinazioni lessicali indicanti la variegata genìa di operatori giuridici quanto tratteggiare quei canoni etici fondamentali che, secondo i trattati di retorica, devono caratterizzare l'oratore che svolge il suo ruolo in tribunale.

Chi scrive, dunque, conscio di simile complessità semantica, userà in tal senso, laddove il contesto lo consente, non solo i termini oratore e patrono ma anche avvocato, nella convinzione della fungibilità (sotto questo profilo) dei precetti richiamati.

Ciò posto, va altresì precisato che dalle trame sopra tratteggiate scaturisce la scelta di delineare un percorso, essenzialmente affidato alle pagine di maestri quali Cicerone e Quintiliano, che si snoda seguendo la duplice direttrice, tecnica e morale, dai retori impressa alla *bene dicendi scientia*: da un lato, gli insegnamenti volti a costruire un *ductus* stilistico e argomentativo per coloro che si accingono a svolgere attività connotate dall'abilità nel parlare; dall'altro, le riflessioni che saldano insieme capacità espressiva e valenza etico-morale, perno sul quale plasmare la professionalità di coloro – non solo avvocati – che si assumono la responsabilità di trainare e di indirizzare con la forza delle proprie parole gli ascoltatori.

Sotto il primo profilo, dunque, è parso opportuno illustrare i precetti retorici maggiormente legati, sotto l'aspetto funzionale, al mondo giudiziario, fornendone un quadro di sintesi al fine di evi-

---

ni saggi dedicati alla figura di Cicerone avvocato: F. Wieacker, *Cicero als Advokat*, Berlin 1965; G. Broggini, *Cicerone avvocato*, in *Jus*, 37, 1990, p. 143 ss.; G. Sposito, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, Napoli 2001; C. Corbo, *La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana*, in *Rivista della scuola superiore dell'economia e delle finanze*, 5, 2005, p. 22 ss. Ulteriore bibliografia nel corso del lavoro.

Si ricorda, inoltre, che l'oratore assiste il cliente, perorando la sua causa in tribunale, ma non lo rappresenta. Rappresentante, ma non difensore, è il *procurator*, che presenzia davanti al giudice in sostituzione della parte, dalla quale ha ricevuto una delega, ma può anche essere persona non eloquente, posto che il suo compito non è parlare né persuadere bensì compiere determinate attività per conto di altra persona. In argomento, oltre alla letteratura già citata, v. spec. F. Briguglio, *Studi sul procurator*, vol. 1, Bologna 2007; M. Miceli, *Studi sulla rappresentanza nel diritto romano*, Milano 2008; G. Coppola, *Dallo iussum domini alla contemplatio domini: contributo allo studio della storia della rappresentanza: corso di diritto romano*, Milano 2008 (v. in queste opere la principale bibliografia in tema).

denziare in modo più efficace la suggestiva complessità della dialettica processuale.

Speciale attenzione è stata data alla quinta partizione oratoria, l'*actio* (o *pronuntiatio*), che segna il momento in cui l'oratore, ritto davanti al giudice, declama la sua arringa, perorando al culmine di ogni sua arte, financo "col corpo", la posizione dell'assistito.

Al riguardo, si riflette, non pare azzardato affermare che l'idea dell'importanza del linguaggio "corporeo", *sermo corporis*, propugnata dai retori esprime *in nuce* alcune delle idee alla base del principio di oralità dell'odierno processo penale, e specialmente dell'importanza del dialogo diretto fra le parti e con il giudice, così che questi conosca della causa "non in base alle morte scritture, ma in base all'impressione ricevuta" dal complessivo atteggiamento delle parti stesse[31].

Per quanto attiene al secondo percorso tematico, piace rilevare che nelle pagine degli indicati autori viene dipinto un ritratto ideale di oratore, in specie forense, nel quale si riconoscono dati distintivi che appartengono alla tradizione e alla formazione deontologica anche degli avvocati moderni, in un *fil rouge* di continuità nella trasmissione di valori e nel richiamo a doveri di perenne attualità, che si sostanziano in un forte richiamo alla coscienza, alla morale, al rispetto del proprio ruolo, nella consapevolezza del suo riverbero sul bene comune.

I *praecepta dicendi*, comprensivi non solo della tecnica oratoria bensì estesi anche ai dettami deontologici e morali che li supportano, mantengono in ogni tempo la potenzialità di portare, come augura Quintiliano, se non vantaggi concreti, almeno una "volontà in-

[31] G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, (1906), Napoli 1923[3], p. 683. In questo senso si espresse, esemplarmente, F.M. Pagano nella sua celebre opera *Considerazioni sul processo criminale*, (1787), Napoli 1799, p. 105 ss., ove scrisse: "la scrittura, come ben dice Socrate presso Platone, è morta: né ci parla che per una parte sola, cioè per mezzo di quelle idee che co' suoi segni nello spirito ci desta […] Nella viva voce parla eziandìo il volto, gli occhi, il colore, il movimento, il tono della voce, il modo di dire, e tant'altre diverse piccole circostanze, le quali modificano e sviluppano il senso delle generali parole, e ne somministrano tanti indizj o a favore o contro l'affermazione delle parole. La muta lingua, l'eloquenza del corpo, per valermi della frase di TulIio, come più interessante così è più veridica delle parole, e il vero può nascondere meno. Tutti i divisati segni si perdono nella muta scrittura, e mancano al giudice i più chiari e certi argomenti". Cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, Roma-Bari 2008[9], p. 635 ss. (ivi ulteriore letteratura).

dirizzata al bene"[32], a perenne riprova del fatto che la difesa del diritto non era vuota arte retorica nemmeno per i retori stessi, i quali, anzi, hanno saldato la professione forense a valori etici ed impegno civile[33].

La retorica, dunque, vogliamo qui leggerla nel senso puro: non tecnica degenerata del mero argomentare, non arte della mera persuasione, non cosmesi della parola[34] ma tecnica di persuasione sublimata dall'ontologica unione di dettami etici e civici, che rendono colui che la praticano *bonus vir*.

Nonostante le evidenti iperboli, i moniti che scaturiscono dalla radice etica di questa esperienza appaiono ancora significativi nell'opera di formazione del giurista e del politico come di nobile difensore dei diritti e di professionista impegnato nel perseguimento di alti obiettivi, dipingendone un'immagine che conserva ancora oggi un'indiscutibile attrattiva.

A.B.A.

Bologna, aprile 2016

---

[32] *Si non magnam utilitatem adferet at certe […] bonam voluntatem*, Quint., *Inst. orat*. 12.11.31.

[33] Per quanto attiene all'aspetto più strettamente tecnico, è noto che il metodo retorico s'identificò a tal punto con l'arte oratoria giudiziaria che il termine "retore" fu per lungo tempo sinonimo di "giurista" e di "avvocato": F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, p. 278.

Sotto il profilo etico, piace ricordare, come sottolinea Guido Alpa (nella *Premessa* alla riedizione dell'opera di Pagano ad opera de Il Mulino, Bologna 2010) ricordando le parole di Calamandrei, che Francesco Maria Pagano, avvocato del Foro di Napoli, testimone emblematico di quel Mezzogiorno colto, illuminista e repubblicano (sono parole di Marco Stefenelli, nell'*Introduzione* alla citata riedizione) e giustiziato nel corso della sanguinosa rivoluzione napoletana del 1799, con il suo sacrificio, unitamente a quello dei suoi diciannove colleghi con lui mandati al patibolo, ha dimostrato che "la difesa del diritto non era per loro arte retorica, ma coscienza civile e impegno della vita".

[34] Sono frequenti infatti i moniti degli stessi retori a non "imbellettare" il discorso, così tradendo il doveroso *decorum* professionale. Gli argomenti cui si è fatto riferimento in questa *Introduzione* saranno ripresi nel corso del lavoro.

Capitolo I

L'*ARS ORATORIA*

Sommario: 1.1. L'*ars oratoria* a Roma. – 1.2. Le partizioni oratorie: *inventio*, *dispositio* e *memoria*. – 1.3. *Segue*: l'*elocutio* e lo stile del discorso. – 1.4. *Segue*: l'*actio*, *sermo corporis*.

1.1. *L'*ars oratoria *a Roma*

Omnium regina rerum oratio: la parola di tutto è sovrana[1].

Il celebre verso del poeta latino Pacuvio rappresenta in modo emblematico il pensiero romano sull'arte oratoria[2].

---

[1] Cic., *de orat.* 2.44.187. Si tratta della traduzione di Pacuvio, nella tragedia *Hermiona* (fr. 187), di un verso tratto dall'opera *Hecuba* di Euripide. L'immagine pacuviana della parola come *omnium regina rerum* è ripresa, arricchita da riflessioni intimistiche, da Quintiliano nella *Institutio oratoria* (1.12.18, su cui *infra*).

[2] La letteratura in tema di retorica, nei suoi rapporti con il diritto, è sterminata; qui basti il rinvio a G. La Pira, *La genesi del sistema della giurisprudenza romana. L'arte sistematrice*, in *BIDR*, 42, 1934, p. 336 ss.; Id., *La genesi del sistema della giurisprudenza. Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica*, in *BIDR*, 44, 1936-37, p. 131 ss.; F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani: contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938; B. Riposati, *Studi sui Topica di Cicerone*, Milano 1947; F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana* (trad. it. G. Nocera), Oxford 1953²; T. Viehweg, *Topica e giurisprudenza* (trad. it. G. Crifò) Milano 1962; R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966; B. Vonglis, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris 1968; H. Lausberg, *Elementi di retorica* (trad. it. L. Ritter Santini) Bologna 1969; A. Schiavone, *Retorica e giurisprudenza*, in *Labeo*, 16,

1970, p. 240 ss.; E. Bund, *Zur Argumentation der römischen Juristen*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Edoardo Volterra*, I, Milano, 1971, p. 571 ss.; F. Horak, *Die rhetorische Statuslehre und der moderne Aufbau des Verbrechensbegrfs*, in *Festgabe für Arnold Herdlitczka zu seinem 75. Geburtstag dargebracht von seinen Schúlern und Freunden*, curr. F. Horak, W. Waldstein, Munchen-Salzburg, 1972, p. 121 ss.; G. Curcio, *Le opere retoriche di Cicerone*, Roma 1972; A. Michel, *Rhétorique et philosophie dans les traités de Cicéron*, in *ANRW*, I.3, 1973, p. 139 ss.; G. Gavazzi, s.v. "*Topica giuridica*", in *NNDI*, 19, 1973, p. 409 ss.; Y. Thomas, *Le droit entre le mots et les choses. Rhétorique et jurisprudence à Rome*, in *Archives de philosophie du droit*, 23, 1978, p. 93 ss.; F. Bona, *L'ideale retorico ciceroniano ed il "ius civile in artem redigere"*, in *SDHI*, 46, 1980, p. 282 ss.; Id., *Cicerone e i libri di Quinto Mucio Scevola*, in *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un seminario. Firenze 27-28 maggio 1983*, cur. G.G. Archi, Milano 1985; M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*[2], Napoli 1982; Id., *Il giureconsulto e la memoria*, in *Questioni* cit., p. 224 ss.; Carcaterra, *Le operazioni dell''avvocato'* cit., p. 73 ss.; L. Calboli Montefusco, *La dottrina degli status nella retorica greca e romana*, Zurich-New York 1986; S. Citroni Marchetti, *L'avvocato, il giudice, il reus (la psicologia della colpa e del vizio nelle opere retoriche e nelle prime orazioni di Cicerone). Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 17, 1986, p. 93 ss.; B. Vickers, *In Defence of Rhetoric*, Oxford 1988 (trad. it. R. Coronato, *Storia della retorica*, Bologna 1994, che qui si cita), p. 40 ss.; F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte* I, Munchen 1988, p. 662 ss.; E. Narducci, *Oratoria e retorica*, in Aa.Vv., *La prosa latina*, Roma 1991, p. 114 ss.; F. Cavalla, s.v. "*Topica giuridica*", in *ED*, 44, 1992, p. 720 ss.; J.M. David, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine*, Roma 1992; M. Kaser, *Sul metodo romano di individuazione del diritto attraverso la riflessione dei tecnici*, in A. Corbino (cur.), *Diritto e storia. L'esperienza giuridica di Roma attraverso le riflessioni di antichisti e giusromanisti contemporanei*, Padova 1995; L. Calboli Montefusco, *Logica, retorica e giurisprudenza nella dottrina degli status*, in D. Mantovani (cur.), *Per la storia del pensiero giuridico romano: dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del Seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993*, Torino 1996; p. 209 ss.; M. Bretone, *Giurisprudenza e oratoria nella tarda Repubblica*, in J. Paricio (cur.), *Poder politico y derecho en la Roma clàsica*, Madrid 1996, p. 55 ss.; B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Bergamo 1997[10]; J.J. Hughes, *Inter tribunal et scaenam: comedy and rhetoric in Rome*, in Aa.Vv., *Roman Eloquence*, cur. W.J. Dominik, London-New York 1997, p. 182 ss.; M. Miceli, *La prova retorica tra esperienza romanistica e moderno processo penale*, in *Index*, 26, 1998, p. 257 ss.; Cerami, "*Honeste et libere defendere"* cit., p. 1 ss.; S.C. Sagnotti, *Retorica e logica: Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Vico*, Torino 1999; A. Cavarzere, *Oratoria a Roma: storia di un genere pragmatico*, Roma 2000; A. Giordano Rampioni, F. Piazzi, M.A. Sabatino Tumscitz, *Retorica, oratoria*, in *Novos decerpere flores: generi, autori e testi della letteratura latina*, 4, Bologna 2001; Sposito, *Il luogo dell'oratore* cit.; A. Cavarzere, *L'oratoria come rappresentazione. Cicerone e l'eloquentia corporis*, in Aa.Vv., *Interpretare Cicerone. Percorsi della critica contemporanea. Atti del II Symposium Ciceronianum Arpinas*, cur. E. Narducci, Firenze 2002, 24-52; P. Cerami, G. Di Chiara, M. Miceli, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino 2003; M.L. Riccio Coletti, *La reto-*

rica a Roma, Roma 2004; R. Martini, *Antica retorica giudiziaria (gli status causae)*, in *Diritto@Storia*, 3, 2004, (= *Studi Senesi*, 116, 2004, p. 30 ss.); U. Vincenti, *Quel filo che lega la retorica al diritto nell'occidente giuridico*, in G.A. Ferrari, M. Manzin (curr.), *La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo*, Milano 2004, p. 207 ss.; Id., *Argomenti e decisioni argomentate correttamente*, in F. Cavalla (cur.), *Retorica, processo, verità*, Padova 2005, p. 109 ss.; F. Gasti, E. Romano, *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma: atti della VI Giornata ghisleriana di filologia classica, Pavia, 4-5 aprile 2006*, Como 2008; G. Cipriani, F. Introna, *La retorica nell'antica Roma*, Roma 2008; U. Vincenti, *Metodologia giuridica*, Padova 2008[2]; M. Bretone, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, Roma 2008, p. 763 ss.; C. Masi Doria, *Principii e regole. Valori e razionalità come forme del discorso giuridico*, in A. Lovato (cur.), *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio Trani, 22-23 maggio 2009*, Bari 2011; R. Quadrato, *Retorica e giurisprudenza: da Quintiliano a Gaio*, ivi, p. 141 ss. (= *SDHI*, LXXIX, 2013, p. 837 ss.); S. Puliatti, *Alla ricerca della verità. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, ivi, p. 43 ss.; A. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense. Appunti da un corso di Metodologia giuridica romana*, Santarcangelo di Romagna (RN) 2012; G. Cossa, *I giuristi e la retorica*, in *Dogmengeschichte und historische individualität der römischen juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, curr. C. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi, Lavis (TN) 2012, p. 299 ss. (ivi ulteriore bibliografia); Arcaria, *Il 'dovere di verità'* cit., p. 61 ss.; A. Gentili, *Il diritto come discorso*, Milano 2013, spec. p. 213 ss.; F.R. Nocchi, *Tecniche teatrali e formazione dell'oratore in Quintiliano*, Berlin-Boston 2013; M. Pavese, *Scire leges est verba tenere. Ricerche sulle competenze grammaticali dei giuristi romani*, Torino 2013. Imprescindibili, inoltre, gli studi ciceroniani di Emanuele Narducci, tra i quali ricordiamo specialmente *Gli arcani dell'oratore*, *A&R*, 29, 1984, p. 129 ss.; *Un'idea di Cicerone*, Roma-Bari 1992; *Processi ai politici nella Roma antica*, Roma-Bari 1995; *Cicerone e l'eloquenza romana. Retorica e progetto culturale*, Roma-Bari 1997; *Relativismo dell'avvocato, probabilismo del filosofo. Interpretazione di alcuni aspetti dell'opera di Cicerone a partire da pro Cluentio 139*, in Aa.Vv., *Pro Cluentio di Marco Tullio Cicerone. Atti del Convegno Nazionale Larino 4-5 dicembre 1992*, Larino 1997, (b), p. 107 ss.; *Introduzione a Cicerone*, Roma-Bari, 2005. *Adde*, nell'ambito della vastissima letteratura sull'attività forense ciceroniana, spec. G. Broggini, *L'arte forense di Cicerone*, in *Jus*, 14, 1963, p. 109 ss.; Id., *Cicerone avvocato* cit., p. 143 ss.; G. Pugliese, *Cicerone tra diritto e retorica*, in *Studi in onore di A.C. Jemolo*, Milano, 1962, p. 1 ss.; B. Biondi, *Diritto e giustizia nel pensiero romano*, in *Jus*, 9, 1958, p. 289 ss.; F. Bona, *Cicerone tra diritto e oratoria: saggi su retorica e giurisprudenza nella tarda repubblica*, Como 1984; G. Broggini, *Il diritto romano nella formazione del giurista di oggi*, in *Jus*, 34, 1987, p. 121 ss.; Id., *Comprensione e formazione del diritto: storia e diritto vivente*, in *Jus*, 44, 1997, p. 139 ss. (ora raccolti in *Studi di diritto romano e storia del diritto*, Napoli 2007). In prospettiva moderna v. spec. Aa.Vv., *Retorica e deontologia forense*, curr. M. Manzin, P. Moro, Milano, 2010; E. Randazzo, *L'avvocato e la verità*, Palermo 2003; Id., *Ancora sull'avvocato* cit., p. 325 ss.; A. Traversi, *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Milano 2014[5].

Cicerone esalta la grandezza della parola, *omnium regina rerum*, che, esprimendo sentimenti e pensieri, sprigiona una forza in grado di piegare gli animi e condurre l'ascoltatore là dove si vuole:

> Cic., *de orat.* 2.44.187: […] *Sed tantam vim habet illa, quae recte a bono poeta dicta est flexanima atque omnium regina rerum oratio, ut non modo inclinantem excipere aut stantem inclinare, sed etiam adversantem ac repugnantem, ut imperator fortis ac bonus, capere possit.*

La potenza della parola è tale da convincere chi è incerto, rendere indeciso chi è sicuro, catturare l'avversario che oppone resistenza, come un generale forte e capace[3]: chi la possiede ha un immane potere che si estende su ogni cosa.

Suscitare l'interesse degli uomini e guidarne le opinioni collettive è la prerogativa che Cicerone pone come basilare elemento della *laus eloquentiae* collocata al principio del dialogo del *De oratore*: il dono della parola è tratto distintivo degli uomini e costitutivo delle comunità civili e consente di guidare e modificare pensieri e decisioni.

Nulla, a Roma, suscita tanta ammirazione quanto la capacità di indirizzare gli animi con la parola, nulla appare più insigne della capacità di avvincere l'attenzione degli uomini, convincerli o dissuaderli, ottenerne il consenso: questa è l'unica capacità che da sempre ha avuto importanza ed è sempre stata una caratteristica dei popoli liberi, soprattutto nelle comunità rette dalla pace e dall'ordine[4].

Nulla è così nobile quanto assistere in giudizio chi ne ha bisogno, per salvare vite e scongiurare pericoli[5].

Alla parola Cicerone attribuisce altresì il merito fondamentale di aver convinto gli uomini, che prima vivevano isolati come animali selvatici, a riunirsi in comunità, conducendoli da una esisten-

---

[3] Molto amata dai retori la metafora del campo di battaglia, teatro di scontro – come il Foro – con avversari valorosi e temibili. Per altre simili immagini si veda nel corso del lavoro e, più da vicino, cap. II § 1. Le parole citate nel testo sono pronunciate dal celebre oratore Marco Antonio, uno dei protagonisti del dialogo ciceroniano (cfr. Cic., *Brutus* 139-141).

[4] Cic., *de orat.* 1.8.30.

[5] Ivi, 1.8.32.

za selvaggia a un vivere civile e ad istituire stati, leggi, tribunali, diritti[6].

Al valore sotto il profilo socio-politico dell'*ars dicendi*, l'Arpinate unisce altresì il piacere estetico ed intellettuale: la capacità di condurre un discorso in modo elegante, saggio e garbato riveste un'insopprimibile valenza umana e relazionale[7].

Anche Tacito nel *Dialogus de oratoribus* intesse una *laus eloquentiae*, e specialmente dell'oratoria forense, considerata l'arte che più di ogni altra porta vantaggi concreti, che offre soddisfazioni e che, massimamente prestigiosa, consente di acquisire fama e brillante reputazione:

> Tac., *dial. de orat.* 5: […] *studium [artis oratoriae], quo non aliud in civitate nostra vel ad utilitatem fructuosius vel ad voluptatem dulcius vel ad dignitatem amplius vel ad urbis famam pulchrius vel ad totius imperii atque omnium gentium notitiam inlustrius excogitari potest.*

Lo storico rende palpabile la sublimazione della potenza della parola in un infervorato elenco di *voluptates oratoriae*: il profondo

---

[6] Ivi, 1.8.33. In aperto contrasto con questo elogio, espresso per bocca di Licinio Crasso, si pone un'altra voce del dialogo ciceroniano, Quinto Mucio Scevola, che palesa una notevole ritrosia a riconoscere l'importanza dell'eloquenza, restringendo il campo d'azione dell'oratore al campo giudiziario, rifiutandone l'impatto umanistico. Una *laus eloquentiae* compare già nel *De inventione* (1.2 ss.), ove Cicerone eleva a modello Isocrate, *magnus vir et sapiens*, elaborando una storia mitica in cui "gli uomini vagavano per i campi a mo' di bestie e si sostentavano con cibi ferini", privi di ragione, religione, società e legge, finché un uomo (Isocrate, appunto) "grande e saggio […] li rese miti e mansueti da feroci e selvatici che erano" grazie alla persuasività della parola. Anche quando l'umanità si costituì in comunità urbane l'eloquenza, *dicendi sapientia*, rappresentò il fattore cruciale che spinse gli uomini a sottomettersi all'autorità e alla giustizia, continuando poi a svolgere un ruolo fondamentale dal punto di vista culturale e politico (1.3). Ci si avvale dell'edizione curata da M. Greco, *Cicerone, De inventione (introduzione, traduzione e note a cura di M. Greco)*, Galatina 1998. Si annota altresì che Cicerone si riferisce a Isocrate anche nel *Brutus* (32) come a un *magnus orator et perfectus magister*, la cui casa si aprì a tutta la Grecia, come una scuola e un laboratorio di eloquenza, ma al quale, tuttavia, mancò "la luce del foro" (v. anche cap. II § 1). La *laus eloquentiae* pronunciata da Crasso verrà ripresa fino al Settecento per la creazione di un modello di oratore inteso come un "eroe di una cultura": Vickers, *Storia della retorica* cit., p. 45.

[7] Cic., *de orat.* 1.8.32. Del resto, conclude Cicerone, è la parola che segna la superiorità degli uomini rispetto agli animali.

compiacimento nel vedere la propria casa sempre affollata da insigni personalità; la richiesta di assistenza da parte di persone ricche e potenti ad un oratore ancora giovane, magari povero, per affidargli, in un momento critico, gli interessi propri e degli amici; il rispetto di cui si gode nei tribunali (*in iudiciis veneratio*); la gioia nell'alzarsi in piedi in mezzo a un pubblico silenzioso e attento, con addosso gli occhi di tutti, vedere la gente accorrere, trasmettere il sentimento che si vuole infondere[8].

All'importanza sociale dell'oratoria, a Roma, come presso ogni società antica e moderna, il pensiero retorico associa un plusvalore legato alle molte occasioni della vita collettiva, in specie dell'attività pubblica e della vita politica.

Già l'antico trattato della *Rhetorica ad Herennium* pone come primo dovere (*officium*)[9] dell'oratore il parlare delle materie che attengono alla politica e alle leggi[10]:

---

[8] Tac., *dial. de orat.* 6.

[9] Si annota che *officium* è termine di uso estesissimo nel corso di tutta la storia della civiltà e della lingua latina, letteraria e giuridica, ove viene impiegato a designare l'azione nei più vari settori della vita sociale, in una tale dispersione di significati eterogenei da portare ad una sorta di oscuramento del comune originario legame semantico. Nei secoli il termine subì inoltre mutamenti di significato notevoli, seguendo il cambiamento dei valori e delle attività nella società romana, così prestandosi a traslazioni e a metonimie. Nel *De inventione*, Cicerone spiega il significato di *officium* e di *fine*: *de inv*. 1.6: […] *oratoris quid officium et quid finem esse dicamus, intellegimus, cum id, quod facere debet, officium esse dicimus, illud, cuius causa facere debet, finem appellamus*. Nel *De officiis*, ultima sua opera e quasi testamento spirituale, lamentando che Panezio, suo modello e fonte precipua, non ne avesse data la definizione (1.2.7), si propone di rimediarvi; ma poi questa non si legge nel testo (forse perché lacunoso), ove comunque si rinviene una suddivisione della dottrina in materia (1.3.8). Sono tuttavia numerosissime le concettualizzazioni, esplicazioni e notazioni del termine, dalle quali, in sintesi, col tempo si estrae il significato, divenuto primario, che rappresenta l'idea di "dovere", diretto a fare, compiere o prestare un'attività o un risultato, secondo coscienza, professionalità e in coerenza con la propria personalità. In generale v. F. Cancelli, s.v. "*Ufficio" (diritto romano*), in *ED.*, 45, 1992, p. 599 ss.

[10] Sulla finalità dell'arte oratoria si sviluppò un fitto dibattito filosofico-retorico, in seno al quale vengono espresse varie impostazioni concettuali: ad esempio, alcuni ravvisano lo scopo dell'eloquenza nel "guidare con la parola l'uditorio al punto prefissato dall'oratore" (Teodette, oratore allievo di Aristotele e di Isocrate); altri nel "persuadere il giudice e guidarne il pensiero al punto da essa voluto" (Apollodoro); altri ancora (tra cui Aristotele) intendono la retorica come "la capacità di reperire tutte le argomentazioni che riescono, nel corso di un'orazione, a per-

> *Rhet. ad Herenn.* 1.2: *Oratoris officium est de iis rebus posse dicere, quae res ad usum civilem moribus et legibus constitutae sunt, cum adsensione auditorum, quoad eius fieri poterit*.

È quest'ottica a spiegare appieno la grande importanza dell'arte oratoria a Roma, ove rientra a pieno titolo nella scienza politica[11].

Nella saggezza e nell'equilibrio dell'oratore risiede non solo il prestigio personale, ma anche la stessa salvezza dei cittadini e dello Stato:

> Cic., *de orat.*, 1.8.34: […] *sic enim statuo, perfecti oratoris moderatione et sapientia non solum ipsius dignitatem, sed et privatorum plurimorum et universae rei publicae salutem maxime contineri* […].

L'oratoria contribuisce a proteggere lo Stato, portandogli aiuto: *iuvat universam rem publicam*, insiste Cicerone nell'*Orator*[12].

Simili parole, maestose ed altisonanti, non suonavano peraltro come mera propaganda retorica per il cittadino romano di età repubblicana, ma richiamavano profili concreti della storia patria.

A Roma già in antico si era infatti pienamente rivelata la decisiva influenza che – unitamente all'autorevolezza dell'oratore e, naturalmente, ai rapporti interpersonali, di legame clientelare o più in generale di potere – potevano esercitare discorsi ben fatti e ben pronunciati tenuti in occasione delle principali decisioni su argomenti

---

suadere", come "il parlare in maniera atta a persuadere" (Ermagora): Quint., *Inst. orat.* 2.15.10-14.

[11] Cic., *de inv.* 1.4-5, ma spec. *de inv.* 1.6. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 2.15.33. V. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 142 ss. Si annota che la vicenda romana rappresenta la prima esperienza storica in cui il diritto si è saldato in modo esplicito alla politica come arte del governo e strumento di disciplina sociale. Questo dato contribuisce, tra l'altro, a spiegare la connotazione aristocratica della giurisprudenza repubblicana, che considera la politica come un servizio gratuito alla comunità. Si deve inoltre ricordare come lo studio della retorica greca a Roma non fu essenziale solamente per perfezionare le tecniche argomentative e divenire validi oratori – qualità da spendere non solo nei dibattiti giudiziari ma anche nella vita politica cittadina – bensì rappresentò un sapere fondamentale per dotare di maggior profondità e capacità di riflessione la scienza del diritto. V. L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2014, p. 148.

[12] Cic., *Orator* 41.142.

che riguardavano l'intera comunità, sia sul piano delle scelte di politica collettiva che della valutazione dei comportamenti del singolo nei confronti delle norme proprie dell'intera comunità[13].

L'uomo politico si doveva caratterizzare come buon oratore, in grado di persuadere la folla e di guidarla nella voluta direzione.

Non solo. L'*ars dicendi* a Roma si arricchisce, rispetto a quella greca, di una valenza educativa, sia tecnica sia morale, travalicando i confini del "parlare bene", illuminando gli aspetti più rilevanti del vivere sociale, dalla politica, al diritto, dall'etica all'uomo *tout-court*[14]. Dall'iniziale visione preminentemente precettistica dell'*ars*

---

[13] *Contio capit omnem vim orationis et gravitatem varietatemque desiderat; ergo in suadendo nihil est optabilius quam dignitas*: Cic., *de orat.* 2.82.334 ss., in riferimento al genere deliberativo. Limitata fu invece sempre a Roma la dimensione epidittica dell'arte oratoria: nel periodo più antico ad essa sono assimilabili le cosiddette *laudationes funebres*, i discorsi commemorativi pronunciati in occasione dei funerali (ivi, 2.84.341 ss.). Le decisioni riguardanti la giustizia venivano prese davanti alle assemblee popolari nel caso di reati di interesse collettivo (*iudicia publica*), mentre senz'altro meno importante era il dibattimento e la discussione con connotazioni oratorie nei processi di diritto privato: nel corso del II secolo a.C. si accentuarono comunque il ruolo di accusa e difesa e l'assistenza giuridica che il *patronus* forniva ai propri clienti presto assunse la forma di una presentazione piú elaborata dal punto di vista retorico. Non stupisce una simile concezione nell'ambito di una società in cui la dimensione orale della comunicazione era prevalente e la comunità era investita, più o meno direttamente, della responsabilità circa le deliberazioni riguardanti l'interesse di tutti, politico-economico o etico-giuridico, e la sua preservazione. Così G. Piras, *L'oratoria e la retorica*, in Aa.Vv., *Lo spazio letterario di Roma Antica: vol. VII. I testi: 2. La prosa*, curr. A. Fusi, A. Luceri, P. Parroni, G. Piras, Roma 2012, p. 212 ss.

[14] Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 34 ss.; Riccio Coletti, *La retorica* cit., p. 15 (*ibidem* rapido *excursus* in tema). Pare interessante ricordare che, come riferisce Cicerone sulla base di Aristotele, "quando in Sicilia vennero rovesciati i tiranni, si ricominciò dopo molto tempo a far valere nei tribunali i diritti dei privati; allora per la prima volta (si trattava infatti di persone acute e con un senso innato per le dispute) i siciliani Corace e Tisia misero per iscritto i precetti dell'arte retorica: in precedenza, infatti, nessuno usava fare discorsi in base a un metodo regolamentato, nonostante i più lo facessero con cura e buon ordine" (*Brutus*, 46; cfr. *de inv.* 2.2; *de orat.* 2.38.160). La nascita della retorica viene quindi ricollegata alla necessità, preminentemente giudiziale, di affermare il proprio diritto su quello altrui; questo scatenò un gran numero di processi presieduti da giurie popolari, davanti alle quali era necessario saper parlare in modo efficace, per attaccare e difendersi, riuscendo così a prevalere. Sulla veridicità di questo quadro non ci soffermiamo. Basti sottolineare che i primi passi della retorica vengono posti in stretto legame alle necessità di un'arte del parlare, in modo chiaro e convincente, che diveniva sempre più importante in rapporto alla vita, non solo giudiziaria, ma anche civile. In particolare, R. Barthes, *La*

dicendi, propria della *Rhetorica ad Herennium*[15], il pensiero retorico successivo si caratterizza infatti in senso etico-morale.

Ciò si coglie nello stesso pensiero ciceroniano, che pure assegna alla retorica un compito preminentemente pragmatico. L'Arpinate infatti, pur dichiarando che "*primum oratoris officium esse dicere ad persuadendum accommodate*"[16], vi unisce una forte connotazione etica, avviando in argomento una vera e propria disputa filosofica, soprattutto nelle opere della maturità (*De oratore*, *Brutus* e *Orator*).

L'eloquenza viene descritta come luce per l'intelletto, a sua volta, onore per l'uomo[17]:

> Cic., *Brutus* 59: […] *ut enim hominis decus ingenium, sic ingeni ipsius lumen est eloquentia*.

Questa luce, che libera gli uomini dalle tenebre[18], non è soltanto composizione di belle parole dal suono gradevole, ma è una delle più grandi virtù[19]:

> Cic., *de orat.* 3.14.55: *Est enim eloquentia una quaedam de summis virtutibus;* […] *quae quo maior est vis, hoc est magis probitate iungenda summaque prudentia; quarum virtutum*

---

retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di comunicazione, Milano 2000 (rist.), p. 16 ss., sottolinea quanto sia interessante constatare che si è cominciato a riflettere sul linguaggio per difendere il proprio bene e non in virtù di una sottile mediazione ideologica (come è accaduto per tante forme d'arte).

[15] L'antico trattato insegna, in modo asetticamente didattico, che una buona preparazione oratoria si può raggiungere con tre mezzi: l'arte, che prescrive un metodo sicuro e una regola del parlare, l'imitazione, che stimola ad assomigliare a taluno, l'esercizio, ossia la pratica assidua unita all'esperienza nel parlare (*Rhet. ad Herenn.* 1.3).

[16] Cic., *de orat.* 1.31.138.

[17] L'immagine viene dipinta nell'ambito di un discorso in cui Crasso accusa i patroni di eccessiva complessità e ricercatezza verbale così da risultare, anziché chiari, incomprensibili.

[18] Cic., *de orat*. 3.13.50: […] *oratio, quae lumen adhibere rebus debet ea obscuritatem et tenebras adferat* […].

[19] Cfr. ivi, 1.18.83, ove Cicerone, in occasione della ricerca della definizione di compiti e natura dell'oratore, riporta l'opinione di un filosofo storico ateniese del I secolo a.C., Mnesarco, il quale sosteneva che il vero oratore doveva essere un filosofo proprio poiché l'eloquenza è una virtù. L'idea ricorre più volte non soltanto nelle opere ciceroniane ma anche in Quintiliano (cfr., ad esempio, *Inst. orat.* 2.14.5; 2.15.34; 2.15.38; 2.16.11). Sulla somma delle virtù etico-morali necessarie all'oratore v. cap. IV.

> *expertibus si dicendi copiam tradiderimus, non eos quidem oratores effecerimus, sed furentibus quaedam arma dederimus.*

La sua pratica non può essere disgiunta dall'onestà (*probitas*) e da una saggia capacità di discernimento (*prudentia*): lo spessore etico-morale costituisce il fondamento su cui edificare e plasmare l'oratore. In caso contrario, l'insegnamento dell'eloquenza a uomini privi di virtù equivarrebbe a mettere delle armi in mano a dei pazzi: *furentibus quaedam arma dederimus*.

Le fonti retoriche sublimano in molteplici variazioni espressive questo pensiero.

Cicerone proclama veramente eloquente solamente colui che è saggio[20]:

> Cic., *Brutus* 23: […] *dicere enim bene nemo potest nisi qui prudenter intellegit; quare qui eloquentiae verae dat operam, dat prudentiae* […].

Eloquenza e sapienza vivono una simbiosi indissolubile: assai significativa è l'immagine dell'eloquenza come *loquens sapientia*, saggezza rivestita di parole:

> Cic., *Part. orat.* 79: *Nihil enim est aliud eloquentia nisi copiose loquens sapientia, quae ex eodem hausta genere quo illa quae in disputando est, uberior est atque latior et ad motus animorum vulgique sensus accommodatior.*

È una *sapientia* che permette di scegliere le parole e gli argomenti più adatti per far risuonare le corde dell'animo, permettendo di accordarsi ai sentimenti di chi ascolta[21].

---

[20] "*Prudentia* – prosegue il passo - alla quale nessuno può rinunciare con noncuranza, neppure nelle guerre più gravi". Si sottolinea l'accostamento, assai frequente nelle opere retoriche, dell'oratoria alla dimensione militare: v. cap. II § 1. Sul binomio *sapientia-eloquentia* piace ricordare come Giambattista Vico (*Opere*, vol. VI, p. 57, Milano 1836) sottolinei che "non vi è eloquenza senza verità e dignità, delle quali due parti componesi la sapienza".

[21] Viene qui enunciato il requisito dell'*apte dicere* su cui *infra*. Sull'importanza per il pensiero retorico di suscitare emozioni, espressa dal verbo *movere*, v. meglio in tema di *officia oratoris*.

Al riguardo, va ricordato che spesso il termine *sapientia* sta ad indicare la pienezza delle qualità e delle capacità dell'uomo di governo[22]. Esemplarmente, nel *De republica* Cicerone qualifica *sapiens* colui che ha come obiettivo l'*utilitas* e la *dignitas* dei cittadini, *quasi tutor et procurator rei publicae*[23]: in questa prospettiva, l'arte della parola è dunque rivolta al bene comune e alla salvezza dello Stato.

L'oratoria travalica così la capacità di comporre discorsi armoniosi ed eleganti: è *bene dicendi scientia*, arte di parlare bene, ove l'avverbio *bene* esprime quel tipico connotato etico-morale che diviene, nell'espressione più classica e compiuta della retorica latina, insopprimibile essenza del vero oratore, *bonus vir*[24].

Magnus dicendi labor, magna res, magna dignitas, summa autem gratia, è, in sintesi, il tributo reso da Cicerone all'*ars dicendi*[25].

Il salto di qualità dell'oratoria, iniziato da Cicerone, viene portato a compimento, nella prima età imperiale, da Quintiliano che la porrà esplicitamente in correlazione alla rettitudine: la *Institutio oratoria* è infatti pensata quale punto di riferimento etico e deontologico per l'*orator*, che deve essere *in primis vir bonus*[26].

---

[22] V. Greco, *Cicerone. De inventione* cit., p. 179, nt. 15.

[23] Cic., *de rep*. 2.51. Cfr. *supra* Cic., *de orat.* 1.8.34.

[24] V. cap. IV.

[25] Cic., *pro Mur*. 13.29.

[26] Quint., *Inst. orat.* 2.15.33, 2.16.11. L'opera è, infatti, segnatamente destinata al perfetto oratore, *qui esse nisi vir bonus non potest.* In questo, afferma di essere il primo ad intraprendere la via che assegna all'oratore etica e doveri (ivi, 12.*praef*.4). Tale scopo è ribadito anche in altri punti dell'opera, come, ad esempio, in *Inst. orat.* 1.10.4. In tema v. cap. IV. Si ricorda inoltre che l'opera di Quintiliano, benché fortemente debitrice della trattatistica anteriore, e specialmente di quella ciceroniana, è caratterizzata da un carattere pratico che consente di ricostruire la prassi forense dell'alto impero. In quest'ottica è interessante la lettura, tra gli altri, di J.A. Crook, *Legal Advocacy in the Roman World*, London 1995, p. 120 ss.; I.G. Mastrorosa, *Appunti per un lessico giudiziario in Quintiliano*, in P. Radici Colace (cur.), *Atti del II Seminario Internazionale di studi sui Lessici Tecnici Greci e Latini*, Napoli-Messina 1997, p. 233 ss.; O.E. Tellegen-Couperus, *Quintilian and Roman Law*, in *RIDA*, XLVII, 2000, p. 167 ss.; Aa.Vv., *Quintilian and the Law. The Art of Persuasion in Law and Politics*, Leuven 2003; I.G. Mastrorosa, *La pratica dell'oratoria giudiziaria nell'alto impero: Quintiliano e Plinio il Giovane*, in *Quintilien ancien et moderne. Études réunies par Pauline Galand, Fernand Hallynt, Carlos Lévy et Wim Verbaal*, Turnhout 2010. L'effettiva portata pratica dell'opera quintilianea può essere apprezzata anche attraverso

L'intima essenza dell'oratoria, infatti, nel pensiero retorico romano, è costituita e caratterizzata dalla pratica del *bonum*, come chiaramente esprime un circolo semantico articolato nelle pagine quintilianee:

> Quint., *Inst. orat.* 2.14.5: *Igitur rhetorice* […] *optime dividetur ut de arte, de artifice, de opere dicamus. Ars erit quae disciplina percipi debet: ea est bene dicendi scientia. Artifex est qui percepit hanc artem: id est orator, cuius est summa bene dicere. Opus, quod efficitur ab artifice: id est bona oratio.*

Secondo questa divisione, di origine aristotelica, la retorica si suddivide in arte, artista e opera. L'arte, che si acquisisce mediante lo studio, è la scienza del parlare "bene" (*bene dicendi scientia*); l'artista è colui che la pratica, ossia l'oratore, il cui principale obiettivo è parlare "bene" (*bene dicere*); l'opera, che viene realizzata dall'artista, è il discorso costruito "bene" (*bona oratio*).

Ricorre, dunque, per ben tre volte il lemma "*bene*" con riferimento all'oratoria e ai suoi costituenti: il circolo semantico di Quintiliano compendia il pensiero retorico romano che intreccia eloquenza, *sapientia* e *honestum*: la *bene dicendi scientia* non può prescindere dalla componente etico-morale dell'arte che, volta al bene, sospinge coloro che la praticano *ad bonam voluntatem*, così da creare un'endiadi tra *orator* e *vir bonus*.

Alla qualità interiore connotata dalla formula *vir bonus* corrisponde un risultato improntato non sul conseguimento di un utile (in termini di persuasione), bensì sul puro adempimento del dovere di agire secondo etica e moralità:

> Quint., *Inst. orat.* 2.17.23: *Noster orator arsque a nobis finita non sunt posita in eventu; tendit quidem ad victoriam qui dicit, sed cum bene dixit, etiam si non vincat, id quod arte continetur effecit*.

---

il confronto con i dati che possiamo ricavare dall'epistolario pliniano: in tema si segnala F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa 2012, p. 29 ss.

La concezione della retorica come *bene dicendi scientia* investe dunque, al di là dei pregi del discorso, anche l'*habitus* interiore dell'oratore, il cui compito non viene più ricondotto alla sola persuasione ma, conformemente, al "parlare bene": l'oratore raggiungerà il suo obiettivo nel momento stesso in cui parla *bene* e il prodotto della sua *ars* sarà la *bona oratio*[27].

Nella visione quintilianea, pertanto, la trattazione tecnica dei precetti oratori si lega saldamente alla definizione preliminare dei doveri (*officia*) dell'oratore, sotto il profilo dell'impegno morale e civile della sua attività, che porta all'emersione del paradigma dell'*orator, id est vir bonus*[28], al punto che l'oratore non può parlare bene se non è onesto: *cum bene dicere non possit nisi bonus*[29].

La dichiarata convinzione è che i *praecepta dicendi*, se anche non porteranno concreti vantaggi, avranno comunque il più importante pregio di indirizzare la volontà dell'uomo al bene:

---

[27] L'avverbio *bene*, dunque, è da mettere in relazione con l'aggettivo *bonus* che connota l'icona del *vir bonus* (cap. IV). Cfr. Quint., *Inst. orat.* 2.17.25. L'attività dell'oratore sarebbe dunque assimilabile ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ricorda Quintiliano (ivi, 2.15.13), che già Aristotele si era staccato dall'idea che la retorica fosse legata all'esito, laddove affermava che "la retorica consiste nella capacità di trovare tutti gli argomenti che in un'orazione possono rivelarsi persuasivi" (cfr. *Rhet*. 1355 b 15). Quintiliano riferisce anche altre definizioni dell'arte oratoria, tra le quali si ricorda, ad esempio, quella di Crisippo, filosofo stoico vissuto tra il 277 e il 208 a.C., (mutuata da Cleante, altro filosofo stoico vissuto tra il 331 e il 232 a.C.) per cui la retorica è "la scienza del parlare rettamente" (*scientia recte dicendi*); oppure la definizione di retorica come "parlare secondo la virtù oratoria" (*dicere secundum virtutem orationis*), elaborata dal retore Areo, del quale si ha notizia solo tramite le citazioni di Quintiliano (*Inst. orat.* 2.15.34; 3.1.16). È ovvio, allora, che il compito dell'oratore non consiste esclusivamente *in persuadendo* (tale risultato potrebbe essere ottenuto anche da un *vir malus*; *Inst. orat*. 2.15.3; in tema v. anche cap. IV) e, altrettanto ovviamente, *non persuadet semper orator* (ivi, 2.15.11), il quale ha come compito precipuo, quindi, il parlare bene. Talora, del resto, anche il persuadere è "cosa moralmente indegna" (ivi, 11.1.11). Si annota, inoltre, che Quintiliano elabora, tra l'altro, un'appassionata difesa dell'arte retorica contro coloro che la denigrano proprio per i risultati, non sempre conformi a verità, cui essa può condurre: in quanto arte, la *bene dicendi scientia* non è che un mezzo, e la moralità del mezzo dipende dal suo utente. Perciò, anche se le armi dell'eloquenza (*arma facundiae*) possono essere volte ed usate per il bene come per il male, non è tuttavia giusto considerare un male ciò di cui ci si può servire per un buon fine (*Inst. orat.* 2.16.10). V. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 135 ss.

[28] Quint., *Inst. orat.* 2.17.31.

[29] Ivi, 2.15.34. Cfr. Cic. *de orat.* 1.18.83.

> Quint., *Inst. orat.* 12.11.31: […] *si non magnam utilitatem adferet, at certe, quod magis petimus, bonam voluntatem.*

Strumento di guida etica e civile della società, l'eloquenza investe allora non solo la realtà civile ma anche l'intimo dell'uomo[30]:

> Quint., *Inst. orat.* 1.12.18: *Qui vero imaginem ipsam eloquentiae divina quadam mente conceperit, quique illam, ut ait non ignobilis tragicus, "reginam rerum orationem" ponet ante oculos, fructumque non ex stipe advocationum sed ex animo suo et contemplatione ac scientia petet perpetuum illum nec fortunae subiectum* […]. *Dedit enim hoc providentia hominibus munus, ut honesta magis iuvarent*.

Non più soltanto arte, tecnica, ma soprattutto *scientia* e *contemplatio*: l'eloquenza è una forma di sapere speculativo necessaria per la formazione e l'arricchimento interiore dell'individuo.

Colui che riesce a cogliere e a comprenderne la vera natura è come "illuminato da una intuizione divina"[31]. Donata agli uomini dalla divina *providentia*[32], l'oratoria ha il compito di venire in aiuto di quanto è onesto.

Per queste ragioni, Quintiliano la considera "il dono più bello che gli dei abbiano mai fatto agli uomini, senza il quale tutto è muto, privo di gloria presente e futura"[33].

---

[30] In quest'ottica, Quintiliano designa la retorica ora *opus pulcherrimum*, ora *res pulcherrima*, ora *opus sanctissimum* (nell'ordine *Inst. orat*. 12.1.4; 12.1.32; 12.11.1).

[31] Proprio in virtù dell'origine divina dell'eloquenza, afferma Quintiliano, l'oratore troverà il suo vero guadagno, eterno e non sottomesso al caso, non nelle parcelle di tribunale bensì nel proprio spirito, nella riflessione e nella conoscenza. Sulla gratuità del patrocinio, tema fortemente sentito dall'autore, v. cap. IV § 4.

[32] Cfr. Tac., *dial. de orat.* 8, ove l'eloquenza è appellata *numen et caelestis vis*.

[33] Quint., *Inst. orat.* 12.11.30.

1.2. *Le partizioni oratorie:* inventio*,* dispositio *e* memoria

L'arte oratoria si dirama in una serie di precetti tecnici, conosciuti come *partes orationis*, riguardanti l'architettura del discorso argomentativo, sotto il profilo della composizione ed esposizione del discorso, nella convinzione che la persuasività e la potenza espressiva delle argomentazioni prescelte devono necessariamente innestarsi su un impianto architettonico atto a rendere l'arringa solida, coerente e chiara[34].

Infatti, *non quisquis loquitur orator est*: non chiunque parla è oratore, ma solamente colui che è stato plasmato dall'arte e ne ha studiato i precetti[35].

Nelle *Partitiones oratoriae*[36], Cicerone spiega al figlio che la *doctrina dicendi* è divisa in tre parti: potenza (*vis*), discorso (*oratio*), oggetto (*quaestio*). Queste parti sono tra loro intimamente avvinte, così che la realizzazione di una permette il compimento delle altre. In particolare, a fronte della domanda del figlio, il grande oratore risponde che l'essenza della potenza oratoria consiste nel sapiente uso di due elementi, gli argomenti (*res*) e le parole (*verba*)[37].

Tali elementi, fondamentali in ogni discorso, devono essere rinvenuti, ordinati, espressi con stile ed accompagnati da voce e gestualità adeguate. Di tutti questi elementi è custode la memoria. Si tratta, in sostanza, delle cinque *partes orationis* che, nel loro insieme,

---

[34] Per tutti, Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 34 ss., 55 ss. Si fornisce, in questa sede, una panoramica espositiva dei principali precetti retorici, in quanto paiono utili a una migliore comprensione dell'oratoria forense.

[35] *Necesse est oratorem factum arte nec ante artem fuisse fateantur*: Quint., *Inst. orat*. 2.17.11. Cfr. Tac., *dial. de orat.* 32.

[36] Cic., *Part. orat.* 3.

[37] Tra il concetto di retorica e le partizioni oratorie si interpone, quindi, un livello, quello dei materiali sostanziali del discorso: *res* e *verba*. In questo contesto, per *res* si intendono gli elementi *quae significantur* (i significati), mentre *verba* sono i componenti *quae significant* (che danno un significato). Cfr. Quint., *Inst. orat.* 3.5.1. Nella costruzione del discorso, il paradigma *res-verba* rappresenta dunque la relazione di complementarietà tra i due elementi e trova la massima espressione nella *dispositio*, che poggia insieme sui contenuti (*res*) e sulle forme discorsive (*verba*). V. spec. Barthes, *La retorica* cit., p. 59; Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 233 ss. In tema v. tra gli altri F. Rigotti, *La verità retorica. Etica, conoscenza e persuasione*, Milano 1995. Sul paradigma *res-verba* v. anche *infra*, cap. II § 2.

costituiscono uno schema logico proprio della tecnica del discorso corretto e persuasivo, il cui punto controverso (*quaestio*) risulti correttamente impostato[38].

La precettistica delle *partes orationis* costituisce, come noto, uno dei capisaldi della dottrina retorica. Si tratta di operazioni logico-intellettive, costitutive di ogni genere di discorso (dimostrativo, deliberativo, giudiziario), considerate al contempo *officia oratoris*[39], compiti dell'oratore, propri della sua arte e per questo altresì definite *opera oratoris*[40].

Queste *partes* sono spiegate assai chiaramente nel *De inventione*, ove Cicerone spiega, sulla base dell'insegnamento di Aristotele, che l'*ars rhetorica* è costituita da *inventio*, *dispositio*, *elocutio*, *memoria*, *pronuntiatio*[41].

In particolare, queste operazioni logiche consistono nel ritrovamento delle argomentazioni vere o verosimili, che rendono probabile il punto controverso (*inventio est excogitatio rerum verarum aut veri similium, quae causam probabilem reddant*), nella distribuzione ordinata degli argomenti trovati con l'*inventio* (*dispositio est rerum inventarum in ordinem distributio*), nell'abbellimento del discorso con espressioni che diano forma e stile agli argomenti (*elocutio est idoneorum verborum et sententiarum ad inventionem accommodatio*), nella ferma acquisizione nella mente degli argomenti

---

[38] La natura di tale schema va intesa soprattutto in senso programmatico: non si tratta cioè degli elementi d'una struttura, ma degli atti di un'organizzazione progressiva, come mostra la forma predicativa delle definizioni: Barthes, *La retorica* cit., p. 57 ss. Sulle partizioni oratorie v. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 203 ss., ivi la principale bibliografia. La corretta impostazione della causa è possibile grazie alla dottrina degli *status causae*, su cui v. cap. II §§ 4-6.

[39] Sulla base della trattatistica greca: Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 17 ss.

[40] Quint., *Inst. orat.* 3.3.12 ss.

[41] Cic., *de inv.* 1.9. Si annota che le *partes orationis* più anticamente insegnate furono *inventio*, *dispositio, elocutio*, mentre *memoria* ed *actio* si aggiunsero in epoca relativamente più recente: per tutti Cavarzere, *Gli arcani dell'oratore* cit., p. 24 ss., p. 86 ss. L'Autore dell'Erenniana considera le partizioni delle doti che l'oratore deve già auspicabilmente possedere come dono di natura, per poi essere sviluppate e perfezionate: *Rhet. ad Herenn.* 1.2. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 3.3.1 ss. L'importanza di queste parti è tale che, in una delle opere della maturità, il *Brutus* (25), Cicerone afferma che ognuna di esse, singolarmente considerata, rappresenta un'arte.

e delle parole (*memoria est firma animi rerum ac verborum ad inventionem perceptio*) e nel modo con cui si declamano con dignità argomenti e parole (*pronuntiatio* [o *actio*] *est ex rerum et verborum dignitate vocis et corporis moderatio*)[42].

Tutta l'energia e l'abilità dell'oratore (*omnis oratoris vis ac facultas*) deve essere rivolta a trovare gli argomenti, disporli (non solo secondo criteri di ordine logico ma anche in base a criteri d'importanza e di opportunità), rivestirli con ornamenti stilistici, fissarli nella memoria e, infine, pronunciare il discorso con decoro ed eleganza[43]. Solo quando è in grado di dominare tutte queste parti, un oratore può definirsi completo.

La prima *pars* è l'*inventio*, che consiste nello studio approfondito della causa finalizzato alla ricerca degli argomenti più utili alla propria tesi. L'etimologia, che richiama il verbo *invenire* (trovare), riconduce all'immagine della scoperta, più che della creazione: gli argomenti già esistono nella mente, sta all'oratore ritrovarli[44]. Appare dunque evidente come l'*inventio* rappresenti il momento privilegiato dall'oratore.

I contenuti vengono designati avvalendosi della metafora spaziale dei "luoghi" della mente (*loci*) in cui sono ubicate le idee, in coerente legame con la scelta del termine *inventio* (ritrovamento), indicante una nozione più estrattiva che creativa. L'*inventio* è, quindi, un percorso (*via argumentorum*) che conduce ai luoghi ove si possono rinvenire gli argomenti[45]. In particolare, l'oratore deve impadronirsi di un corredo argomentativo di carattere generale, in quanto – è la convinzione – ogni controversia poggia su questioni di natura

[42] Cic., *de inv.* 1.9 ss.

[43] Cic., *de orat.* 1.31.142. Anche Quintiliano riprende questi insegnamenti, affermando che ogni genere di eloquenza è costituito da *inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio* o *actio*, e ogni discorso ha necessariamente un contenuto e delle parole (*rem et verba*): Quint., *Inst. orat.* 3.3.1. In particolare, Quintiliano riprende espressamente gli insegnamenti ciceroniani delle *Partitiones oratoriae* e dell'*Orator*, precisando che il grande oratore aveva diviso l'oratoria in due parti, *inventio* ed *elocutio*, ricomprendendo nella prima (*inventio*) *res* e *dispositio*, nella seconda (*elocutio*) *verba* e *pronuntiatio*, collocando poi come quinta, custode comune e quasi generale, la *memoria* (*Inst. orat.* 3.3.7).

[44] Cic., *de orat.* 2.34.146, 147. Barthes, *La retorica* cit., p. 59; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 208 ss.

[45] Barthes, *La retorica* cit., p. 59 ss.

generale, e non sulle singole persone o sulle innumerevoli circostanze, infinite quanto è infinita la varietà dei casi[46].

Il ritrovamento degli argomenti migliori si realizza mediante tre requisiti: l'ingegno (*acumen*), capacità intellettiva personale che talora richiede di essere stimolata dalla *diligentia*, capacità di attenta applicazione e di instancabile impegno, che permette di studiare in modo approfondito la causa, trovare gli argomenti migliori nonché cogliere pienamente le osservazioni dell'avversario. Con un'efficace metafora, Cicerone accosta la *diligentia* ad un *lumen*, che riaccende nell'oratore le conoscenze acquisite, consentendogli di vedere quelle più opportune[47]. *Trade d'union* tra ingegno e attenzione è la *ratio*, il metodo, che insegna a condurre un ragionamento seguendo un percorso corretto[48].

Dall'*inventio* partono due grandi vie, una logica e l'altra psicologica: convincere e commuovere.

La prima via, basata sul convincimento, ha natura razionale e richiede un apparato logico, o pseudo-logico, che, in sostanza, può essere considerato coincidente con la fase probatoria (*probatio*), con cui si tenta di indirizzare la mente dell'ascoltatore, determinandone l'adesione con argomentazioni logiche verosimili (*fidem facere*).

La seconda consiste, al contrario, nel pensare il messaggio probatorio non in sé, ma secondo la sua destinazione, e quindi considerando l'umore, la mentalità e ogni altro fattore psicologico-emozionale di chi deve riceverlo e le variabili date dalle circostanze specifiche in cui l'oratore si trova a parlare al fine di suscitare le emozioni utili alla sua causa (*animos impellere*).

Una volta scelti gli argomenti più idonei a sostenere la propria tesi, occorre esporli ordinatamente, al fine di comporre un discorso armonico, scorrevole ed adeguato al tema. Non conta infatti soltanto che cosa si dice (*inventio*) e come lo si dice (*elocutio*), ma anche in che punto e in che modo gli argomenti vengono collocati: è quin-

---

[46] Cic., *de orat.* 2.34.145.

[47] Ivi, 2.35.148,149.

[48] La parola *ratio*, che sottende l'idea di un lavoro intellettuale-organizzativo si legge con grande frequenza in riferimento al concetto di metodo. V. ad esempio, l'endiadi *viam rationemque* in *Rhet. ad Herenn.* 1.3.

di necessaria la *dispositio*, appropriata composizione all'interno del discorso dei frutti dell'*inventio*:

> Quint., *Inst. orat.* 3.3.2: […] *Non enim tantum refert quid et quo modo dicamus, sed etiam quo loco: opus ergo est et dispositione* […].

L'importanza della *dispositio* è fondamentale, poiché anche una grande ricchezza di idee e di prove può non ottenere l'effetto desiderato in mancanza di una struttura che le coordini tra loro convenientemente, evitando confusione e disomogeneità. Senza una corretta *dispositio*, l'*inventio* rischia di perdere, dunque, il suo valore[49].

All'interno del discorso gli argomenti devono dunque essere disposti secondo un andamento ordinato, logico e consequenziale elaborato in base alla loro importanza ed opportunità[50], selezionando gli argomenti prescelti e valutando in quale punto del discorso sia più opportuno esporli[51]. In questo modo, risulterà anche più facile individuare gli argomenti migliori, abbandonando quelli più deboli[52].

In questa attività di composizione del contenuto, l'oratore deve avere presente l'obiettivo di condurre il giudice a concordare con la sua tesi, obiettivo che, come si è visto, può essere ottenuto *aut docendo aut conciliando aut permovendo*[53].

Il celebre oratore Antonio, definito un "dio" per la sua ammirevole capacità nell'*ordo et dispositio argumentorum*[54], spiega che esistono due modi per disporre e svolgere con ordine fatti e argomenti: uno è suggerito dalla natura della causa, l'altro è rimesso alla valutazione e al buon senso dell'oratore (*prudentia*). In particolare, sostie-

---

[49] Quint., *Inst. orat.* 7.*praef.*1, 2.

[50] Cic., *de orat.* 1.31.142.

[51] Quint., *Inst. orat.* 7.1.16.

[52] Ivi, 7.1.34, 37. Quintiliano suggerisce di trattare alla fine della causa gli argomenti fondati sull'equità, poiché, ritiene, non vi è ragionamento che i giudici ascoltino più volentieri; ma anche questo suggerimento potrà conoscere modifiche nel caso in cui la difesa appaia meno affidabile sotto l'aspetto strettamente giuridico (*Inst. orat.* 7.1.63).

[53] Cic., *de orat.* 2.77.310. V. *supra*.

[54] Ivi, 2.42.179.

ne, è la natura stessa dell'eloquenza ad imporre una precisa sequenza degli argomenti prescelti[55].

La *via argumentorum* additata è la seguente: anzitutto, occorre un *exordium* (o *prohoemium*) per introdurre l'oggetto della causa ed invogliare all'ascolto; poi l'esposizione dei fatti (*narratio*); la *demonstratio*, ove si espongono le prove a sostegno (*probatio* o *confirmatio*) e si demoliscano quelle sfavorevoli (*confutatio*); infine, la *peroratio* (*conclusio* o *epilogus*), che conclude il discorso e mira ad infiammare l'animo del giudice per persuaderlo definitivamente[56].

L'*exordium* ha lo scopo di attirarsi la simpatia dell'ascoltatore, di destarne l'attenzione o di facilitarne la propensione ad essere informato; la *narratio*, esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla causa, deve essere esposta brevemente, in modo esauriente e chiaro, in modo da far comprendere di cosa si tratti ed apparire credibile; la *probatio* va svolta con uno stile adeguato all'importanza della causa, in modo ordinato e con argomentazioni così ben collegate da far apparire la conclusione come la logica conseguenza di ciò che si è detto; infine il discorso deve essere concluso con una efficace *peroratio*, che infiammi o rassereni colui che ascolta[57].

I retori insegnano inoltre l'opportunità di vagliare e distinguere gli argomenti migliori da quelli mediocri: all'inizio (*exordium*) e al-

---

[55] Cic., *de orat.* 2.76.307, 308. In quest'opera di discernimento e valutazione è altresì fondamentale il rispetto del *decorum*, ineffabile dote oratoria che consente di compiere ogni necessaria valutazione in merito a quanto si appalesa conveniente, permettendo di adattare il discorso alle varie circostanze, parlare nel modo richiesto da ciascun argomento ed usare le parole più adeguate (Cic., *Orator* 36.123). Sul *decorum* v. cap. IV § 2.

[56] Cfr. Cic., *de orat.* 1.31.142. Anche nel *De inventione* (1.19 ss.) le parti del discorso sono le sei indicate nel *De oratore*. In altre opere, invece, sono quattro, ossia *principium*, *narratio*, *confirmatio*, *peroratio*, con lievi variazioni terminologiche (Cic., *Orator* 35.122; *Part. orat.* 4; 27; *Topica* 97). Nella *Rhetorica ad Herennium* (1.3), invece, è l'*inventio* che viene suddivisa in sei parti: *exordium*, *narratio*, *divisio*, *confirmatio*, *confutatio*, *conclusio*. Conforme, nella sostanza, è invece la spiegazione del contenuto di queste parti: anche nell'Erenniana, con l'esordio, principio del discorso, si invita l'ascoltatore a prestare attenzione; con la narrazione si presentano i fatti; la divisione chiarisce ciò su cui si concorda e ciò che è invece oggetto di controversia, elencando i temi che verranno trattati; la conferma è l'esposizione degli argomenti a favore mentre la confutazione di quelli che demoliscono la tesi avversaria; la conclusione, infine, chiude il discorso "con arte". Cfr. Cic., *Orator* 35.122.

[57] Cic., *Orator* 36.124, 125.

la fine (*peroratio*) del discorso è opportuno collocare gli argomenti più solidi, mentre eventuali elementi mediocri – quelli negativi non devono essere mai inseriti – vanno collocati al centro, così da confondersi con gli altri[58].

La *ratio* è di natura essenzialmente pratica: occorre che la causa sin dall'inizio appaia forte e basata su argomenti saldi, che si dovranno poi richiamare e sviluppare nel corso dell'orazione, purché, in ogni caso, l'oratore tenga in serbo per la perorazione finale gli elementi migliori[59].

Al riguardo, Quintiliano distingue, opportunamente, tra discorso accusatorio e difensivo: nel primo, ritiene opportuno esordire con un argomento solido e concludere con quello più forte, collocando al centro quelli più deboli, perché "sin dall'inizio bisogna impressionare l'animo del giudice"[60]. Nel discorso difensivo (*pro reo*), invece, considera più utile prospettare subito le argomentazioni volte a confutare le accuse più gravi, in modo da evitare che il giudice, avendole presenti, tenga un atteggiamento ostile, se non prevenuto, nei confronti della difesa in relazione anche agli altri capi d'accusa[61].

Nelle *Partitiones oratorie*[62], inoltre, si precisa che le due parti centrali, la *narratio* e la *confirmatio*, sono volte ad informare dei fatti (*ad rem docendam*), mentre l'*exordium* e la *peroratio* a smuovere le passioni (*ad impellendos animos*).

L'indicata *via argumentorum* appare altresì funzionale all'ultima *pars orationis*, la memoria, che assicura l'apprendimento degli argomenti e delle parole[63]. È frequente nelle fonti retoriche l'elogio della *memoria*, componente fondamentale dell'arte oratoria. La me-

---

[58] Cic., *de orat.* 2.77.314.

[59] Ivi, 2.77.313-315.

[60] Quint., *Inst. orat.* 7.1.10, richiamando Cic., *de orat.* 2.77.313, 314.

[61] Si tratta peraltro di indicazioni tendenziali, suscettibili di essere modificate in nome della logica processuale, laddove, ad esempio, le accuse minori appaiano palesemente infondate: in simili casi, infatti, secondo Quintiliano potrebbe rivelarsi più utile dimostrarne subito l'infondatezza, così da indurre il giudice a credere che anche l'accusa più grave, avanzata per ultima, sia falsa. In questo caso, può apparire opportuno inserire una premessa (*praefatio*) in cui si spieghi la ragione dell'inversione della trattazione, prospettando già la difesa anche verso le accuse più gravi, per non dare l'impressione di temere queste ultime (*Inst. orat.* 7.1.11).

[62] *Part. orat.* 4.

[63] Cic., *de inv.* 1.9.

moria è "custode di tutte le parti della retorica"[64], "scrigno di tutte le conoscenze"[65], senza la quale tutto andrebbe perduto.

Per l'oratore è "la sorella gemella della scrittura: adopera i luoghi come cera e le immagini in essi ubicate come caratteri"[66].

È una qualità che non è necessaria solo per ricordare e custodire idee e parole, ma anche per trovarle. Essa soccorre infatti l'oratore anche nella fase dell'*inventio*, quando deve andare a reperire gli argomenti stessi[67].

Necessaria in ogni discussione, la memoria è, dunque, ancor più necessaria nel dibattito giudiziario: l'oratore, in piedi, nel foro, solo nel declamare la sua orazione, può esporre in modo ordinato e completo solo grazie all'aiuto della memoria[68].

Pur ammettendo che è la natura la fonte principale di questa dote, Cicerone richiama comunque alla necessità di esercitarla: l'arte oratoria, infatti, non genera dal nulla, ma sviluppa e consolida le facoltà innate[69].

---

[64] *Rhet. ad Herenn.* 3.28; cfr. Cic., *Part. orat*. 3.

[65] Cic., *de orat.* 1.5.18.

[66] Cic., *Part. orat.* 26. La memoria viene infatti rappresentata come una totalità di spazio, nei cui luoghi (*loci*) sono ubicate le idee: v. Bretone, *Il giureconsulto e la memoria* cit., p. 224 ss.

[67] Cic., *de orat.* 2.19.79; *de orat.* 2.87.355; *de opt. gen. orat*. 2.5; *Orator* 17.54. V. Lausberg, *Elementi di retorica* cit., p. 30.

[68] Quint., *Inst orat.* 3.3.2; 12.9.16-18. Cicerone sottolinea l'importanza, nel foro, di ricordarsi cosa dire, entro quali limiti e in quale modo, nonché quanto è già stato confutato e quanto resta da confutare (*de orat.* 2.87.355). L'importanza della memoria va sottolineata in riferimento anche all'attività dei giureconsulti. La giurisprudenza del periodo è, infatti, caratterizzata da quello che è stato definito "pensiero in movimento": l'attività dei giuristi, cioè, si manifesta sì mediante manifestazioni letterarie ma consiste soprattutto nel rilasciare consigli e trasmissione ai discepoli in via orale. Oltretutto, nel momento più significativo della sua attività, quando deve pronunciare il responso, il giurista è da solo davanti al pubblico e gli occorre memoria per ricordare quei casi simili che possono aiutarlo nella formazione della sua opinione. V. Bretone, *Il giureconsulto e la memoria* cit., p. 19 ss.

[69] Cic., *de orat.* 2.87.356. Nella *Rhetorica ad Herennium* (3.28), la memoria è divisa in *naturalis* e *artificiosa*: se naturale, è una dote congenita, nata con il pensiero, mentre artificiale è quella memoria che viene rafforzata con l'insegnamento e l'esercizio e stimolata da luoghi e immagini. Cfr. Cic., *de orat.* 1.34.157, ove consiglia di esercitarsi con l'apprendimento mnemonico, parola per parola, del maggior numero di scritti possibile, nonché con la lettura di poeti, storici, scrittori, giuristi.

1.3. *Segue*: l'*elocutio* e lo stile del discorso

L'*elocutio* consiste nella scelta e nella combinazione dei pensieri e delle varie figure del linguaggio atte a colorare, amplificare e rafforzare gli argomenti prescelti, con particolare attenzione all'efficacia e all'eleganza dell'espressione[70].

La capacità di elaborare il periodo e di collocare le parole (*circuitus conglutinatioque verborum*)[71] costituisce qualità essenziale del buon oratore, tanto che Quintiliano afferma che senza *elocutio* l'*inventio* non dà luogo a un discorso:

> Quint., *Inst orat.* 2.15.13: […] *quod nihil nisi inventionem complectitur, quae sine elocutione non est oratio.*

Nell'*elocutio* l'oratore dà forma, dunque, ai diversi elementi del linguaggio e colore alle potenzialità espressive, portando i propri pensieri a contatto dell'ascoltatore: senza di essa, ogni altra capacità diviene inutile, "come una spada riposta e rimasta chiusa dentro la sua custodia"[72], poiché "niente ha più potere sugli animi di un discorso ben strutturato e stilisticamente ornato"[73].

L'oratore, pertanto, deve essere capace di porgere ed esprimere (*agenda et dicenda*) nel modo migliore il materiale frutto dell'*inventio* e della *dispositio*:

> Cic., *de orat.* 3.10.37: […] *Ergo haec et agenda sunt ab oratore, quae explicavit Antonius, et dicenda quodam modo.*

---

[70] Sull'*elocutio* v. in sintesi Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 219 ss. La radice semantica del vocabolo, derivante dal verbo *loqueor* (da cui anche *eloquentia*) è assai espressiva della fondamentale importanza di questa partizione per la *bene dicendi scientia*. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1959[4] (rist. 2001), s.v. "*loqueor*", p. 366; AE. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, II, Patavii 1965, coll. 251 s., s.v. "*elocutio*".

[71] Cic., *Orator* 23.78.

[72] Quint., *Inst. orat.* 8.*praef*.15. Cfr. Cic., *de orat.* 3.14.55. Del resto, rileva Cicerone, l'*elocutio* ha la medesima radice semantica di *eloquentia* (*Orator* 19.61), a significare che l'oratore veramente eloquente eccelle per le sue doti stilistiche.

[73] Cic., *Brutus* 193. L'esempio addotto da Cicerone nel *Brutus* (194 ss.) a conforto di questa affermazione è quello noto della *causa curiana* e della battaglia dialettica tra i due avvocati di parte, Licinio Crasso e Quinto Mucio Scevola, su cui v. cap. III § 1.

Esporre nella maniera migliore significa saper realizzare con efficacia *elocutio* ed *actio*, che attengono all'espressività e ai colori del discorso sotto il profilo dell'esposizione e della presentazione degli argomenti prescelti. In particolare, mentre l'*actio* si riferisce all'aspetto della declamazione, dell'espressione e del gesto oratorio, l'*elocutio* privilegia la scelta dello stile e delle parole più appropriate:

> Cic., *de inv.* 1.9: […] *elocutio est idoneorum verborum [et sententiarum] ad inventionem accommodatio* […].

Lo stile è uno dei criteri che vale a distinguere il vero oratore da chi è solamente abile nel parlare. Nel *De oratore*, Marco Antonio afferma di "aver visto molti oratori assai abili a parlare (*diserti*) ma nessuno veramente eloquente", inserendo nella prima categoria coloro che parlano con sufficiente perspicacia e chiarezza, mentre "eloquente" è colui che sa nobilitare ed arricchire con stile ed eleganza ogni argomento[74].

Oratore, compendia esemplarmente Tacito, è colui che è in grado di trattare adeguatamente ogni argomento in modo brillante, elegante e persuasivo, a seconda della dignità del tema, delle esigenze dei tempi, del piacere dell'uditorio:

> Tac., *dial. de orat.* 30: […] *is est orator, qui de omni quaestione pulchre et ornate et ad persuadendum apte dicere pro dignitate rerum, ad utilitatem temporum, cum voluptate audientium possit*.

Per queste ragioni, l'*elocutio* viene considerata la parte più difficile del discorso[75].

Secondo l'insegnamento della *Rhetorica ad Herennium*, la precettistica in tema di *elocutio* si suddivide in due parti, attinenti l'una ai generi di stile e l'altra ai contenuti[76]. In particolare, l'*Auctor* insegna

---

[74] Cic., *de orat.* 1.21.94.

[75] *Ibidem*; *Orator* 5.18; Quint., *Inst. orat.* 8.*praef.*13. Asettiche regole che insegnano ad abbellire il discorso, in sé superficiali, possono infatti essere applicate anche da un oratore pieno di difetti: (Cic., *de orat.* 3.26.103). Sulla contrapposizione tra *oratores* e *diserti* v. *infra*.

[76] *Rhet. ad Herenn.* 4.10. Sui *genera elocutionum* si rinvia spec. a Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 279 ss.

che ogni discorso corretto può essere condotto secondo tre generi di stile: uno elevato (*gravis),* dalle raffinate parole elegantemente legate tra loro; un altro mediocre (*mediocris*), dotato di una dignità più bassa, ma non infima e non troppo comune; un terzo umile (*extenuata*), che appartiene all'uso più quotidiano del parlare corretto[77].

Secondo Quintiliano, peraltro, l'eloquenza non può considerarsi limitata a questi tre generi: vi sono, infatti, indefiniti stili intermedi, derivanti dalla commistione degli altri, ognuno dei quali ha una sua funzione e il buon oratore deve saperli utilizzare tutti, a seconda delle circostanze[78]. In particolare, nel foro, ove si richiede una voce vigorosa e piena, è necessario lo stile più ricco ed elevato: un eloquio esageratamente essenziale e scarno rivela tutta la sua inadeguatezza in processo, ove si declama di fronte a un giudice[79].

Nell'*Orator,* Cicerone sottolinea la stretta corrispondenza tra i *genera dicendi* e i basilari doveri dell'oratore (*officia oratoris*)[80]:

> Cic., *Orator* 21.69: […] *Sed quot officia oratoris, tot sunt genera dicendi: subtile in probando, modicum in delectando, vehemens in flectendo; in quo uno vis omnis oratoris est.*

---

[77] *Rhet. ad Herenn.* 4.11. Ammonisce l'Autore dell'Erenniana (4.15 ss.) che, mentre si persegue lo stile, occorre fare attenzione a non cadere nei difetti connessi, come, ad esempio, nello stile "elevato" quello di adottare un linguaggio troppo ampolloso e gonfiato da neologismi, arcaismi, sforzati traslati o termini altisonanti, oppure, negli altri due stili, nel difetto di parlare in modo disarticolato, fiacco se non, addirittura, becero (questo soprattutto nello stile umile).

[78] Quint., *Inst. orat.* 12.10.66-69. Sul punto v. *infra*, a proposito del requisito dello stile consistente nell'*apte dicere*. Veramente eloquente, afferma Cicerone, è in ogni caso colui che sa esprimere i concetti umili con acume, quelli elevati con dignità, quelli mediocri con misura (Cic., *Orator* 29.100).

[79] Cic., *Brutus* 289. L'affermazione si legge nel contesto della polemica nei confronti degli attici, il cui stile misero e scarno (*anguste et exiliter*) secondo Cicerone impedirebbe loro di convincere il giudice e vincere la causa, nonché li farebbe piantare in asso dal pubblico e dai sostenitori del loro cliente. Si ricorda brevemente che in retorica l'atticismo (contrapposto all'asianesimo) consiste nell'imitazione nell'eloquenza degli oratori attici, specialmente Lisia, che sembravano meglio rappresentare l'ideale di finezza e di eleganza. Tale tendenza, sorta ai tempi di Cicerone che la combatté, ebbe il suo massimo rappresentante latino in M. Giunio Bruto. Echi della polemica sono ancora in Quintiliano (*Inst. orat.* 12.10.14 ss.). V. Barthes, *La retorica* cit., p. 29.

[80] Sugli *officia oratoris* v. cap. III.

Appartiene ai compiti dell'oratore l'essere esauriente nel provare (*subtile in probando*), equilibrato nel rendere piacevole l'ascolto (*modicum in delectando*), travolgente nell'indirizzare gli animi (*vehemens in flectendo*). Ma è specialmente in quest'ultima capacità, il *flectere*, che passa attraverso la mozione dei sentimenti, che risiede ogni potenza oratoria (*vis omnis oratoris*).

Anche nella trattazione quintilianea gli *officia oratoris* vengono collegati all'*elocutio*, sottolineandone il legame funzionale con il *decorum*, inteso come quel senso di dignitosa convenienza che fa sì che ciascuno sappia rapportarsi nel modo più adeguato al luogo e al pubblico[81]:

> Quint., *Inst. orat.* 11.1.6: […] *Quare notum sit nobis ante omnia quid conciliando docendo movendo iudici conveniat, quid quaque parte orationis petamus* […].

Su questa base i retori insegnano quattro *virtutes dicendi*, funzionali – indipendentemente dal modo con cui si ritenga di svolgere l'*actio* – ad adattare il discorso all'effetto perseguito: correttezza di linguaggio (*latine*)[82], chiarezza (*plane*)[83], eleganza (*orna-*

---

[81] Sul *decorum* v. cap. IV § 2.

[82] Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 4.17. Esprimersi con correttezza nella propria lingua, peraltro, puntualizza Cicerone, costituisce certo una qualità da tenere in gran pregio, ma non tanto in se stessa quanto perché trascurata da molti (*Brutus* 140): "nessuno ha mai ammirato un oratore perché si esprime in un latino corretto – riflette l'Arpinate –, piuttosto, un oratore che non si esprima correttamente viene deriso e non viene nemmeno considerato tale; nessuno ha mai elogiato un oratore perché riesce a farsi comprendere ma, al contrario, viene disprezzato quello che non riesce a farsi capire" (*de orat.* 3.14.52). Non è dunque tanto prestigioso conoscere la propria lingua quanto vergognoso il non saperla, conclude Cicerone: di conseguenza, la correttezza linguistica non dovrebbe costituire una qualità propria solo di un buon oratore, bensì, più ampiamente, di ogni cittadino romano. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 8.1.1 ss.

[83] L'oratore deve parlare in modo chiaro, servendosi di parole di uso corrente, non lontane da quelle cui è abituato l'uditorio, senza ambiguità, senza eccedere in metafore, evitando periodi esageratamente lunghi o interrotti da troppe parentesi e seguendo, infine, un ordine logico. Spesso, invece, le parole dell'oratore appaiono meno comprensibili di quelle del suo cliente che, quando riferisce il proprio caso, è assai spesso molto più chiaro: Crasso, cui si devono le riportate osservazioni (Cic., *de orat.* 3.13.49 s.), prosegue additando come esempi di stile confuso e disordinato due avvocati del tempo, Gneo Pomponio, e Lucio Fufio, i cui discorsi sono talmente caotici da risultare incomprensibili e senza capo né coda (*nihil ut sit primum, nihil ut secundum*); le loro parole sono così ricercate e lontane dall'uso comune da

te)[84], adeguatezza e coerenza con la materia trattata e il contesto (*apte congruenterque*)[85].

La somma di queste doti, evidentemente collegate alla persuasività del discorso, illumina l'archetipo di oratore nel pensiero ciceroniano: *orator* è colui che sa esprimersi con dignità, chiarezza e ricchezza di argomenti, con decoroso equilibrio, donando al discorso un ritmo quasi poetico e adattando le parole a fatti e persone[86]. Costui "susciterà un brivido" negli ascoltatori, apparendo come *deum inter homines*, un "dio" tra gli uomini[87].

Il discorso risulterà così non solo gradevole e raffinato, ma anche espressivo di sentimenti e commozione, di *dolor*[88]:

> Cic., *de orat.* 3.25.96: *Ornatur igitur oratio genere primum et quasi colore quodam et suco suo; nam ut gravis, ut suavis, ut erudita sit, ut liberalis, ut admirabilis, ut polita, ut sensus, ut doloris habeat quantum opus sit, non est singulorum articulorum; in toto spectantur haec corpore*.

Ma l'ornamento principale e che conferisce maggiore bellezza al discorso è il suo "colorito" naturale (*et quasi colore quodam et suco suo*)[89], quell'apparenza di spontaneità e naturalezza che fa sì che gli ab-

---

rendere il discorso buio ed oscuro, e addirittura essi stessi declamano con una voce così forte e sgraziata da sembrare voler coprire con il loro frastuono le parole.

[84] L'*elegantia* oratoria non è costituita dal solo stile, ma deriva altresì dall'espressione limpida e chiara (*pure et aperte*), che si ottiene grazie sia alle parole in sé sia alla loro armoniosa e corretta collocazione, tale da determinare un effetto artistico (Cic., *Orator* 23.79 ss.). Nel *Brutus* (141), Cicerone ammira l'inarrivabile bravura di Demostene, *oratorum princeps*, nell'abbellire il discorso con gli ornamenti dell'oratoria, affermando che la sua eleganza, intensità e splendore espressivo non trovano uguali (*Brutus* 35). Tuttavia, il grande oratore ammonisce a non preoccuparsi eccessivamente di abbellire con parole ricercate e raffinate il discorso, che rischierebbe di venire a noia ed essere criticato: il linguaggio deve essere accurato e di un'eleganza austera e virile, non melensa e stucchevole (*de orat.* 3.26.103). Cfr. Cic., *Orator* 23.78, 79.

[85] Cic., *de orat.* 3.10.37. Questo requisito deriva dal *decorum* oratorio, su cui v. *infra*.

[86] Questo, senza mai dimenticare che la *bene dicendi scientia* non va ridotta a mera abilità di espressione, ma deve riflettere la *dignitas* dell'oratore. Il richiamo alla *dignitas* è costante nei trattati retorici, come si vedrà più avanti.

[87] Cic., *de orat.* 3.14.53.

[88] Sul *dolor* come strumento oratorio v. spec. cap. III § 2; cap. V § 2.

[89] Sul termine *color* v. *infra*, cap. IV § 3.

bellimenti e la stessa commozione (*dolor*), sia pur frutto dell'arte, appaiano scaturire in modo naturale, senza affettazione né esagerazioni.

Ciò sarà possibile soltanto se l'oratore saprà mantenere l'equilibrio, dosando *colores* e *dolor* in giusta misura. Esprimersi in modo molto ricercato, infatti, sortisce spesso l'effetto opposto a quello desiderato, poiché, invece di catturare l'attenzione ed intrattenere piacevolmente l'uditorio, rischia di nausearlo[90]: la vera eleganza, in tutto e quindi anche nel parlare, si veste, al contrario, di naturalezza e nella sua semplicità brilla con maggiore luce[91].

Un'eccessiva "cosmesi" della parola, anziché abbellire il discorso, lo rende peggiore, rischiando di farlo apparire poco sincero e di oscurare i fatti: *curam ergo verborum, rerum volo esse sollicitudinem*, voglio cura per le parole, sollecitudine per i contenuti, esclama Quintiliano, poiché le parole semplici, le migliori, hanno origine *ab ipsa veritate*[92].

Al riguardo, il retore tiene a sottolineare la differenza dal costume teatrale con una metafora "gustativa": il discorso forense deve avere un sapore diverso da quello scenico e non deve essere, come quello, "troppo condito" (*aliud oratio sapit nec vult nimium esse condita*), poiché si fonda sull'*actio* oratoria e non sulla mera imitazione, propria del teatro: *actione enim constat, non imitatione*[93]. Il *discrimen*, dunque, è ravvisato nella somiglianza al vero.

---

[90] Cic., *de orat.* 3.25.97. Nell'arte oratoria, infatti, come in tutte le cose, vi è una sottilissima linea di confine tra la piacevolezza e il fastidio (*de orat.* 3.25.100). E "riccioli e belletti in un oratore stancano in fretta" (Quint., *Inst. orat.* 8. *praef.*31).

[91] Quint., *Inst. orat.* 8.*praef.*18.

[92] Ivi, 8.*praef.*18-23. Si annota che qualche decennio dopo, Tacito tornerà a combattere questa lotta, avviata da Cicerone, contro l'eccessiva importanza attribuita alla cosmesi della parola, che viene tra l'altro additata tra le cause del degrado dell'oratoria coeva: alla sua epoca, lamenta lo storico, nel *Dialogus de oratoribus*, all'oratore ormai si richiede anche il suono della poesia e da questo gusto è nata una generazione di oratori esageratamente "più ornata". E questa moda si è talmente radicata che ormai "il giudice, se non è stimolato e sedotto dall'incalzare degli argomenti, dal colorito delle parole e dall'eleganza delle descrizioni si annoia e prende in antipatia l'interlocutore" (*dial. de orat.* 20).

[93] Quint., *Inst. orat.* 11.3.182. Conferenti anche i dettami in tema di *decorum*, su cui v. cap. IV § 2. Sul teatro, modello e antitesi dell'oratoria v. cap. V § 1. Si annota che in ogni caso, secondo Quintiliano, anche l'attore, che si muove in un mondo interamente basato sulla finzione e la cui arte si fonda sull'imitazione, non deve comunque eccedere, poiché anche alcune forme di imitazio-

La stessa arte oratoria, dunque, che di parole si nutre, richiede al contempo di non abusare del suo principale veicolo di comunicazione: le parole sono soltanto degli strumenti e non il fine del discorso. Pertanto, *nihil verborum causa esse faciendum*, nulla va fatto per amore delle parole, per il piacere del loro suono, "poiché sono state scoperte per indicare i fatti e tra esse le più degne di approvazione sono quelle che esprimono nel migliore dei modi lo stato d'animo di chi parla e che producono nei giudici l'impressione desiderata. Le parole, dunque, devono rendere ammirabile e gradevole il discorso, ma mai devono essere disgiunte dalla *dignitas*"[94].

La quarta qualità dello stile riguarda la capacità di modulare il discorso secondo persone e circostanze (*apte et congruenter*). L'intento persuasivo postula la capacità di entrare in sintonia con l'uditorio, comprendendone pensieri, sentimenti ed opinioni: in tal modo, l'oratore sarà in grado di sondare gli animi e ne sarà signore[95].

Questa è la peculiare forma di *sapientia* richiesta all'oratore come specificazione del suo dovere professionale:

> Cic., *Orator* 35.123: […] *Haec enim sapientia maxime adhibenda eloquenti est, ut sit temporum personarumque moderator. Nam nec semper nec apud omnis nec contra omnis nec pro omnibus nec cum omnibus eodem modo dicendum arbitror.*

---

ne sono da considerarsi comunque sopra le righe e quindi scorrette (*Inst. orat.* 11.3.91).

[94] Quint., *Inst. orat.* 8.*praef.*32, 33. Cfr. Cic., *Part. orat.* 3; Quint., *Inst. orat.* 3.5.1. Pare inoltre interessante annotare che tra gli accorgimenti che caratterizzano l'*elocutio*, atti a valorizzare o ad attenuare il valore degli argomenti, si distingue la cosiddetta *amplificatio*, definita *summa laus eloquentiae*. Si tratta di un espediente stilistico che può divenire utile sia per accrescere l'importanza di un soggetto sia per attenuarla. In particolare, è ritenuta necessaria per provare una tesi (*ad fidem orationis faciendam*), chiarire (*cum explanamus aliquid*), conquistare la benevolenza dell'uditorio (*cum conciliamus animos*), ma, soprattutto, quando occorre suscitare emozioni (*cum concitamus*). In quest'ultimo caso, appare come il massimo pregio dell'oratore (Cic., *de orat.* 3.27.105).

[95] Significativa la forza fisica dell'espressione coniata da Cicerone: l'oratore che saprà modulare il discorso osservando questo precetto *teneat venas* (*de orat.* 1.51.223). Cfr. *Orator* 14.43; Quint., *Inst. orat.* 4.1.52; 11.1.2; Tac., *dial. de orat.* 31. Questo requisito si intreccia con ulteriori problematiche, non ultima l'aporia tra simulazione e verità, su cui v. cap. V.

Spetta alla saggia valutazione dell'oratore, *temporum personarumque moderator*, comprendere lo stile più adeguato ad ogni contesto: *scire quid quandoque deceat prudentiae*[96].

Ogni *genus eloquentiae* trova il suo elemento moderatore nel *decorum*, ribadisce anche Quintiliano: *ipsum etiam eloquentiae genus alios aliud decet*[97].

Sapientia e *decorum* compongono, dunque, l'essenza dell'abilità oratoria. Fondamento dell'eloquenza, come di ogni cosa, è infatti la *sapientia*:

> Cic., *Orator* 21.70: *Magni igitur iudici, summae etiam facultatis esse debebit moderator ille et quasi temperator huius tripertitae varietatis; nam et iudicabit quid cuique opus sit et poterit quocumque modo postulabit causa dicere. Sed est eloquentiae sicut reliquarum rerum fundamentum sapientia. Ut enim in vita sic in oratione nihil est difficilius quam quid deceat videre.*

Appartiene alla *sapientia* oratoria, quindi, saper parlare in qualunque modo richieda la causa, nella convinzione che la forma con cui viene presentato un argomento è spesso determinante perché venga accolto o respinto[98]. E nella vita, così come nel parlare, nulla è più difficile del capire cosa sia più opportuno[99].

---

[96] Cic., *de orat.* 3.55.212. Cfr., simmetrico, Quint., *Inst. orat.* 4.1.52, che precisa che non si deve sempre parlare allo stesso modo, né davanti a tutti, né contro tutti, né in difesa di tutti, né con tutti.

[97] *Inst. orat.* 11.1.31. Nell'esposizione quintilianea segue un'articolata e dettagliata esemplificazione degli stili considerati più convenienti alle varie tipologie di persone: agli anziani, ad esempio, il retore ritiene consono uno stile sobrio, mite, e moderato; ai giovani anche uno stile più ricco e più azzardato; ai militari uno più semplice; ai filosofi non si addicono espressioni eccessive o assai energiche, né in generale gli abbellimenti, da questi considerati anzi dei vizi; al politico e all'uomo saggio, invece, si addicono espressioni efficaci, atte a realizzare i loro obiettivi. Il pensiero in termini generali è al § 37: "la medesima espressione può apparire sincera in bocca ad una determinata persona, folle se pronunciata da un'altra, addirittura superba nel caso di un'altra ancora".

[98] Cic., *Orator* 22.72.

[99] Questa capacità di adattare e modulare parole e pensieri deve essere osservata dall'oratore non solo nelle opinioni, ma anche nelle parole, poichè non ogni ascoltatore va trattato con il medesimo linguaggio e i medesimi argomenti: Cic., *Orator* 21.71. Sul passo v. anche cap. IV § 2.

Appare del resto evidente come un unico stile non si possa adattare ad ogni tipo di causa, persona o circostanza[100]:

> Cic., *de orat.* 3.55.210: [*…] perspicuum est, non omni causae nec auditori neque personae neque tempori congruere orationis unum genus.*

Del resto, riflette Cicerone, è naturale che il discorso, per riuscire piacevole e stimolante, si debba adattare alle orecchie del pubblico: pertanto, le argomentazioni e le parole "non vanno pesate con il bilancino dell'orefice ma con una qualsiasi bilancia, per così dire, del mercato":

> Cic., *de orat.* 2.38.159: […] *nostra oratio multitudinis est auribus accommodanda, ad oblectandos animos, ad impellendos, ad ea probanda, quae non aurifici statera, sed sed populari quadam trutina examinantur.*

Nell'*Institutio oratoria*, vengono declinati gli stili utili all'avvocato anche con particolare riferimento all'*officium defensionis*[101].

Con particolare riguardo alla persona di cui si è assunto il patrocinio, Quintiliano esprime il dovere del difensore a rispettare gli enunciati precetti in tema di convenienza di stile:

> Quint., *Inst orat.* 11.1.39: *in iis causis in quibus advocamur eadem differentia diligenter est custodienda* […].

Spesso, infatti, bisogna parlare in modo diverso a seconda della persona che si difende, poiché *dandi sunt iis, quibus vocem accomo-*

---

[100] Così, ad esempio, nel *De oratore* si spiega che i processi capitali richiedono uno stile assai diverso (*verborum sonum*) da quello delle cause civili o di poca importanza; e stili diversi fra loro esigono i discorsi deliberativi, i panegirici, le cause giudiziarie, le conversazioni, le consolazioni, l'invettiva, la discussione teorica e la narrazione storica. Analogamente, lo stile varia a seconda dell'uditorio, che può essere composto da senatori, dal popolo, da giudici, può essere folto, scarso o addirittura costituito da una sola persona; occorre considerare di che tipo di persone si tratti, prestando attenzione all'età, alla carica nonché al prestigio degli oratori stessi; bisogna valutare se sia tempo di pace o di guerra, se il tempo incalzi oppure ve ne sia ampia disponibilità (3.55.211-212). Cfr. Quint., *Inst. orat.* 4.1.52.

[101] Su questo *officium* v. più approfonditamente cap. IV §§ 2, 4; cap. V § 4.

damus, sui mores, bisogna rispettare la personalità della persona cui si presta la voce[102], così come stili diversi sono opportuni anche in rapporto alla posizione di colui davanti al quale si parla[103].

Al riguardo, aggiunge Quintiliano, occorre altresì possedere perspicacia, per notare, dall'espressione del volto, da una parola o da un gesto, quale tipo di frasi fanno presa sul giudice oppure lo infastidiscono: è infatti opportuno non solo insistere sui punti che appaiono utili alla causa ma anche ritirarsi cautamente da quelli che non aiutano[104].

In conclusione, dunque, l'*apte dicere* esprime non solamente la tensione alla persuasività del discorso e alla piacevolezza dell'ascolto, ma anche, se non soprattutto, il decoro, l'equilibrio e la consapevolezza della dignità del ruolo ricoperto nella società.

1.4. *Segue*: l'*actio*, *sermo corporis*

La quinta *pars orationis* è l'*actio*, termine che, come spiega Quintiliano, deriva dalla gestualità (*a gestu*) che solitamente accompagna l'esposizione, a sottolineare l'abilità dell'oratore nel porgere e rendere efficace il discorso mediante quell'espressività metaverbale e corporea che accompagna l'indefinita gamma di modulazioni espresse dalla voce, resa dal termine *pronuntiatio*[105].

In ogni caso, su qualunque aspetto comunicativo si intenda porre l'accento, questa partizione è sempre composta da due elementi

---

[102] Quint., *Inst. orat.* 11.1.39-42.

[103] Ivi, 11.1.43: *Nec tantum quis et pro quo sed etiam apud quem dicas interest* […].

[104] Ivi, 6.4.19.

[105] Ivi, 11.3.1: *Pronuntiatio a plerisque actio dicitur, sed prius nomen a voce, sequens a gestu videtur accipere* […]. Nell'offrire questa spiegazione, Quintiliano cita le definizioni ciceroniane dell'*actio* come *sermo corporis* e *corporis eloquentia*, a breve nel testo. Sui rapporti fra l'*actio* ed il *gestus* v. il contributo di E. Pianezzola, *Retorica verbale e retorica extraverbale: il frammento di Gaio Gracco 48, 61 Malc.⁴ e il commento di Crasso*, in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., p. 29 ss. ove si descrivono i rituali in movimento nei luoghi giudiziari e la relativa *actio*, con particolare riferimento al commento di Crasso.

fondamentali: la voce e il gesto[106], il cui sapiente uso è determinante per l'esito del discorso.

Actio in dicendo una dominatur, tutto si gioca con l'*actio*[107]. L'*actio* è il fattore vincente nell'oratoria: senza di essa, afferma Cicerone[108], un grandissimo oratore non vale nulla, mentre un parlatore non brillante, ma abile *in agendo*, spesso vince i migliori.

Nel pensiero retorico, le sorti del discorso sono strettamente legate al modo di porgere, nella convinzione che un discorso mediocre, valorizzato e corroborato da un'*actio* ben condotta, può riuscire persino più efficace di quello ben costruito ma male presentato, riuscendo addirittura a far dimenticare le prove addotte dall'avversario[109].

Il potere di questa parte, anzi, si estende all'intera struttura argomentativa, la cui efficacia può venire rovinata, financo annullata, da un'*actio* inappropriata[110] nella voce o nei gesti:

> Quint., *Inst orat.* 3.3.3: *Verum haec cuncta corrumpit ac propemodum perdit indecora vel voce vel gestu pronuntiatio: huic quoque igitur tribuendus est necessario quintus locus.*

Infatti, chi ascolta, spiega Cicerone, crede a quanto viene detto, lo ritiene vero, lo approva e vi presta fede nella misura in cui la sua mente subisce l'influsso delle parole, delle opinioni e del generale contegno dell'oratore[111].

---

[106] Pertanto, conclude Quintiliano, appare indifferente utilizzare l'uno o l'altro dei vocaboli.

[107] Cic., *de orat.* 3.56.213. Cfr. Cfr. *Orator* 17.56; Quint., *Inst. orat.* 11.3.7. In tema è interessante la lettura di J. Hall, R. Bond, *Performative Elements in Cicero's Orations: an Experimental Approach*, in *Prudentia*, 34.2, 2002, p. 187 ss., ove si selezionano alcuni brani dalle orazioni di Cicerone esemplificativi di alcuni aspetti relativi alle tecniche adottate dagli oratori forensi nell'*actio*.

[108] Per bocca di Crasso (*de orat.* 3.56.213).

[109] Quint., *Inst. orat.* 11.3.5. L'idea della *commendatio orationis* compare anche, ad esempio, in Cic., *de orat.* 2.27.114, ove il riferimento all'a*ccommodare animos* è accostato al *commovere*. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 11.3.154.

[110] Si sottolinea l'aggettivo *indecora*, espressivo della contrarietà al dovuto *decorum*, al quale già si è accennato e su cui si tornerà più approfonditamente in cap. IV § 2.

[111] *Brutus* 187, 188. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 4.2.33: […] *quo facilius iudex intellegat, meminerit, credit*. Il contesto è quello dei consigli per la stesura della *nar-*

Questo elevato potenziale persuasivo deriva dal fatto che i suoi destinatari privilegiati sono i moti dell'animo, sui quali le componenti espressive sono chiamate ad agire con la più vasta gamma di sollecitazioni sensoriali, visive e vocali. E questi stimoli derivano dalla natura, così come la stessa arte oratoria: nessuno, pertanto, può sottrarsi a questo richiamo ancestrale[112].

A differenza delle parole, che commuovono soltanto chi ha comunanza di lingua, e delle frasi brillanti, che sfuggono alla sensibilità di chi brillante non è, l'*actio* oratoria, proprio perché fondata sulla natura, è comprensibile a tutti, e quindi tutti, partecipando dei medesimi sentimenti, possono riconoscerli negli altri.

Actio omnis movet: basata sull'intima emozionalità, è rivolta direttamente all'animo umano e per questo tutti, anche gli ignoranti, la gente comune, i profani, non possono non rimanerne colpiti. L'animo umano riflette in tutti le medesime emozioni, in una sorta di gioco di specchi che permette di trovarne la chiave e che diviene determinante per il raggiungimento dello scopo[113].

Cicerone dichiara con ferma convinzione che nessun altro espediente oratorio possiede il potere di penetrare nel profondo degli animi, plasmarli e piegarli al pari dell'*actio*:

> Cic., *Brutus* 142: […] *nulla res magis penetrat in animos eosque fingit format flectit, talesque oratores videri facit, quales ipsi se videri volunt*.

Per meglio spiegare l'importanza di questa parte, racconta Cicerone che il celebre oratore ateniese Demostene, a un tale che gli chiedeva cosa veniva al primo posto nell'eloquenza, avrebbe risposto: l'*actio*; cosa al secondo posto: l'*actio*; e cosa al terzo posto, ancora l'*actio*. L'eloquenza priva di *actio*, conclude, non ha infatti va-

---

ratio al fine di renderla chiara, breve e verosimile, in diretto collegamento al risultato che con essa si spera di raggiungere, ossia che "il giudice più facilmente capisca, ricordi, creda". Sul punto v. in tema di *officia oratoris*.

[112] Cic., *de orat.* 3.59.223. Sull'origine dell'oratoria v. *supra*.

[113] In tema v. più avanti nel testo. Questa convinzione porta a considerare un preciso dovere dell'oratore il *movere*, su cui v. cap. III. Si ricorda che nel *De oratore*, si afferma che i discorsi degli oratori si devono adattare "alle orecchie non dell'orefice ma del popolo" (Cic., *de orat.* 2.38.159, su cui v. *supra*).

lore, mentre l'*actio* senza tecnica oratoria ha comunque un grande ascendente[114].

Per la stessa ragione, la bravura nel declamare permette di dissimulare l'eventuale mediocrità delle altre qualità oratorie: infatti, spesso riscuotono successo scarsi parlatori (*infantes eloquentiae*)[115] grazie alla dignità della loro *actio* (*actionis dignitate*), mentre abili oratori a causa di un'*actio* scomposta (*diserti deformitate agendi*) vengono ritenuti incapaci di parlare (*infantes*)[116].

La convinzione del ruolo risolutivo di questa parte è tale che Quintiliano arriva ad affermare che un'*actio* appassionata può talora rivelarsi persino più importante della stessa *probatio*[117], al punto che nessuna prova è realmente solida se non è corroborata da un'appassionata declamazione:

> Quint., *Inst. orat.* 11.3.2: *Habet autem res ipsa miram quandam in orationibus vim ac potestatem: neque enim tam refert qualia sint quae intra nosmet ipsos composuimus quam quo modo efferantur: nam ita quisque ut audit movetur. Quare neque probatio ulla, quae modo venit ab oratore, tam firma est ut non perdat vires suas nisi adiuvatur adseveratione*

---

[114] Cic., *Orator* 17.56. Cfr. Cic., *Brutus* 142; *de orat.* 3.56.213. Quint. *Inst. orat.* 11.3.6.

[115] Per l'etimologia di *infantes* v. per tutti Ernout, Meillet, *Dictionnaire étymologique* cit., p. 316: *infans* è "qui ne parle pas, incapable de parler". Il lemma rivela dunque immaturità, un parlare senza profondità di pensieri, esprimendo opinioni sia pur convenienti ma senza ordine e armonia di parole; l'*infantia* oratoria equivale, pertanto, a non saper parlare (Cic., *Orator* 71.236). V. anche *infra*.

[116] Al riguardo, Cicerone ricorda, nel *Brutus*, che svariati oratori riuscivano ad apparire più eloquenti di quanto in realtà non fossero proprio perché assai abili nel realizzare le armi dell'*actio* (voce, *gestus*, espressione del volto). Come esempi riporta Gneo Lentulo (console, censore e testimone nel celebre processo contro Verre) che, grazie all'eccellente livello della sua *actio*, si era procurato una reputazione di eloquenza molto superiore alle sue capacità: costui, scrive Cicerone, non aveva particolare acume, né ricchezza di parole, ma grazie al sapiente uso della voce riusciva a non far sentire la mancanza delle qualità oratorie che non possedeva; Publio Lentulo (pretore, console, poi giustiziato per aver partecipato alla congiura di Catilina), i cui modi distinti, il *gestus* pieno di arte e armonia, la voce piacevole e vigorosa nascondevano la scarsa prontezza nel trovare gli argomenti e nel parlare; infine, ricorda il console Gneo Pisone, oratore immobile e verboso (*statarius et sermonis plenus*), che grazie alla mimica del volto appariva più acuto di quanto in realtà non fosse (*Brutus* 234, 235, 239).

[117] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 6.2.3 ss.

dicentis: adfectus omnes languescant necesse est, nisi voce, vultu, totius prope habitu corporis inardescunt.

"L'*actio* ha un'efficacia e un potere straordinari – spiega il retore –, superiori ad ogni ragionamento, poiché è dal modo in cui ci si esprime che dipendono le emozioni. Pertanto, nessuna prova è solida se non è sorretta da un'appassionata declamazione: tutte le emozioni languiscono se non sono infiammate dalla voce, dall'espressione del viso e dall'atteggiamento di tutto il corpo".

L'oratore, dunque, non può fidarsi solo della logica dei fatti e delle prove razionali. L'interazione con le passioni, e quindi con la natura dell'animo umano, appare inevitabile: ignorare questo intimo ed atavico legame rischia di compromettere il risultato perseguito. Qualora l'oratore ignori simile rapporto e presenti un discorso distaccato, come per osmosi il giudice, quasi inevitabilmente, si lascerà contagiare da tale indifferenza, mentre enfasi e passione possono al contrario riuscire a smuoverlo e a convincerlo.

La convinzione degli antichi retori è dunque nel segno di un confronto inevitabile con le emozioni, per suscitarle e indirizzarle. La capacità di offrire il discorso viene abbinata, in una connessione obbligata, all'*officium* del *movere*, sublimato nel *dolor*, abilità nell'entrare in simbiosi emotiva con la causa perorata e, quindi, di infondere nel giudice, e nel pubblico in genere, i sentimenti provati[118].

L'*actio* deve così conformarsi al senso e alle parole che si pronunciano, accordandosi alla varietà delle parti del discorso e della causa. Infatti, le parole, a seconda del modo e del tono con cui vengono pronunciate, indicano, affermano, criticano, negano, esprimono stupore, indignazione, interrogano, scherniscono, sminuiscono[119].

Per tutte queste ragioni, quando a parole efficaci si aggiungono

[118] Ivi, 11.3.3. V. meglio *infra*, a proposito dell'*officium* del *movere* (cap. III) e del parallelo con gli attori di teatro, i quali con la loro appassionata declamazione non solo amplificano il fascino dei testi dei poeti migliori, ma riescono ad assicurare un uditorio persino ad autori di infima qualità: Quint., *Inst. orat.* 11.3.4; cfr. Cic., *de orat.* 2.46.191-193 (cap. V §§ 1 e 2).

[119] Quint., *Inst. orat.* 11.3.174-176.

voce sicura e gesti appropriati, l'*actio* è ben condotta e il discorso può ritenersi perfetto[120].

Nella retorica di Cicerone, come in quella di Quintiliano, accanto al linguaggio verbale esiste dunque un linguaggio non costituito da parole, *il sermo corporis*[121].

Si tratta di una forma di espressione che si avvale della fisicità dell'oratore, quale strumento extraverbale idoneo ad esprimere i moti dell'animo, alla ricerca della comunicazione tra l'animo dell'*orator* e quello dell'uditorio.

Est actio quasi corporis eloquentia, è la scultorea metafora di Cicerone: l'*actio* è una sorta di eloquenza che promana dal corpo, dalla voce e dalla fisica espressività dell'oratore[122]. *Cum gestu fundit oratio*, ribadisce Quintiliano[123].

Il linguaggio corporeo rappresenta un elemento basilare dell'azione oratoria e si avvale di elementi paralinguistici, come il tono della voce e l'espressività gestuale.

Questa modalità comunicativa[124] possiede anch'essa, al pari del linguaggio verbale, un suo codice di insegnamenti e di precetti, essendo coessenziale alla comunicazione, soprattutto delle passioni, con cui il gesto deve essere in sintonia.

---

[120] Ivi, 11.3.9. La bravura nell'*actio* si riconosce immediatamente, afferma Cicerone, che si dichiara convinto del fatto che persino un passante ignaro di quanto accade, anche senza ascoltare alcuna parola del discorso, è in grado di capire se nel processo in corso è di scena un vero oratore, anche grazie al comportamento del pubblico (*Brutus* 200).

[121] Petrone, *L'oratore allo specchio* cit., p. 133 ss.

[122] Cic., *Orator* 17.55.

[123] Quint., *Inst. orat.* 11.3.84.

[124] Si ricordi la più ampia nozione di "processo comunicativo" in Eco, *Trattato di semiotica generale* cit., p. 19 ss.: "Definiamo allora un processo comunicativo come il passaggio di un segnale (il che non significa necessariamente 'un segno') da una fonte, attraverso un trasmettitore, lungo un canale, a un destinatario (o punto di destinazione). […] Quando il destinatario è un essere umano (e non è necessario che la fonte sia anch'essa un essere umano, purché essa emetta un segnale secondo regole note al destinatario umano), siamo al contrario in presenza di un processo di significazione, purché il segnale non si limiti a funzionare come semplice stimolo ma solleciti una risposta interpretativa nel destinatario. Il processo di significazìone si verifica solo quando esiste un codice. Un codice è un sistema di significazione che accoppia entità presenti a entità assenti. Ogni qual volta, sulla base di regole soggiacenti, qualcosa materialmente presente alla percezione del destinatario sta per qualcosa d'altro, si dà significazione".

Nel pensiero retorico, ove manchi corrispondenza tra la gestica e le parole, quest'ultime risultano prive non solo di autorevolezza ma anche di credibilità: *contra si gestus ac vultus ab oratione dissentiat,* […] *non auctoritas modo verbis, sed etiam fides desit*[125].

I pregi della gestualità si basano sull'ostentazione delle emozioni, quale equivalente della capacità di comunicarle: alla culturalità del linguaggio si aggiunge la naturalità della passione, la cui sincresi realizza una forma di 'etologia' dell'aspetto e dei movimenti delle parti del corpo. In essa trova luogo la lettura degli indizi del carattere e dello stato d'animo: per ogni passione c'è un segno rivelatore, un naturale indice, che coinvolge ciascuna parte del corpo.

La retorica, dunque, pur essendo *ars dicendi* costruita attorno alla comunicazione verbale, addìta nel *sermo corporis* una componente essenziale al raggiungimento dei propri scopi. In quest'ottica la gestualità non viene confinata in una posizione ancillare e subordinata ma, al contrario, è considerata determinante per arrivare agli animi[126].

Secondo la teoria antica, l'intrinseca emozionalità del linguaggio gestuale rafforza la capacità comunicativa delle parole: il gesto, il volto, gli occhi, la voce possiedono un'immediatezza di comprensione e penetrazione che supera il linguaggio verbale in rapidità ed universalità. Proprio perché appartenenti alla natura, i gesti sono comprensibili a tutti, sicché ognuno vi può riconoscere i comuni segni delle emozioni.

I gesti ubbidiscono all'animo, assumendo ed esprimendo significato anche in assenza delle parole: sono *citra verba* e funzionano *pro sermone*, dice Quintiliano riferendosi alle loro molteplici potenzialità, con un linguaggio che forse è l'unico veramente universale, comune a tutti gli uomini, di ogni lingua e nazionalità[127]. Il viso fa

---

[125] Quint., *Inst. orat.* 11.3.67. Sulla *fides* del patrono v. *infra*, cap. IV § 1.

[126] Petrone, *L'oratore allo specchio* cit., p. 136.

[127] Quint., *Inst. orat.* 11.3.65: *Is quantum habeat in oratore momenti satis vel ex eo patet, quod pleraque etiam citra verba significat.* Non solo le mani, prosegue il passo, ma anche i cenni del capo indicano la volontà, lo stato d'animo si capisce dall'espressione del viso e dall'andatura, mentre nei muti svolgono la funzione del linguaggio verbale (11.3.66).

spesso le veci di ogni parola (*hic est saepe pro omnibus verbis*) e persino le mani *ipsae locuntur*, parlano da sole[128].

Addirittura, Cicerone, rovesciando i termini gerarchici consueti, dichiara che coloro che non sanno ben parlare ma sono dotati di una gestualità dignitosa riscuotono successo nelle cause, mentre, al contrario, i dotati di eloquenza ma non di decoroso contegno sono reputati inabili alla parola. Il paradosso ciceroniano intende significare che la natura dell'oratoria richiede più che mera preparazione tecnica e, parimenti, che l'incapacità nel linguaggio corporeo è equiparabile alla perdita della parola, che rende *infantes*[129].

Linguaggio verbale e linguaggio corporeo appaiono quindi compenetrati tra loro, in un tutt'uno saldamente avvolto intorno ai pensieri.

Da ciò il primato dell'*actio, sermo corporis* per esprimere lo stato d'animo dell'oratore e rappresentare i sentimenti ai quali egli vuole condurre il pubblico e i giudici: la retorica è soprattutto *ars persuadendi* e dunque si confronta con gli esiti da ottenere, per i quali l'efficacia del gesto è decisiva[130].

L'*actio* è quindi *sermo corporis*, discorso in cui è il corpo a parlare, animandosi e dando vita, colore e sembianza ai pensieri, al punto da apparire a Cicerone come "riflesso dell'anima": *animi est enim omnis actio et imago animi vultus, indices oculi*[131].

---

[128] Senza le mani, l'*actio* sarebbe mutila e debole (*trunca ac debilis*): Quint., *Inst. orat.* 11.3.85. Ma è il viso che gli uomini fissano e che viene osservato anche prima che si inizi a parlare; con il viso si esprimono amore, odio, supplica, minaccia, adulazione, tristezza, allegria, orgoglio, umiltà. Per questo, spiega Quintiliano, in teatro gli attori (*fabulis artifices*) si avvalgono di apposite maschere per far capire al pubblico le emozioni che attraversano il personaggio impersonato (*Inst. orat.* 11.3.72-74). Sul parallelo con gli attori v. cap. V.

[129] V. sopra nel testo. In particolare, Cicerone sottolinea come la mancanza di quella poliedrica dote consistente nel *decorum* renda *infantes* sotto il profilo oratorio: in tema v. anche *infra* (cap. II § 2; III § 2). Il linguaggio corporeo si traduce, in concreto, nel rispetto esteriore di quel *decorum* professionale che costituisce fondamentale dovere per l'oratore: v. cap. IV § 2.

[130] Precedenza visiva e significazione naturale della gestica fanno sì che si possa conquistare un uditorio ancor prima di aprire bocca, come nota Cicerone nel *Brutus*, ove cita, tra gli altri, l'esempio del rivoluzionario Appuleio Saturnino, "che già con l'aspetto, con il movimento, persino con le pieghe della toga conquistava la gente" (*Brutus* 224).

[131] Cic., *de orat.* 3.59.221.

Questa forma espressiva svolge un ruolo efficacissimo nel pensiero retorico, laddove riesce a esprimere le dinamiche sensoriali ed emotive, con una diffusività che viene paragonata a quella dell'incendio[132]: il fuoco innescato dall'oratore – egli stesso per primo "ardente" – tenderà a propagarsi intorno a sé, fino al giudice[133]:

> Cic., *de orat.* 2.45.188: […] *tanta vis animi, tantus impetus, tantus dolor oculis, vultu, gestu, digito denique isto tuo significari solet; tantum est flumen gravissimorum optimorumque verborum, tam integrae sententiae, tum verae, tam novae, tam sine pigmentis fucoque puerili, ut mihi non solum tu incendere iudicem, sed ipse ardere videaris*.

Il linguaggio corporeo raggiunge il cuore dell'uomo forse con maggior efficacia delle parole: per questo, l'oratore deve accompagnare le parole con tutte le modalità espressive che lo "strumento" è in grado di modulare, e dunque con la voce, i gesti, l'espressione del volto e, in generale, l'*habitus corporis*.

Grazie all'uso congiunto della gestica e della voce, ogni sentimento è in grado di penetrare nell'animo, percorrendo una duplice via: laddove la voce colpisce l'apparato uditivo, il gesto sollecita il senso visivo[134].

Il corpo diviene strumento nelle mani dell'oratore, il cui tocco ne fa vibrare le corde:

> Cic., *de orat.* 3.57.216: *Omnis enim motus animi suum quendam a natura habet vultum et sonum et gestum; corpusque totum hominis et eius omnis vultus omnesque voces, ut nervi in fidibus, ita sonant, ut a motu animi quoque sunt pulsae. Nam voces ut chordae sunt intentae, quae ad quemque tactum respondeant, acuta gravis, cita tarda, magna parva* […].

---

[132] L'uso delle parole, invece, nel passo di seguito riportato, viene paragonato all'andamento del fiume.

[133] D'altronde, se la grande eloquenza, come dice Tacito (*dial. de orat.* 36), è come la fiamma, il vero oratore, che la pratica, non può non arderne egli stesso. V. *infra*. Si sottolinea che l'*actio* oratoria di Crasso, di cui nel passo citato sta intessendo l'elogio Antonio, così ricca di passione e veemenza evoca, *a contrario*, l'immagine di una declamazione puerile, priva di questo ardore, ritenuta espressiva di quell'*infantia oratoris* di cui si è detto.

[134] Quint., *Inst. orat.* 11.3.14; 11.3.1. Cfr. Cic., *de orat.* 3.59.223.

Questo linguaggio trova origine nella natura che ha assegnato a ogni moto dell'animo, a ogni sentimento un'espressione, un tono di voce e un gesto specifico, così che l'intero corpo, ogni espressione del volto e ogni tono di voce risuonano, come le corde di una lira, a ogni emozione che li colpisce[135]. Per questo, l'oratore, come il musicista, deve apprendere ogni modalità espressiva per far risuonare l'animo umano: voce e volto sono le corde del suo strumento, l'intero corpo, che deve suonare così da suscitare, o sopire, le passioni.

In particolare, Cicerone sottolinea la biunivoca corrispondenza tra le modulazioni della voce e la vasta gamma delle emozioni, ognuna delle quali è resa viva da una diversa intonazione[136].

La voce è *mentis index*, rivelatrice della mente, e ne svela ogni variazione[137]. È come uno strumento, il cui suono dipende dal tocco che ne pizzica le corde (*sonat vox ut feritur*)[138] e il tocco è determinato, in massima parte, dai moti dell'animo. È come un intermediario, che aiuta l'oratore a trasmettere le emozioni all'animo dei giudici, in ciò coadiuvato in gran parte dall'arte[139].

La voce conosce gradazioni i cui effetti costituiscono un'arma indispensabile: i trattati retorici sono ricchi di insegnamenti e consigli sulle più varie modulazioni della voce in corrispondenza alle emozioni che con essa si intendono esprimere e al contempo suscitare[140]. La variazione dei toni è necessaria sotto un duplice profilo,

---

[135] Come il pittore, mescolando pochi colori, può ottenere le sfumature più varie, così l'oratore, giocando sulla combinazione dei toni della voce, potrà esprimere una vastissima gamma di sentimenti, prosegue la metafora di Crasso (Cic., *de orat.* 3.57.217).

[136] Cic., *Orator* 17.55.

[137] Quint., *Inst. orat.* 11.3.62.

[138] Ivi, 11.3.61.

[139] Se, infatti, una buona voce è un dono di natura che non dipende dall'oratore, questi può però esercitarsi a percorrerne tutte le gradazioni dei toni per scegliere quello più appropriato al contesto: Cic., *Orator* 18.59.

[140] Quint., *Inst. orat.* 11.3.62 ss. Quintiliano prosegue esemplificando alcune modalità di espressività vocale che si accordano ai moti dell'animo: ad esempio, "negli argomenti lieti, la voce fluisce piena, semplice, e in un certo modo serena; invece nelle dispute si leva con tutte le forze e tende, per così dire, tutti i suoi nervi. Nell'ira è feroce, aspra, rauca e con il respiro rotto dall'affanno, perché emesso senza controllo. Nell'ingenerare ostilità, la voce deve essere un po' più lenta, perché a questo sentimento ricorrono soprattutto i meno abili; invece nel lusingare, nel confessare, nello scusarsi, nel chiedere è dolce e sommessa. La voce di chi persuade,

ovvero sia per dare risalto alle parti più importanti, sia per non risultare sgradevoli o noiosi: alternanza e varietà contribuiscono, quindi, a dotare l'*actio* di maggior pregio ed efficacia[141].

Queste sfumature possono essere colte ed apprezzate anche dai profani proprio perché l'oratoria, come si è detto, trae origine dalla natura: tutti possono avvertire la felicità nella scelta delle parole, così come il ritmo e l'armonia dei suoni. Si tratta infatti di percezioni che appartengono al senso comune, di cui ciascuno è in qualche misura dotato per natura[142]. È la natura stessa, afferma Cicerone, ad aver attribuito ad ogni parola sonorità e cadenze ritmate, proprio come se intendesse modulare essa stessa il discorso umano: per questo, occorre variare la voce, graduandone i toni, ora alzandola, ora abbassandola[143].

All'immediata comprensione delle emozioni che si intendono trasfondere contribuiscono inoltre il ritmo e la struttura armoniosa della frase (*modus et forma verborum*): se le parole costituiscono il materiale con cui creare lo stile migliore, il ritmo ne costituisce la rifinitura, giovando alla piacevolezza dell'ascolto[144].

Nell'insegnamento ciceroniano sono quindi due gli elementi che conferiscono espressività alla prosa, la bellezza delle parole e il rit-

---

ammonisce, promette, consola è seria; di chi ha paura o vergogna è misurata, nelle esortazioni è forte, nei dibattimenti piana, nel commiserare dolente, modulata e di proposito un po' cupa; invece nelle digressioni si apre sicura; nell'esposizione e nella conversazione deve essere uniforme e con un tono intermedio tra l'acuto e il grave. La voce si alza poi quando le emozioni sono intense, si abbassa quando sono tranquille, più o meno a seconda del loro grado" (*Inst. orat.* 11.3.63-65). L'oratore deve, inoltre, saper pronunciare le invettive con voce pressante, i sentimenti tranquilli con voce pacata, modulare il tono della voce, da forte a sommesso, rallentando od accellerando il ritmo, quando occorre (ivi, 11.3.166-169). Cfr. Cic., *Orator* 17.56.

[141] Cic., *de orat.* 3.60.224, 225.

[142] In considerazione dell'origine dell'oratoria, fondata sulla natura e per questo a tutti comprensibile, viene attribuito valore al giudizio del volgo, sia pur profano, come già si è osservato. V. anche *infra*.

[143] Cic., *Orator* 18.58-59. A conferma della radicata convinzione per cui la varietà dei toni aggiunge fascino all'*actio*, Crasso, nel *De oratore*, ricorda che quando pronunciava un discorso, Gracco era solito tenere con sé, nascosto dietro di lui, un aiutante esperto che, con una piccola zampogna di avorio, suonava rapidamente una nota per fargli innalzare il tono di voce quando si abbassava troppo e per farglielo abbassare quando era troppo alto (3.60.225).

[144] Cic., *de orat.* 3.44.173 ss.; *Orator* 54.180; 55.185.

mo[145]. Quest'ultimo vale a distinguere il parlatore inesperto dal vero oratore: mentre "l'inesperto, infatti, pronuncia tutte le parole che può senza preoccuparsi di assegnare loro un ordine preciso, misurando le frasi con il respiro, privo di arte, l'oratore avvolge il pensiero con le parole, legandolo con armonia"[146].

L'importanza e l'estrema attenzione all'uso della voce discendono anche da un'esigenza prettamente concreta, spiega Cicerone:

> Cic., *Brutus* 317: […] *acrem enim oratorem, incensum et agentem et canorum concursus hominum forique strepitus desiderat*.

Il patrono, infervorato ed energico, deve ricorrere a gesti ben visibili e parlare con voce altisonante per superare il clamore della folla che si accalca nel foro per assistere alle rappresentazioni processuali, così da imporsi all'attenzione e alla mente del giudice.

Ma tutto ciò non è ancora sufficiente. L'elemento decisivo dell'espressività corporea, a giudizio dei maestri antichi, risiede, infatti, in un ulteriore aspetto, l'espressione del viso: *in ore sunt omnia*, tutto dipende dal volto, specchio dell'anima, *animi imago*[147].

---

[145] Cic., *de orat.* 3.44.174; *Orator* 55.185.

[146] Cic., *de orat.* 3.44.175. Ritmo e stile, inoltre, permettono di percepire il valore e l'armonia del discorso e di esprimere un giudizio: tutti, anche i profani, possiedono al riguardo una sorta di istinto inconscio, poichè ritmi e suoni sono profondamente radicati nella sensibilità istintiva comune e tutti, sia pur in varia misura, ne sono stati dotati dalla natura. Di conseguenza, ogni ascoltatore, anche profano, è influenzato non solo da un'accorta collocazione delle parole ma anche dai ritmi e dai suoni (ivi, 3.50.195, 196). Sotto questo profilo, dunque, vi è poca differenza nel giudicare un discorso tra l'uomo competente e l'ignorante e per questo, tutto l'uditorio è in grado di avvertire se il discorso non è appropriato e ben esposto (ivi, 3.51.197, 198). D'altronde, Cicerone dichiara preferibile che l'eloquenza incontri soprattutto l'approvazione del volgo, nella convinzione che chi incontra il consenso della folla incontra necessariamente anche quella degli esperti. Tuttavia, laddove due o più oratori incontrino il favore del popolo, l'esperto si rivela superiore al profano poiché, sapendo quali mezzi sono utili per raggiungere il risultato desiderato e quale genere di stile può assicurare la vittoria, riesce a comprendere quale sia il miglior genere di eloquenza (*Brutus* 198-200). V. *supra*.

[147] Cic., *de orat.* 3.59.221. Le parole citate nel testo sono pronunciate da Crasso, che nel *De oratore* si può considerare il portavoce di Cicerone. Nell'espressione *in ore sunt omnia* piace sottolineare la bivalenza del vocabolo latino *os, oris*, che, nel passo, sta a significare il viso, ma può talora indicare anche la bocca. E questo pare significativo, posto che ci troviamo nell'ambito della partizione che si basa

A sua volta, *vultus oculis gubernatur*, gli occhi determinano l'espressività del volto[148]. Se il volto è l'immagine dell'animo, gli occhi ne sono gli interpreti, *animi indices*: essi sono la sola parte del corpo capace di dare espressione diversa a tutte le passioni, secondo le più svariate sfumature. Negli occhi convergono le emozioni e gli argomenti trattati ne regoleranno, quindi, l'espressione[149].

Non si deve sottovalutare, inoltre, il fatto che la natura ha dotato il volto di un'arma assai particolare, in grado di moltiplicare il messaggio espressivo, legata proprio agli occhi, le lacrime. Se gli occhi sono *animi indices*, le lacrime, a loro volta, ancor più in profondità, scaturendo dal dolore o dalla gioia, possono svelare la *mens* di colui che parla (*mentis indices*)[150].

Tuttavia, i retori avvertono come l'uso di simili armi, basate essenzialmente sull'emotività umana, esprima un elevato potenziale di rischio: il linguaggio corporeo, ancor più di quello verbale, richiede saggezza, moderazione, equilibrio, in una parola, richiede quel *decorum* che calmieri l'emotività entro margini di dignità funzionali alla persuasione.

Essi si dimostrano fortemente consapevoli del fatto che l'uso di gestualità e mimica spazia in quella zona di confine, il cui sottilissimo *discrimen* è assai facile da travalicare, tra arte oratoria e arte

---

in generale sull'espressività che l'oratore è in grado di promanare da tutto se stesso, per coinvolgere decisivamente l'uditorio. Anche nell'*Orator* (18.60) Cicerone sottolinea come epicentro di ogni potenza espressiva sia il viso, che contribuisce in massima parte a rivelare gli argomenti e a conferire all'*actio* dignità e grazia: *Vultus vero, qui secundum vocem plurimum potest, quantam adferet tum dignitatem tum venustatem!* Nel *Brutus*, inoltre, Cicerone commenta che l'abilità nel modellare l'espressione del volto può talora far sì che l'oratore sembri più sagace di quanto sia in realtà e porta come esempio, al riguardo, Gneo Pisone, oratore privo di gestualità e verboso (*statarius et sermonis plenus*), che tuttavia, grazie alla capacità espressiva del volto, riusciva a compensare la mancanza di sagacia (*Brutus* 239). V. anche *supra*. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 11.3.72: elemento dominante è soprattutto il viso (*dominatur maxime vultus*).

[148] Cic., *de orat.* 3.59.223.

[149] Cic., *Orator* 18.60. Cfr. Cic., *de orat.* 3.59.221. Persino palpebre e sopracciglia, contribuiscono a sottolineare l'emozione desiderata: grazie al loro movimento, infatti, possono rivestirsi di uno sguardo che, a seconda di quanto richiede l'*actio*, può apparire pensieroso, disattento, superbo, cupo, mite, severo: *ut actus poposcerit fingentur* (Quint., *Inst. orat.* 11.3.73-79).

[150] Quint., *Inst. orat.* 11.3.75. Sull'arma retorica del *movere ad lacrimas* v. *infra*, cap. III §§ 2 e 4.

teatrale. Ed infatti, i moniti all'impiego calibrato e dignitoso delle espressività extraverbali si rincorrono incessanti nella precettistica, appuntandosi non solo sulla fisionomia dell'avvocato ma anche su quella dell'accusato: è esplicita la consapevolezza che simili forme comunicative appartengono, *in primis*, al teatro e per questo anche l'imputato deve prestare attenzione a non esagerare[151]. Volto, voce e aspetto possono infatti sortire l'effetto opposto, diventando motivo di scherno se l'oratore non riesce a commuovere o non sia comunque comunque credibile: "l'appello ai sentimenti – spiega Quintiliano – o fa piangere o fa ridere"[152].

L'eloquenza promana e s'irradia da tutto il corpo, ma non deve mai allontanarsi dal controllo della mente, lasciandosi travolgere dall'impeto del momento e dimenticando il dovere primario di comunicare ciò che deve risultare vincente: il pensiero. L'arte oratoria insegna, infatti, a maneggiare gli ornamenti del discorso e le gestualità consone a valorizzarne il contenuto, ma ciò nella misura in cui sia agevolata la chiara ed efficace esposizione dei pensieri.

Cicerone, nel *Brutus*, esprime al riguardo un significativo apprezzamento nei confronti dell'oratore Antonio, la cui *actio*, *magna* e *singularis*, considera dotata di una gestica "che non si limitava a sottolineare le parole ma illuminava gli stessi pensieri"[153].

La convinzione dell'intima coesione tra corpo e comunicativà persuasiva detta una così minuziosa rete di regole e suggerimenti per il linguaggio non verbale – alcuni dei quali invero assai curiosi –, che spaziano dal movimento del capo alle pieghe della toga, con un'attenzione quasi parossistica ad ogni dettaglio, nella convinzione che ogni benchè minimo gesto possiede un significato e una subliminale capacità di trasmettere un messaggio atto ad influire sulla mente del giudice[154].

---

[151] Quint., *Inst. orat.* 6.1.38. *Adde* Quint., *Inst. orat.* 6.1.44. V. cap. V.

[152] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 6.1.37-45. Sull'appello ai sentimenti v. spec. cap. III.

[153] Cic., *Brutus* 141.

[154] Il titolo terzo dell'undicesimo libro dell'*Institutio oratoria* è dedicato alla descrizione, fin nei minimi dettagli, anche apparentemente trascurabili, delle modalità espressive dell'*actio*. In particolare, secondo Quintiliano, la sicurezza e l'autorevolezza di chi parla si manifesta anche nei minimi particolari, inclusa la cura per l'abbigliamento, ordinato, e la moderazione nei gesti che accompagnano la pronuncia del discorso: ad esempio, il maestro insegna che la toga deve essere ben aderen-

Al tema sono dedicate pagine e pagine di minuziosissimi – quasi pedanti – dettagli, che oggi possono forse apparire eccessivi ma che rivelano un sorprendente metodo di analisi psicologica.

Esemplarmente, Cicerone nell'*Orator* così dipinge il portamento oratorio: "Mentre imposta le modulazioni della voce sull'animo, l'oratore deve avere portamento eretto e testa alta, muovendosi senza alcuna esagerazione, poco e con passi non troppo lunghi; deve accostarsi all'uditorio con moderazione e di rado; deve evitare l'ondeggiare del capo e di battere il ritmo con le nocche; deve muoversi con busto eretto e atteggiamento virile, distendendo il braccio nei momenti di maggiore concitazione e ritrarlo in quelli di calma"[155].

Il criterio della convenienza richiede una valutazione preliminare delle modalità espressive più consone all'*actio* che si dispiega su quattro fronti, comportando l'esame della causa nel suo complesso, delle principali parti del discorso (proemio, narrazione, argomentazione, epilogo, ognuna delle quali richiede espressività e modalità differenti), dei pensieri e, infine, della scelta delle parole[156].

Di specifico interesse risultano i consigli circa le modalità espositive utili nei vari momenti processuali, emblematici, al di là dell'apparente pedanteria estetica, dell'importanza attribuita allo studio psicologico dell'uditorio, e segnatamente, del giudice. Questa teorica del *gestus* insegna a fluire con naturalezza da una comunicativa pacata, nell'esordio opportuna e gradita all'ascoltatore, a un linguaggio gestuale che, dalla narrazione, si fa via via più animato ed

---

te alla spalla, i gesti tranquilli, la voce pacata, lo sguardo tranquillo e rivolto nella stessa direzione (*Inst. orat.* 11.3.156 ss.). Cfr. Quint., *Inst. orat.* 6.1 e 6.2. Al contrario, prima di iniziare la declamazione, reputa controproducenti, e quindi li annovera come esempi di difetti, atteggiamenti come guardare il soffitto, stropicciarsi il viso, assumere un'espressione sfrontata, protenderlo in avanti con spavalderia o aggrottare le sopracciglia perché lo sguardo risulti più torvo, spingere indietro i capelli dalla fronte in modo innaturale, muovere frequentemente le dita e le labbra, espettorare rumorosamente, portare un piede molto in avanti, tenere una parte della toga con la sinistra, stare a gambe larghe o rigidi o all'indietro o in avanti o con le spalle alzate verso la nuca, secondo l'abitudine dei lottatori (*Inst. orat.* 11.3.160). Ogni elemento viene ulteriormente vagliato e selezionato persino in rapporto alle singole fasi del dibattito processuale (come esemplificato a breve nel testo). Per alcuni riflessi attuali v. Traversi, *La difesa penale* cit., p. 17 ss.

[155] Cic., *Orator* 18.58-59.

[156] Quint., *Inst. orat.* 11.3.68 ss. Ulteriori considerazioni in riferimento al *decorum*, cap. IV § 2.

energico fino al cuore del processo, la *probatio*, ove l'oratore conferma le proprie argomentazioni e confuta quelle avversarie con un'*actio* più agile e pressante, espressa con una gestualità che, in accordo con le parole, è ormai divenuta vigorosa e dinamica, talora persino incalzante[157], per poi giungere, infine, alla conclusiva *peroratio*, in cui la gestica viene massimamente declinata, ora infiammando i giudici con veemenza, ora inseguendone la compassione con tono dolce e dolente[158].

Ma sovrasta ogni insegnamento, il monito – scolpito da Cicerone – a non abbandonarsi ad un incontrollato flusso emotivo ed a governare con la mente anche l'espressività del linguaggio del corpo, nella sintonia e nella coerenza con i pensieri che la animano: *est enim actio quasi sermo corporis, quo magis menti congruens esse debet*[159].

---

[157] Ivi, 11.3.163, 164. Questa fase, detta anche *confirmatio*, richiede un'*actio* varia e multiforme, in corrispondenza alla parti di cui si compone, *propositio*, *partitio* ed *interrogatio* (ivi, 11.3.163). In particolare, la *propositio* consiste in una sorta di definizione concisa del punto dibattuto della causa, già esposto nella *narratio*, e può essere semplice o multipla a seconda dei capi d'imputazione (ivi, 4.4.5); ad essa può seguire la *partitio*, ossia "l'enumerazione ordinata delle allegazioni nostre o dell'avversario o di tutt'e due" (ivi, 4.5.1). Cfr. anche Cic., *de inv.* 1.31 ss. Quintiliano ritiene che non sia sempre necessaria: "a volte, infatti, gli argomenti possono apparire più gradevoli se sembrano improvvisati e non portati da casa bensì sembrino venire in mente durante il discorso"; inoltre, talora "bisogna anche ingannare il giudice e lavorarselo con vari artifizi, in modo che creda che il nostro obiettivo sia diverso da ciò a cui in realtà miriamo" (*Inst. orat.* 4.5.5). Quando viene inserita, la *partitio* ricopre essenzialmente il ruolo di "ausilio della memoria", aiutando cioè l'oratore, ma anche il giudice, a meglio ricordare i punti chiave della causa. Il suo utilizzo deve peraltro sempre contemperarsi con la considerazione del fatto che "compito dell'oratore non è soltanto informare, ma le maggiori possibilità dell'eloquenza risiedono nella mozione degli affetti" (*Inst. orat.* 4.5.6). *Propositio*, *partitio* ed *interrogatio* hanno un'*actio* simile alla conversazione, così come la replica (*contradictio*), che è una proposizione (*propositio*) ma dell'avversario. Altre parti non strettamente rientranti nella questione controversa, come ad esempio le digressioni, vanno invece esposte con minore tensione. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 5.13.28, 45-50. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 70 ss.; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 252 ss., p. 249 ss.

[158] Quint., *Inst. orat.* 11.3.170 ss. Sulla *peroratio* v. cap. III § 4.

[159] Cic., *de orat.* 3.59.222; Quint., *Inst. orat.* 11.3.177 ss.

Capitolo II

L'ORATORIA GIUDIZIARIA

Sommario: 2.1. Il *genus iudiciale*: la *pugna* forense. – 2.2. Il generale dovere di cultura. – 2.3. Il *tirocinium fori*. – 2.4. Il dovere della preparazione tecnica: l'impostazione delle cause giudiziarie. – 2.5. *Segue*: lo *status causae coniecturalis* – 2.6. *Segue*: lo *status causae definitivus*. 2.7. *Segue*: lo *status causae qualitatis* o *iuridicialis*.

2.1. *Il* genus iudiciale*: la* pugna *forense*

I trattati di retorica elaborano una tripartizione dei *genera causarum*: il discorso può essere *laudativum* (o *demonstrativum*), *deliberativum*, *iudiciale*[1]. Il genere dimostrativo è volto alla lode o al biasimo di una determinata persona, il genere deliberativo riguarda le consultazioni e tende ad esprimere opinioni, il genere giudiziale si fonda sulla controversia e comprende accusa e difesa[2].

La maggior parte degli autori sostiene che ognuno di questi discorsi affronta una materia specifica: il *genus laudativum* discute di

[1] Quintiliano precisa che gli autori discutono in realtà sul numero dei *genera causarum*, poiché, si sostiene, i generi possono essere addirittura infiniti (*Inst. orat.* 3.4.2).

[2] *Quod positum in iudicio habet in se accusationem et defensionem aut petitionem et recusationem*: Cic., *de inv.* 1.7. Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.2; Cic., *de orat.* 1.31.141; Quint., *Inst. orat.* 3.4.1ss.

ciò che è onesto, quello *deliberativum* di ciò che è utile, quello *iudiciale* di ciò che è giusto[3].

Secondo Quintiliano, invece, non è corretto tracciare un confine netto tra i tre generi in relazione alla materia, poiché, oltre a una serie di aspetti comuni[4], ognuno di essi, e particolarmente il genere giudiziale, partecipa delle argomentazioni proprie degli altri: "difficilmente, infatti, si troverà un processo in cui si non si discuterà anche di quanto è onesto e di quanto è utile"[5].

A questa tripartizione il docente abbina ulteriormente una suddivisione triadica dei *genera auditorum* cui il discorso è destinato: un primo tipo di ascoltatore intende trarre piacere dal discorso, un secondo ricerca un consiglio, un terzo deve giudicare la causa. L'analisi attenta di ognuno di questi aspetti, nota, porta ad una conclusione: tutti i compiti (*officia*) dell'oratore si svolgono o in tribunale o fuori dal tribunale[6].

Posta questa partizione dei generi di cause, comune alla dottrina greca e latina, va precisato che a Roma l'*ars dicendi* assume, rispetto a quella ellenica, una destinazione prevalentemente giudiziaria, la cui importanza supera di gran lunga quella degli altri generi di oratoria[7].

Significativamente, Cicerone assegna all'oratore forense, nel *De officiis*, il primo posto *in toga dignitatis*, cioè nell'esercizio delle professioni civili[8].

Anche nell'oratoria gli assegna il primato: solamente la sua è vera eloquenza poiché, impetuosa e battagliera (*contorta et acris*

---

[3] Arist., *Rhet*. 1358 b 20-25; Cic., *de orat.* 1.31.141; *Part. orat*. 71; 83; 98; *Top*. 91; Quint., *Inst. orat.* 3.4.12ss.

[4] Esemplificati ivi, 3.4.15.

[5] Quint., *Inst. orat.* 3.4.16. In particolare, spiega Quintiliano, le cause che si portano in giudizio concernono i *dubia* e, segnatamente, le questioni controverse che si affidano al parere di altri (*Inst. orat.* 3.4.8). Sulla figura retorica del *dubium* o *dubitatio* v. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., *passim* e spec. p. 240. Sui concetti di *honestas* e *utilitas* v. le recenti osservazioni di I. Mastino, "*Utilitas valuit propter honestatem": Cicerone e il principio giuridico dell'utilitas*, in *Diritto@Storia* 11, 2013, http://www.dirittoestoria.it.

[6] Quint., *Inst. orat.* 3.4.6.

[7] Riccio Coletti, *La retorica* cit., p. 15 (ivi rapido *excursus* in tema).

[8] Cic., *de off.* 2.19.66.

oratio)[9], possiede *nervos atque aculeos*[10] e nel foro deve convincere, essere gradevole e commuovere[11]:

> Cic., *Orator* 21.69: *Erit igitur eloquens* […] *is qui in foro causis civilibus ita dicet, ut probet, ut delectet, ut flectat* […].

Una metafora tacitiana, nel *Dialogus*, assimila l'eloquenza a una fiamma, che per ardere ha bisogno di combustile e quanto più viene agitata tanto più si ravviva ed alimenta, acquistando sempre maggior splendore: *magna eloquentia, sicut flamma, materia alitur et motibus excitatur et urendo clarescit*[12]. E "combustibile" dell'eloquenza, secondo Tacito, è il foro, i cui dibattiti hanno favorito l'evolversi dell'eloquenza.

Il grande oratore si forma, quindi, con l'allenamento e la capacità di parlare nel foro: il tribunale e la *pugna* forense sono considerati il vero banco di prova della bravura oratoria[13].

---

[9] Cic., *Orator* 20.66.

[10] A differenza di poeti e filosofi, i cui discorsi, sia pur dotati di stile ed eleganza, non possiedono il vigore dell'oratore forense: *tamen horum oratio neque nervos neque aculeos oratorios ac forensis habet* (Cic., *Orator* 19. 61-64). I filosofi, infatti, parlano tra studiosi e preferiscono calmare gli animi anziché infiammarli, poichè il loro scopo, al contrario degli oratori, è insegnare non conquistare (Cic., *Orator* 19.62); cfr. Cic., *de orat.* 1.51.221 ss.

[11] Si tratta degli *officia oratoris*, su cui v. cap. III.

[12] Tac., *dial. de orat.* 36 (v. anche cap. III § 2). Addirittura, prosegue lo storico, parrebbe che i maggiori vantaggi si possano conseguire in un tumultuoso clima di rivolgimenti e di confusione sociale, quando l'oratore, riuscendo a convincere delle sue idee il popolo indeciso, acquisisce importanza. Lo storico ricorda, infatti, che nel passato, nei periodi di divisioni e conflitti sociali e politici che dilaniavano la *res publica*, quanto più uno si affermava con la parola, tanto più facilmente conseguiva alte cariche e superava in esse i propri colleghi, tanto più favore godeva presso i potenti e tanta più autorità nel senato, e tanto più si assicurava notorietà e fama agli occhi della plebe. Pertanto, conclude, l'eloquenza di quel tempo appariva come la destinataria di un cumulo di vistose ricompense, tanto che gli antichi si erano convinti che nessuno senza l'eloquenza potesse ottenere o conservare una posizione prestigiosa ed elevata nello Stato.

[13] Tac., *dial. de orat.* 7. Anche se Tacito, in piena epoca imperiale, già appare oscurato da una nera visione del mondo giuridico *tout-court*, leggendo in negativo il ruolo di oratore forense dell'epoca a lui coeva, in nostalgico confronto con il passato (v. ivi, 1). Ancor più accorata appare la nostalgia quando lo storico dichiara che le glorie ottenute grazie all'eloquenza forense (difendendo con successo un accusato o perorando felicemente una causa) sono state superiori a quelle vissute il giorno in cui a lui, *homo novus* e nato in una città che godeva di scarso favore a

Se la parola è *rerum regina*, il regno dell'eloquenza è il tribunale[14]:

> Quint., *Inst. orat.* 6.2.4: *Atqui hoc est quod dominetur in iudiciis: hic eloquentia regnat*. […]

La vera eloquenza si manifesta nei tribunali, nelle arringhe, nella perorazione delle cause, laddove sono in gioco non solo gli interessi delle parti coinvolte, non solo la reputazione dell'oratore ma, non ultima, la salvezza dello Stato[15].

La prospettiva con la quale si guarda all'eloquenza, infatti, è coesa alla valenza politica di quest'attività, considerata parte della scienza di governo e dunque della politica[16], che proietta coloro che la praticano dapprima nell'agone forense e poi, se daranno prova di valore, nel *cursus honorum*.

Il foro è dunque la prima palestra ove addestrare il futuro uomo politico, nella consapevolezza che la capacità di conquistare una grande vittoria davanti ai giudici apre le porte ai fasti di una brillante carriera.

Per questo, nella Roma repubblicana nessun ufficio appare più prestigioso, nobile ed autorevole dell'attività forense:

Roma, ricevette la questura, il tribunato e la pretura: *Quid? fama et laus cuius artis cum oratorum gloria comparanda est? Quid?*

[14] Cfr. Cic., *de orat.* 2.44.187; Quint., *Inst. orat.* 1.12.18 (v. cap. I § 1). Parallelamente, il responso rilasciato dal giurista era considerato un bene divino per chi lo riceveva e un segno di distinzione per colui che era in grado di rilasciarlo. V. anche Cic., *Cato maior* 18.63. Cfr. M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Bari 1987, p. 161; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 136 ss. La grande considerazione in cui era tenuta la professione forense riecheggia ancora in una tarda costituzione degli imperatori Leone e Antemio, del 469 d.C. (C. 2.7.14), ove gli imperatori riconoscono la fondamentale utilità per lo Stato degli avvocati che, poichè "rialzano le sorti di chi è caduto e riaffermano i diritti calpestati", non sono meno importanti "di chi, affrontando battaglie e ferite, combatte per la salvezza della patria": *militant namque causarum patroni, qui gloriosae vocis confisi munimine laborantium spem vitam et posteros defendunt*, anche il loro è un esercito "che, armato di eloquenza, difende le speranze, la vita e i discendenti dell'accusato". Sulla professione forense intesa, in questa costituzione, come *militia* v. Arcaria, *Il 'dovere di verità'* cit., p. 97 ss. V. anche cap. V § 1.

[15] Cic., *de orat.* 1.8.34; Quint., *Inst. orat.*12.7.1.

[16] Sul legame tra oratoria e politica a Roma, già rilevato, si tornerà anche più avanti.

> Cic., *de orat.* 1.45.198: *Iam vero ipsa per sese quantum adferat eis, qui ei praesunt, honoris, gratiae, dignitatis, quis ignorat?* […] *sic in nostra civitate contra amplissimus quisque et clarissimus vir.*

Tra i generi di eloquenza, dunque, il *genus iudiciale* occupa un posto privilegiato: l'esperienza forense è non solo fondamentale per forgiare un buon oratore ma, al contempo, appare anche come il culmine dell'attività oratoria[17].

Il dibattito forense rivela la vera bravura oratoria, tanto che Cicerone, nell'intessere l'elogio del celebre retore ateniese Isocrate non può non sottolineare che a questo *magnus orator et perfectus magister* mancò, tuttavia, "la luce del foro" (*forensi luce caruit*)[18].

Due, afferma inoltre l'Arpinate, sono le attività che possono collocare l'uomo sul più alto piedistallo della dignità, l'arte del generale e quella dell'oratore:

> Cic., *pro Mur.* 14.30: *Duae sint artes quae possint locare homines in amplissimo gradu dignitatis, una imperatoris, altera oratoris boni. Ab hoc enim pacis ornamenta retinentur, ab illo belli pericula repelluntur* […].

L'arte militare, infatti, difende i benefici della pace, quella del buon oratore respinge i pericoli della guerra.

Pertanto, le metafore militari fioriscono con ricchezza nella letteratura retorica: ad esempio, nell'*Orator*, il genere giudiziario viene assimilato a un campo di battaglia, poichè si svolge *in aciem dimicationemque*[19]; analogamente, nel *Brutus* è definito *concertatorium*, ovvero luogo di lotta, di contese[20]. Nel *De oratore*, si afferma che ogni discorso, rispetto a quello giudiziario, è uno scherzo (*ludus homini*): la battaglia processuale (*causarum contentio*), è impresa gravosa (*magnum opus*), in cui "come in battaglia, c'è un avversario ar-

---

[17] Cic., *de inv.* 1.1.

[18] Cic., *Brutus*, 32. V. anche cap. I § 1.

[19] *Orator* 13.42. Cfr. Cic., *de orat*. 1.32.147: […] *ea, quae agenda sunt in foro tamquam in acie* […]. V. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 162.

[20] Cic., *Brutus* 287.

mato che il patrono deve ferire e respingere". Si tratta di una lotta combattuta nei confronti dello stesso giudice che deve essere convinto e reso benevolo, conquistandone il favore plasmandone l'animo (*contorquere*)[21] come adoperando un congegno (*machinatio*)[22].

I dibattiti processuali sono inoltre qualificati, nell'*Institutio oratoria* di Quintiliano, *pugna forensi*[23], battaglie ove gli oratori si trovano a combattere su un duplice fronte: da un lato, lo scontro è fra *patroni* (*patronorum inter se certamen*), dall'altro, nell'esame dei testimoni, la battaglia è fra testimone e *patronus* (*pugna inter testem et patronum*)[24].

In particolare, il contraddittorio (*causarum contentio*, *altercatio*), ove si fronteggiano accusa e difesa[25], consiste in uno scontro così acceso che "in nessun altro luogo avvengono duelli di spada più aspri"[26]: in questa sede, infatti, non si esprimono idee diverse rispetto alla *probatio*, ma le si espongono diversamente, o ponendo domande o rispondendo (*aut interrogando aut respondendo*)[27]. Per

---

[21] Significativo l'uso traslato del verbo *contorquere*: con la *vis* oratoria, l'animo del giudice è come sottoposto ad un marchingegno (*machinatio*), per strapparne, magari anche contro la volontà iniziale, il risultato perseguito. Ma *machinatio*, si noti, assume talora anche il significato traslato di "raggiro, intrigo", così lasciando al lettore quasi il sapore di un'ambiguità forse non inconsapevole. Il lemma, infatti, viene impiegato per contrassegnare quelle condotte qualificate di *dolus malus*: v. esemplarmente il celebre passo di Ulpiano (11 *ad ed.*) in D. 4.3.1.1-2. Non è questa la sede per svolgere l'adeguata esegesi del passo (già peraltro assai esaminato in dottrina: v. per tutti Aa.Vv., *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, cur. L. Garofalo, Padova 2006, ivi la principale letteratura): tuttavia, piace qui rilevarne l'accostamento alla condotta del malvagio *simulator*, problema che assai tormenta Cicerone (v. cap. V).

[22] Cic., *de orat.* 2.17.72.

[23] Quint., *Inst. orat.* 6.3.28. Il contesto è quello sull'opportunità dell'impiego di battute eccessivamente mordaci, che vengono sconsigliate nella *pugna* forense.

[24] Ivi, 6.4.21. Sull'esame dei testimoni cfr. ivi, 5.7.

[25] Ivi, 6.4.2. Su accusa e difesa v. ivi, 5.7; 5.10; 5.13. Si ricorda altresì che Aristotele (*Rhet.*, 1358b, 15) affermava che "dell'azione giudiziaria i due aspetti sono l'accusa e la difesa; necessariamente i contendenti compiono una di queste due cose […] I contendenti in giudizio hanno come fine il giusto e l'ingiusto".

[26] Quint., *Inst. orat.* 6.4.4. Questo accade specialmente nello *status qualitatis*, in cui si discute se un'azione sia stata compiuta secondo diritto o no, nonché nello *status coniecturalis*, ove si procede per congetture per appurare il fatto contestato. Sugli *status causae* v. *infra*, §§ 5-7.

[27] I precetti in tema di contraddittorio sono esposti da Quintiliano nel titolo quarto del sesto libro, intervallando così l'esposizione relativa alle cinque partizioni oratorie e inserendolo tra l'*inventio* e la *dispositio*, spiegando che tale scelta sistemati-

questo, come in un duello, nel contraddittorio il patrono deve essere attento e rapido, per ribattere e colpire subito l'avversario[28]. Questa è la ragione per cui, spiega, alcuni *advocati* vengono chiamati per i discorsi, altri per la discussione delle prove[29].

La gestione di questa fase è spesso fondamentale per conseguire la vittoria, tanto che Quintiliano dichiara che alcuni oratori, pur di mediocre eloquenza (*in dicendo mediocres*), hanno comunque guadagnato il titolo di *patroni* proprio grazie all'abilità nel dibattere (*altercandi praestantia*), mentre altri, appagati dall'aver ostentato ai loro clienti la fatica della declamazione, preferiscono lasciare la battaglia cruciale (*pugna decretoria*) del dibattito ad altri[30]. È soprattutto durante il contraddittorio (*dum stat acies*) che l'*advocatus* deve saper adottare le opportune strategie, "come se tendesse un'imboscata", quali, ad esempio, l'espediente di presentare argomenti prima volutamente taciuti[31]; la tattica di far credere all'avversario di non avere argomentazioni vincenti, così che quello le reclami con insistenza, accrescendone l'importanza; oppure, ancora, quella di concedergli un apparente vantaggio per indurlo a rivelare un elemento importante ma per lui svantaggioso[32].

Il dibattito, dunque, conclude Quintiliano, non è battaglia per spiriti deboli o timidi[33]: è una vera e propria battaglia, in cui si fronteggiano durezza, resistenza e fermezza[34].

---

ca è dovuta al fatto che l'*altercatio* – che non ha bisogno degli ornamenti dell'*elocutio* né pone problemi di *memoria* e *pronuntiatio*, dipende interamente dalla prima (ivi, 6.4.1). Nel dibattitto soccorrono, inoltre, i precetti relativi alla *probatio* (ivi, 5.7).

[28] Ivi, 6.4.8.

[29] In ogni caso, almeno nei processi pubblici, la voce del banditore cita tra i patroni chi ha pronunciato l'orazione e dunque chi ha "combattuto" in prima persona (ivi, 6.4.7).

[30] Ivi, 6.4.3-6. Probabilmente si tratta di quegli aiutanti degli avvocati più famosi che Cicerone definisce "*infimi homines*" (*de orat.* 1.45.198).

[31] Quint., *Inst. orat.* 6.4.14.

[32] Ivi, 6.4.17, 18: tale espediente è più utile nel contraddittorio che nella perorazione finale, durante l'*actio*, poiché nel primo l'oratore ha di fronte l'avversario, *quasi confessum*, nella seconda si interroga e si risponde da solo. Cfr. ivi, 5.11.3 ss.

[33] Semmai il più delle volte ci si inganna chiamando correttezza (*probitas*) ciò che è inettitudine (*imbecillitas*): ivi, 6.4.11.

[34] Naturalmente occorre prestare attenzione a non eccedere: nel *Dialogus de oratoribus*, Tacito porta l'esempio negativo di Cassio Severo, oratore di epoca au-

Il parallelo tra l'agone processuale e il campo di battaglia ricorre anche nella gestualità consigliata durante il processo[35]. In simili battaglie, il braccio è la spada dell'oratore:

> Cic., *de orat.* 3.59.220: […] *bracchium procerius proiectum quasi quoddam telum orationis* […].

Il patrono deve tenere un portamento forte e virile, modellando il suo *gestus* non su quello dell'attore che calca la scena, ma su quello di chi si esercita con le armi: *non ab scaena et histrionibus, sed ab armis*[36]. Per questo, deve essere addestrato all'uso di parole e di pensieri, al pari di coloro che usano le armi o frequentano la palestra[37].

Le parole, infatti, riflette Crasso nel *De oratore*, sono come armi, che vanno usate per minacciare, per colpire o anche solo per abbellire:

> Cic., *de orat.* 3.54.206: *Orationis autem ipsius tamquam armorum est vel ad usum comminatio et quasi petitio vel ad venustatem ipsam tractatio* […].

Le armi dell'eloquenza (*arma facundiae*)[38], ribadisce Quintiliano, acquisite grazie allo studio e alla pratica, renderanno *armatus* l'oratore e queste armi, le parole, non gli mancheranno mai[39]. Queste armi, che non vanno messe in mano a dei pazzi[40], devono forgiare non un brigante ma un soldato[41] che potrà "catturare chi è incerto o rendere tale chi invece è sicuro", e "far prigioniero un nemico che

---

gustea e autore di *libelli* diffamatori (*procacia scripta*) contro i membri di alcune grandi famiglie, che, tutto preso dall'ansia di offendere, usava malamente le armi oratorie, parlava n modo disordinato e scomposto, rivelandosi così non un oratore "combattente" ma un rissoso attaccabrighe (*non pugnat sed rixatur*: *dial. de orat.* 26). Secondo lo storico, costui avrebbe dato inizio alla nuova forma di eloquenza dei *declamatores* di basso livello (*dial. de orat.* 19).

35 Sul *gestus*, come parte integrante l'*actio* oratoria v. cap. I § 4.

36 Cic., *de orat.* 3.59.220. V. anche cap. V § 2.

37 *Tum denique hic nobis orator ita conformandus est et verbis et sententiis, ut, quem ad modum qui utuntur armis*: Cic., *de orat*. 3.52.200.

38 Quint., *Inst. orat.* 2.16.10, su cui v. *infra*.

39 Ivi, 12.9.21.

40 *Sed furentibus quaedam arma dederimus*: Cic., *de orat*. 3.14.55.

41 Quint., *Inst. orat.* 12.1.1.

oppone resistenza, come un comandante forte e valido", *ut imperator fortis ac bonus*[42].

I retori ricorrono di frequente all'immagine dell'*orator* come *imperator*: così ad esempio, Cicerone, nel *Brutus*, addita il grande oratore Antonio come fulgido esempio per la straordinaria abilità nel disporre le sue armi, gli argomenti, nei punti del discorso più opportuni ed adatti ad ottenere la massima efficacia, così come un valoroso comandante (*imperator*) che sa schierare al meglio il proprio esercito in battaglia[43].

Analoga metafora ricorre in Quintiliano: il patrono deve modellare la propria condotta su quella di un generale in guerra, che sa condurre l'esercito in qualunque luogo e conosce tutte le strategie di difesa e di attacco: allo stesso modo, l'oratore deve saper usare e dosare, nell'arringa, argomenti, amenità e stratagemmi[44]. *A contrario*, il patrono non adeguatamente preparato viene assimilato ad un generale che, pur valoroso in battaglia ed esperto in strategie di combattimento, non conosce però le fondamentali competenze necessarie per la vita militare, come l'arruolamento, schierare l'esercito, provvedere ai rifornimenti o scegliere un posto per l'accampamento[45].

La metafora bellica soccorre, infine, anche per esaltare le virtù morali che devono forgiare l'animo dell'oratore: come i soldati possono superare le terribili paure della guerra (fatica, dolore, morte) soltanto grazie al senso del dovere e del coraggio, così chi è chiamato a patrocinare una causa deve essere addestrato a *pietas et fortitudo et honestas*[46].

Per lo scontro processuale, il patrono deve dunque scendere nel foro "armato" del suo vasto sapere, come il soldato che scende in battaglia in pieno assetto di guerra[47], usando la stessa *prudentia* necessaria nelle guerre più dure:

---

[42] Cic., *de orat.* 2.44.187.

[43] *Brutus* 139. Sull'abilità straordinaria di Antonio nella *dispositio*, per la quale addirittura appare "come un dio": v. Cic., *de orat.* 2.42.179 (v. cap. I § 2).

[44] Quint., *Inst. orat.* 12.9.2-3. V. anche in riferimento agli *officia in agendo* (cap. IV § 5).

[45] Ivi, 12.3.5-6.

[46] Ivi, 12.1.28. Sulle doti morali necessarie v. cap. IV.

[47] Tac., *dial. de orat.* 32: […] *tamquam in aciem omnibus armis instructus, sic in forum omnibus artibus armatus exierit* […]. V. anche *infra*.

> Cic., *Brutus* 23: […] *quare qui eloquentiae verae dat operam, dat prudentiae, qua ne maxumis quidem in bellis aequo animo carere quisquam potest*.

In questo quadro, ben si comprende la ragione per cui l'oratoria giudiziaria viene assimilata ad un *armatus praesidium*, che rende la vita più sicura, perché è sempre pronto a proteggere ed a salvare chi è in pericolo, consentendo, all'opposto, di respingere i nemici: "l'eloquenza offre rifugio e protezione, *perfugium et tutela*: non vi è armatura né spada che possano rivelarsi più salda difesa in battaglia di quanto sia l'eloquenza per un accusato in pericolo"[48].

2.2. *Il generale dovere di cultura*

L'archetipo di oratore, secondo la retorica ciceroniana e ancor più quella quintilianea, è un reticolato di qualità di varia natura: oratore è l'uomo colto, che ha studiato non solo i precetti oratori ma anche le più importanti discipline; è colui che ha fatto pratica (*tirocinium*) nel foro, così da acquisire *nervos et aculeos* degni di un generale (*imperator*); oratore, infine, è colui che conosce a fondo l'animo umano, per poterne valorizzare i sentimenti e che si forgia sulle basi della rettitudine, secondo il modello del *vir bonus*[49].

Il rapporto che intercorre tra queste doti è simbiotico: un oratore non può essere intenso e solenne *sine forensibus nervis*, se non ha acquisito forza ed esperienza nei dibattiti forensi, ma non può essere raffinato e saggio (*politus et sapiens*) se non ha acquisito una profonda e vasta cultura[50]:

---

[48] Ivi, 5.

[49] Con particolare riferimento all'importanza dello studio e della cultura per plasmare l'oratore forense secondo il modello del *vir bonus* v. cap. IV § 1.

[50] Il riferimento ai nervi saldi che caratterizzano l'oratore formatosi in tribunale (in contrapposizione alla rilassatezza dei discorsi dei filosofi) si legge anche in Cic., *Orator* 19.62: […] *tamen horum oratio neque nervos neque aculeos oratorios ac forensis habet*. Si annota inoltre che la caratterizzazione dell'oratore forense come dotato non solo di nervi ma anche di aculei ricorre anche laddove Crasso, nel *De oratore*, cita Pericle, la cui potenza oratoria (*vis dicendi*) era così straordinaria da lasciare nelle menti degli ascoltatori come degli aculei: *Quid*

> Cic., *de orat.* 3.21.80: […] *is sit verus, is perfectus, is solus orator. Nam neque sine forensibus nervis satis vehemens et gravis nec sine varietate doctrinae satis politus et sapiens esse orator potest*.

Appare ineludibile la necessità di una formazione approfondita, costruita con lo studio e con la pratica, che indirizzi e governi il talento naturale: per essere *oratores* non è sufficiente nascere, afferma Quintiliano, in polemica con quanti, al contrario, prediligono un'*actio* che prorompe dagli impulsi emotivi, ritenendo tutto quanto deriva dallo studio come artificioso e non spontaneo[51].

Senza una cultura solida e vasta, il discorso diventa un vaniloquio futile e ridicolo[52]:

> Cic., *de orat.* 1.5.17: *Est enim et scientia comprehendenda rerum plurimarum, sine qua verborum volubilitas inanis atque inridenda est* […].

Pericles? […] *tantamque in eodem vim fuisse, ut in eorum mentibus, qui audissent, quasi aculeos quosdam relinqueret* (Cic., *de orat.* 3.34.138). Tale merito viene attribuito anche al fatto che Pericle non era stato educato "a latrare" (sulla *canina eloquentia* v. cap. IV § 5) da un declamatore qualsiasi ("con l'occhio alla clessidra") ma dal filosofo Anassagora, celebre per la sua profonda cultura. Fu proprio il suo livello superiore di cultura, unita a saggezza ed eloquenza, che gli permise di governare Atene per quarant'anni, sia nelle questioni politiche che in quelle militari. Il riferimento agli "aculei forensi" compare anche in *de orat.* 2.15.64, ove, nell'esporre i tratti peculiari del racconto storiografico, lo si distingue dal discorso giudiziario perché *sine hac iudiciali asperitate et sine sententiarum forensibus aculeis*.

[51] Quint., *Inst. orat.* 11.3.10-11. Secondo l'autore, sarebbe auspicabile essere avviati allo studio dell'oratoria sin da tenera età, persino prima dei sette anni: sin dal primo libro della *Institutio oratoria*, Quintiliano esorta pertanto i genitori che intendono indirizzare i figli all'esercizio della professione forense a non avere timore di coltivare la mente del bambino con l'apprendimento delle numerose materie necessarie al buon uso dell'arte oratoria, sia pur senza caricarli di studio eccessivo. Il maestro dedica, tra l'altro, l'intero secondo titolo dell'opera all'educazione dell'allievo, in tutte le sue molteplici sfaccettature.

[52] Considerevole l'estensione della preparazione necessaria secondo Cicerone: oltre agli insegnamenti specifici dell'oratoria, occorre conoscere la storia, con il suo ricco repertorio di vicende e uomini esemplari, le leggi e il diritto civile, e, in generale, tutte le discipline più importanti; inoltre, è necessaria la capacità di leggere l'animo umano, per poter porgere il discorso nella maniera più adeguata (*de orat.* 1.5.17 ss.).

Dalla cultura sgorgheranno, fluide, parole ed argomenti (*ex rerum cognitione efflorescat* […] *oratio*), rendendo completo l'oratore, il cui discorso, in caso contrario, si ridurrà a un giro di parole insulso e quasi puerile, *inanem quandam habet elocutionem et paene puerilem*[53].

Il patrimonio culturale è quindi considerato condizione basilare per l'adempimento del ruolo cui l'oratore è destinato, poichè costituisce le fondamenta sulle quali poi costruire le conoscenze più specifiche della disciplina[54]. Suo presupposto è lo studio, che consente di padroneggiare tutti gli argomenti più importanti ed adatti ad ogni causa e discorso, determinando una sorta di automatismo, per cui "gli argomenti migliori vengono subito alla mente, proprio come ogni volta in cui si scrive una parola non occorre cercare con la mente le lettere che la compongono"[55].

La formazione di un vero oratore non deve tuttavia essere circoscritta al solo apprendimento di precetti tecnici: l'oratoria è un'arte particolare, che guarda all'uomo e ne legge l'animo[56]. Per questa ragione, l'oratore deve saper indagare, ascoltare, leggere, discutere,

---

[53] Ivi, 1.6.20.

[54] Dopo aver acquisito una solida cultura, l'oratore raggiungerà la consapevolezza che alla base di ogni caso controverso vi sono *res* e *verba* (sul paradigma *res-verba* v. *supra*, cap. I § 2): v. Cic., *Orator* 34.121, passo dal quale, tra gli altri, emerge che i retori, in concreto, con il suddetto paradigma si riferiscono alla distinzione tra *status causae* (attinenti alle *res*) e *status legales* (attinenti ai *verba*). In particolare, la tripartizione in cui si articolano i fatti (*res*) esprime la suddivisione degli *status causae* tra le *res* attinenti alle congetture relative all'accertamento dei fatti (*de vero*: *status causae coniecturalis*), alla loro conformità o meno al diritto (*de recto*: *status causae qualitatis*) o alla loro denominazine giuridica (*de nomine*: *status causae definitivus*). Su questa dottrina v. *infra*.

[55] "Argomenti che sono come una riserva che costituisce l'alfabeto, come le lettere per le parole da scrivere": Cic., *de orat.* 2.30.130. Sono incessanti le esortazioni a studiare e a formarsi una solida cultura. Si legga, ad esempio, anche il prosieguo del passo citato (2.30.131), ove Cicerone insiste sul fatto che l'intelligenza deve essere coltivata perché dia buoni frutti, e ciò si ottiene con l'esperienza, l'ascolto, la riflessione e lo studio accurato. Cfr. Cic., *Brutus* 139. Si annota che Tacito addita come luminoso esempio Cicerone, la cui mirabile eloquenza derivava da una vastissima cultura e dalla conoscenza di ogni arte e della realtà umana, descrivendolo come erudito in numerose materie, come geometria, musica, grammatica e nelle arti liberali, nonché a conoscenza della dialettica, dell'etica e di scienze naturali (*dial. de orat.* 30).

[56] Il pensiero va letto, è da ritenersi, anche alla luce del ruolo politico che l'oratore deve assumersi.

trattare e dibattere ogni aspetto della vita umana, poiché questa è la dimensione della sua attività:

> Cic., *de orat.* 3.14.54: […] *Vero enim oratori, quae sunt in hominum vita, quando quidem in ea versatur. Orator atque ea est ei subiecta materies, omnia quaesita, audita, lecta, disputata, tractata, agitata esse debent*.

La materia dell'oratore è la stessa vita umana (*hominum vita*) in tutte le sue componenti, nelle quali l'*orator* che sia veramente tale deve sapersi calare appieno, conoscitore *in primis* della materia su cui opera, ossia l'uomo con i suoi sentimenti e pensieri[57].

La preparazione oratoria si estende ben oltre i confini della precettistica argomentativa, ricomprendendo, come elemento fondamentale della formazione, anche la conoscenza e la capacità di comprensione della ricca gamma di sentimenti ed emozioni umane[58]:

---

[57] L'eloquenza stessa, infatti, come già rilevato, ha trovato origine nella natura, e sull'osservazione della natura, quindi, l'oratore deve basarsi per esercitare quest'arte. Sotto questo profilo, la retorica non appare altro che la sistematizzazione dell'eloquenza naturale: Vickers, *Storia della retorica* cit., p. 35 ss. Per la stessa ragione, uno degli *officia oratoris* è proprio il *movere*, perché le emozioni, da questo *officium* suscitate, sono da tutti condivise e comprese (v. *supra*). Inoltre, proprio in quanto derivante dalla natura, prosegue Quintiliano, gli uomini hanno creato l'arte della parola seguendo lo stesso metodo impiegato nel campo della medicina, ove con l'osservazione si erano resi conto di cosa era salutare e di cosa non lo era (*Inst. orat.* 3.2.3). Al riguardo, si annota che medicina, filosofia, scienza politica e scienza giuridica hanno sempre esercitato nel mondo greco e romano un grande influsso, sulla base del τόπος per cui l'attività del medico è pari a quella del legislatore. Simile idea porterà, nell'età degli Antonini e dei Severi, personalità come il medico Galeno e il giurista Ulpiano a teorizzare una traduzione sociale delle loro arti, ed i riflessi dei nessi tra speculazione filosofica, tecnica medica e metodologia giuridica permarranno fino al V-VI secolo d.C.: cfr. G. Matino, *Letteratura e diritto: la retorica, la legge, l'Impero*, in *Koinonia*, 38, 2014, p. 345 ss.

[58] Su questo punto Quintiliano si discosta dall'opinione di coloro che ritengono più energica e dignitosa l'*actio* che prorompe dagli impulsi emotivi, considerando tutto quanto deriva dallo studio come artificioso e non spontaneo: anzi, afferma, per essere oratori non è sufficiente nascere, ma occorre che le doti naturali vengano affinate dallo studio e dall'esercizio: *nihil credimus esse perfectum, nisi ubi natura cura iuvetur* (Quint., *Inst. orat.* 11.3.10-11).

> Cic., *de orat.* 1.5.17: […] *quod omnis vis ratioque dicendi in eorum, qui audiunt, mentibus aut sedandis aut excitandis expromenda est* […].

L'arte del parlare non è riducibile, peraltro, alla sola teoria: non basta leggere innumerevoli libri o andare a lezione da maestri di retorica, ma è fondamentale l'esercizio: l'oratore deve essere capace di parlare pro e contro qualunque argomento, sostenere in ogni causa le due posizioni contrapposte, controbattere qualunque ragionamento gli venga opposto, riuscendo a riunire metodo, teoria e pratica[59].

In particolare, il *patronus*, oltre ad una vasta ed elevata cultura generale, deve possedere una buona conoscenza del diritto civile, poichè non vi è nulla di più turpe dell'accettare il patrocinio di una causa quando non si conoscono le leggi e il diritto:

> Cic., *Orator* 34.120: […] *Ius civile teneat, quo egent causae forenses cotidie* […] *Quid est enim turpius quam legitimarum et civilium controversiarum patrocinia suscipere, cum sis legum et civilis iuris ignarus?*

In quest'ottica, Cicerone stigmatizza la prassi greca per cui alcuni patroni, a causa della loro ignoranza giuridica, si abbassano ad accettare i servigi di giureconsulti di basso livello, chiamati *pragmatici*, considerati con disprezzo dei "mercenari", schiavi di un miserabile compenso (*mercedula adducti*)[60]:

> Cic., *de orat.* 1.45.198: […] *Itaque, ut apud Graecos infimi homines mercedula adducti ministros se praebent in iudiciis*

[59] Cic., *de orat.* 3.19.83 ss. Il passo si rifà con ogni evidenza alla nota definizione di metodo di Aristotele (*Topica* 100a 17-101a 17, in Aristotele, *Opere*, II, Bari 1985, p. 3 ss.), per cui grazie al metodo, partendo da proposizioni opinabili, è possibile argomentare delle conclusioni relative ad ogni problema che viene posto, evitando di dire qualcosa in contrario quando si deve sostenere un argomento. E ancora, nella *Retorica*, il filosofo considera il metodo come la disposizione finalizzata a impadronirsi dell'arte di indagare su qualunque tesi, di sostenerla, di difendersi e di accusare.

[60] Anche Quintiliano ricorda con spregio la prassi dei *pragmatici*, che paragona a "coloro che siedono vicino alle casse delle munizioni e porgono le frecce ai combattenti" (*Inst. orat.* 12.3.4). Sul tema della remunerazione della professione forense v. cap. IV § 4.

> *oratoribus, ei, qui apud illos pragmatici vocantur, sic in nostra civitate contra amplissimus quisque et clarissimus vir* […].

Simili patrocinatori, che si voltano per chiedere suggerimenti, abdicano alla *dignitas* del loro ruolo: indegni di essere considerati oratori, sono piuttosto "strilloni che abbaiano", *clamatorem aut rabulam*[61]:

> Cic., *de orat.* 1.46.202: […] *neque enim causidicum nescio quem neque clamatorem aut rabulam hoc sermone nostro conquirimus, sed eum virum, qui primum sit eius artis antistes* […].

L'incompetenza dovuta all'ignoranza vìola, con ogni evidenza, una serie di basilari doveri dettati dalla deontologia professionale, dalla preparazione diligente al *decorum*. Non è ammissibile che nei processi abbia bisogno di aiuto colui che assiste il cliente, che verrebbe così esposto, tra l'altro, ad un enorme rischio, soprattutto durante il contraddittorio, quando occorre fronteggiare immediatamente le obiezioni avversarie, senza frapporre pause che consentano consulenze[62]. Inoltre, il delicato castello argomentativo costruito per salvare l'onorabilità della professione crollerebbe se il patrono, girandosi indecorosamente dietro di sè per cercare istruzioni, domandasse poi al giudice di credere a cose non apprese personalmente[63].

A giudizio di Quintiliano, il patrono che ignora il diritto e l'oratoria assumendo il patrocinio di una causa, commetterebbe persino un *falsum* nei confronti del cliente poichè mentirebbe, millantando una competenza in realtà carente[64].

La mancata preparazione viene considerata una menzogna, un tradimento di quel "dovere di rettitudine" che costituisce ineludibi-

---

[61] Questa non è arte oratoria, bensì *canina eloquentia*, su cui v. cap. IV § 5.

[62] Per non pensare all'ipotesi in cui sia assente un esperto di diritto oppure venga suggerito un consiglio sbagliato: Quint., *Inst. orat.* 12.3.2-3.

[63] Cfr. ivi, 6.4.6-7; 12.3.2.

[64] *Quo autem modo patronum se causarum non falso dixerit qui quod est in causis potentissimum sit ab altero petiturus?*, si domanda Quintiliano (ivi, 12.3.1), paragonandolo agli attori che recitano testi poetici. Sull'antitesi tra attori e oratori v. cap. V §§ 1, 2.

le *officium* per chi esercita l'attività forense e che si deve prefiggere il modello del *vir bonus* come primario parametro di riferimento[65].

Simile contegno indecoroso e disonorevole viene incisivamente stigmatizzato dall'autore con l'avverbio *deformiter*[66]: il patrono che, a causa della propria ignoranza, si trova costretto a mendicare un suggerimento, anziché mantenere alto il prestigio proprio del suo ruolo ne sarebbe sfigurato e "deformato", come perdendo la sua reale fisionomia[67].

L'ignoranza, più in generale, è riprovata ad ampio spettro sotto il profilo etico, venendo additata come causa di colpe come falsità, mancata diligenza, disonestà e contrarietà al decoro professionale; ma il male più grave è che fa ritenere chiunque competente, anche chi in realtà è più ignorante: *hoc enim est maximum ignorantiae malum, quod credit eum scire qui moneat*[68].

Nei processi, di fronte al giudice, deve dunque esercitare il patrocinio solo chi, esperto di oratoria, possiede altresì la competenza necessaria per comprendere ed interpretare il diritto, "fondamento su cui si regge lo Stato"[69]. Le guerre, infatti, prima devono essere preparate e poi realizzate, ammonisce Quintiliano con eloquente metafora[70]: *prius est enim certe parare bella quam gerere*. Allo stesso modo, l'avvocato dovrà scendere in campo solo se adeguatamente formato e preparato sulla causa che deve perorare, rischiando altrimenti di assomigliare a quel generale che lascia ad altri le armi, e dunque le competenze, necessarie ad ottenere la vittoria[71].

---

[65] V. cap. IV.

[66] *Non deformiter respectet et inter subsellia minores advocatos interroget?* (Quint., *Inst. orat*. 12.3.2).

[67] Quint., *Inst. orat.* 12.3.2.

[68] Ivi, 12.3.3

[69] *Rerum quibus praecipue civitas continetur*: ivi, 12.3.1.

[70] Ivi, 12.3.5, 6, *supra* citato, ove paragona l'avvocato privo di preparazione giuridica a un generale che, pur esperto di strategie belliche, non conosce però altre attività, di natura preparatoria, parimenti importanti per la vita militare.

[71] Ivi, 12.3.6. Pertanto, è necessario essere ben informati su tutto quanto riguarda la causa, per non dover rischiare di affidarsi ad altri che suggeriscono (e che nella maggior parte dei casi, danno consigli sciocchi), così che, a volte, per credulità, il patrono finisce per arrossire a causa della stupidità altrui (ivi, 6.4.8). V. anche *supra*. La preparazione, che abbraccia l'intimo e il tecnicismo, renderà il patrocinatore altresì sicuro delle proprie opinioni, senza che lo impensierisca il fatto che altri esperti abbiano opinioni divergenti (ivi, 12.3.7-8).

Orator, dunque, è colui che non si limita ad esibire nei processi solamente il suono della voce[72], nella boriosa ricerca di una personale affermazione, ma che possiede una solida preparazione in oratoria e in diritto, per conseguire, soprattutto, ciò che è utile:

> Quint., *Inst. orat.* 12.3.4: […] *sed loquor de oratore, qui non clamorem modo suum causis, sed omnia quae profutura sunt debet*.

Il quadro dell'oratoria forense dell'epoca dipinto in questi passi lascia intravvedere dunque uno scenario confuso, tale da necessitare di un richiamo dei patrocinatori al primario dovere di preparazione professionale, senza demandarla ad altri.

Et bonum virum et prudentem in primis oratorem putamus, l'oratore forense deve essere onesto e preparato, così da poter valutare non solo quanto si appalesa più utile alla causa[73] ma anche, soprattutto, per essere in grado di riconoscere l'equità: *vim cuiusque vocis intellegere aut commune prudentium est aut proprium oratoris, aequitas optimo cuique notissima*[74].

In tal senso sintomatica appare una contrapposizione, che talora emerge nelle fonti, tra i veri *oratores* e quanti, invece, sono soltanto "abili parlatori": questi ultimi spesso sono designati con il termine *diserti*. Esemplare è un passo del *De oratore*:

> Cic., *de orat.* 1.21.94: […] *disertos cognosse me non nullos, eloquentem adhuc neminem, quod eum statuebam disertum, qui posset satis acute atque dilucide apud mediocris homines ex communi quadam opinione hominum dicere, eloquentem vero, qui mirabilius et magnificentius augere posset atque ornare quae vellet, omnisque omnium rerum, quae ad dicendum pertinerent, fontis animo ac memoria contineret*.

---

[72] Riecheggia l'appellativo, negativo, di *clamator* letto in Cic., *de orat.* 1.46.202 (*supra* nel testo). Significativa anche la scena in cui Quintiliano descrive la tronfia vanità dell'oratore impreparato che abbandona gli scranni del tribunale in mezzo a un folla di adulatori, lasciando ad altri, e spesso a una turba di gentaglia, la battaglia cruciale del dibattito: costui ricerca solo l'ostentazione del "sudore della declamazione" (*ambitiosum declamandi sudorem*: *Inst. orat.* 6.4.6).

[73] Quint., *Inst. orat.* 12.3.8.

[74] Ivi, 12.3.5-7.

Diserti vengono definiti coloro che riescono a parlare con sufficiente perspicacia e chiarezza davanti a uomini di mediocre livello culturale, mentre *orator* è colui che, con eloquenza e preparazione oratoria, è in grado di nobilitare ed ornare con stile ogni argomento. Tuttavia, è talmente difficile un simile connubio di cultura e valori che, mentre è comune trovare molti abili parlatori, è molto difficile ascoltare un vero oratore.

Sempre nel *De oratore*, nell'acceso dibattito sull'oratore ideale, che deve sommare cultura ed esperienza, Antonio, nel riconoscere l'estrema difficoltà a coniugare in sè ambedue le qualità, in quanto costantemente assorbito *ab hac exercitatione et consuetudine dicendi populari et forensi*, riporta il parere di un celebre retore greco, Mnesarco, che distingueva i meri *operarios linguae* dagli *oratores*, ossia i "mestieranti della parola" da coloro che, veri oratori, all'eloquenza uniscono la saggezza[75].

In questa visuale, i *diserti*, pur designando coloro che sono abili *in dicendo*, vengono quindi talora contrapposti ai veri *oratores*, che sono veramente *eloquentes* poichè non solo possiedono una grande capacità oratoria ma anche *sapientia*.

Nell'*Orator*[76], Cicerone indica nell'*actio* un ulteriore elemento di *discrimen* tra le due figure: alcuni oratori sia pur non ancora pienamente formati dai precetti oratori (*infantes eloquentiae*) possono conoscere l'accostamento all'eloquenza *actionis dignitate*, grazie ad un'*actio* decorosa. Altri, *deformitates agendi*, privi di una declamazione dignitosa e scomposta, nonostante la loro abilità rimangono invece lontani dalla vera eloquenza e sono qualificati *diserti*: costoro sono *infantes eloquentiae*, non solo fanciulli ma addirittura *infantes*, ancora incapaci di parlare (*qui non fari possunt*)[77].

---

[75] Cic., *de orat.* 1.18.83 (v. cap. I § 1).

[76] Cic., *Orator* 17.56.

[77] Dell'immagine dell'*infantia* oratoria già si è detto in cap. I § 4. Va rilevato che la delineata contrapposizione è propria della visuale di Cicerone, che sempre ebbe come priorità l'ideale politico: pertanto, l'oratore che unirà eloquenza e saggezza sarà il politico ideale. Nel pensiero dell'Arpinate, infatti, l'arte della parola non solo assicura fama e prestigio, ma, soprattutto, porta innumerevoli vantaggi allo Stato. Una saggezza priva di eloquenza – afferma - giova poco alla società, ma un'eloquenza priva di saggezza nella maggior parte dei casi è assai dannosa e non giova mai: […] *ut existimem sapientiam sine eloquentia parum prodesse civi-*

Piace rilevare che alla contrapposizione tra *diserti* ed *oratores* propria del mondo retorico corrisponde, similmente, nell'universo degli esperti di diritto la distinzione tra i veri giuristi (*iurisperiti*, *iuris consulti* ecc.) e i meri tecnici di bassa lega (*legulei*).

Cicerone è autore di un salace attacco ai *legulei*, termine – di manzoniana memoria – poi entrato in auge per indicare con disprezzo i bassi "intrallazzoni di diritto", dalla coscienza facile e dalla grande miseria morale: Antonio, nel *De oratore*, ammonisce Crasso a non disgiungere la scienza giuridica dall'arte oratoria, poichè, in caso contrario, il giurista, spoglio degli ornamenti propri dell'eloquenza, non sarebbe altro che un "leguleio, scaltro e sornione, un banditore di azioni legali, un cantore di formule, un cacciatore di sillabe"[78]:

> Cic., *de orat.* 1.55.236: […] *Ita est tibi iuris consultus ipse per se nihil nisi leguleius quidam cautus et acutus, praeco actionum, cantor formularum, auceps syllabarum* […].

La critica riecheggia in Quintiliano, che polemizza con coloro che, lungi dal seguire principi di moralità e serietà necessari allo studio dell'oratoria, intolleranti della fatica che questo comporta, preferiscono rifugiarsi in "scappatoie della pigrizia" (*deverticula desidiae*), scegliendo cioè di dedicarsi soltanto agli studi più facili, così preferendo rimanere, *ut Cicero ait, legulei*[79].

La formazione di solide basi culturali costituisce, dunque, un primario dovere professionale: ancor più laddove si consideri il nesso inscindibile che nel pensiero retorico sussiste tra cultura e virtù, virtù ed oratoria.

In quest'ottica, negligenza e trascuratezza nella formazione non

---

tatibus, eloquentiam vero sine sapientia nimium obesse plerumque, prodesse numquam (*de inv*. 1.1).

[78] La centrale importanza dello studio per l'oratore è incidentalmente attestata anche in *Brutus* 236, ove Cicerone riferisce che l'oratore Marco Pisone ricavò ogni suo pregio dallo studio, ma non riuscì a sopportare molto a lungo le fatiche del foro, perché era di salute malferma e non sopportava gli spropositi e le sciocchezze della gente, che altri avvocati riescono, invece, sia pur con fatica, ad ingoiare.

[79] Quint., *Inst. orat.* 12.3.11. Questo non capitò mai, invece, a Cicerone, additato ancora una volta come esempio, che durante i processi non dimostrò mai carenze di cultura giuridica (*Inst. orat.* 12.3.10).

rappresentano soltanto una grave trasgressione all'etica professionale, bensì una violazione di quel superiore ed essenziale valore eticomorale da cui non può rimanere disgiunto.

Assai netto è Quintiliano: condizione necessaria non solo per l'esercizio della professione, ma anche per la realizzazione della stessa eloquenza è la cultura, che ha inoltre il fondamentale pregio di stimolare alla moralità e alla virtù, così da aspirare all'ideale modello del *vir bonus*[80].

> Quint., *Inst. orat.* 1.*praef*.9: *Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnis animi virtutes exigimus*.

In conclusione, dunque, l'ideale del *vir bonus dicendi peritus* esige una cultura ad ampio raggio, plasmata con quello studio diligente ed incessante che sviluppa moralità, onestà e giustizia (*omnis honesti iustique disciplina*), requisiti imprescindibili per il ruolo di oratore[81].

2.3. *Il* tirocinium fori

Necessario complemento alla conoscenza teorica è l'esperienza pratica della vita forense, il *tirocinium fori*[82].

---

[80] Cfr. Cic., *de orat.* 1.18.83; 3.14.55; Quint. *Inst. orat.* 2.14.5; 2.15.34; 2.15.38; 2.16.11; 12.2.1. Sulla somma delle virtù richieste all'*orator* in quanto *vir bonus* v. *infra*, cap. IV.

[81] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 12.2.8.

[82] Pare significativo sottolineare l'origine militare del termine *tirocinium*: v. AE. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, IVb, Patavii 1965, p. 737, s.v. "*tirocinium*": il vocabolo deriva da *tiro, -onis*, ossia il "*miles novus et rudis militiae*" (ivi, p. 736, s.v. "*tiro, -onis*") e pertanto "*tirocinium est primum rudimentum seu experimentum militiae"; in senso traslato, "tirocinium fori dicebatur quum primum in forum adulescentes, sumpta virili toga,, deducebantur, ut publice versari et agere cum populo inciperunt; et tirocinium eloquentiae, quum oratores futuri oratoriae arti et agendis causis initiabantur*". (Cfr. Svet., *Aug.* 26; Id., *Tib*., 54; Id., *Cal*. 10; Liv. 45.37). *Adde* Ernout-Meillet, *Dictionnaire étimologique* cit., p. 692, s.v. "*tiro, -onis*": "*jeune soldat, recrue; par suite debutant, novice*", ove si precisa che il

Il *tirocinium* consiste nel frequentare i processi al seguito di un oratore, così da vedere in concreto l'applicazione delle arti teoricamente apprese dai retori e, successivamente, iniziare ad *agere causas* in prima persona.

Chi aspira al ruolo di *patronus* non deve limitarsi a studiare o ad andare a lezione di retorica, bensì deve "prendere le armi e combattere", dichiara Cicerone: l'arte oratoria non è solo un modo per trascorrere il tempo nello studio e nella quiete: un conto è svagarsi con giochi e passatempi, un altro è andare sul campo di battaglia e affrontare un combattimento (*aliud enim pugna et acies, aliud ludus campusque*).

D'altro canto, non bisogna cadere nell'equivoco opposto, di pensare che sia sufficiente alla formazione di un combattente il solo esercizio fisico. Nel foro, afferma, non conta solo la pratica nel combattere, ma occorrono soprattutto intelligenza e prontezza[83].

Cicerone, nel definire la figura del buon oratore, precisa che costui, nel gestire le cause, deve sempre rivelarsi scaltro e mai un novellino inesperto (*tironem ac rudem*) o un estraneo alla professione (*hospitem in agendo*)[84]:

---

vocabolo si è formato analogamente a *tubicinium*, "*sonnerie aux recrues*" (suonatore di tromba). Cfr. altresì M. Cortelazzo, P. Zolli, *Dizionario Etimologico della Lingua Italiana*, Bologna 1999, s.v. "*tirocinio*": il lemma "*tirocinium*" è composto da *tirone(m)*, "recluta", "principiante" e dal suffissoide *-cinium* (da *canere*), ed è stato coniato in ambiente militare sul modello di *tubiciniu(m)* "suonatore di *tuba*(m), tromba", con il significato di "sveglia delle reclute" e quindi di "apprendimento, iniziazione, inesperienza". Si annota inoltre che il vocabolo veniva talora impiegato per indicare la cerimonia di assunzione della toga virile con cui il novizio entrava a pieno titolo nella comunità cittadina: in tema si rinvia spec. a C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, Roma 2005, p. 416 ss. (ivi bibliografia). In generale si legga J. Regner, s.v. "*tirocinium fori*", in *PWRE*, VI A.2, Stuttgart 1937, p. 1450 ss.

[83] *Ad ludendumne an ad pugnandum arma sint sumpturi; aliud enim pugna et acies, aliud ludus campusque noster desiderat; ac tamen ars ipsa ludicra armorum et gladiatori et militi prodest aliquid; sed animus acer et praesens et acutus idem atque versutus invictos viros efficit [non difficilius arte coniuncta*]: Cic., *de orat*. 2.20.84.

[84] Cfr. Sen., *Excerpt. controv.* 3: *Et ideo ille in foro primum verba facturus, tiro dictus est*. Anche Quintiliano (*Inst. orat.* 2.10.9) usa l'espressione *tirones in foro*, per riferirsi a coloro che sono alle prime armi in tribunale.

> Cic., *de orat.* 1.50.218: […] *fateor enim callidum quendam hunc et nulla in re tironem ac rudem nec peregrinum atque hospitem in agendo esse debere*.

L'oratore forense deve avere il polso della situazione, imparando a rapportarsi a persone di ogni genere, età, classe sociale, e sapendone altresì sondare il pensiero e i sentimenti: per questo, oltre allo studio, occorre un periodo di pratica nei tribunali, ove osservare ed ascoltare coloro che già sono esperti[85].

Tutto questo gli permetterà di acquisire la necessaria esperienza per comprendere pensieri, sentimenti, opinioni, aspettative di coloro che con il suo discorso intende persuadere e per valutare gli umori delle persone di ogni genere, età e ceto sociale[86].

In quest'ottica, il tirocinio riveste fondamentale importanza nella crescita professionale: *est tamen proprius quidam fori profectus, alia lux, alia veri discrimini facies*, afferma Quintiliano[87]. Il foro permette un progresso del tutto peculiare, poichè permette di vedere un'altra luce, un altro punto di vista della realtà.

Tuttavia, l'autore ammonisce a prestare molta attenzione e cautela nel valutare i tempi più opportuni per valersi degli effetti di questa peculiare prospettiva.

Significativamente, le considerazioni in tema di *tirocinium* sono incentrate proprio sul tema dell'età del debutto nell'agone forense, cui è dedicato il titolo 12.6 della *Institutio oratoria*. Al riguardo, il docente non considera opportuno predeterminare un'età precisa, poiché *agendi autem initium sine dubio secundum vires cuiusque sumendum est. Neque ego annos definiam* […][88]. Le forze necessarie per esordire come oratore devono essere valutate caso per caso:

---

[85] Sono parole pronunciate da Antonio (Cic., *de orat.*, 1.52.224), nell'ambito di una polemica con l'educazione dei filosofi, imperniata essenzialmente sull'aspetto teorico della loro disciplina.

[86] Cfr. Cic., *Orator* 14.43; *de orat.* 1.51.223; Quint., *Inst. orat.* 4.1.52; 11.1.2. La comprensione della tipologia di uditorio permette di modulare il discorso a seconda delle circostanze e delle persone (cfr. ad es. Cic., *Orator* 35.123), rendendo l'oratore quel *temporum personarumque moderator* che gli consentirà di applicare lo stile più adeguato ad ogni contesto e quindi di saper parlare in qualunque modo richieda la causa (Cic., *Orator* 21.70). V. *supra*.

[87] Quint., *Inst. orat.* 12.6.4.

[88] Ivi, 12.6.1.

non si deve dimenticare infatti che ogni precetto e ogni insegnamento, sotto ogni aspetto, devono convergere nella formazione di una "personalità superiore (*animi praestantia*) che, sola, non si lascia indebolire dalla paura, né spaventare dalle urla, né inibire dall'autorevolezza dell'uditorio"[89].

D'altro canto, il retore consiglia di non iniziare il *tirocinium* ad un'età troppo avanzata, indugiando eccessivamente in studi appartati (*secreta studia*), poiché, in tal caso, l'impatto con il turbinoso agone del tribunale si rivelerebbe eccessivamente gravoso.

È in questo contesto che Quintiliano dipinge un emblematico quadro di dinamica giudiziaria, che illumina la complessità della "belligerante" dialettica forense: "in tribunale, il giudice tace, la parte avversa protesta, nessuna affermazione azzardata viene lasciata cadere, bisogna dimostrare ogni premessa, al discorso elaborato e messo assieme grazie a giorni e notti di studio viene a mancare l'acqua della clessidra"[90].

Il richiamo è, come in ogni cosa, al giusto *modus*, che permette di individuare un'equilibrata *media via*, così che il neofita possa, da un lato, evitare un esordio prematuro, che porrebbe le fondamenta della sfacciataggine (*fundamenta impudentiae*) e di una sicurezza che impedisce la corretta valutazione delle proprie capacità e, dall'altro, sperare in quell'indulgenza e benevolenza che è riservata solo ai giovani[91].

Pertanto, pur non dovendo precorrere i tempi, appare consigliabile debuttare in tribunale in età giovane ma non acerba, esordendo in ogni caso con una causa il più facile possibile nonchè destinata ad accattivarsi il favore del pubblico. Successivamente, la pratica deve essere proseguita senza interruzioni, così acquisendo forza grazie alla consapevolezza di cosa sia la battaglia del foro (*pugna*) e del suo fine. Così – spiega – il praticante supererà la paura del tirocinio all'età in cui è più facile osare. E questo, a riprova ulteriore, fu il metodo seguito da Marco Tullio Cicerone.

Un'adeguata ricompensa alla fatica forense, conclude il docen-

[89] Ivi, 12.5.1.
[90] Ivi, 12.6.5.
[91] Ivi, 12.6.2-3.

te, giunge quando la teoria e la pratica procedono di pari passo: *tum dignum operae pretium venit cum inter se congruunt praecepta et experimenta*[92].

I meriti della pratica tribunalizia vengono efficacemente descritti anche in un brano del *Dialogus de oratoribus* di Tacito: guardando con nostalgia al sommo modello degli antichi oratori, lo storico ricorda l'importanza, per i neofiti, di non limitarsi a declamare nelle scuole dei retori e ad esercitarsi solo in dibattiti immaginari e privi di rispondenza con la vita reale. Al contrario, la formazione dell'avvocato richiede confronti concreti con "quelle discipline in cui si discute del bene e del male, dell'onesto e del turpe, del giusto e dell'ingiusto, perché tutte queste materie (giustizia, onestà ed *utilitas*) si intrecciano e ricorrono nei processi e con esse ci si deve misurare in tribunale".

L'oratore bene addestrato nella teoria e nella pratica *tenebit venas animorum*, avrà sempre il controllo degli animi e saprà dare il tono giusto al discorso in ogni contesto[93].

L'esperienza della pratica tribunalizia, prosegue, permette al giovane non solo di conoscere gli avvocati e i giudici del tempo, ma anche di cogliere, grazie al rapporto col pubblico, le divergenze di gusto e di sentire, così da capire quali aspetti oratori vengono apprezzati e quali non incontrano gradimento[94].

Dunque, conclude, "oratore può essere solamente colui che si è recato nel foro, armato di ogni arte, così come è fornito di ogni arma colui che va in battaglia"[95]:

> Tac., *dial. de orat.* 32: […] *quem non posse aliter existere nec extitisse umquam confirmo nisi eum, qui tamquam in aciem omnibus armis instructus, sic in forum omnibus artibus armatus exierit*.

---

[92] Ivi, 12.6.6-7.

[93] Tac., *dial. de orat.* 31. V. anche ivi, 22 (cap. IV § 1).

[94] Sull'educazione a Roma v. spec. H.I. Marrou, *Histoire de l'education dans l'antiquité*, Paris 1948 (trad. it. U. Massi, *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma 1978); U.E. Paoli, *Vita romana. Usi, costumi, istituzioni, tradizioni*, Milano 2008.

[95] V. *supra*, § 1.

Lo storico ricorda, inoltre, che i giovani della nobiltà destinati al foro, una volta educati ed istruiti, venivano portati dal padre o dai parenti dall'oratore di maggior prestigio, perché lo accompagnassero in tribunale ed ascoltassero i suoi discorsi: in tal modo, imparavano "a combattere stando in mezzo alla battaglia (*pugnare in proelio*), così conoscendo la vera eloquenza". In questa *pugna*, descrive Tacito, da una parte vi era il maestro, che mostrava il vero volto dell'eloquenza, e non una pallida copia (*faciem eloquentiae, non imaginem*), dall'altra una spietata congerie di avversari e rivali "che lottavano con armi di ferro e non di legno", insieme ad un folto uditorio, composto da detrattori e sostenitori, che non lasciava passare inosservato nulla, di positivo o di negativo. In tal modo, i giovani acquisivano esperienza, sicurezza e capacità di valutazione, perché studiavano nella piena luce del foro e in mezzo ai processi, "dove nessuno può dire impunemente sciocchezze o fare affermazioni contraddittorie, senza evitare la disapprovazione dei giudici, il sarcasmo dell'avversario e anche la critica degli amici presenti"[96].

In conclusione, i risultati positivi si ottengono quando *inter se congruunt praecepta et experimenta*, la teoria e la pratica si congiungono[97].

2.4. *Il dovere della preparazione tecnica: l'impostazione delle cause giudiziarie*

La trattatistica retorica pone un articolato complesso di regole e canoni che strutturano il contenuto della preparazione tecnica dell'oratore *qui ad defendendas causas advocatur*, chiamato a patrocinare in giudizio[98].

La preparazione professionale, oltre ai precetti attinenti alle partizioni oratorie, comuni anche agli altri generi di eloquenza, prevede in specifico per l'oratoria giudiziaria la dottrina degli *status causae*, ovvero dei modi per la corretta impostazione della causa, introdotta

[96] Tac., *dial. de orat.* 34.
[97] Quint., *Inst. orat.* 12.6.7.
[98] L'espressione è in Quint., *Inst. orat.* 12.1.24.

nella retorica latina da Cicerone e dal suo anonimo compatriota, autore della *Rhetorica ad Herennium*, che la mutuarono da un retore greco del II secolo a.C., Ermagora di Temno[99].

In generale, *status* (da alcuni chiamato *constitutio*, da altri *quaestio* o ancora *caput*) va inteso nel suo significato etimologico: il termine deriva dal greco *stasis*, che significa "punto d'appoggio", e sta a rappresentare il punto focale della controversia, sul quale il giudice è chiamato a decidere e dal quale scaturisce quindi l'impostazione più opportuna del processo[100].

L'origine del nome deriva dal fatto che in esso si verifica il primo conflitto tra le parti, posto che ogni controversia contiene una questione relativa o al fatto o al nome o al genere o all'azione:

> Cic., *de inv.* 1.10: *Omnis res, quae habet in se positam in dictione ac disceptatione aliquam controversiam, aut facti aut nominis aut generis aut actionis continet quaestionem. Eam igitur quaestionem ex qua causa nascitur, constitutionem appellamus* […].

Anche Quintiliano spiega che la denominazione pare provenire dal fatto che in esso si verifica il primo scontro tra le parti[101]. Più esattamente, precisa, lo *status* non è il primo scontro ("l'hai fatto", "non l'ho fatto") ma quello che consegue a questa prima forma di contrapposizione, cioè il genere di questione (*genus quaestionum*) che viene posto[102].

Il docente spiega inoltre il significato di *causa*[103], termine con cui

---

[99] Nonchè gli *status legales*, riguardanti l'interpretazione di leggi e scritture private. In tema v. spec. Vickers, *Storia della retorica* cit., p. 62 ss.; Calboli Montefusco, *Logica, retorica e giurisprudenza cit*.; Id., *La dottrina degli status* cit.; Miceli, *La prova retorica* cit., p. 257 ss.; Martini, *Antica retorica giudiziaria* cit.; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 165 ss. (in questi studi la principale bibliografia).

[100] Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.11 ss.; Cic., *de inv.* 1.14-19; *Part. orat.* 29.102; *Topica* 93; Quint., *Inst. orat.* 3.6.2 ss.

[101] *Primis causae congressus*: in questa accezione, l'allusione è alla terminologia più propriamente sportiva, laddove il termine *stasis* significa "tenere salda una posizione" con riferimento ai lottatori (*Inst. orat.* 3.6.3-4). Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.18.

[102] Ivi, 3.6.4-5.

[103] Ivi, 3.5.18. Nell'antichità, la definizione di *causa* fu controversa. Quintiliano riporta, ad esempio, l'opinione di Apollodoro di Pergamo (retore greco che fu, tra l'altro, maestro del diciottenne Ottaviano), che definisce la causa, secondo

s'intende l'*hypóthesis*, precedentemente definita come "questione basata su fatti, persone e circostanze" (*quaestio finita* o *specialis*)[104], riportando nella parte finale del passo una citazione dei *Topica* di Cicerone, per cui l'esistenza di una causa è identificata dalla presenza di elementi definiti[105].

In linea generale, ogni causa in cui una parte accusa e un'altra si difende si basa su una controversia relativa a uno o a più fatti[106]. Pertanto, ogni causa consta di uno stato[107].

Per affrontarle è necessario, secondo Quintiliano, seguire un metodo, essenzialmente basato sulle possibilità che si prospettano al difensore e che, sostanzialmente, corrispondono alle vie argomentative offerte dalla dottrina degli *status causae*[108].

Secondo la ripartizione canonica, gli *status* vengono suddivisi in due generi, razionale (*status rationales* o *causae*) e legale, ai quali peraltro Quintiliano pare attribuire minore importanza posto che li considera apparenze di stati (*velut simulacra*)[109].

---

l'interpretazione del suo discepolo Valgo, come "*negotium* [affare] che in tutte le sue parti riguarda una questione", o "*negotium* che ha per scopo una controversia", definendo poi il *negotium* come un "insieme di persone, luoghi, circostanze, motivi, modi, casi, fatti, strumenti, discorsi, elementi scritti e non scritti"); Isocrate invece, afferma che la causa è una questione civile definita o una controversia connessa con persone definite (ivi, 3.5.17, 18).

[104] Poco prima Quintiliano aveva posto come dato concordemente accolto la suddivisione delle questioni in due categorie: indefinite, o generali (*infinitae*), ossia le questioni che si possono trattare in ambedue i sensi, senza far riferimento a persone, cose, luoghi o altri aspetti del genere (e sono chiamate dai Greci *thésis*); definite, o speciali (*finitae*), le questioni che invece non possono prescindere da questi dati (le *hypothéseis* dei Greci) e che, per loro natura, includono sempre una questione generale come preesistente (ivi, 3.5.5-15). Le questioni indefinite, in particolare, dette anche "generali", vengono distinte, ricordando l'insegnamento di Cicerone, in teoriche (*scientia*) e pratiche (*actio*); le teoriche sono a loro volta di tre generi e trattano "se esista", "cosa sia" e "di che qualità sia" l'oggetto studiato (ivi, 3.5.6). Si tratta, come si vedrà a breve, dei tre principali *status*: congettura (*coniectura*), definizione (*finitio*), qualità (*qualitas*).

[105] Queste le parole di Cicerone: "la causa si riconosce per la presenza di determinate persone, determinati luoghi, circostanze, azioni, affari, e consta di tutti questi aspetti o della gran parte di essi" (*Top.* 80).

[106] Quint., *Inst. orat.* 3.10.1.

[107] Ivi, 3.6.1. Ogni genere di causa contiene un motivo, un oggetto di giudizio e un punto essenziale: ivi, 3.6.104, elementi che verranno ripresi e trattati nel titolo 11 del medesimo libro.

[108] Ivi, 3.6.83 e 3.10.5.

[109] Ivi, 3.6.88.

Gli *status causae*, che qui principalmente interessano, consistono nella messa a fuoco del punto da giudicare e, segnatamente, rappresentano i differenti modi d'impostazione della causa, tendenzialmente dal punto di vista del difensore, analizzando il fatto in modo tale da poter elaborare congettura (*coniectura*), definizione (*finitio*), qualità (*qualitas*)[110].

Nessun processo, afferma il retore, può svilupparsi in assenza di questi tre *status*[111].

In previsione del conflitto processuale, il difensore deve quindi per prima cosa individuare il punto su cui poggia la controversia, sulla cui prova si fonda il processo e sul quale il giudice è chiamato ad emanare la sentenza.

La scelta tra i possibili *status* dipende, dunque, sostanzialmente dalla scelta difensiva, come evidenziato da Cicerone nel *De inventione*:

> Cic., *de inv.* 1.10: […] *Eam igitur quaestionem, ex qua causa nascitur, constitutionem appellamus. Constitutio est prima conflictio causarum ex depulsione intentionis profecta, hoc modo: "Fecisti"; "Non feci" aut "Iure feci".*

Lo *status* scaturisce dal primo conflitto sorto dalla confutazione dell'accusa, secondo questo schema dialogico: "Sei stato tu a fare questo?"; "Non sono stato io" oppure "L'ho fatto legittimamente".

Nel *De oratore* Cicerone addita al difensore tre domande essenziali, in stretta connessione ai punti controversi sui quali può vertere il processo: *factumne sit quaeratur, an quale sit, an quod nomen habeat*. L'avvocato deve cioè chiedersi "se e come si sia svolto il fatto imputato" (*factumne sit*), "quale natura abbia" (*an quale sit*), "come debba essere rubricato" (*an quod nomen habeat*)[112].

La risposta del difensore, dunque, permette di identificare il tipo di causa, se essa verta cioè sul fatto accaduto o sulla sua natura o sulla sua denominazione.

---

[110] Ivi, 3.6.86.
[111] Ivi, 3.6.82.
[112] Cic., *de orat.* 2.30.132.

Grazie a questa analisi, la difesa potrà individuare la *ratio*, la ragione la sostiene e che costituisce la causa, poiché senza di essa si dovrebbe procedere alla condanna senza alcuna esitazione. Trovata la *ratio*, si deve cercare il *firmamentum*, il fondamento che sorregge l'accusa e che viene opposto alla *ratio* della difesa. Dall'unione della ragione della difesa e del fondamento dell'accusa, nasce l'oggetto del giudizio (*iudicatio*), su cui si incentra il dibattito processuale. Pertanto, su questa base il difensore dovrà costruire l'impianto di tutta l'arringa[113].

Corrispondentemente, tre sono i principali *status causae*: lo stato congetturale (*coniecturalis*), lo stato della qualità o giuridicità (*qualitatis*) e lo stato della definizione (*finitivus*)[114].

---

[113] *Rhet. ad Herenn.* 1.26. In questo metodo, si scorgono le basi del consiglio di Cicerone (*de orat.* 2.24.102) consistente nell'impersonare i tre ruoli chiave del processo (difesa, accusa, giudice): v. cap. IV § 4. Si annota che sull'impiego dei termini *ratio* e *firmamentum* in quest'ambito non vi è univocità nelle fonti: ad esempio, *firmamentum* per Cicerone in *de inv.* 1.19, è il fondamento della difesa (*firmissima argumentatio defensoris*); in *Part. orat.* 103, invece, *firmamentum* è ciò che viene opposto alla difesa poiché il punto essenziale, esposto per primo, verrebbe esposto dall'accusatore. Le contraddizioni terminologiche ciceroniane sono rilevate da Quintiliano (*Inst.orat*. 3.11.18). Interessante notare, inoltre, che Cicerone, in *Top.* 95, rivolgendosi all'amico giurista Trebazio (cui è dedicata l'opera), traduce il termine *iudicatio*, ossia il punto da giudicare, con una parte della formula del processo privato (*qua de re agitur*).

[114] Speculare Quintiliano, che così riassume i tre punti fondamentali dibattuti in ogni causa: se è (*an sit*), di che qualità è (*quale sit*), che cos'è (*quid sit*): *Inst. orat.* 3.6.80. Nel *De inventione* (1.16), Cicerone ricorda che Ermagora avrebbe escogitato un quarto *status causae*, la *translatio*. Questo *status*, declinatorio, riguarda la causa nella quale si indaga o sull'attore o sul convenuto o in che modo o con quali giudici o con quale legge o in quale tempo occorra trattare la causa, ricercando o una modifica o l'annullamento dell'azione. Questo *status* sorge, dunque, "quando l'imputato o il convenuto sostiene che si deve differire il termine, o si deve sostituire l'accusatore, o si devono cambiare i giudici". Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.12, ove, peraltro, la *translatio* è inserita nella *definitio*, rimanendo pertanto gli *status* riuniti in tre. Un quadro sulle varie opinioni dei retori antichi sul numero degli *status* è tratteggiato da Quintiliano (*Inst. orat.* 3.6.22 ss.); in riferimento al quarto *status*, l'autore afferma che "se queste difese mancano, rimane soltanto un'unica via di salvezza, ossia sfuggire con qualche espediente legale ad un'accusa che non può né essere negata né confutata, cercando di far apparire il processo come illegalmente intentato" (3.6.68 ss.).

2.5. Segue*: lo* status causae coniecturalis

Lo *status causae* congetturale (*coniecturalis*)[115] si ha quando il reo non ammette l'accusa e, di conseguenza, permane il dubbio sul fatto che gli viene imputato: pertanto, si procede per congetture, in base a indizi.

Esso insorge quando la difesa, riscontrando la mancanza di prove solide ed oggettive, ritiene possibile negare il fatto contestato, *si quid obicitur negari potest*[116]. Per questa ragione, la *coniectura* viene anche chiamata *status infitialis* (negativo), dato che, in quasi tutte le cause penali, la difesa consiste per lo più nella negazione del fatto imputato[117].

Nello stato congetturale si pone dunque l'interrogativo *factum sit?, an sit?*. In altri termini, ci si chiede se il fatto imputato abbia effettivamente avuto luogo oppure no.

Si tratta del risultato immediato d'un primo conflitto d'asserzioni: le parti in causa si chiedono: "Sei stato tu a far questo o no?"; "Non sono stato io" (*fecisti/non feci: an fecerit?*); oppure, "sono stato io, ma l'ho fatto a buon diritto" (*iure feci*)[118].

La topica dell'Erenniana insegna che nella causa congetturale, la narrazione dell'accusatore deve contenere motivi di sospetto, sparsi ed insinuati nel discorso in modo tale che nulla di quanto si dice sembri privo di una ragione[119]:

> *Rhet. ad Herenn.* 2.3: *In causa coniecturali narratio accusatoris suspiciones interiectas et dispersas habere debet,*

---

[115] Per la principale letteratura v. *supra*.

[116] Quint., *Inst. orat.* 3.6.83. Per la bibliografia di riferimento in tema di processo penale romano si rinvia a quella citata in A. Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della 'quaestio per tormenta'*, Bologna 2011, *passim*.

[117] Nel *De oratore*, Antonio spiega che, specialmente nelle cause penali, la difesa consiste tendenzialmente nella negazione del fatto (*infitiatione defenduntur*) ma spesso, in prosieguo, il dibattito verte sulla natura giuridica o antigiuridica del fatto stesso (*qualis sit*): Cic., *de orat.* 2.25.105; Quint., *Inst. orat.* 3.6.32. V. Carcaterra, *Le operazioni dell'"avvocato"* cit., p. 85 ss.

[118] Cic., *de inv.* 1.11. Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.18; Quint., *Inst. orat.* 3.11.1 ss.

[119] Esemplarmente, il *locus* proprio dell'accusatore consiste nell'affermare che non bisogna avere pietà dei malvagi e nell'ingrandire l'atrocità del reato, mentre quello del difensore consiste nella richiesta di misericordia e nell'accusare l'accusatore di calunnia (*Rhet. ad Herenn.* 2.9).

> *ut nihil actum, nihil dictum, nusquam ventum aut abitum, nihil denique factum sine causa putetur* […].

Specularmente, la narrazione del difensore, esposta in modo chiaro e lineare, deve tentare di sminuire i sospetti avanzati dall'accusatore[120]:

> *Rhet. ad Herenn.* 2.3: […] *Defensoris narratio simplicem et dilucidam expositionem debet habere cum adtenuatione suspicionis*.

Ogni congettura si incentra o sul fatto o sull'intenzione: *coniectura omnis aut de re aut de animo est*[121].

Per quanto riguarda il fatto, si discute su cosa sia avvenuto o cosa avviene o cosa avverrà. Sull'intenzione, invece, si può dibattere soltanto quando vi sia certezza in merito ai fatti e vi sia accordo sul loro autore.

Infatti, spiegano i retori, nei processi penali ci sono essenzialmente tre generi di discussione, ossia quando si investiga sia sul fatto sia sul suo autore, oppure solo sull'atto mentre l'autore è certo o, infine, quando il fatto è accertato ma si deve chiarire chi lo ha commesso. Quest'ultima ipotesi è abbastanza complessa, posto che l'accusato può o limitarsi a negare di aver commesso il fatto oppure può dichiarare che l'ha commesso un altro: in questo caso, può subentrare la cosiddetta *mutua accusatio*, la reciproca accusa, che può talora riguardare una persona estranea al processo oppure essere indeterminata[122].

In questo terzo genere di discussione, si parla di *comparatio*, ossia di confronto. In queste cause ci si batterà o confrontando le proprie ragioni con quelle dell'avversario nel loro insieme oppure com-

---

[120] Secondo l'autore della *Rhetorica ad Herennium* (2.3), la *coniectura* consta di sei parti, per ognuna delle quali fornisce esempi di topica: *probabile* (probabilità); *conlatio* (riscontro); *signum* (indizio); *argumentum* (deduzione); *consecutio* (conseguenza); *adprobatio* (avvaloramento). V. spec. Calboli Montefusco, *La dottrina degli 'status'* cit., p. 60 ss.; Martini, *Antica retorica giudiziaria* cit.; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 174 ss.

[121] Quint., *Inst. orat.* 7.2.1.

[122] Ivi, 7.2.2-11.

parando i singoli argomenti tra di loro, e la scelta tra le due opzioni verrà operata in base a quanto appaia più utile alla causa[123].

La topica della congettura, secondo l'insegnamento di Quintiliano, si ricava in primo luogo dal passato, ove si possono ritrovare persone, moventi, intenzioni:

> Quint., *Inst. orat.* 7.2.27: […] *Ducitur coniectura primum a praeteritis: in his sunt personae causae consilia. Nam is ordo est, ut facere voluerit potuerit fecerit* […].

Le argomentazioni congetturali devono seguire un ordine preciso: occorre dimostrare che l'accusato ha voluto agire, ha potuto agire, ha agito[124].

Cicerone, nel *De inventione*, distingue tre *loci* propri della *coniectura*: *ex persona*, *ex facto*, *ex causa*[125].

Il *locus ex persona* coinvolge le caratteristiche della persona (*adtributa personae*), a cui essenzialmente sono riferiti questi elementi: il nome, la natura, il genere di vita, la condizione sociale, le abitudini, l'emotività, le tendenze, i progetti, le azioni, le vicende, i discorsi[126]. Un'articolata illustrazione degli argomenti che è possibile desumere dalle persone si legge nell'*Institutio* di Quintiliano, con l'avvertenza dello stesso autore, però, che si tratta soltanto di un elenco esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività (poiché, si ricorda, i *loci* sono infiniti come infinita è la casistica)[127].

---

[123] Ivi, 7.2.22.

[124] Cfr. anche Quint., *Inst. orat.* 7.2.45-46, 56.

[125] Cic., *de inv.* 2.16 ss. Cfr. Cic., *Part. orat.* 43. Al riguardo, anche Quintiliano, ispirandosi a Cicerone, afferma che tre sono i *loci* della *coniectura* (*Inst. orat.* 7.2.27 ss.).

[126] Cic., *de inv.* 1.34 ss.

[127] Secondo Quintiliano (*Inst. orat.* 5.10.23-30), gli argomenti inerenti alla persona si ricavano dai seguenti *loci*: famiglia (*genus*: i figli sono infatti creduti simili nell'indole ai genitori e agli antenati); popolo (*natio*: ogni razza ha le sue abitudini); patria (*patria*: leggi, istituzioni, opinioni sono diversi da città a città); sesso (*sexus*: caratteristiche psico-fisiche differenti); età (*aetas*: ogni età muta esigenze); educazione e disciplina (*educatio et disciplina*); aspetto fisico (*habitus corporis*: spesso la forza è ritenuta prova di prepotenza); successo (*fortuna*: non pare credibile che povero e ricco agiscano allo stesso modo); condizione sociale (*condicionis distantia*); indole (*animi natura*); professione (*studia*); atteggiamento mostrato (*quid affectet*); sensibilità (*commotio*); comportamento antecedente il fatto (*ante*

Il *locus ex facto* riguarda le caratteristiche del fatto contestato (i cosiddetti *adtributa negotii*)[128], come, per esempio, le circostanze antecedenti, contestuali e susseguenti che lo accompagnano, lo scopo per cui è stato commesso, il luogo, il tempo, il modo, l'occasione, la possibilità. Il *locus* più importante, però, è quello *ex causa*, ovvero il movente, che consiste in ciò che induce alla commissione del fatto addebitato.

Il movente costituisce, secondo Cicerone, il fondamento dello *status coniecturalis*, poichè nessun fatto può essere provato se non si dimostra per quale ragione è stato compiuto:

> Cic., *de inv.* 2.19: *Hic locus sicut aliquod fundamentum est huius constitutionis. Nam nihil factum esse cuiquam probatur, nisi aliquid, quare factum sit, ostenditur* […].

Non si deve, peraltro, indagare e dibattere soltanto sui moventi che hanno determinato la volontà di compiere il fatto di cui si è accusati, bensì anche sulle ragioni che possono aver provocato l'errore, come l'ubriachezza o l'ignoranza, poiché anche se attenuano la colpa sotto il profilo della qualità del crimine (*status causae qualitatis*), tuttavia nella congettura risultano schiaccianti[129].

In particolare, il movente può essere di due tipi, *inpulsio* (impulso) e *ratiocinatio* (premeditazione)[130]:

> Cic., *de inv.* 2.17: *Causa tribuitur in inpulsionem et in ratiocinationem. Inpulsio est, quae sine cogitatione per quandam affectionem animi facere aliquid hortatur, ut amor, iracundia, aegritudo, vinolentia et omnino omnia, in quibus animus ita videtur affectus fuisse, ut rem perspicere cum consilio et cura non potuerit et id, quod fecit, impetu quodam animi potius quam cogitatione fecerit.*

---

acta dictaque); nome (*nomen*: raramente, però, ha valore argomentativo); moto temporaneo dell'animo (*temporarium animi motum*: come ira, stupore). V. per tutti Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 84 ss.

[128] Cic., *de inv.* 1.37 ss. V. in sintesi Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 262 ss.

[129] Quint., *Inst. orat.* 7.2.40.

[130] Sulla premeditazione v. anche in tema di *qualitas absuntiva*.

All'origine di un'azione si pongono l'impulso o la premeditazione. L'impulso è ciò che porta un individuo a commettere qualcosa spinto da una passione dell'animo e non dalla ragione, come ad esempio l'amore, l'ira, la malattia, l'ubriachezza, insomma ogni stato dell'animo che renda la persona incapace di agire responsabilmente e volontariamente.

> Cic., *de inv.* 2.18: *Ratiocinatio est autem diligens et considerata faciendi aliquid aut non faciendi excogitatio. Ea dicitur interfuisse tum, cum aliquid [faciendi aut non faciendi] certa de causa vitasse aut secutus esse animus videbitur: si amicitiae quid causa factum dicetur, si inimici ulciscendi, si metus, si gloriae, si pecuniae, si denique, ut omnia generatim amplectamur, alicuius retinendi, augendi adipiscendive commodi aut contra reiciundi, deminuendi devitandive incommodi causa* […].

La premeditazione è, invece, la riflessione ponderata di fare o non fare qualcosa. Ricorre quando si agisce, o non si agisce, per evitare qualcosa o per seguire un'intenzione: come, ad esempio, per amicizia, o per vendetta, o per paura, per gloria, per denaro, o, in generale per qualsiasi motivazione dettata da interessi personali.

Infine, si deve ricordare che la tipologia di movente è fondamentale per la valutazione dell'illecito che il giudice dovrà effettuare. Nel *De officiis*, Cicerone riflette come vi sia infatti molta differenza tra un torto commesso per una passione, generalmente breve e occasionale, e quello inflitto deliberatamente e per calcolo: "quanto accade per un'emozione improvvisa è infatti meno grave di quello che si commette meditatamente e dopo accurata preparazione"[131].

[131] *De off.* 1.8.27: *Sed in omni iniustitia permultum interest, utrum perturbatione aliqua animi, quae plerumque brevis est et ad tempus, an consulto et cogitata fiat iniuria. Leviora enim sunt ea, quae repentino aliquo motu accidunt, quam ea, quae meditata et praeparata inferuntur. Ac de inferenda quidem iniuria satis dictum est.*

2.6. Segue*: lo* status causae definitivus

Lo *status causae* della definizione si ha quando l'accusato ammette il fatto ma non conviene con l'accusatore circa la denominazione del fatto criminoso. In questo caso, la discussione giudiziaria si incentra sull'esatta definizione giuridica del fatto, ossia, con terminologia moderna, sulla rubricazione del reato:

> Cic., *de inv.* 1.11: […] *Cum autem nominis, quia vis vocabuli definienda verbis est, constitutio definitiva nominatur.*

In questo *status* si pone dunque la domanda: "*quod nomen habeat?*", "*quid sit?*", qual è la qualifica legale del fatto, sotto quale nome giuridico deve essere sussunto?

La causa imperniata sulla *definitio* presuppone anzitutto che le parti siano d'accordo sul fatto. La controversia riguarda soltanto la definizione giuridica che deve essere usata per descriverlo:

> Cic., *de inv.* 1.11: […] *Nominis est controversia, cum de facto convenit et quaeritur, id quod factum est quo nomine appelletur* […].

La controversia è sul nome quando si conviene sul fatto, ma si deve valutare con quale nome chiamarlo[132].

[132] Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.21. Secondo l'Erenniana (dove il discorso iniziato in 1.21 continua in 2.17) non si tratta, almeno quando vi sono termini espliciti, di interpretare una parola posta in un testo di legge ma di "precisare brevemente il significato di un vocabolo", indicativo del reato addebitato, per poter valutare un certo comportamento. Questo trattato pone l'esempio di uno che, per opporsi alla votazione di una legge che avrebbe causato un danno all'erario, sia ricorso a vie di fatto, interrompendo e rendendo impossibile la votazione stessa; venendo costui accusato di *maiestas*, si pone il problema di stabilire cosa significhi violare la *maiestas* dello Stato romano. L'accusatore afferma che "menoma la maestà dello Stato colui che sopprime quegli elementi di cui consta la grandezza della comunità", invece la difesa sostiene che "menoma la maestà dello Stato colui che cagiona danno alla grandezza della comunità". Appare evidente che nel primo caso la definizione offerta è elaborata per farvi rientrare il fatto, mentre nel secondo per escluderlo. L'esempio ricorre anche in Quint., *Inst. orat.* 7.3.35, ove vengono richiamate le parole di un celebre discorso di Cicerone, in cui l'oratore aveva fondato la sua difesa proprio sull'interpretazione del termine *maiestas* cfr. Cic., *Part. orat.* 105; *de orat.* 2.21.89; 2.25.107; 2.49.201.

Questo *status* solitamente, riflette Quintiliano, segue la *coniectura*. Infatti, chi non può sostenere di non aver fatto nulla ha come possibilità successiva quella di affermare di non aver commesso il reato di cui viene accusato, bensì un altro, ovviamente di minore gravità[133].

Di conseguenza, la definizione consiste nell'enunciazione appropriata, chiara e sintetica del fatto contestato:

> Quint., *Inst. orat.* 7.3.2: […] *Finitio igitur est rei propositae propria et dilucida et breviter comprensa verbis enuntiatio*.

In questo *status*, è necessaria una discussione intorno alla definizione in quanto non c'è accordo sul punto essenziale, e ciò non perché il fatto non sia certo, ma perché si presenta diversamente a persone diverse, e per questa ragione viene chiamato con nomi differenti[134].

In particolare, Quintiliano ritiene che le definizioni siano di tre specie[135]: in alcuni casi occorre limitarsi a considerare se il termine controverso si applichi al fatto così come avvenuto[136]. In tal caso, se si nega, non è necessario dire il nome del fatto stesso, in quanto si nega l'accusa in blocco.

In altri casi, la questione si può configurare con un'alternativa tra due figure criminose: in questo caso, occorre fornire la definizione di entrambi i reati[137].

---

[133] Quint., *Inst. orat.* 7.3.1.

[134] Cfr. Cic., *de orat.* 1.42.189. Questa problematica viene spiegata da Quintiliano contrapponendo ad alcuni esempi di *coniectura* ("Non ho commesso il furto"; "Non ho ricevuto il deposito"; "Non ho commesso adulterio") quelli tipici della *definitio* ("Questo non è furto"; "Questo non è deposito"; "Questo non è adulterio"), così evidenziando le differenti conclusioni alle quali possono condurre definizioni diversamente elaborate (*Inst. orat.* 7.3.1).

[135] Quint., *Inst. orat.* 7.3.8 ss. In ciò discostandosi "a fatica" dall'opinione di Cicerone espressa in *Top.* 22-23, ove afferma che la definizione è di due tipi, in quanto può riguardare o l'identità o la differenza, nella convinzione che chi rifiuta l'uso di un "nome" deve sempre proporne uno migliore.

[136] L'esempio addotto è il seguente: è tirannicidio uccidere il tiranno o lo è anche indurlo al suicidio? Quint., *Inst. orat.* 7.3.10.

[137] Ad esempio, ponendo la domanda se si tratta di furto o di sacrilegio (ad esempio: è sacrilegio sottrarre un oggetto sacro da un tempio o anche rubare un oggetto che non è sacro?), ivi 7.3.9, 10.

Il terzo caso si ha quando il problema riguarda fatti diversi nella specie, ossia quando due reati devono avere la stessa denominazione pur avendone entrambi una propria[138].

In ogni caso, è opportuno rispettare un ordine espositivo: occorre prima rispondere alla domanda "che cos'è?" e poi a quella "È questo ciò di cui si tratta?". Quando si deve rispondere alla prima domanda, osserva Quintiliano, il lavoro è duplice perché bisogna non solo corroborare la propria definizione ma anche demolire quella avversaria[139].

La definizione sarà corretta quando l'avvocato si sarà prefigurato l'obiettivo che intende raggiungere, così da poter conformare le parole all'intenzione[140].

Una volta che sia stato esaminato il problema che insorge dalla prima domanda e vi si è trovata la risposta, si è già praticamente risposto anche al secondo interrogativo, in quanto lo scopo è adattare la definizione che si fornisce alla propria posizione[141].

---

[138] Ad esempio: "un afrodisiaco è un veleno oppure no?" (Quint., *Inst. orat.* 7.3.30; cfr. 7.3.10). Puntualizza inoltre Quintiliano che definizioni di uguale significato presentano talora una terminologia diversa, portando ad esempio il termine "oratoria", variamente definita come *bene dicendi scientia*, *bene inveniendi*, *bene enuntiandi*, *dicendi secundum virtutem orationis*, *dicendi quod sit officii* (ivi, 7.3.12).

[139] Ivi, 7.3.19.

[140] Ivi, 7.3.21. L'esempio di dibattito riportato dall'autore prospetta un caso di furto di denaro privato da un tempio (ivi, 7.3.23 ss.). La colpa è manifesta, ma il problema su cui viene impostata la causa riguarda la definizione del "sacrilegio" (consistente nel furto da un tempio e punibile con la pena di morte) per verificare se si possa applicare a quest'accusa. L'accusatore sosterrà che si tratta di questo reato perché il denaro è stato rubato da un tempio; il difensore, al contrario, che non è sacrilegio perché si tratta di denaro privato e non di un oggetto sacro, e che pertanto il fatto deve essere declassato a furto. Gli avvocati dovranno poi cercare di demolire la definizione dell'avversario in due modi: affermando che è falsa oppure che è incompleta (il terzo modo, quello in cui si affermi che la definizione non è pertinente alla causa, capita solo agli stolti, commenta l'autore). L'accusato, ad esempio, può invocare la falsità della definizione dell'accusatore (ad esempio, perché il sacrilegio si ha soltanto quando si ruba un oggetto sacro), mentre l'accusatore può ribattere che è, invece, incompleta, in quanto bisogna aggiungere "da un tempio". Tutta la discussione, però, ammonisce Quintiliano, come ogni altro caso, deve essere confermata dall'equità: *quae tamen omnia, sicut in ceteris, confirmat aequitas* (ivi, 7.3.25).

[141] Ivi, 7.3.28.

2.7. Segue*: lo* status causae qualitatis *o* iuridicialis

Quando le parti in conflitto convengono sul fatto e sulla sua definizione, diviene necessario impostare la causa sul problema della sua conformità o meno al diritto[142]:

> *Rhet. ad Herenn.* 1.24: *Iuridicialis constitutio est cum factum convenit, sed iure an iniuria factum sit, quaeritur* […].

La domanda che viene posta è: *quale sit?*, ossia "il fatto è permesso, utile, scusabile?" L'accusato ammette, in altri termini, di avere commesso il reato di cui è accusato, conviene sulla rubricazione del medesimo ma dichiara di averlo commesso a buon diritto.

Quando la controversia viene impostata secondo il parametro del *recte factum* (*Rhet. ad Herenn.* 1.24), che verrà sciolto da Cicerone in *iuris et iniuriae quaestionem* (*de inv.* 1.15), il dibattito processuale si incentra, essenzialmente, sulle cosiddette cause di giustificazione. Occorre cioè stabilire se il fatto, che l'imputato ha confessato aver commesso, è comunque avvenuto secondo diritto, chiedendosi quanto sia grave e di che natura, se sia giusto o ingiusto, utile o inutile[143].

In particolare, la giuridicità (o antigiuridicità) può manifestarsi con elementi insiti nel fatto stesso (*ipsa in se continet iuris et iniuriae quaestionem*): in tal caso, la difesa è già robusta e sicura senza la necessità di invocare fattori eterogeni (*pars absoluta*: parte della giuridicità assoluta).

Quando, al contrario, la difesa non è salda e da sola non dà cer-

---

[142] V. spec. Calboli Montefusco, *La dottrina degli 'status'* cit., p. 106 ss.; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 182 ss.

[143] Cic., *de inv.* 1.12. In virtù di queste valutazioni, Cicerone qualifica questo *status* come generale, suddividendolo in due parti, *iuridicialis* e *negotialis* (ivi, 1.14). *Iuridicialis* è quella parte nella quale si ricerca la natura del giusto e dell'onesto, la ragione del premio o della pena; *negotialis* è quella nella quale si esaminano le questioni di diritto fondate sul diritto civile e sull'equità, e quindi di competenza dei giureconsulti. La valutazione della *qualitas*, dunque, riguarda in sostanza la giuridicità o meno dell'atto commesso che, in base a un giudizio basato sulla sua opportunità, liceità, necessità o colposa involontarietà, possa apparire come giustificato dal diritto. La considerazione della sua natura può dunque rendere il fatto scusabile oppure, al contrario, meritevole di pena (ivi, 2.69-71).

tezze circa la possibilità di respingere l'accusa (*ipsa ex se nihil dat firmi ad recusationem*), l'avvocato dovrà attingere per la difesa a fattori estranei (*foris autem aliquid defensionis adsumit*): questa parte viene, pertanto, detta *adsumptiva* perché trae valore da elementi assunti dall'esterno (*adsumit*)[144].

La *qualitas absoluta* configura i casi di assoluta giuridicità, ossia di piena conformità all'ordinamento giuridico e, quindi, il difensore può sostenere la conformità al diritto del fatto senza invocare argomenti esterni. Questa parte è così chiamata perché la questione riguarda solamente il fatto, se sia giusto o no[145] e, quindi, la domanda a cui il difensore deve rispondere è *iure sit factum?*, si è agito in conformità al diritto?[146]:

> *Rhet. ad Herenn.* 2.19: […] *In ea convenit quaeri, iurene sit factum*.

Le argomentazioni con cui si sostiene che il fatto contestato non è contrario al diritto, quindi basate sulla *qualitas absoluta*, rappresentano, secondo Quintiliano, la difesa più efficace:

> Quint., *Inst. orat.* 7.4.4: *Defensio longe potentissima est qua ipsum [et] factum quod obicitur dicimus honestum esse* […].

---

[144] Cic., *de inv.* 1.15. Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.24.

[145] Quint., *Inst. orat*. 7.4.4: […] *Est enim de re sola quaestio, iusta sit ea necne*.

[146] Trattandosi di una controversia che deve essere strettamente impostata in termini di pura conformità al diritto, l'Autore della Erenniana elabora, come concetto prodromico, una scansione di quelle che si possono considerare le fonti da cui scaturisce il *ius*: *Rhet. ad Herenn.* 2.19: […] *Constat igitur ex his partibus: natura, lege, consuetudine, iudicato, aequo et bono, pacto*. Il comportamento rimproverato al soggetto agente e per il quale costui è stato accusato viene dunque ad assumere connotati di giuridicità, che lo scagionano, qualora il fatto si riveli conforme alla natura, ossia a "quel diritto naturale derivante da legami di parentela o affetto"; al diritto espresso dalle leggi votate dal popolo; alla consuetudine, costituita dal comportamento uniforme posto in essere dai consociati nella convinzione della sua cogenza; al giudicato, che "è ciò su cui è stata emessa una sentenza da un organo giudicante o è intervenuta una decisione"; all'equità, che è il diritto "che sembra riguardare la verità e l'utilità generale" e dal quale, pertanto, "è opportuno che si formi nuovo diritto secondo le circostanze e la *dignitas* delle persone"; al patto, "dal quale sorge il diritto se le parti hanno concordato qualcosa tra di loro" (2.11 ss.).

Quando la difesa è in sé debole diviene invece necessario ricorrere ad un elemento esterno, dal quale "assume valore": si parla allora di *qualitas absuntiva*[147]:

> *Rhet. ad Herenn.* 1.24: […] *Adsumptiva pars est cum per se defensio infirma est, adsdumpta extraria re conprobatur*.

Con questo secondo genere di difesa, si cerca quindi di giustificare un atto in sé ingiusto mediante il ricorso a elementi esterni.

La precettistica dell'Erenniana spiega che nella parte assuntiva alla difesa si possono prospettare quattro situazioni: l'ammissione (*concessio*), l'esclusione della responsabilità (*remotio criminis*), il discarico della colpa (*translatio criminis*) e la comparazione (*comparatio*)[148]:

> *Rhet. ad Herenn.* 1.24: […] *Adsumptivae partes sunt quattuor: concessio, remotio criminis, translatio criminis, comparatio*.

Si tratta, in pratica, di quattro diverse tipologie di difesa che l'avvocato può ravvisare utile perseguire.

Quando l'accusato è costretto a confessare il fatto e non ha più altra via difensiva da percorrere, l'avvocato può tentare la *concessio*. Essa consiste, in sostanza, nell'ammissione della propria colpevolezza, implorando il perdono:

> *Rhet. ad Herenn.* 1.24: […] *Concessio est, cum reus postulat ignosci. Ea dividitur in purgationem et deprecationem*.

La *concessio* può manifestarsi sotto l'aspetto della *purgatio* (giustificazione) oppure della *deprecatio* (implorazione del perdono).

In particolare, quando c'è ancora una speranza di far leva su qualche scusante, l'avvocato può tentare di addurre una giustificazione (*purgatio*), altrimenti, non gli resterà altro da fare che supplicare il perdono (*deprecatio*)[149].

---

[147] Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 185 ss.

[148] Cic., *de inv.* 1.15, parla di *relatio criminis*; Quint., *Inst. orat.* 7.4.13 di *tralatio*.

[149] Questa scelta dovrà compiersi quando non si ravvisa più alcuna speranza di far leva su qualche attenuante o scusante; dunque, l'imputato confessa di avere

La *purgatio* si fonda su tre mezzi di difesa:

> *Rhet. ad Herenn.* 1.24: […] *Purgatio est, cum consulto negat se reus fecisse. Ea dividitur in inprudentiam, fortunam, necessitatem* […].

La giustificazione si ha quando il reo nega di aver commesso il fatto ponderatamente. Si divide in imprudenza, caso, necessità.

Sostanzialmente conforme è il *De inventione* di Cicerone:

> Cic., *de inv.* 1.15: *Purgatio est, cum factum conceditur, culpa removetur. Haec partes habet tres, inprudentiam, casum, necessitatem* […].

Si ha la giustificazione quando è ammesso il fatto ma non la volontarietà. Consta di tre parti: imprudenza, caso, necessità.

Nel *De oratore*, Antonio spiega che si considerano difesi dal diritto quegli atti che presentino carattere di opportunità, liceità, necessità o che risultino essere stati compiuti per imprudenza o per caso:

> Cic., *de orat.* 2.25.106: […] *iure autem omnia defenduntur, quae sunt eius generis, ut aut oportuerit aut licuerit aut necesse fuerit aut imprudentia aut casu facta esse videantur*. [107] *Iam quid vocetur, quaeritur, cum quo verbo quid appellandum sit, contenditur* […].

In questi casi, il problema diventa la definizione del fatto oggetto dell'accusa: si ricadrà, allora, nello *status causae definitivus*.

---

sbagliato, e intenzionalmente. All'avvocato, quindi, non resterà altro da fare che supplicare che si abbia pietà di lui (*Rhet. ad Herenn.* 1.24; 2.23 ss.). La *deprecatio*, però, dice Cicerone, *perraro potest accidere* (*de inv.* 1.15). Per la supplica del perdono si opta, di solito, nelle cosiddette *liberae disceptationes*, ossia quando non si ha una vera e propria causa giudiziaria bensì deliberativa: in simili contesti, infatti, la *clementia* è "*sui iuris*" (Quint., *Inst. orat.* 7.4.18). Infatti, si ricorda, nelle celebri orazioni c.d. "cesariane" di Cicerone (*pro Ligario*, *pro Marcello*, *pro rege Deiotaro*) tenute non in tribunale (l'ultima, come noto, addirittura nella stessa casa di Cesare), la materia non era propriamente giudiziaria e mancava un vero processo. L'orazione *pro Marcello*, ad esempio, riguardava un'inchiesta di natura politica e, pertanto, si tenne in senato, ove si potevano prendere in considerazione i più vari elementi di opportunità.

La *purgatio* tende dunque ad escludere l'elemento dell'intenzionalità in capo al soggetto agente: l'accusato nega di aver agito *consulto*, premeditatamente. Pertanto, "concede" di aver commesso il fatto ma non ammette l'elemento soggettivo consistente nell'imputazione psicologica della volontà dell'azione (*factum conceditur, culpa removetur*).

Il fatto viene così presentato come dovuto a fattori indipendenti dalla volontà dell'accusato: la *purgatio* è quindi l'argomento mediante il quale si difende la volontà dell'accusato ma non la sua azione[150].

L'*inprudentia* si ha quando il reo afferma di aver commesso il fatto inavvertitamente, negando di essere a conoscenza di qualche elemento determinante:

> Cic., *de inv.* 2.95: *Inprudentia est, cum scisse aliquid is, qui arguitur, negatur* […].

La nozione di *inprudentia* come *pars purgationis* ha dunque il significato di ignoranza, altrove rappresentata con il termine *inscientia*[151]:

> Cic., *de inv.* 1.41: *Modus autem est, in quo, quemadmodum et quo animo factum sit, quaeritur. Eius partes sunt prudentia et inprudentia. Prudentiae [autem] ratio quaeritur ex iis, quae clam, palam, vi, persuasione fecerit. Inprudentia autem in purgationem confertur, cuius partes sunt inscientia, casus, necessitas, et in affectionem animi, hoc est molestiam, iracundiam, amorem et cetera, quae in simili genere versantur* […].

Quando si discute sul *modus*, spiega Cicerone, ci si chiede con quali modalità e con quale animo si sia agito. Le sue parti sono la premeditazione (*prudentia*) e la non-premeditazione (*inprudentia*). La premeditazione si valuta in base alle modalità della condotta, se cioè uno abbia agito di nascosto, apertamente, con violenza, con persuasione. La non-premeditazione, invece, si riporta alla scusa (*purgatio*), le cui parti sono l'ignoranza, il caso, lo stato di necessità, e allo stato

[150] Cic., *de inv.* 2.94.
[151] Cfr. Ivi, 1.6: *propter errorem atque inscientiam*.

d'animo (*affectio animi*), come la tristezza, l'ira, l'amore e altre simili. L'*inprudentia* viene dunque intesa come situazione in cui difetta un'adeguata valutazione conseguente o alla conoscenza di ogni elemento utile o al pieno controllo delle proprie facoltà. In essa rientra, pertanto, l'*inscientia*, ovvero la mancata conoscenza di un elemento che determina un errore, per il quale si invoca pertanto la giustificazione[152].

Il caso (*casus* o *fortuna*) si ha quando l'accusato dichiara che tra il fatto e la sua volontà si è interposto, ineluttabile, un evento accidentale[153]:

> Cic., *de inv.* 2.96: *Casus autem inferetur in concessionem, cum demonstratur aliqua fortunae vis voluntati obstitisse* […].

In questi casi, dunque, il difensore deve sostenere che l'assistito ha sì agito male, ma con buone intenzioni.

La necessità (*necessitudo*), infine, si verifica quando l'accusato si giustifica adducendo come causa del suo agire una forza superiore, come maltempo, malattia e simili[154]:

---

[152] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 7.4.14. Sulla teoria generale dell'errore nell'esperienza giuridica romana v. spec. P. Voci, *L'errore nel diritto romano*, Milano 1937; Id., *In tema di errore*, in *SDHI* 8 (1942) p. 82 ss.; U. Zilletti, *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano 1960; E. Betti, sv. *Errore (diritto romano)*, in *NNDI,* 6, Torino 1964, p. 660 ss.; P. Voci, sv. *Errore (diritto romano)*, in *ED.,* 15, Milano 1966, p. 229 ss. (in cui l'A. prospetta soluzioni in parte diverse da quelle proposte nello studio monografico); M. Scognamiglio, *Note sulla teoria dell'errore nel diritto romano*, in *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze*, 12 (2005), p. 17 ss. Numerosi sono poi i contributi che ne studiano aspetti specifici, soprattutto in riferimento a problematiche privatistiche nonchè alla contrapposizione tra *error iuris* ed *error facti* nel campo degli illeciti penali; in particolare qui si ricorda, con riferimento alla retorica giudiziaria, P. Cerami, *"Ignorantia iuris"*, in *Seminarios complutenses de derecho romano*, IV, 1993, p. 57 ss. (ora in *Ricerche romanistiche e prospettive storico comparatistiche*, in *AUPA*, XLIII, 1995, p. 247ss.); L. Garofalo, *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *Piccoli scritti di diritto romano*, Padova, 2008, p. 112 ss.

[153] Cfr. Quint. *Inst. orat.* 7.4.15: *Fortuna quoque saepe substituitur culpae. Nonnumquam male fecisse nos sed bono animo dicimus*. In generale, v. spec. C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano*, Torino 1970, p. 80 ss.; Id., *L'elemento intenzionale nel diritto penale romano, in Studi Grosso*, Torino (1970), p. 48; Garofalo, *Concetti e vitalità* cit., p. 111 ss.

[154] Per quanto riguarda la topica utile in queste situazioni, Cicerone, in prosieguo, suggerisce all'accusatore di servirsi anzitutto della congettura, per dimostrare che

> Cic., *de inv.* 2.98: *Necessitudo autem infertur, cum vi quadam reus id, quod fecerit, fecisse defenditur* […].

Impostando la difesa sulla *remotio*, l'avvocato sposta la responsabilità del fatto imputato al suo assistito, riconducendola ad un'altra persona o ad una cosa[155]:

> *Rhet. ad Herenn.* 1.25: […] *Ex remotione criminis causa constat cum a nobis non crimen sed culpam ipsam amovemus et vel in hominem tranferimus vel in rem quampiam conferimus* […].

Tale spostamento di responsabilità si verifica, tendenzialmente, a causa di un ordine altrui, che appare condizione di legittimità dell'azione del subordinato.

Si tratta, in pratica, del caso di obbedienza del sottoposto a ordini provenienti da un'autorità sovraordinata (o almeno ritenuta tale). Il dovere di obbedienza che lega il subordinato al superiore gerarchico esclude la libertà della volizione dell'atto, come spiega Quintiliano[156]:

---

il fatto, del quale il reo nega la volontaria commissione, è stato invece intenzionalmente compiuto; poi di dare la definizione di *necessitudo*, *casus* e *inprudentia* e mostrare che il fatto commesso è del tutto dissimile e che non poteva essere evitato o prevenuto, tanto che si potrebbe anche parlare di *inertia*, *neglegentia*, *fatuitas*; infine, di ricorrere ai *loci* relativi alla *natura iuris et aequitatis* tipici della *pars iuridicialis absoluta*. Il difensore, invece, si dovrà servire di tutti questi argomenti in senso opposto, difendendo soprattutto l'intenzione e deplorando la sua sventura, amplificando ciò che ha impedito all'imputato di evitarla. Nella *Rhetorica ad Herennium*, nel caso di *necessitudo* l'accusa deve anzitutto indagare se quella forza superiore poteva essere evitata e se il reo sarebbe stato in grado di evitarla; poi, tramite congetture, deve insinuare il sospetto che ciò che si dice essere stato compiuto per forza maggiore sia stato invece compiuto deliberatamente (2.23). Nel caso dell'*inprudentia* si deve, invece, indagare se il reo poteva essere o meno inconsapevole; se si è attivato per venire a sapere ciò che non sapeva; se era ignaro per caso o per colpa; poi, tramite congettura, se sapeva o no. Quando si adduce la sorte (*fortuna, casus*), infine, appaiono utili gli stessi *loci* della *necessitudo*, ricordando che sempre, in ogni fatto, si deve guardare all'intenzione (2.24). V. Calboli Montefusco, *La dottrina degli 'status'* cit., p. 135. Sul concetto di *necessitas* come causa di giustificazione v. spec. T. Giaro, *Excusatio necessitatis nel diritto romano*, Warszaw 1982, di cui v. la recensione di Alberto Burdese ora raccolta in A. Burdese, *Recensioni e commenti: sessant'anni di letture romanistiche*, vol. I, Padova 2009, p. 469 ss.

[155] Il concetto è ribadito in *Rhet. ad Herenn.* 2.26. Cfr. Cic., *de inv.* 2.86.

[156] Anche secondo Cicerone, *de inv.* 2.86, l'ubbidienza al superiore esclude l'*intentio facti*.

> Quint., *Inst. orat.* 7.4.13: *Haec circa defensionem facti: quae si neque per se ipsa nec adhibitis auxiliis dabitur, proximum est in alium transferre crimen, si possumus. Ideoque etiam in hos qui citra scriptum sunt status visa est cadere tralatio. Interdum ergo culpa in hominem relegatur, ut si TI. Gracchus reus foederis Numantini* […] *missum se ab imperatore suo diceret*.

Se non ci sarà modo di difendere il fatto mediante i descritti elementi difensivi, i retori additano come ulteriore possibilità quella di trasferire su altri la colpa, incriminando così un'altra persona (*remotio causae in hominem*)[157].

Nella *translatio criminis* la colpa dell'azione viene, invece, riversata su un'altra persona, a sua volta colpevole, secondo l'accusato, di un fatto che non poteva non scatenare la reazione addebitata:

> *Rhet. ad Herenn.* 1.25: […] *Ex translatione criminis causa constat, cum fecisse nons non negamus sed aliorum peccatis coactos fecisse dicimus* […].

L'avvocato, quindi, non negherà che il suo assistito ha commesso il fatto, ma lo difenderà sostenendo che lo ha compiuto perché costretto dal fatto di un'altra persona (*aliorum peccatis coactos*), sulla quale trasferisce la causa della sua azione.

Anche Cicerone, parlando al riguardo di *relatio*, spiega che la difesa deve sostenere che l'accusato ha agito secondo diritto, poiché provocato da un precedente fatto antigiuridico commesso da altri: *cum ideo iure factum dicitur, quod aliquis ante iniuria lacessierit*[158].

Questa strategia difensiva che scaturisce dalla stessa accusa (e infatti è chiamata "controaccusa") è considerata da Quintiliano la

[157] Per quanto riguarda la topica, quando si attribuisce la responsabilità ad un'altra persona, occorre dimostrare che colui sul quale viene spostata la causa aveva effettivamente il potere di impartire l'ordine e che questo rientrava nei suoi compiti; poi si deve verificare se in qualche modo, onorevolmente o senza pericolo, l'imputato vi si sarebbe potuto opporre; infine, se pare conveniente concedere al reo un'attenuante, dal momento che ha agito per spinta di altri (*Rhet. ad Herenn.* 2.26). Nel caso della *remotio causae in rem* (attribuzione della responsabilità ad un fattore non umano), invece, si applicano i *loci* propri della *necessitudo*, considerati nell'ambito della *purgatio* (ivi, 2.26).

[158] Cic., *de inv.* 1.15. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 7.4.13.

più efficace e si ha, per esempio, quando ci si difende accusando la vittima: "È stato ucciso ma era un brigante", "è stato accecato ma era un rapitore" [159].

Si ha, infine, la *comparatio*:

> *Rhet. ad Herenn.* 1.25: […] *Ex conparatione causa constat, cum dicimus necesse fuisse alterutrum facere, et id, quod fecerimus, satius fuisse facere* […].

La causa si fonda sulla comparazione quando l'avvocato argomenta sulla necessità, ineluttabile, di compiere una scelta tra due comportamenti, dei quali uno, nell'immediatezza dei fatti, è parso preferibile:

> Cic., *de inv.* 1.15: […] *Conparatio est, cum aliud aliquid factum rectum aut utile contenditur, quod ut fieret, illud, quod arguitur, dicitur esse commissum.*

In particolare, spiega Cicerone, si discute su cosa è stato fatto di giusto o di utile tra due cose, e si sostiene che è parso tale quello che si è fatto.

Nella difesa impostata sulla comparazione, dunque, il patrono deve affermare che l'accusato si era trovato davanti ad un bivio comportante la scelta tra due comportamenti entrambi apparentemente necessari.

In questo caso, pertanto, entra in gioco il giudizio tra un'azione commessa ed un'azione omessa.

Il criterio indicato per la risoluzione del dilemma è quello del *factum rectum aut utile*[160], attuato secondo il parametro totalmente personale del soggetto agente che, nell'immediatezza degli eventi, ha dovuto operare una valutazione di opportunità senza la possibilità di un'adeguata riflessione (*satius fuisse facere*)[161].

---

[159] Quint., *Inst. orat.* 7.4.8.

[160] Cic., *de inv.* 1.15.

[161] Per quanto riguarda la topica attinente alla comparazione, la *Rhetorica ad Herennium* (2.21 ss.) insegna che anzitutto si deve indagare quale delle due cose fu più utile, cioè più onesta, più facile, più proficua; poi su chi, il reo o altri, dovesse decidere quale delle due cose era tale; dopo, l'accusatore deve introdurre anche lo

Rientra in questa difesa anche il concetto di interesse (*utilitas*):

> Quint., *Inst. orat.* 7.4.12: *Subiacet utilitati etiam illa defensio, si peius aliquid futurum fuit. Nam in comparatione malorum boni locum optinet levius* […].

In questo caso, il fatto non viene difeso in sé ma con riferimento a un interesse dello Stato o di molte persone, persino dello stesso avversario, purché sia idoneo ad esserlo. Nel concetto di interesse rientra anche la difesa con cui si sostiene che il fatto è stato compiuto per evitarne uno più grave e, nel confronto tra due mali, quello meno grave è da considerarsi un bene[162].

stato congetturale avanzando il sospetto che l'intenzione non fosse quella di anteporre un vantaggio ad uno svantaggio ma che si trattasse solo di un inganno, per poi discutere se si poteva evitare di arrivare a un punto così critico. Infine, l'accusatore si servirà del *locus communis* contro colui che ha anteposto l'inutile all'utile, pur non avendo la capacità di decidere. Contro questo argomento la difesa si può servire del *locus* della compassione, chiedendo agli accusatori e ai giudici cosa avrebbero fatto se si fossero trovati in quella situazione.

[162] Quint., *Inst. orat.* 7.4.9 ss. In generale, sul concetto di *utilitas* v. Mastino, *"Utilitas valuit propter honestatem"* cit., *passim.*

Capitolo III

GLI *OFFICIA ORATORIS*

Sommario: 3.1. I doveri dell'oratore: *probare*, *conciliare*, *movere*. – 3.2. L'importanza delle emozioni: il *movere*. – 3.3. Il coinvolgimento dell'ascoltatore. – 3.4. Gli *officia* nella *peroratio*.

3.1. *I doveri dell'oratore:* probare, conciliare, movere

I trattati di retorica individuano essenzialmente due tipologie di doveri (*officia*) ascrivibili all'oratore.

La prima tipologia attiene al risultato da conseguire ed è pragmaticamente costruita nell'ottica dei metodi più idonei ad ingenerare il convincimento, i mezzi *ad persuadendum*.

Gli *officia* ivi inclusi vengono espressi con una triade di verbi: *probare*, *conciliare*, *movere*.

L'oratore deve provare la veridicità della propria tesi, accattivarsi la benevolenza dei giudici e toccarne gli animi, così da indurli ad abbracciare la sua posizione.

La seconda tipologia di doveri è invece soprattutto elaborata sotto il profilo etico, in una logica che vede discendere i risultati positivi dall'*habitus* interiore e dal contegno moralmente corretto.

Diffuso sotto questo profilo è il titolo 12.9 della *Institutio oratoria* di Quintiliano, dedicato agli *officia agentis*: tali sono quei doveri gravanti sull'avvocato che, oramai preparato e pronto per il proces-

so, si accinge a parlare davanti al giudice affrontando il momento dell'*actio*.

Per questa fase, decisiva, i retori pongono una serie di doveri che consistono essenzialmente nell'astenersi da quell'ampia gamma di comportamenti improntati a scorrettezza, vanità ed influenzabilità che distolgono l'avvocato dall'*utilitas causae praesentis*, allontanandolo altresì dal paradigma ideale del *vir bonus* cui, al contrario, deve aspirare[1].

Primum oratoris officium esse dicere ad persuadendum accommodate: il primo dovere dell'oratore è parlare in modo atto a persuadere, afferma Cicerone[2].

Tale "dovere di persuasione" si esprime in due direzioni, una logica e l'altra psicologica: convincere e commuovere[3].

Il convincimento, e quindi la credibilità (*fidem facere*), postula un apparato logico, o pseudo-logico, che, attraverso il ragionamento, riesca ad indirizzare la mente dell'ascoltatore, mentre la commozione (*animos impellere*), viene suscitata pensando il messaggio probatorio non in sé, ma alla luce dei suoi destinatari e del contesto in cui si troverà a parlare.

Secondo l'insegnamento ciceroniano, una volta individuata l'opportuna impostazione della causa, il patrono deve prestare molta attenzione ad altri due elementi[4]:

> Cic., *de orat.* 2.27.114: *Cum igitur accepta causa et genere cognito rem tractare coepi, nihil prius constituo, quam quid sit illud, quo mihi sit referenda omnis illa oratio, quae sit propria quaestionis et iudici; deinde illa duo diligentissime*

---

[1] Quint., *Inst. orat.* 12.9.1. Sull'aspirazione al bene, propria e doverosa per l'oratore, v. cap. IV.

[2] L'affermazione riportata è pronunciata dall'oratore Crasso: Cic., *de orat.* 1.31.138. Cfr. Cic., *Brutus* 197, 198.

[3] Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 210 ss.

[4] Nel passo che nel testo si cita è da sottolineare la frase: *nihil prius constituo, quam* […] *illa oratio, quae sit propria quaestionis et iudici* […] *deinde* […] *commendationem*. In essa Cicerone esprime il metodo con cui affrontare la preparazione del discorso: il riferimento è chiaramente alla dottrina degli *status causae*, attinente ai modi di impostazione delle cause giudiziarie, come evidenzia il verbo *constituo* che, come noto, nella forma sostantivata *constitutio* indica appunto lo *status*. V. il capitolo precedente.

> *considero, quorum alterum commendationem habet nostram aut eorum, quos defendimus, alterum est accommodatum ad eorum animos, apud quos dicimus, ad id, quod volumus, commovendos.*

Nel passo, il celebre oratore Antonio, esponendo il proprio metodo, spiega che dopo aver esposto i fatti e stabilito il punto focale della causa, si impegna nel cercare il modo migliore per adattare le argomentazioni alla mentalità dei giudici (*accommodatum ad eorum animos, apud quos dicimus*), per indirizzarne i sentimenti nella direzione voluta così da provocare nel loro animo qualsiasi emozione si appalesi utile alla causa (*ad id, quod volumus, commovendos*).

È interessante rilevare che le funzioni dell'*accommodare* e del *commovere* appaiono ricomprese nel concetto di *commendatio orationis*: esse "raccomandano" il discorso, fungendo da anticamera al convincimento finale, in quanto predispongono il giudice alla benevolenza, così contribuendo a rafforzare il discorso[5].

Tutta l'arte oratoria poggia, infatti, su tre mezzi di persuasione:

> Cic., *de orat.* 2.27.115: *Ita omnis ratio dicendi tribus ad persuadendum rebus est nixa: ut probemus vera esse, quae defendimus; ut conciliemus eos nobis, qui audiunt; ut animos eorum ad quemcumque causa postulabit motum vocemus* […].

Se primo dovere per l'avvocato è persuadere, l'arte oratoria, arte del discorso persuasivo, consiste nella capacità di provare la veridicità della propria tesi (*ut probemus*), accattivarsi la simpatia degli ascoltatori (*ut conciliemus*) e suscitarne le emozioni (*ut animos* […] *vocemus*)[6].

Quando l'oratore riuscirà ad informare l'uditorio (*docere*), a catturarne la simpatia (*conciliare*) ed a commuoverlo (*permovere*), "i giudici avranno la sensazione di vedere e toccare con

---

[5] Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 235 ss.

[6] Ad ognuno dei tre *officia* l'oratore deve abbinare lo stile appropriato del discorso: dovrà essere esauriente nel provare, moderato nel creare piacere nell'ascolto, veemente nel commuovere: in questo specialmente consiste tutta la potenza oratoria (Cic., *Orator* 21.69). V. cap. I § 3.

mano"[7], e non semplicemente di ascoltare, i fatti e gli argomenti presentati.

Significativo è l'abbinamento tra i verbi indicanti i tre mezzi *ad persuadendum* e il loro risultato:

> Cic., *Orator* 21.69: *Erit igitur eloquens* […] *is qui in foro causis civilibus ita dicet, ut probet, ut delectet, ut flectat. Probare necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriae* […].

L'oratore veramente eloquente, afferma Cicerone, è quello che nel foro e nelle cause civili sa parlare in modo tale da "convincere, dilettare, commuovere": convincere (*probare*) è necessario, dilettare (*delectare*) è piacevole, ma commuovere (*flectere*) è vincere.

L'equazione ciceroniana ha sapore decisamente pratico: se il *probare* è imposto dalla necessità ed il *delectare* invita all'ascolto, l'arma vincente è tuttavia la mozione dei sentimenti. Ne consegue la necessità, costantemente ribadita, di corroborare ogni parte del discorso della forza di penetrare nelle menti degli ascoltatori per commuoverli.

Pare interessante rilevare che i verbi impiegati nei passi citati per indicare i tre mezzi *ad persuadendum* appaiono utili, nella loro diversità, ad esprimere differenti sfumature atte a valorizzare aspetti complementari alla funzione indicata. Ad esempio, la funzione probatoria che in alcuni passi viene resa dal verbo *probare* (Cic., *Orator* 21.69; *de orat.* 2.27.115), altrove viene indicata con il verbo *docere* (*de orat.* 2.77.310), espressivo di un intento, per così dire, 'catechizzante'.

Alla *captatio benevolentiae*, in *de orat.* 2.77.310 significativamente espressa con il verbo *conciliare*[8], si riferisce, sempre in *Orator* 21.69, il verbo *delectare*: colui che riesce a farsi ascoltare con piacere, altrettanto facilmente si assicurerà la benevolenza dell'uditorio.

---

[7] *Cernere et pene tangere*: Cic., *pro Scaur.* 26. V. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 11. Si tratta della tecnica retorica dell'*evidentia*, su cui v. *infra*.

[8] Vedilo *infra* nel testo. Cfr. Cic., *de orat*. 2.27.115: […] *ut conciliemus eos nobis, qui audiunt.*

Il terzo mezzo *ad persuadendum* è reso nei tre passi citati con altrettante espressioni, tutte allusive dei movimenti emotivi che il discorso può e deve produrre nell'animo di chi ascolta: *animos ad motum vocare* (*de orat.* 2.27.115), *flectere* (*Orator* 21.69), *permovere* (*de orat.* 2.77.310).

Particolarmente efficace il verbo *flectere*, suggestivo dell'effetto di plasmare l'animo dell'ascoltatore piegandolo alle emozioni desiderate: muovendo l'animo dell'ascoltatore, lo si farà convergere verso la vittoria dell'oratore *(flectere victoriae*: Orator 21.69).

La finalità informativa (*docere*) viene affidata specialmente alla *narratio*, l'esposizione dei fatti, su cui poggerà la successiva allegazione delle prove (*probatio*)[9].

Al riguardo, Cicerone precisa che l'obiettivo dell'adesione al proprio punto di vista deve essere dissimulato dalla manifestazione dell'intento di puntare a null'altro che a fornire la più completa e corretta informazione:

> Cic., *de orat.* 2.77.310: *Et quoniam, quod saepe iam dixi, tribus rebus homines ad nostram sententiam perducimus, aut docendo aut conciliando aut permovendo, una ex tribus his rebus res prae nobis est ferenda, ut nihil aliud nisi docere velle videamur; reliquae duae, sicuti sanguis in corporibus, sic illae in perpetuis orationibus fusae esse debebunt; nam et principia et ceterae partes orationis, de quibus paulo post pauca dicemus, habere hanc vim magno opere debent, ut ad eorum mentis, apud quos agetur, movendas pertinere possint.*

Posto che si consegue l'adesione al proprio punto di vista in tre modi, informando l'uditorio (*docere*), conquistandone il favore (*conciliare*) e coinvolgendolo emotivamente (*permovere*), è importante tuttavia metterne in evidenza soltanto uno, e cioè l'intento informativo (*docere*). Gli altri due devono, invece, essere distribuiti in modo impercettibile in tutto il discorso, "come il sangue nel corpo".

Il messaggio informativo affidato alla *narratio* richiede che questa parte sia chiara, breve e verosimile, poiché è direttamente colle-

[9] *Lis nulla est, cui probatione opus non sit*: Quint., *Inst. orat.* 5.*praef*.5. Per la vastissima letteratura in tema di prove si rinvia a Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem* cit., *passim*.

gata al risultato che si spera di raggiungere, ossia che "il giudice più facilmente capisca, ricordi, creda"[10]:

> Quint., *Inst. orat.* 4.2.33: […] *quo facilius iudex intellegat, meminerit, credat.*

Si noti che questi tre verbi (*intellegere*, *memini*, *credere*) sono direttamente riconducibili, in simmetrica corrispondenza, ai tre pregi di cui la narrazione deve essere dotata, ossia chiarezza (per essere compresa), brevità (perché il giudice ricordi quanto esposto) e credibilità (affinché il giudice accolga la ricostruzione offerta), pregi a loro volta funzionali alla realizzazione dei tre *officia oratoris* (*conciliare*, *movere*, *probare*).

Il sapiente uso di esordio e narrazione, del resto, non ha altro fine che quello di preparare il giudice alla confermazione della tesi che si propone mediante l'allegazione delle prove: "conoscere i modi di impostazione della causa e studiare le partizioni oratorie sarebbe inutile, se non si svolgesse la *probatio*"[11].

Anche nella narrazione, spiega Quintiliano ricordando espressamente l'insegnamento delle *Partitiones oratoriae* ciceroniane, è importante suscitare sentimenti (*movere*) per meglio valorizzare i vantaggi che può offrire una buona esposizione[12]:

> Quint., *Inst. orat.* 4.2.107: […] *in Partitionibus praecipit ut habeat narratio suavitatem, admirationes, exspectationes, exitus inopinatos, conloquia personarum, omnes adfectus* […].

Le parole del docente dipanano in modo egregio l'importanza di una brillante *narratio*, somministrando preziosi suggerimenti: la narrazione deve essere gradevole, suscitare meraviglia ed attesa, contenere soluzioni impreviste ed essere piena di sentimenti.

In linea generale, nel *Brutus* Cicerone addita i tre *officia oratoris* come fondamentali indicatori dell'abilità oratoria:

---

[10] Sulla *narratio* v. in breve Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 238 ss.

[11] Quint., *Inst. orat.* 5.*praef*.4.

[12] *Part. orat.* 32, ove Cicerone afferma che la *narratio* deve essere *brevis*, *probabilis*, *suavis*.

> Cic., *Brutus* 185: *Tria sunt enim, ut quidem ego sentio, quae sint efficienda dicendo: ut doceatur is apud quem dicetur, ut delectetur, ut moveatur vehementius* […].

Tre sono i risultati che si devono ottenere con le parole: informare, dilettare, suscitare emozioni (*ut doceatur*, *ut delectetur*, *ut moveatur*).

In particolare, nella conversazione intessuta nel *Brutus* si legge una chiara illustrazione delle modalità applicative dei tre *officia oratoris*. Cicerone, rivolgendosi a Bruto, cita l'orazione tenuta dall'oratore Licinio Crasso nella celebre *causa curiana* come mirabile esempio della persuasività delle armi retoriche[13]. Nell'esposizione di que-

[13] Cic., *Brutus* 197, 198. Questa causa ereditaria (94-92 a.C.), rimasta celebre come modello di dibattito processuale, ci viene trasmessa da svariati passi ciceroniani, specialmente all'interno del *De inventione* (2.122, 123), del *De oratore* (ad es. 1.39.180; 1.57.242-244; 2.32.140, 141) e del *Brutus* (144-146; 194 ss.), nonché dalla *Institutio oratoria* di Quintiliano (7.6.9, 10). La vicenda, che qui si ricorda in breve, è nota: un soggetto, sposato e senza figli, redige un testamento ove lascia come unico erede il nascituro, prevedendo anche una sostituzione pupillare a favore di un tale, Manio Curio. Redatto il testamento e prima che finisca la supposta gravidanza, il testatore muore. Si scopre che, in realtà, la moglie non era incinta, e, pertanto, il figlio istituito erede non nasce. *Quid iuris*? Curio pretende l'eredità sulla base della sostituzione testamentaria a suo favore e promuove la *vindicatio hereditatis* contro le pretese ereditarie di tale Coponio, agnate prossimo del testatore e quindi successore legittimo (in caso di inoperatività della sostituzione). Si va dunque in giudizio, davanti al tribunale dei *centumviri*. Avvocato di Curio è l'oratore Licinio Crasso, mentre il giurista Quinto Mucio Scevola rappresenta Coponio. Il dibattito processuale è una battaglia di argomentazioni di parte. Quinto Mucio Scevola propone un'interpretazione strettamente letterale del testamento, affermando che Curio era stato istituito erede in secondo grado e cioè per il caso in cui il figlio del testatore fosse morto prima di diventare pubere. L'istituzione d'erede di Curio, pertanto, era stata subordinata ad eventi (nascita e morte di un figlio postumo), che non si erano poi verificati: ne conseguiva l'inefficacia della clausola testamentaria. La disposizione testamentaria era chiara ed univoca: cercare di forzarne la lettera sarebbe equivalso ad una frode nei confronti dei cittadini stessi, perché la garanzia per tutti sta nel rispetto del *ius civile*, così che tutti abbiano la certezza che a determinate disposizioni corrispondano determinati effetti, ed i tribunali vi sono per assicurare a tutti i cittadini questa protezione. Licinio Crasso, al contrario, doveva sostenere che l'eredità era di Curio, sostituto pupillare: l'unico modo era cercare di scavalcare la lettera del testamento e dimostrare che la volontà del *de cuius* era diversa da quella scritta. Il fulcro della controversia viene dunque ravvisato nell'accertamento della volontà del testatore. Vinse Crasso e Licinio fu erede. La *causa curiana* è stata oggetto di numerosi studi, tra i quali qui ricordiamo. spec. Bretone, *Tecniche e ideologie* cit., p. 111 ss.; Calboli Montefusco, *La dottrina degli status*

sta nota vicenda processuale, l'Arpinate pone in risalto ciascuno dei tre mezzi *ad persuadendum* utilizzati dagli oratori che si fronteggiavano. Speciale apprezzamento viene tributato alla somma abilità di Crasso, vincitore della causa, che aveva condotto il suo discorso rispettando con grande efficacia la *oratoris officium partitio*[14]. L'espediente con cui l'oratore catturò subito la simpatia del pubblico, nota, fu l'ironia, con cui "divertì tutti i presenti, e ne volse gli animi dalla serietà all'ilarità: e questo è il primo dei tre effetti che l'oratore deve conseguire" (*delectare*, *conciliare*)[15]. L'umorismo e il bel garbo usati da Crasso per ridicolizzare le argomentazioni dell'avversario ("Scevola è riuscito a dimostrare che prima di morire bisogna nascere, declamò l'oratore, scatenando l'ilarità del pubblico")[16] ebbero infatti un ruolo decisivo per la vittoria della causa. Così catturata la benevolenza dell'uditorio, Crasso ebbe buon gioco nell'introdurre ed esporre le argomentazioni giuridiche (*probare*): la sua tesi, come noto, giocava sulla difesa dell'equità naturale e della *voluntas testatoris*, sostenendo che "la garanzia di tutti i cittadini risiede nell'osservanza del *ius civile*, che si rispetta non attaccandosi alle parole bensì alla sua essenza, che è l'equità, consistente nel trovare ciò che è giusto per ogni singolo caso […] Esponendo varie considerazioni dello stesso tenore, riuscì a convincere, così adempiendo al secondo dei tre *officia oratoris*"[17].

Ma l'arma vincente di Crasso, continua Cicerone, fu l'esposizione: il tono autorevole, la ricchezza e la varietà di esempi, la maniera scherzosa e divertente furono così ben condotti da *commovere*, suscitando un'ammirazione e un consenso trascinanti, "tali da dare l'impressione che nessuno avesse prima parlato in senso con-

---

cit., p. 161; C.A. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea. I. Dalle origini a Labeone*[2], Torino 1997, p. 243 ss.; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 72 ss. (in queste opere la numerosa letteratura).

[14] *In interpretando, in definiendo, in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosius*: Cic., *Brutus* 144.

[15] Ivi, 197. L'ironia, espressa con la dovuta *urbanitas* (cap. IV § 3), consiste nello scherzare in tono serio per tutto il discorso, pensando una cosa e dicendone un'altra, così dando sapore (*condimentum*) non solo alle comuni conversazioni, ma anche ai discorsi forensi (Cic., *de orat.* 2.67.269 ss.).

[16] Cic., *de orat.* 1.57.243.

[17] Cic., *Brutus* 197; *de orat.* 1.57.242.

trario": *hoc erat oratoris officium partitione tertium, genere maxumum*, questo, conclude, era il terzo, ma il più importante, *officium oratoris*[18].

La conoscenza dei tre mezzi *ad persuadendum*, dunque, appare come l'arma che permette la conduzione di un'*actio* tale da superare anche i più abili giuristi, poiché, spiega Cicerone, addita le vie utili a raggiungere l'approvazione dell'uditorio[19].

L'esplicito l'abbinamento funzionale dell'*actio* ai tre mezzi *ad persuadendum* si legge, infine, anche nell'*Institutio* quintilianea:

> Quint., *Inst. orat.* 11.3.154: *Tria autem praestare debet pronuntiatio, ut conciliet persuadeat moveat, quibus natura cohaeret ut etiam delectet. Conciliatio fere aut commendatione morum, qui nescio quo modo ex voce etiam atque actione perlucent, aut orationis suavitate constat, persuadendi vis adfirmatione* […].

L'insegnamento tecnico del docente si unisce, va sottolineato, alla prospettiva etica della professione: i tre risultati perseguiti con l'*actio*, *ut conciliet persuadeat moveat*, appaiono realizzabili non soltanto grazie al garbo, alla voce e in generale alle maniere usate nel parlare, bensì in virtù della stima di cui gode l'avvocato derivante dalla sua moralità (*commendatio morum*), e che traspare dall'*actio* stessa (*actione perlucent*).

La *commendatio orationis* che si può ottenere mediante la commozione deve allora saldarsi con quell'ulteriore, e più elevata, forma di *commendatio* rappresentata dallo spessore e dal valore dell'uomo e rivelata dal tono fermo, dalla gestica, dall'espressività in generale che compongono il *sermo corporis*[20].

Il linguaggio corporeo, dunque, si appalesa strettamente collegato agli *officia oratoris*, in quanto rivelatore non solo di moralità ma anche di veridicità, o quantomeno di attendibilità, delle argomentazioni offerte.

---

[18] Cic., *Brutus* 198.

[19] Ivi, 199. L'*imperitus* nella *causa curiana* non era certo un *quivis de populo*, bensì il celebre giurista Quinto Mucio Scevola, che però, pur dottissimo in diritto, non era esperto in oratoria.

[20] Cap. I § 4.

3.2. *L'importanza delle emozioni: il* movere

Terzo elemento dell'*oratoris officium partitio*, ma *genere maximum*, è l'*animos ad motum vocare* (*movere*).

L'arte oratoria non può recare un contributo più grande di quello basato sui sentimenti, poichè la *vis orandi* può indirizzare l'animo del giudice ove si vuole, quasi costringendolo alla commozione o all'ira:

> Quint., *Inst. orat.* 6.2.3: *Quo nihil adferre maius vis orandi potest* […] *Qui vero iudicum rapere et in quem vellet habitum animi posset perducere, quo dicente fiendum, irascendum esset, rarus fuit*.

Il pensiero retorico considera il *movere* come l'arma decisiva: rispetto a chi si limita ad informare asetticamente il giudice, ha maggiori possibilità di successo colui che, invece, sa accenderne le passioni[21].

Nella retorica latina l'arte della persuasione passa attraverso l'arte di saper suscitare i sentimenti, considerati come combustibili dell'eloquenza, che la alimentano e ravvivano, senza le quali non può risplendere: *magna eloquentia, sicut flamma, materia alitur et motibus excitatur et urendo clarescit*[22].

Gli insegnamenti circa argomentazioni, composizione, struttura e stile del discorso assumono quindi valore nella misura in cui l'oratore riesce a comunicare il suo messaggio e, in vista di questo fine, la comunicazione emotiva diviene il conduttore essenziale per la trasmissione di un legame empatico che, astringendo l'ascoltatore, quasi osmoticamente infonde il messaggio probatorio.

---

[21] Quintiliano afferma persino che l'attività di ricerca delle prove può riuscire a persone non particolarmente dotate, se aiutate da studio ed esperienza, ma senza che questo le renda oratori forensi (*ibidem*). Cfr. Sen., *de ira* 2.17.1: *'Orator, inquit, iratus aliquando melior est'. Immo imitatus iratum; nam et histriones in pronuntiando non irati populum movent, sed iratum bene agentes; et apud iudices itaque et in contione et ubicumque alieni animi ad nostrum arbitrium agendi sunt, modo iram, modo metum, modo misericordiam, ut aliis incutiamus, ipsi simulabimus, et saepe id quod veri adfectus non effecissent effecit imitatio adfectuum*. *Adde* Cic., *de orat*. 2.44.185 s.

[22] Tac., *dial. de orat.* 36. V. anche cap. II § 1.

Nel pensiero retorico, pertanto, la vera eloquenza non consiste nella fredda ed asettica opera di informazione in merito ai fatti della causa (*docere, probare*), bensì si arricchisce del talento nell'*animos ad motum vocare*[23]:

> Quint., *Inst. orat.* 4.5.6: *Non enim solum oratoris est docere, sed plus eloquentia circa movendo valet*.

Secondo Cicerone, il *movere* costituisce una delle *summae laudes* dell'oratore[24]:

> Cic., *Brutus* 89: […] *cum duae summae sint in oratore laudes, una subtiliter disputandi ad docendum, altera graviter agendi ad animos audientium permovendos, multoque plus proficiat is qui inflammet iudicem quam ille qui doceat* […].

Due sono i massimi pregi in un oratore: l'abilità nell'informare gli ascoltatori (*ad docendum*) e quella di porgere il discorso con un'*actio* che, mantenendo ferma la dignità, riesca a scuotere gli animi (*ad animos permovendos*). E riscuote molto più successo, commenta, colui che sa infiammare l'animo del giudice rispetto a colui che si limita ad informarlo in modo impersonale e distacca-

[23] Nell'*incipit* del quinto libro delle Istituzioni oratorie, dedicato alle prove, Quintiliano premette che il suo pensiero in merito alla gerarchia di importanza interna ai tre *officia oratoris* diverge da quelli precedenti. Il retore esordisce ricordando l'opinione espressa da Aristotele nella *Rhetorica* (1354a) per cui "l'unico compito dell'oratore era quello di informare, mentre il ricorso ai sentimenti doveva rimanere escluso dai suoi compiti per due motivi, e cioè perché ogni turbamento dell'animo rappresenterebbe un difetto e perché non bisognerebbe sviare il giudice dalla verità utilizzando armi di natura emotiva; anche il *delectare* sarebbe dovuto rimanere al di fuori dell'oratoria, in quanto per l'avvocato sarebbe non solo superfluo ma addirittura poco virile mirare al piacere all'uditorio, quando il fine dell'orazione è unicamente quello di vincere la causa" (*Inst. orat.* 5.*praef*.1).

[24] La concezione drammatica dell'oratoria, che indulge a elementi spettacolari e prescrive un'ostentazione del sentimento al fine di suggestionare gli ascoltatori sarebbe da connettere ad un'idea democratica della retorica, in quanto la ricerca del consenso da parte del retore postula l'importanza dell'opinione della collettività. A ciò si può inoltre collegare l'idea ciceroniana di una sorta di infallibilità del giudizio popolare riguardo all'abilità tecnica dell'oratore ottenuta con le emozioni suscitate: G. Petrone, *Cicerone e lo spettacolo*, in *Maia*, 59, 2007, p. 223 ss.

to: *multoque plus proficiat is qui inflammet iudicem quam ille qui doceat*[25].

Assai espressiva è la metafora in tema: oratore è colui che con le sue parole sa toccare gli animi dei giudici, così come musicista è chi, toccando con le mani le corde dello strumento, fa risuonare l'anima degli ascoltatori: *intellegit oratorem* […] *qui possit animis iudicum admovere orationem tamquam fidibus manum*. Ogni animo, infatti, si muove a seconda del modo in cui vengono suscitate le emozioni: è la natura a far sì che le sonorità della musica, così come quelle delle parole, possano penetrare l'animo umano[26].

La capacità di scuotere gli animi rappresenta, secondo il pensiero retorico, un'arma fondamentale, che sa suscitare e modellare i sentimenti negli animi dell'uditorio e dalla quale scaturisce una forza che sa sospingere l'ascoltatore là dove si vuole. L'oratore, specialmente quando parla in tribunale, deve avere una tale intensità da comandare a suo piacimento emozioni, riso e pianto del pubblico che si accalca per ascoltarlo[27].

Ma proprio questa stessa potenza, va precisato, richiede il freno della moralità, della rettitudine che, sola, appare in grado di governare e dare equilibrio alla bramosia data dalla consapevolezza di poter dominare ed indirizzare l'animo umano[28].

Anche per questa ragione, dunque, l'*eloquentia* è considerata

---

[25] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 11.3.3.

[26] Cic., *Brutus* 200. Grottesco il quadro, tratteggiato da Cicerone (*ibidem*), di quel giudice che, al contrario, si trova davanti un parlatore freddo ed inespressivo: il giudice sbadiglia, parla con altri, manda a chiedere l'ora, prega il presidente di rinviare la seduta. Sulla natura, fonte originaria dell'oratoria, v. cap. I § 4.

[27] Così che uno che veda tutto questo da lontano, anche se ignora di che cosa si tratti, comprenda che chi parla piace e che sulla scena c'è un Roscio (Cic., *Brutus* 290). Si tratta di Quinto Roscio Gallo, grande attore, soprattutto comico, contemporaneo e amico di Cicerone, che nel *De oratore* più di una volta addita nella sua recitazione un modello cui, *mutatis mutandis*, si deve ispirare l'*actio* dell'oratore. Sul modello teatrale v. cap. V § 1.

[28] Cic., *de orat.* 3.14.55. Cfr. Cic., *Part. orat.* 79; Quint., *Inst orat.* 11.3.154. Si noti che, nel citato passo del *Brutus*, mentre l'*officium* del *docere* è abbinato all'avverbio *subtiliter*, espressivo della necessità di un'esposizione argomentata con precisione e nel dettaglio, quello del *movere* viene ricondotto a *graviter*, indicativo di quell'autorevolezza, serietà e senso del decoro che elevano l'oratore a *vir bonus* (v. cap. IV).

come una forma di sapienza che sa parlare con ricchezza (*copiose loquens sapientia*)[29].

Significativo è Quintiliano, laddove afferma che le emozioni costituiscono *spiritus operis atque animus*, lo spirito e l'anima dell'oratoria. Senza di esse, il discorso rimane spoglio, misero, fiacco, sgradevole:

> Quint., *Inst. orat.* 6.2.7: *Ita argumenta ac testes quid egerint pronuntiatio ostendit, commotus autem ab oratore iudex quid sentiat sedens adhuc atque audiens confitetur. An cum ille qui plerisque perorationibus petitur fletus erupit, non palam dicta sententia est? Huc igitur incumbat orator, hoc opus eius, hic labor est, sine quo cetera nuda, ieiuna, infirma, ingrata sunt: adeo velut spiritus operis huius atque animus est in adfectibus*.

In questa prospettiva, la capacità di suscitare emozioni non appare più soltanto come un mezzo *ad persuadendum*, ma costituisce un preciso dovere dell'oratore: *hoc opus eius, hic labor*. È un dovere avvalersi dell'eloquenza non solo per fornire informazioni, ma soprattutto per commuovere.

Al contempo è lucida la consapevolezza che quest'anima, però, ha un risvolto ingannevole e falsificatore: il coinvolgimento emotivo, paventa l'autore, può persino arrivare a un punto tale da far sì che la sentenza talora appaia come già pronunciata[30].

Secondo una relazione complessa, mai del tutto risolta, la mozione degli affetti viene infatti pensata non solo come elemento portante dell'*ars*, che insegna i necessari tecnicismi, ma anche come potere sulle coscienze, mistificatore e preoccupante. Ed i retori appaiono ben consapevoli del potenziale di manipolazione insito nella loro arte.

Quintiliano, ad esempio, afferma che non solo l'arma dei sentimenti può turbare e distrarre, ma grazie ad essa l'oratore può persino cercare di confondere le idee a chi deve giudicare:

---

[29] V. cap. I § 1.

[30] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 4.5.6. Sul problema della simulazione v. cap. V § 2.

> Quint., *Inst. orat.* 4.5.6: […] *adfectibus turbandus et ab intentione auferendus auditor. Non enim solum oratoris est docere, sed plus eloquentia circa movendum valet* […] *eo tempore quo cognoscenti iudicium conamur auferre*.

La forza dell'eloquenza consiste, infatti, nella capacità non solo di spingere il giudice là dove lo conduce la causa, ma anche di creare un sentimento, prima inesistente, o di renderlo più forte di quanto in realtà non sarebbe[31]:

> Quint., *Inst. orat.* 6.2.24: *Namque in hoc eloquentiae vis est, ut iudicem non in id tantum compellat in quod ipsa rei natura ducetur, sed aut qui non est aut maiorem quam est faciat adfectum* […].

L'arma delle emozioni può a tal punto agire sulla volontà del giudice che questi, sedotto dalla forza oratoria dell'avvocato, "non solamente si convince che le prove addotte sono le migliori ma vuole anche che lo siano"[32].

In quest'ottica, la commozione appare necessaria persino in presenza di prove favorevoli, poiché contribuisce a trascinare la mente e la volontà del giudice, già sospinta dalle prove[33]:

> Quint., *Inst. orat.* 6.2.5: […] *Probationes enim efficiant sane ut causam nostram meliorem esse iudices putent, adfectus praestant ut etiam velint; sed id quod volunt credunt quoque*.

Infatti, se già le prove presentate hanno indotto il giudice a ritenere migliore la nostra posizione, spiega il docente, gli *adfectus* lo inducono anche a volere che sia così. E ciò che il giudice vuole, conclude, lo crede.

---

[31] Si tratta della cosiddetta *dinosis* (esasperazione), che Cicerone, nel *De inventione* (1.98), chiama *indignatio*. La potenza del *movere adfectus* è tale che il suo sapiente uso può, inoltre, non solo far apparire compassionevoli fatti che effettivamente lo sono, ma anche far sembrare gravi quelli che, invece, si considerano in genere tollerabili (Quint., *Inst. orat.*, 6.2.23).

[32] Cfr. Tac., *dial. de orat*. 20.

[33] Massima che Quintiliano applica ai giudici, ma che in senso più generale è già in Demostene (*Olynth*. 3.19) e Cesare (*Bell. Gall*. 3.18.6): S. Corsi, *Quintiliano. La formazione dell'oratore*, II, Milano 2001, p. 1017 nt. 6.

In questa prospettiva il *movere* opera una sorta di violenza sugli animi, quasi una manipolazione, soprattutto qualora le prove siano avverse e gli argomenti a favore del proprio assistito non appaiano sufficientemente forti:

> Quint., *Inst. orat.* 6.2.5: *Ubi vero animis iudicum vis adferenda est et ab ipsa veri contemplatione abducenda mens, ibi proprium oratoris opus est* […].

Al contrario, un'*actio* carente nell'uso delle passioni, senza vigore né impeto può addirittura oscurare l'evidenza delle prove[34].

Questa convinzione impone che la mozione dei sentimenti nell'ambito dell'orazione giudiziaria debba essere presente in ogni parte, anche se è specialmente nel vivo del contraddittorio e nella perorazione che l'avvocato deve impiegare ogni sua energia e capacità per piegare al suo volere l'animo dei giudici, "distogliendone la mente dall'evidenza delle prove e dalla contemplazione della verità", così da costringerli a volere ciò che l'avvocato vuole[35]. Quest'opera, anzi, costituisce uno specifico compito del patrono:

> Quint., *Inst. orat.* 6.2.5: *Ubi vero animis iudicum vis adferenda est et ab ipsa veri contemplatione abducenda mens, ibi proprium oratoris opus est* […].

---

[34] Ne costituisce un esempio l'oratore Marco Calidio, che pur si merita la lode di Cicerone per lo stile limpido e le idee raffinate (come oratore – così viene descritto in *Brutus* 274 – non fu uno fra tanti ma fu quasi unico nel suo genere, per lo stile piacevole con cui esponeva idee originali e raffinate, la *dispositio* accurata e l'*actio* elegante). Talento eccellente nei primi due mezzi *ad persuadendum* (*ut et rem inlustraret disserendo et animos eorum qui audirent devinciret voluptate*), Calidio era tuttavia privo della terza *laus*, ossia della capacità di smuovere ed infiammare gli animi (*qua permoveret atque incitaret animos*), che conta più di tutto (*quam plurumum pollere*). Questo suo parlare senza ardore e senza ricorso ai sentimenti fu la causa, secondo Cicerone (*Brutus* 277-278), della sconfitta in un processo in cui aveva accusato tale Quinto Gallio di averlo voluto avvelenare, tentativo del quale aveva pur prodotto prove evidenti e lampanti: nonostante avesse esibito in tribunale documenti scritti, deposizioni di testimoni e altre dichiarazioni, l'oratore parlò in maniera così pacata e così priva di ogni calore da consentire agevolmente all'avversario di smontare la sua accusa.

[35] Quint., *Inst. orat.* 6.1.51. Nelle altre parti del discorso i sentimenti andranno trattati a seconda di come nasceranno caso per caso (ivi, 6.1.52).

L'obiettivo, non celato, cui è rivolto l'impeto dei sentimenti è dunque quello di deviare il giudice dal *verum*, inducendolo a credere, quasi accecato, alla versione patrocinata dall'avvocato:

> Quint., *Inst. orat.* 6.2.6: […] *ita omnem veritatis inquirendae rationem iudex omittit occupatus adfectibus* […].

È dunque perfettamente lucida la consapevolezza del potere mistificatore ed ingannatore degli *adfectus* che, nonostante ogni accusa, vengono considerati un vero e proprio strumento oratorio, un'arma che è necessario saper manovrare[36].

Al contempo, peraltro, si tenta di salvare questo *officium*, almeno in parte, dalle accuse di turpe manipolazione: Quintiliano, ad esempio, lo addita come mezzo necessario quando non vi sono altri modi per far prevalere ciò che è vero, giusto e di comune utilità: *necessarios tamen adfectus fatebuntur si aliter optineri vera et iusta et in commune profutura non possint*[37].

Assai minuziosa e ricca è la trattazione degli *adfectus* nella *Institutio oratoria* di Quintiliano, ove si trova all'interno del titolo primo del sesto libro, dedicato alla *peroratio*, il momento conclusivo dell'orazione giudiziaria e che, fondandosi essenzialmente sui sentimenti, è ritenuta fondamentale per vincere la causa. La perorazione è considerata la parte di più difficile realizzazione, proprio perché volta a commuovere e a plasmare l'animo dei giudici, quasi trasformando-

---

[36] Questa convinzione è alla base del dilemma, assai dibattuto, sulla sincerità e simulazione dell'oratore: v. cap. V.

[37] Quint., *Inst. orat.* 6.1.7. La necessità qui conclamata di affermare il vero tramite la mozione dei sentimenti appare in realtà in contraddizione con la finalità assegnata da Quintiliano all'arte oratoria alla quale il retore, ritenendo che l'oratore debba *in primis* essere onesto, attribuisce esplicitamente un'etica e dei doveri (ivi, 12.*praef*.4), ponendosi così in contrasto con quanto asserivano i più, tra cui lo stesso Cicerone, che ritenevano unico fine dell'oratoria la persuasione (cfr. ad es. Cic., *de inv.* 1.6; *de orat.* 1.31.138; *Acad*. 1.32). Ne consegue sul piano logico la convinzione che l'oratore adempia al suo dovere non quando ottiene un successo bensì già nel momento in cui ha parlato con sapienza ed eloquenza (*Inst. orat.* 2.15.28). Pertanto, conclude Quintiliano, se la retorica non è mera capacità di persuadere bensì "scienza del parlare bene", l'oratore non può parlare bene se non è onesto (*Inst. orat.* 2.15.34). Se ciò è vero, allora l'oratore deve essere soprattutto un uomo retto (*orator in primis vir bonus*: *Inst. orat.* 2.15.33; 2.16.11). Sul problema v. più approfonditamente cap. IV.

lo: *movendi iudicum animos atque in eum quem volumus habitum formandi et velut transfigurandi*[38].

In particolare, in questo titolo l'autore alterna considerazioni di varia natura sulla *peroratio* alla descrizione dei vari generi di sentimenti, degli effetti che solitamente producono e della relativa topica argomentativa, con un'articolata esemplificazione degli artifizi oratori – alcuni decisamente sopra le righe – in una schermaglia dialettica serrata e accanita in cui si incrociano le contrapposte posizioni di accusa e difesa[39].

Nel secondo titolo del sesto libro, Quintiliano sviluppa poi un'articolata topica sulla *divisio adfectuum* e sui mezzi utili al *movere* nelle cause giudiziali. Al riguardo, riporta una bipartizione dei tipi di *adfectus* insegnata dalla dottrina greca: il πάθος (per i latini *adfectus*), che indica una fisionomia emozionale più forte e concitata, e l'ἦθος, del quale manca il corrispondente termine latino, che ne esprime una forma più attenuata e tranquilla[40].

---

[38] Quint., *Inst. orat.* 6.2.1.

[39] Il retore ricorda, ad esempio, che l'invidia viene provocata dalla popolarità, l'odio dall'immoralità, l'ira da un contegno offensivo, qualora ad esempio l'accusato appaia insolente e arrogante a causa non solo di un'azione o di una frase, ma anche dell'espressione del volto, del comportamento o dell'aspetto. Il modo migliore per suscitare sentimenti utili all'accusatore consiste soprattutto nell'esasperare il senso di atrocità suscitato dal fatto contestato, amplificando, ad esempio, le circostanze di fatto, le caratteristiche del soggetto agente e della vittima, l'elemento soggettivo, il tempo, il luogo, le modalità. Tutti aspetti che si possono trattare in infinite maniere (Quint., *Inst. orat.* 6.1.14-15). Siamo nella cosiddetta invettiva: per un esempio di topica v. Cic., *de inv.* 1.101-109. Ulteriori *loci* che contribuiscono ad accrescere la sensazione di atrocità argomentano che il reato non è ascrivibile né ad errore né ad ira, o, se invece è dovuto all'ira, l'ira era però ingiusta; similmente, influiscono molto le modalità di commissione del reato, se è stato violento od oltraggioso, ad esempio se uno sia stato ucciso con armi o con veleno, con una o con più ferite: Quint., *Inst. orat.* 6.1.17-18.

[40] Quint., *Inst. orat.* 6.2.8 ss. In realtà, Quintiliano poco dopo introduce una forma di sentimento intermedia tra πάθος ed ἦθος, l'ἤθη, che deriva dagli amori e dalla nostalgia di amici e parenti (*Inst. orat.* 6.2.17). Sulla centralità dell'elemento patetico per il coinvolgimento dell'uditorio v. S. Gastaldi, *Il teatro delle passioni. Pathos nella retorica antica*, in *Elenchos*, 16, 1995, p. 57 ss. Dalla trattazione di Quintiliano degli *adfectus* emerge con chiarezza il legame tra retorica e teatro, che trovano il loro punto d'incontro nel πάθος, referente costante del discorso emotivamente persuasivo così come della rappresentazione teatrale, in specie quella tragica. Per precisare meglio la differenza tra ἦθος e πάθος, Quintiliano accosta il primo alla *comoedia*, il secondo alla *tragoedia* (ivi, 6.2.20). In particolare, si ricorda che

In particolare, l'ἦθος è utile a rivelare l'*habitus mentis* dell'oratore e, segnatamente, *quidquid de honestis et utilibus, denique faciendis ac non faciendis dicitur,* ἦθος *vocari potest*[41], così sottolineando ulteriormente la necessità di rispettare quella somma di virtù racchiuse nel modello di *vir bonus*[42].

Dal § 30 sino alla fine del titolo, Quintiliano inizia un'articolata esemplificazione delle specie dei sentimenti e degli accorgimenti più atti a suscitarli.

Tra questi, una delle tattiche più utilizzate è la tecnica della ἐνάργεια, chiamata dai retori latini *evidentia*: si tratta di una sorta di rappresentazione quasi visiva della vicenda oggetto del discorso, volta a tradurre i fatti più che in parole in immagini, aiutando l'ascoltatore a raffigurarsi ciò di cui si parla[43]. Questa tecnica, larga-

già secondo Cicerone l'arte della parola si divide in due branche fondamentali, la *contentio* e il *sermo*. La prima domina nelle contese forensi, nei tribunali, in senato, nelle assemblee popolari; il secondo è nei circoli e nelle riunioni di amici. Tale distinzione era nota da tempo alla teoria retorica, dove i due termini stavano a indicare diverse modalità che la parola dell'oratore poteva assumere a seconda delle circostanze: *sermo est oratio remissa et finitima cotidianae locutioni, contentio est oratio acris et ad confirmandum et ad confutandum accommodata* (*Rhet. ad Herenn.* 3.23). Le due tipologie di discorso differiscono soprattutto per il tono, mentre per il resto non mostrano di distinguersi, ma si avvalgono degli stessi *verba*, che spetta al buon oratore plasmare e modellare, *sicut mollissimam ceram*, a seconda delle occasioni e delle necessità (*de orat.* 3.45.177). In particolare, egli si avvarrà della *contentio* per smuovere violentemente l'animo degli ascoltatori, del *sermo* per conciliarselo blandamente; in altre parole, la *contentio* rientra nel dominio del πάθος, il *sermo* in quello dell'ἦθος. Sul punto v. spec. E. Narducci, *Modelli etici e società. Un'idea di Cicerone*, Pisa 1989, p. 175.

[41] Quint., *Inst. orat* 6.2.9 ss. Di conseguenza, lo stile espositivo dell'ἦθος dev'essere pacato: basta parlare con proprietà, gradevolezza, credibilità, sicché ad esso si addice meglio di qualsiasi altro il registro medio (ivi, 6.2.19).

[42] Ivi, 6.2.13.

[43] *Non solum autem dicendo, sed etiam faciendo quaedam lacrimas movemus*, non solo con le parole ma anche con le azioni si può provocare il pianto: Quint., *Inst. orat*. 6.1.30. Cfr. *Rhet. ad Herenn*. 4.68, ove si spiega che l'evidenza si ha quando una cosa viene espressa con parole, così che sembra che il fatto si svolga e la cosa si trovi sotto gli occhi. V. anche Cicerone, che parla di *illustris oratio et evidentes*: *de orat*. 3.53.202; *Orator* 40.139; *Part. orat*. 20; *Top*. 97. Quintiliano tratta dell'*evidentia* soprattutto in quattro passi della *Institutio oratoria* (4.2.63-64; 6.2.32; 8.3.61-71; 9.2.40-41), ove la colloca, nel quarto libro, tra le virtù della narrazione, nel sesto in relazione alla mozione degli affetti, nell'ottavo e nel nono libro come ornamento oratorio. In particolare, ricorda l'uso delle cosiddette *visiones* (per i Greci φαντασίας, in uso sinonimico di *evidentia*), con cui si rappresen-

mente impiegata nel mondo giudiziario romano (e non solo), consiste – riportando un'efficace immagine di Quintiliano – "nel condurre gli animi sul luogo del fatto mentre si svolge[44]: i giudici avranno così la sensazione non solo di ascoltare ma persino di toccare con mano gli avvenimenti portati in causa dal patrocinatore"[45].

L'autore si manifesta, peraltro, assai critico nei confronti di al-

---

tavano immagini e scene così che sembrava averle davanti agli occhi: ad esempio, in caso di assassinio, si cercava di rendere reale la scena del crimine, raffigurando il comparire dell'assassino, le urla di terrore della vittima e le sue suppliche, i colpi e il cadere a terra, il sangue, i gemiti, il rantolo di chi esala l'ultimo respiro. *Has quisquis bene ceperit is erit in adfectibus potentissimus*: chiunque saprà dipingere con efficacia e verosimiglianza simili scene, avrà un'arma assai potente, commenta (ivi, 6.2.29-31). Questa tattica è come una virtù poiché permette di esprimere la vicenda in modo da renderla visibile, rappresentando ciò a cui il giudice deve credere e mostrandoglielo agli occhi della mente. Secondo il retore, dunque, l'evidenza, in un certo senso, "dipinge con le parole un'immagine completa della realtà" (*quo tota rerum imago quodam modo verbis depingitur*: *Inst. orat*. 8.3.61-63). Anche nel nono libro il docente insiste su questa tecnica visiva, grazie alla quale l'uditorio non solo crede di vedere i fatti, ma è capace di avvertirne le cause e le possibili conseguenze. In particolare, Quintiliano elogia Cicerone, il quale era capace di rendere l'uditorio spettatore di una scena, immergendolo in una sorta di *suspense* che lo induceva a riviverla (*Inst. orat*. 9.2.40-41). Per considerazioni sugli effetti patetici realizzati mediante la visualizzazione, ovvero attraverso il meccanismo dell'*evidentia*, suscitatrice di "visioni" e di affettività cfr. spec. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 238; F. Berardi, *Le figure dell'evidenza*. *Descriptio e demonstratio nella Rhetorica ad Herennium*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 135.3, 2007, p. 289 ss.; Id., *La dottrina dell'evidenza nella tradizione retorica Greca e Latina*, Perugia 2012, spec. p. 61 ss. (per l'*evidentia* in Cicerone), 89 ss. (per il rapporto tra *evidentia* e *movere*). Le connessioni con il teatro, modello per la tecnica dell'evidenza, diventano su questo piano stringenti: cfr. M.S. Celentano, *L'evidenza esemplare di Cicerone oratore*, in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., p. 33 ss.; G. Moretti, *Mezzi visuali per le passioni retoriche: le scenografie dell'oratoria*, in Aa.Vv., *Le passioni della retorica* cit., p. 63 ss.; Spina, *Rc.* a Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., *passim*; E. Lo Cascio, *Realtà e rappresentazione: la caratterizzazione degli homines ex municipiis rusticanis nella Pro Roscio Amerino*, ivi, p. 49 ss. Si tratta di un punto centrale nel procedimento del *probare*, che riguarda perciò anche la competenza forense dell'oratore: L. Calboli Montefusco, *Enargeia et energeia: l'évidence d'une démonstration qui signifie les choses en acte (Rhet. Her. 4, 68)*, in *Pallas*, LXIX, 2005, p. 43 ss. -58; Aa.Vv., *Demonstrare. Voir et faire voir: forme de la démonstration à Rome, Actes du Colloque international (Toulouse 18-20 novembre 2004) réunis par Mireille Armisen-Marchetti*, Toulouse 2005, p. 43 ss.

[44] *Quarum rerum ingens plerumque vis est velut in rem praesentem animos hominum ducentium*: Quint., *Inst. orat*. 6.1.31.

[45] L'espressione "toccare con mano" è in Cic., *pro Scaur*. 26 (*cernere et pene tangere*), già ricordato. V. Cerami, "*Honeste et libere defendere"* cit., p. 11.

cuni espedienti, talmente esagerati e fittizi da rischiare di provocare non commozione ma senso del ridicolo[46]: alcuni patroni, riferisce, sono soliti presentare in tribunale una sorta di "messa in scena", una vera e propria rappresentazione teatrale del reato, per suscitare il pianto non solo con le parole ma anche con i fatti: costoro portano in tribunale gli accusati malconci, in abiti da lutto insieme a figli e parenti anch'essi in tenute miserevoli; si vedono gli stessi accusatori esibire spade insanguinate, ossa estratte dalle lacerazioni e vestiti tutti macchiati di sangue; li si vede togliere le fasce alle ferite e scoprire le parti del corpo colpite da percosse; si dipinge su una tela la scena del crimine, la cui atrocità è volta a commuovere il giudice[47].

Tuttavia, nonostante l'efficacia di simili espedienti possa essere notevole, colui che ricorre a simili esagerazioni rivela soltanto, giudica severo Quintiliano, di non avere ancora la maturità di un vero oratore (*actoris infantia*)[48].

---

[46] In particolare, Quintiliano sottolinea che l'arma degli *adfectus* gioca un ruolo preponderante soprattutto nei processi penali, ove spesso i difensori ne abusano (*Inst. orat.* 6.1.36), al punto che il retore afferma di non approvare ciò che legge essere accaduto o che talvolta ha visto fare (ivi, 6.1.32).

[47] Quint., *Inst. orat.* 6.1.30 ss. Segue una variopinta serie di espedienti ricorrenti nei tribunali, la cui efficacia, generalmente, risulta notevole proprio perché è come se conducessero gli animi sul luogo del fatto mentre si svolge (*velut in rem praesentem animos hominum ducentium*: ivi, 6.1.31). In particolare, Quintiliano porta l'esempio dell'ostentata esibizione della *toga praetexta* di Giulio Cesare, insanguinata, posta davanti al corteo funebre: la vista di quell'indumento madido di sangue, scatenò la rabbia del popolo, che pur sapeva dell'assassinio, ma che a causa di quella vista venne come posto di fronte al momento dell'uccisione (*imaginem sceleris*: 6.1.31). A queste strategie di estrema efficacia psicologica, tipiche delle rappresentazioni teatrali, non è riservata una trattazione sistematica nella manualistica retorica latina, ma se ne possono trovare esempi neIla concreta prassi oratoria. In quest'ottica, il corpo stesso del cliente e dei testimoni diviene una tipologia del tutto particolare di "oggetti di scena" utile alla rappresentazione artistica legata alla causa trattata e allo smuovere le emozioni ad essa funzionali. Per un'analisi degli espedienti di tipo teatrale, come fondali e soprattutto oggetti di scena (ad esempio spade o vesti insanguinate) impiegati dall'oratoria romana con l'intento di sollecitare le emozioni del pubblico, v. Moretti, *Mezzi visuali per le passioni retoriche* cit., p. 63 ss.; Id., *Mezzi visuali e retorica latina: strumenti visivi della performance oratoria*, in *Moderna*, 6, 2004, p. 111 ss.

[48] *Quae enim est actoris infantia qui mutam illam effigiem magis quam orationem pro se putet locuturam?* (Quint., *Inst. orat.* 6.1.32). L'immaturità nella condotta oratoria evidenziata da un'*actio* esagerata e priva di equilibrio appare indice, già in Cicerone, di *infantia* oratoria, paragonata ad una sorta di perdita di identità dell'oratore, che diverrebbe incapace di parlare, *infans*, così che tale incapacità

Un'*actio* eccessivamente ridondante e priva di equilibrio, che abusi di simili stratagemmi, invero propri del teatro tragico, evidenzia non solo immaturità professionale, ma rischia altresì di scadere negli eccessi dei teatranti, dai quali invece occorre mantenere l'opportuna distanza: entrambi si ingegnano per realizzare una "messa in scena", tuttavia, mentre gli attori *agunt fabulas*, gli avvocati *agunt causas*, dovendo portare in tribunale una rappresentazione della vicenda controversa che agisca sui giudici come se li trasportasse sul luogo stesso dell'accadimento[49].

In questo contesto, ben si comprende l'importanza della commozione così sentita e partecipata da portare persino alle lacrime che, sia pur provocate ad arte, vengono considerate uno strumento di influenza psicologica di grande peso per il buon esito della causa[50].

L'abuso di questo espediente rischia, peraltro, di vanificare ogni effetto favorevole qualora venga realizzato in modo smaccato, finan-

---

corrisponderebbe, addirittura, ad una perdita della parola: Petrone, *L'oratore allo specchio* cit., p. 133 ss. V. anche cap. I § 4; cap. II § 2.

[49] Quint., *Inst. orat.* 6.1.30-34. Per un raffronto tra attori di teatro e oratori v. cap. V; sul limite imposto dal *decorum* professionale v. cap. IV § 2.

[50] Nella retorica antica il pianto ha un proprio spazio codificato, "è una prova di verità, come principio che sgorga dal profondo e, quindi, per ciò stesso risulta autentico e sincero", come si evince anche dall'analisi della produzione ciceroniana: v. A. Casamento, *'Parlare e lagrimar vedrai insieme'. Le lacrime dell'oratore*, in *Le passioni della retorica* cit., p. 41 ss. Già prima di Quintiliano, che al pianto dedica un apposito spazio nelle sue Istituzioni, anche Cicerone aveva infatti mostrato di considerare le lacrime uno strumento di influenza psicologica di grande importanza per il buon esito della causa, come attestano numerose orazioni (cfr. ad es. la *Pro Rabirio Postumo*, la *Pro Plancio*, la *Pro Murena*, la *Pro Milone*). Il pianto di un uomo, infatti, è il modo migliore per renderlo credibile e mette in moto meccanismi sottili, anche biologici, di coinvolgimento emotivo, creando una sorta di "circuito delle lacrime". "Non vi è niente di più veritiero delle lacrime false – ma forse sarebbe meglio dire costruite ad arte, dal momento che il concetto stesso di lacrima falsa, in ambito processuale, è parzialmente rimosso: ogni lacrima è sincera, sgorga veramente […] una lacrima […] diventa vera, esiste […] Starà all'avvocato della controparte quindi respingerla, tacciandola come falsa […]". Così si comprende come l'aula dei tribunali romani diventasse spesso luogo dove suscitare passioni di giudici e uditorio. Di conseguenza, il pianto del pubblico e quello dei giurati finiva per costituire il termometro con cui misurare la "temperatura" dell'assemblea, gli orientamenti che si andavano profilando, come si desume da *Rab. Post*. 48: *Iam indicat tot hominum fletus quam sis carus tuis, et me dotar debilitat intercluditque vocem*. (ivi, p. 47 ss.). Alcune osservazioni in tema anche *infra*, § 4, e in cap. I § 4.

co pietoso, da chi non è dotato di grandissimo talento: l'arma della commozione *ad lacrimas*, qualora priva del giusto equilibrio, rischia infatti di sortire l'effetto contrario, dannosissimo, di generare scherno e derisione. Piuttosto, il patrocinatore inesperto (*infirmus actor*), riflette Quintiliano, farebbe meglio a lasciare questa emozione alle inespresse riflessioni dei giudici. L'appello ai sentimenti, infatti, non conosce vie di mezzo, o fa piangere o fa ridere: *nihil habet ista res medium, sed aut lacrimas meretur aut risum*[51].

La vera eloquenza, invece, matura ed equilibrata, impedisce che simili artifizi scadano in effetti da scena teatrale[52].

L'uso corretto del *movere* richiede inoltre la comprensione della *ratio orationis*, ovvero il genere di eloquenza più adatto al contesto. Al riguardo, nel *De oratore* si legge una suddivisione dei discorsi in due categorie (*rationes orationis*): una, propria del *vir bonus, probus et bene moratus*[53], dalla natura sobria e pacata, e l'altra, veemente e intensa, che mira essenzialmente a far leva sull'animo dei giudici (*mentis iudicum permovere*)[54].

Se da un lato le due *rationes* appaiono accumunate dalla convinzione che la via della persuasività aperta dalla spinta emozionale renda più facilmente manovrabile la mente dell'ascoltatore che, per essa, dismetterà il critico raziocinio, dall'altro appare sconsigliato applicare tale distinzione alla lettera nella prassi forense, ove è certo

---

[51] Quint., *Inst. orat*. 6.1.44, 45. L'imitazione di dolore, ira e indignazione, infatti, può talora suscitare il riso se riprodotta con parole e mimica, senza corrispondere all'animo (ivi, 6.2.26 ss.). Il riso e il ridicolo si possono evitare se l'avvocato si immedesima nella causa patrocinata lasciando che argomenti ed emozioni lo invadano nell'intimo allo stesso modo in cui intende con esse influire sul giudice: deve appassionarsi in prima persona prima di tentare di coinvolgere altri, così accrescendo, inoltre, la propria credibilità: "non c'è incendio senza fuoco, né ci si bagna in assenza di umidità e nessuna sostanza dà a un'altra un colore (*color*) che essa stessa non possiede", è la metafora quintilianea. Il retore riprende qui, quasi alla lettera, Cic., *de orat.* 2.45.190; 2.46.192. Cfr. Cic., *de div*. 1.80: *Quid? Vestra oratio in causis quid? Ipsa actio potest esse vehemens et gravis et copiosa, nisi est animus ipse commotior?* Sul punto v. spec. A. Cavarzere, *La voce delle emozioni. 'Sincerità' e 'simulazione' nella teoria retorica dei Romani*, in Aa.Vv., *Le passioni della retorica* cit., p. 21. Sull'intima partecipazione alla vicenda patrocinata, che configura il *dolor* oratorio v. *infra*.

[52] Quint., *Inst. orat.* 6.1.49.

[53] Cic., *de orat.* 2.43.184.

[54] Ivi, 2.44.185 s.

più opportuna la compresenza tra toni veementi e pacati: il discorso più armonioso è quello in cui sanno convivere affabilità ed impeto, *lenitas* e *contentio*[55].

In linea generale, comunque, la prima *ratio orationis* viene consigliata in quelle cause ove appare più difficile infiammare l'animo del giudice. Non sempre infatti è opportuna una declamazione energica, anzi spesso può apparire maggiormente efficace un'*actio* pronunciata in modo pacato e benevolo, *quae maxime commendat reos*[56].

In questi casi, la topica suggerita[57] guarda al ritratto morale delle parti in causa[58], nella convinzione che le doti proprie degli uomini onesti, non violenti e non litigiosi contribuiscano ad ispirare simpatia, suscitando al contrario ostilità nei confronti di chi non le possiede[59].

Questo tipo di argomenti deve accompagnarsi ad un'*actio* espressa con sobrietà, atteggiamento che spesso vale più della bontà della causa stessa:

> Cic., *de orat.* 2.43.184: […] *Tantum autem efficitur sensu quodam ac ratione dicendi, ut quasi mores oratoris effingat oratio. Genere enim quodam sententiarum et genere verborum, adhibita etiam actione leni facilitatemque significante efficitur, ut probi, ut bene morati, ut boni viri esse videamur*.

Il discorso deve offrire una sorta di ritratto morale di colui che lo pronuncia: *ut quasi mores oratoris effingat oratio*. La saggezza espressa nella scelta dei pensieri e delle parole, unita a sobrietà e pacatezza nel porgere gli argomenti, contribuisce ad accreditare il patrocinatore sotto il profilo etico-morale (*ut probi, ut bene morati, ut boni viri esse*)[60] come onesto operatore di giu-

---

[55] Ivi, 2.53.212.

[56] Sul tema della *commendatio orationis* v. anche *infra*.

[57] Il tema è affidato alle parole dell'oratore Antonio.

[58] Intendendo per "parti in causa" non solo gli accusati, ma anche tutti coloro i cui interessi sono coinvolti nella causa: Cic., *de orat.* 2.43.183.

[59] Per la stessa ragione le qualità contrarie si devono invece ascrivere agli avversari. Ivi, 2.43.182.

[60] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 6.2.18.

stizia, reputazione che contribuisce ad avvalorare anche la posizione perorata[61].

Di natura assai più pragmatica appare, invece, la seconda *ratio orationis*, verosimilmente indotta dalla pratica tribunalizia.

Pur funzionalmente legate, le due *rationes* rivelano in realtà un'intrinseca difformità: il secondo genere di discorso, infatti, prescinde da calma e pacatezza, mirando piuttosto a determinare energicamente l'animo del giudice, del quale si persegue con ogni arte il coinvolgimento, non rifiutando forti scosse emotive così da renderlo favorevole alla condanna o all'assoluzione, inducendolo alla simpatia o all'avversione, alla compassione o all'inflessibilità[62].

In tal caso, sarà necessario conoscere e valutare con la massima cura i sentimenti dei giudici, i loro pensieri, le loro aspettative per meglio discernere ciò che su di loro esercita maggiore influenza:

> Cic., *de orat.* 2.44.187: […] *sin est integer quietusque iudex, plus est operis; sunt enim omnia dicendo excitanda, nihil adiuvante natura. Sed tantam vim habet illa, quae recte a bono poeta dicta est flexanima atque omnium regina rerum oratio, ut non modo inclinantem excipere aut stantem inclinare, sed etiam adversantem ac repugnantem, ut imperator fortis ac bonus, capere possit*.

La seconda *ratio orationis*, dunque, si basa soprattutto sulla capacità dell'avvocato di accendere ogni emozione con il discorso (*omnia dicendo excitanda*), soprattutto se non si può contare sull'aiuto della naturale propensione del giudice.

E anche qualora il giudice appaia già ben disposto alla posizione rappresentata, i retori ritengono non si debba rinunciare a quest'arma, ma basterà "sfruttare quanto è offerto e spie-

---

[61] Cic., *de orat.* 2.51.206. La difesa della virtù, infatti, procura stima (*namque haec res amorem magis conciliat, illa virtutis defensio caritatem*). Segue poi, ai §§ 207 ss., un'articolata disamina della topica utile a suscitare i sentimenti più confacenti alla causa. V. anche cap. IV §§ 1, 4.

[62] Cic., *de orat.* 2.44.185. Gli uomini, infatti, giudicano più facilmente in base a odio, amore, ira, dolore, gioia, speranza, timore (ivi, 2.42.178).

gare le vele nella direzione che promette qualche alito di vento favorevole"[63].

L'eloquenza, *omnium rerum regina*, ha infatti proprio questo potere: catturare non solo chi già è ben disposto, ma anche colui che oppone resistenza[64].

Al riguardo, sono paradigmatiche le parole di Antonio, nel *De oratore*, laddove si dichiara ammirato quando ascolta Crasso trattare le cause nel foro: lo vede "percorso da fremiti e gli occhi, l'espressione e il gesto manifestano energia, impeto, *dolor*. Le sue parole, solenni e adatte, scorrono come un fiume ed i pensieri profondi – afferma – fanno sì che egli sembra non solo incendiare il giudice, ma ardere egli stesso":

> Cic., *de orat.* 2.45.188: […] *tanta vis animi, tantus impetus, tantus dolor oculis, vultu, gestu, digito denique isto tuo significari solet; tantum est flumen gravissimorum optimorumque verborum, tam integrae sententiae, tum verae, tam novae, tam sine pigmentis fucoque puerili, ut mihi non solum tu incendere iudicem, sed ipse ardere videaris*.

È il *dolor* oratorio, una delle colonne portanti dell'insegnamento oratorio classico, arma su cui la retorica gioca una grande partita, decisiva. I sentimenti devono sussistere, prima ancora che negli ascoltatori e nel giudice, nell'oratore che declama, "come impressi a fuoco"[65].

La natura intima di questo elemento viene confidata dallo stesso Antonio, laddove riconosce che, pur non volendo rappresentare vicende fittizie né interpretare alcun personaggio se non se stesso, spesso si lascia trascinare dalla commozione che suscita in lui la perorazione della causa, sentendosi personalmente coinvolto e trascinato dalle stesse passioni con cui voleva influenzare l'uditorio. D'altronde, riflette, non è facile suscitare sentimenti se non si dà l'impressione di provarli con intensità: *nulla mens est tam ad com-*

---

[63] Ivi, 2.44.187 (v. anche cap. I § 1). È infatti più facile incitare chi corre piuttosto che mettere in movimento chi è inerte: *facilius est enim currentem, ut aiunt, incitare quam commovere languentem* (ivi, 2.44.186).

[64] Si sottolinea il parallelo militare tra l'*orator* e l'*imperator* (in tema v. cap. II § 1). Sull'*eloquentia, omnium rerum regina* v. cap. I § 1.

[65] Cic., *de orat.* 2.45.189. Sul *dolor* v. cap. V § 2.

prehendendam vim oratoris parata, quae possit incendi, nisi ipse inflammatus ad eam et ardens accesserit[66].

Diviene quindi fondamentale per l'oratore acquisire la capacità di adirarsi, addolorarsi, persino di piangere nel corso della perorazione, lasciando sgorgare ogni turbamento ed emozione dell'animo: *ut in dicendo irasci, ut dolere, ut flere possitis*[67].

Questa prospettiva fa sì che il *movere* non costituisca un mero espediente retorico ma un vero e proprio *officium* imposto dalla stessa natura dell'oratoria: è un dovere dell'oratore rendersi partecipe delle vicende del suo assistito, al punto da lasciarsi coinvolgere anche sotto il profilo emotivo. Ancor più, è sentito come *officium boni viri*, come preciso dovere dell'avvocato che intenda essere uomo onesto[68].

È in questa prospettiva che Cicerone arriva a negare la superiorità del giudizio degli esperti, considerando persino più importante l'impatto prodotto sul pubblico profano: se è vero che i primi sanno apprezzare le doti e le tecniche oratorie grazie alla loro formazione, il secondo non appare meno in grado di valutarle proprio in virtù di quell'istinto naturale che è alla base dell'oratoria. Pertanto, afferma, se l'oratore riesce a far vibrare l'animo dell'ascoltatore, suonando le corde della più vasta gamma di sentimenti, il discorso ha già raggiunto il suo scopo[69].

---

[66] "Come nessun materiale è tanto infiammabile da poter incendiarsi se non gli viene accostato il fuoco, così non c'è una mente tanto disposta a farsi influenzare dalla forza dell'oratore che possa infiammarsi se egli non le si avvicina infiammato e ardente": Cic., *de orat.* 2.45.190. La metafora della parola che incendia l'ascoltatore con l'arma dei sentimenti, già menzionata, si legge anche, ad esempio, in Cic., *Orator* 38.132 (*nec umquam is qui audiret incenderetur, nisi ardens ad eum perveniret oratio*); Quint., *Inst. orat.* 6.2.28 (*nec incendit sine ignis*). Cfr. Tac., *dial. de orat*. 36, sopra citato.

[67] Cic., *de orat.* 2.47.196. L'importanza della capacità di provare *dolor* dà luogo all'annoso, ed irrisolto, problema della simulazione o finzione dell'oratore, al quale tanta dottrina si è dedicata. Il tema verrà tratteggiato nel parallelo con l'arte dell'attore, cap. V § 2.

[68] Cfr. Cic., *de orat.* 2.46.191-192 (ulteriori considerazioni in tema *infra*, capp. IV e V).

[69] *Brutus* 188, 199. V. cap. I § 4.

3.3. *Il coinvolgimento dell'ascoltatore*

L'adempimento dei descritti *officia oratoris* postula un'accurata preparazione degli animi, dei quali occorre catturare l'attenzione e la benevolenza, così consentendo un più agevole raggiungimento dell'obiettivo perseguito, ossia la "docilità" del giudice nel lasciarsi informare sull'oggetto della causa.

Il primo coinvolgimento dell'ascoltatore avviene con l'*exordium* (o *prohoemium*)[70], che, proprio in quanto collocato all'inizio del discorso, possiede un valore ed una potenzialità attrattiva speciale.

In quest'ottica, l'esordio fornisce una prima idea di quanto l'oratore andrà esponendo, fungendo da "raccomandazione" (*commendatio orationis*), che deve subito attirare ed accattivarsi l'ascoltatore[71]:

> Cic., *de orat.* 2.78.315: […] *prima est enim quasi cognitio et commendatio orationis in principio, quaeque continuo eum, qui audit, permulcere atque allicere debet*.

L'idea dell'esordio come *commendatio orationis* manifesta una notevole capacità di approfondimento psicologico: l'oratore deve giustificare il motivo per cui sta chiedendo attenzione ed è basilare andare incontro quanto prima alle aspettative degli ascoltatori, altrimenti, se non le soddisfa sin dall'inizio, dovrà faticare molto di più nel resto della causa. La necessità di inserire in questa parte gli ele-

[70] La struttura del discorso giudiziario costituisce naturalmente oggetto privilegiato delle opere retoriche. Si legga specialmente Quintiliano che, nel IV libro delle Istituzioni, espone l'ordine interno alle cause giudiziali, le più varie e complesse, spiegando che il discorso forense si articola tendenzialmente in esordio (*exordium*), esposizione dei fatti della causa (*narratio*), fase probatoria (*probatio* o *confirmatio*), a sua volta suddivisa in *confirmatio* e *confutatio*, a seconda che si espongano le argomentazioni a favore o si confutino quelle avversarie; perorazione finale (*peroratio*, *epilogus* o *conclusio*). Solo dopo aver diligentemente valutato tutte le parti della causa, spiega inoltre il docente, è possibile valutare come influire sull'animo del giudice, se convenga, cioè, disporlo alla severità o alla mitezza, alla passione o alla calma, se è inflessibile o disposto a lasciarsi influenzare (*Inst. orat.* 3.9.7). Cfr. Cic., *de orat.* 1.31.143. Per una panoramica sulle parti interne del discorso forense v. spec. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 60 ss.; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 235 ss.

[71] Cfr. Cic., *de inv.* 1.25.

menti utili a suscitare interesse risponde, dunque, ad una funzione decisamente concreta e utilitaristica: *male enim se res habet, quae non statim, ut dici coepta est, melior fieri videtur*, si mette male quella causa che non sembra più forte sin dall'inizio del discorso[72].

A ciò si aggiunge un'altra considerazione, anch'essa pragmatica: l'inizio del discorso è il momento in cui l'aspettativa per quanto l'oratore si accinge a dire è al massimo grado e, di conseguenza, appare più facile catturare l'attenzione del giudice[73].

La funzione dell'esordio, dunque, è la preparazione adeguata e confacente alle proprie esigenze dell'animo di chi ascolta:

> Cic., *de inv.* 1.20: *Exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem: quod eveniet, si eum benivolum, attentum, docilem confecerit* […].

Preliminare ad ogni insegnamento, pertanto, è l'indicazione dei precetti attinenti alle *rationes exordiendi*[74], in quanto utili a rendere l'ascoltatore *benivolum*, *attentum*, *docilem*, aggettivazioni tutte strettamente connesse, con ogni evidenza, agli *officia oratoris* del *probare*, *conciliare*, *movere*.

Secondo Cicerone, la ricchezza di idee, presentate con contegno serio e dignitoso, contribuisce a suscitare benevolenza nei confronti del patrocinatore, contribuendo a favorire l'ascolto e l'attitudine ad essere informati sui fatti della causa[75].

---

[72] Cic., *de orat.* 2.77.313.

[73] Il consiglio viene attribuito agli insegnamenti dei retori greci: Cic., *de orat.* 2.80.323 (cfr. ivi, 2.77.310). Nell'esordio, tuttavia, bisogna dare solo un'idea degli argomenti che si svilupperanno, esercitando solo una lieve pressione sul giudice, così da renderlo già disposto favorevolmente verso il resto del discorso (ivi, 2.80.324).

[74] Cic., *de inv.* 1.19: […] *Nunc quoniam exordium princeps debet esse, nos quoque primum in rationem exordiendi praecepta dabimus*. Osserva Quintiliano (*Inst. orat.* 4.1.1), che la parola greca *prooimion* mostra meglio della corrispondente latina *exordium* la funzione di questa parte del discorso, "collocata prima del passagggio all'argomentazione vera e propria" e dunque consistente in "ciò che si può dire prima di avviarsi all'argomento da trattare": Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 62 ss. In generale, sull'esordio cfr. spec. L. Calboli Montefusco, *Exordium, narratio, epilogus: studi sulla teoria retorica greca e romana delle parti del discorso*, Bologna 1988.

[75] La topica della *captatio benevolentiae* viene ricondotta da Cicerone soprattutto a quattro *loci*, schematizzati nel parlare di se stessi, degli avversari, del-

In particolare, l'attenzione degli ascoltatori si cattura con un'esposizione sintetica che percorra i punti essenziali della causa e che indichi brevemente le ragioni a sostegno della bontà della tesi offerta, così chiarendo il punto controverso[76]; al contempo, pare utile anche preannunciare argomenti nuovi ed interessanti, così da suscitare interesse e stimolare con esso il desiderio di continuare ad ascoltare:

> Cic., *de inv.* 1.23: *Attentos autem faciemus, si demonstrabimus ea, quae dicturi erimus, magna, nova, incredibilia esse* […] *et si pollicebimur nos brevi nostram causam demonstraturos atque exponemus iudicationem aut iudicationes, si plures erunt* […].

L'attenzione funge da presupposto obbligato all'obiettivo successivo, la "docilità" nell'apprendere, direttamente collegata alla funzione espressa dal verbo *docere*, a sua volta significativo di uno

---

la persona dei giudici, del soggetto della causa: "Parlando di noi, se accenneremo, senza arroganza, alle nostre azioni e ai servizi che abbiamo reso; se confuteremo le accuse mosseci, e dissiperemo l'ombra di alcuni sospetti disonesti gettati su di noi; se ricorderemo i disagi che ci sono capitati e le attuali difficoltà; se ci serviremo d'un modo umile e súpplichevole nel rivolgere la nostra preghiera e la nostra supplica. Parlando degli avversari, se attireremo su di loro l'odio, lo sdegno o il disprezzo. Li esporremo all'odio, se riveleremo qualche loro azione turpe, tracotante, crudele, perfida; allo sdegno, se dimostreremo la loro violenza, la loro potenza, la ricchezza, la parentela [il denaro] e l'uso arrogante e insopportabile che ne fanno, sicché appaia chiaro che essi confidano più in queste cose che nella giustezza della propria causa. Li esporremo al disprezzo, se metteremo in evidenza la loro inerzia, pigrizia, viltà, le loro occupazioni oziose e il loro modo di vivere dissoluto. Ci attireremo la benevolenza, parlando della persona dei giudici, se accenneremo ad alcune loro decisioni prese con coraggio, saggezza e clemenza, in modo però da non far trasparire un'eccessiva adulazione; se mostreremo come siano giustamente stimati e quanto grande sia l'attesa per la loro autorevole sentenza. Parlando del soggetto della causa, se esalteremo con lodi la nostra causa e screditeremo quella degli avversari": *de inv.* 1.22 (trad. Greco, *Cicerone. De inventione* cit., p. 100 ss.). Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.7 ss.

[76] Il punto nodale della controversia è il cosiddetto *status causae*, su cui v. cap. II. Occorre sul punto ricordare che la *narratio*, ovvero la parte in cui si offre la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo al processo, deve possedere, oltre al requisito della brevità (nominato nel testo), anche quelli della chiarezza e della verosimiglianza. Sul punto v. per tutti Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 66 ss. Una sintesi dei requisiti della *narratio* in Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 242 ss.

dei tre *officia oratoris*, il *probare*[77]. Infatti, insegna Cicerone, perché il giudice sia disposto ad ascoltare, occorre renderlo attento, e chi ascolta con attenzione è maggiormente invogliato ad apprendere, poiché si lascia guidare dal filo narrativo e ricostruttivo offerto dal patrono:

> Cic., *de inv.* 1.23: […] *Dociles auditores faciemus, si aperte et breviter summam causae exponemus, hoc est, in quo consistat controversia. Nam et, cum docilem velis facere, simul attentum facias oportet. Nam is est maxime docilis, qui attentissime est paratus audire*.

Questi obiettivi devono essere perseguiti in tutto il discorso:

> Cic., *de orat.* 2.19.81: *Nam ego mihi benevolum iudicem facilius facere possum, cum sum in cursu orationis, quam cum omnia sunt inaudita; docilem autem non cum polliceor me demonstraturum, sed tum, cum doceo et explano; attentum vero [crebro] tota actione excitandis mentibus iudicum, non prima denuntiatione efficere possumus*.

Appare più facile accattivarsi la benevolenza del giudice nel corso del discorso e non all'inizio, quando l'argomento è ancora sconosciuto; così come lo si rende più disposto ad ascoltare non quando si promette di dimostrare il proprio punto di vista, ma quando si danno informazioni e spiegazioni. Pertanto, non solo l'esordio ma ogni parte del discorso deve possedere al massimo grado la forza di penetrare nelle menti dei giudici, che vanno stimolate con l'intera condotta oratoria (*tota actione*)[78].

Quintiliano, nel mettere in risalto il fine di predisporre il giudice ad uno stato d'animo utile alla posizione difesa, sottolinea altresì che il proemio non è utile soltanto per suscitare emozioni favorevoli, ma anche per negarle alla parte avversa[79].

---

[77] Cfr. Cic., *Orator* 21.69; *de orat.* 2.27.115. V. *supra*, § 1.

[78] Cic., *de orat.* 2.77.310; cfr. 2.80.323.

[79] Quint., *Inst. orat.* 4.1.5; 4.1.29, In questo senso va verosimilmente letto il consiglio dell'Erenniana ad inserire nell'esordio quei *loci* che sono atti a mettere in cattiva luce la posizione dell'avversario (*Rhet. ad Herenn.* 1.8). Quintiliano ravvisa anche una sorta di *commendatio tacita* in quel patrono che si definisce in-

In questa prospettiva, il docente considera opportuno adottare uno stile semplice e conciso, per stimolare all'ascolto con maggior attenzione e senza diffidenza. Anche per queste ragioni, l'esordio deve consistere semplicemente nel tratteggio di poche linee schematiche ed essenziali, finalizzate a dare un'idea del percorso logico-argomentativo che l'oratore intende seguire e, soprattutto, del traguardo che vuole varcare.

L'esordio deve mostrare, infatti, non in che modo si sono svolti i fatti, ma di quali eventi ci si accinge a parlare[80]. Diviene allora fondamentale il richiamo alla psicologia dell'uditorio: il patrono deve tracciare una specie di mappa che renda non solo più chiaro quanto verrà detto ma che, ulteriormente, "ristori l'ascoltatore, fissando un termine preciso alle singole parti, esattamente come ai viandanti toglie molta stanchezza la vista della distanza segnata sulle pietre miliari"[81].

La medesima ragione consiglia di non impiegare nell'esordio termini poco in uso, traslati troppo audaci, arcaismi e licenze poetiche, perché ancora l'oratore non ha conquistato l'animo di chi ascolta, "la cui mente è tutta rivolta a sorvegliarne il comportamento: questa libertà di espressioni verrà tollerata soltanto quando gli animi, ormai conquistati, si saranno accalorati"[82].

---

sicuro, inesperto, non al livello degli avversari: infatti, il retore afferma che suscita maggiore simpatia chi versa in difficoltà e che un giudice coscienzioso, così ritenendo di non avere artefizi o raggiri da temere, lo ascolterà più volentieri (*Inst. orat.* 4.1.8-9).

[80] Quint., *Inst. orat.* 4.1.35. Il tentativo di catturare l'attenzione e la benevolenza del giudice con l'esordio deve essere perseguito con cautela, poiché ancora non se ne conosce l'inclinazione: pertanto, all'inizio è sufficiente ottenerne l'attenzione e mantenerla poi viva per il resto del discorso (ivi, 6.1.10). V. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 235 ss.

[81] L'immagine è in Quint., *Inst. orat.* 4.5.22. Cfr. anche ivi, 4.2.26, ove il retore attribuisce una funzione "proemiale" (*vim prohoemii*) anche all'esposizione dei fatti (*narratio*) che segue l'esordio: il giudice va subito istruito, portandolo a conoscenza non solo dei punti favorevoli a chi parla ma soprattutto di quelli sfavorevoli all'avversario. Ciò sarà opportuno specialmente quando non solo l'avvocato deve respingere un'imputazione, ma quando deve indirizzarla in altra direzione, così che costituisca una sorta di inizio di accusa contro un altro. Allo stesso modo, è il parallelo, nei duelli con le armi prima ci si difende, poi si sferra il colpo.

[82] Quint., *Inst. orat.* 4.1.58, 59.

Rendere il giudice docile e attento è ancor più utile nel caso in cui l'avversario abbia parlato per primo, riuscendo, forse, a convincerlo: in questi casi, può allora rivelarsi opportuno attenuare alcune argomentazioni, screditarne altre, denigrarne altre ancora per allentare l'attenzione prestata all'avversario[83].

3.4. *Gli* officia *nella* peroratio

La varietà della natura di emozioni e sentimenti richiede cautele e criteri differenti, a seconda del contesto e del momento in cui vengono espressi[84]. In particolare, se occorre prestare molta attenzione a preparare gli animi con l'esordio, ancor più cura sarà richiesta nella preparazione ed esposizione della parte conclusiva dell'arringa, la perorazione[85].

La *peroratio* (*conclusio*, *cumulus*, *epilogus*)[86] è la parte finale del discorso, di cui costituisce *exitus et determinatio*[87], esito e coronamento, poichè rappresenta la carta decisiva per conquistare il favore del giudice[88].

Gli *officia oratoris* nella perorazione, spiega Quintiliano, sono assai simili a quelli del proemio, ma vanno adempiuti in modo più libero e pieno: infatti, all'inizio del discorso occorre maggiore

[83] Ivi, 4.1.38. Quintiliano (*ibidem*) porta al riguardo l'esempio della difesa di Ligario condotta da Cicerone (*pro Lig.* 1-3), che ben sfruttò l'arma dell'ironia nell'*exordium*, così sminuendo e deviando al contempo l'attenzione di Cesare dall'accusa portata avanti da Tuberone. Per la requisitoria di Tuberone cfr. ivi, 10.1.23 e 11.1.78. In nessun caso, conclude, l'utilità degli esordi risulta maggiore di quando bisogna distogliere l'animo del giudice da qualche opinione in esso radicata contro di noi (ivi, 4.2.80).

[84] Ivi, 6.2.2. Cfr. ivi, 6.1.30 ss., ma anche 4.1.27 ss.; 4.2.120; 5.12.9; 5.13.55; 5.14.29. V. *supra*.

[85] Sull'*actio* consigliata per l'epilogo v. Quint., 11.3.170 ss.

[86] Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 1.4; Cic., *de inv.* 1.98; Quint., *Inst. orat.* 6.1.

[87] Cic., *de inv.* 1.98.

[88] V. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 267 ss. Il termine *peroratio* è creazione ciceroniana, introdotta prima nel *De oratore* (cfr. ad es. 2.19.80; 2.28.124), e poi nell'*Orator* (35.122; 37.130), nel *Brutus* (209), nelle *Partitiones oratoriae* (4; 27), nei *Topica* (98-99): v. Calboli Montefusco, *Exordium, narratio, epilogus* cit., p. 79 ss.; Greco, *Cicerone. De inventione* cit., p. 185 nt. 51, p. 193 nt. 123.

cautela, poichè si deve ancora rendere il giudice "attento, docile e benevolo"[89].

L'epilogo, invece, è l'ultimo momento in cui l'avvocato può parlare e da esso dipende l'animo con cui il giudice pronuncerà la sentenza[90].

Per questo, nella perorazione, che compendia tutto il discorso, l'oratore deve dare sfogo ad emozioni e sentimenti con la massima libertà e potenza[91], dispiegando al massimo grado le armi dell'eloquenza (*totos eloquentiae aperire fontes licet*)[92].

Nell'*Institutio* il docente insegna che in questa parte la *ratio* è duplice: la perorazione si basa o sui fatti o sui sentimenti (*aut in rebus aut in adfectibus*)[93].

Nel primo tipo di *peroratio*, basata essenzialmente sui fatti, il patrono non ha necessità di ricorrere a particolari espedienti, poiché le argomentazioni, spiega il retore, nascono dalla causa stessa. Addirittura, in questi casi, il cliente vittorioso non deve nemmeno – afferma – una particolare riconoscenza all'avvocato, che non ha meriti particolari se non quello di non avergli fatto mancare la propria assistenza[94].

Il vero epilogo di anima retorica è piuttosto quello basato sugli *adfectus*, che si appalesa importante, secondo Quintiliano, soprattutto nelle cause giudiziali: *pars haec iudicialium causarum summae praecipueque constet adfectibus*[95].

---

[89] *Dividere igitur haec officia commodissimum, quae plerumque sunt, ut dixi, prohoemio similia, sed liberiora plenioraque*: Quint., *Inst. orat*. 6.1.9. Nelle altre parti del discorso il sentimento andrà trattato a seconda di come nascerà caso per caso (ivi, 6.1.53). La differenza delineata da Quintiliano tra esordio ed epilogo è inoltre basata sul *movere*: le due parti dell'arringa si distinguono, infatti, non tanto per il fatto che nel primo si parla della causa al futuro e nel secondo al passato, bensì in quanto nell'esordio l'inclinazione del giudice va saggiata con cautela e discrezione, mentre nell'epilogo si può dar completo sfogo alle emozioni (ivi, 4.1.28).

[90] Ivi, 6.1.10.

[91] Ivi, 6.1.9-10.

[92] Ivi, 6.1.51.

[93] Ivi, 6.1.1.

[94] Ivi, 6.2.4. Nella sua trattazione, Quintiliano dedica peraltro poco spazio al primo genere di *peroratio*, poiché, spiega, le modalità di esposizione dei fatti sono esposte in riferimento alla *narratio* e alla *probatio*. La riconoscenza cui si riferisce il passo è verosimilmente di natura economica: sul punto v. cap. IV § 4.

[95] Ivi, 6.2.1.

La precettistica della perorazione è analizzata da Quintiliano con grande minuzia e si articola in tre parti: ricapitolazione, invettiva, invito alla compassione[96].

La ricapitolazione (*enumeratio*) serve a presentare al giudice tutta la causa, nel suo insieme, riportandogliela alla memoria. Per questo, si passano rapidamente in rassegna tutte le argomentazioni già esposte, con un'esposizione rapida ed essenziale, sottolineando quelle favorevoli al proprio cliente[97]. Al riguardo, il docente considera utile citare le argomentazioni dell'avversario per evidenziare la bontà e la ragionevolezza delle proprie, nonché, talora, chiedergli di rispondere ad alcune domande, ma con l'avvertenza di valutare se rimane tempo bastante per ulteriori repliche, in modo da non lasciargli l'ultima parola[98]. In ogni caso, la ricapitolazione migliore, secondo Quintiliano, è quella che scaturisce da un'argomentazione dell'avversario o anche da circostanze fortuite[99].

---

[96] Ivi, 6.1.1 ss. Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 2.47 ss.; Cic., *de inv.* 1.98 ss. Si tratta, più propriamente, puntualizza Quintiliano, non di "parti" bensì di "epiloghi", posto che qui si riassumono tutti i *loci* e tutte le arti impiegate (e già descritte) nel corso dell'intera orazione, della quale costituiscono la conclusione (*consummatio orationis*): ivi, 6.1.55.

[97] Ivi, 6.1.1-8. Cfr. *Rhet. ad Herenn.* 2.47; Cic., *de inv.* 1.98. Questo genere di epilogo, ricorda Quintiliano, era l'unico ammesso dagli Attici e dai filosofi che si erano occupati di oratoria, probabilmente perché ad Atene il *praeco* vietava agli oratori di *adfectus movere* in tribunale. Ai filosofi, inoltre, appariva immorale cercare di distogliere il giudice dal vero ricorrendo alle emozioni, considerando contrario ai *boni mores* e indegno di un *vir bonus* sfruttare le debolezze altrui (*Inst. orat.* 6.1.7). Si sottolinea l'attenzione alla psicologia del giudice: la concisione è qui richiesta per non annoiarlo e per non fargli credere che si diffida della sua memoria (ivi, 6.1.1-2). La ricapitolazione, infine, appare superflua quando la causa è breve e semplice (ivi, 6.1.8).

[98] Quint., *Inst. orat.* 6.1.5-6.

[99] *Iucundissima*, è l'aggettivazione, oltretutto nel grado superlativo, usata dall'autore per descrivere la qualità di questo tipo di ricapitolazione, come a sottolinearne, oltre al risvolto di concreta utilità, anche l'aspetto di grande piacere, quasi di divertimento, che prova l'avvocato quando riesce a trovare appiglio nelle stesse parole della controparte per argomentare a favore del proprio assistito. Si prova *iucunditas*, ad esempio, spiega Quintiliano, quando si afferma che l'avversario ha trascurato un aspetto della causa, oppure si è limitato ad istigare all'odio o a cercare rifugio nelle suppliche (*Inst. orat.* 6.1.4). Si annota, inoltre, come *curiositas* semantica, che l'aggettivo *iucundus* (e derivati) viene usualmente accostato dai retori al discorso gradevole (*iucunda oratio*), e dunque degno di ammirazione (cfr., ad esempio, Cic., *de orat.* 1.8.32; 2.8.34; *Orator* 55.185; Quint., *Inst. orat.* 8.*praef.*33)

Questa parte è comune all'accusa e alla difesa, che, in genere, si avvalgono entrambe dei medesimi sentimenti, anche se la natura del differente ruolo impone che alcuni *adfectus* vengano utilizzati più spesso ed in proporzioni differenti: "l'accusa, infatti, tendenzialmente deve eccitare gli animi dei giudici, la difesa placarli"[100].

In questa prospettiva, gli *adfectus* che si riescono a smuovere nella *peroratio* appaiono fondamentali: accusa e difesa devono avere ben presenti tutte le potenzialità emozionali della causa, valutandone gli elementi più invisi e più favorevoli così da poterli utilizzare in maniera decisiva.

In ogni caso, un consiglio appare generalmente valido per entrambe: in questa parte occorre porre in evidenza tutti gli argomenti più forti della causa, selezionando quali in concreto appaiono sgraditi, quali favorevoli, quali avversi, quali idonei a suscitare compassione. Ma soprattutto il difensore dovrà parlare, ricorrendo a quegli argomenti e sentimenti che in lui suscitano il maggior coinvolgimento emotivo, come se egli stesso fosse il giudice[101].

La seconda parte della *peroratio* è l'invettiva (*indignatio*)[102]. Essa serve a suscitare forte odio per una persona o grande indignazione per un fatto e può essere svolta con tutti quei luoghi indicati nella topica attinente alla *confirmatio*[103].

Terza parte è l'invito alla compassione (*conquestio*, *miseratio*, *commiseratio*), con cui si tenta di ottenere la misericordia degli uditori. Si tratta, nel pensiero retorico, di un'arma assai efficace, con la quale si cerca di infondere nel giudice quel sentimento di pietà, che – è la convinzione – talora può persino indurlo a cambiare idea.

Quintiliano procede poi esemplificando la topica utile al difensore: i *loci* suggeriti fanno leva essenzialmente sulla nobiltà d'ani-

---

nonché al discorso "urbano" (Quint., *Inst. orat.* 11.3.30; sul requisito dell'*urbanitas* v. cap. IV § 3).

[100] Quint., *Inst. orat.* 6.1.9. Cfr. Cic., *de orat.* 2.44.185 ss.; *Orator* 38.131.

[101] *Ea dicat quibus, si iudex esset, ipse maxime moveretur*: Quint., *Inst. orat*. 6.1.11. V. anche *supra*.

[102] Cic., *de inv.* 1.100. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 6.1.9-29. In tema v. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 267 ss.

[103] Nel *De inventione* Cicerone elenca, in via esemplare, quindici *loci* utili all'invettiva (*de inv.* 1.101-105).

mo dell'accusato, sul suo coraggio, sulla sua integrità che possono averlo determinato a compiere un'azione onesta che gli ha causato inimicizie, su ciò che ha sopportato, o sta ancora sopportando, o che lo aspetta in caso di condanna[104]. Si tratta di un'esposizione, assai minuziosa ed articolata, che pur potendo sembrare *prima facie* solamente elencativa di stratagemmi quasi teatrali, financo fuori luogo, in realtà pare costruita in una sorta di crescendo per arrivare ad esprimere il nucleo del pensiero retorico in tema di *adfectus*. Pertanto, sia pur in rapidissima sintesi, ne daremo conto.

Spesso, dunque, spiega il docente, l'accusatore sfrutta l'arma della commiserazione per impietosire i giudici, come quando compassiona la situazione della vittima o la solitudine in cui si trovano i suoi figli e i suoi genitori, oppure prospetta ciò che aspetta coloro che hanno presentato l'accusa di violenze e offese nel caso in cui non ottengano soddisfazione[105]. Ancor più frequente è però il caso in cui l'accusatore si trova a dover distogliere il giudice dal senso di pietà (*a miseratione*) su cui hanno fatto leva i difensori dell'imputato, al fine di esortarlo a giudicare con distacco. In simili casi, dovrà anche prevenire ciò che si presume dirà o farà l'avversario: in tal modo, stimolerà da un lato i giudici al rispetto del loro dovere di imparzialità (*ad custodiam suae religionis*)[106] e, dall'altro,

[104] Quint., *Inst. orat.* 6.1.23. Talvolta anche lo stesso avvocato difensore si accolla l'*indignatio*, per la sua ricchezza di patetismi (come fece, ad esempio, Cicerone nella difesa di Milone: "O me misero! O te infelice! Tu grazie a costoro mi hai potuto richiamare in patria, mentre io, grazie alle medesime persone, in patria non potrò trattenerti?", così sostituendosi all'accusato e realizzando quell'identificazione con l'assistito tanto invocata dai retori). Nella topica esemplificata da Quintiliano compaiono altresì i *loci* riguardanti l'utilità dello Stato, la gloria che i giudici potranno derivare da un'equa sentenza, l'esemplarietà del verdetto, la memoria dei posteri, l'età, il sesso e la presenza di figli, genitori e parenti (ivi, 6.1.21-25; cfr. Cic., *pro Milo* 102). Oltre a questi *loci*, comunque utili anche per l'invito alla compassione, Cicerone ne elenca altri sedici propri della *conquestio* (*de inv.* 1.106 ss.). La *miseratio* può apparire utile anche nella *narratio*, parte in cui il giudice è particolarmente attento (Quint., *Inst. orat.* 4.2.119), soprattutto quando l'oratore deve esporre e trattare gli argomenti più importanti (ivi, 4.2.120).

[105] Questi ultimi, è la drammatica ipotesi, dovranno fuggire dalla città, rinunciare ai loro beni, sopportare fino in fondo qualsiasi angheria da parte del loro nemico (Quint., *Inst. orat.* 6.1.18-19).

[106] Sulla *religio cognoscentis*, intesa come dovere del giudice di valutare secondo coscienza, v. Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem* cit., spec. p. 85, 111.

toglierà efficacia alla difesa, poichè le osservazioni già proposte dall'accusatore, se ripetute a favore dell'accusato, non risulteranno nuove[107].

L'impressione che l'oratore deve riuscire a creare nel giudice, però, non è di ascoltare una mera commiserazione (*miseratio*) delle altrui disgrazie, bensì di "cogliere direttamente sentimenti e voce di infelici di cui anche il volto muto muove alle lacrime (*lacrimas movet*)"; e quanto più quelle parole otterrebbero pietà se fossero loro stessi a pronunciarle, tanto più esse risultano efficaci nel commuovere quando sono dette come per bocca loro[108].

Questo è il punto di arrivo dell'esposizione in tema di *adfectus*: qui Quintiliano teorizza il fenomeno del *dolor*, intima immedesimazione del *patronus* con il cliente. L'empatia emozionale si trasforma, salendo di livello, in identificazione: *ubi vero miseratione opus erit, nobis ea de quibus queremur accidisse credamus, atque id animo nostro persuadeamus. Nos illi simus quos* […] *queremur, nec agamus rem quasi alienam, sed adsumamus parumper illum dolorem: ita dicemus quae in nostro simili casu dicturi essemus*[109].

Non è più solo convincimento personale, *dolor* compartecipato, commiserazione delle altrui disgrazie: *nos illi simus quos* […] *queremur*. È identificazione, *transfert* di persona: il *patronus* "entra" in coloro che assiste, s'immedesima, vive il loro *dolor*[110].

---

[107] Quint., *Inst. orat.* 6.1.20.

[108] Il medesimo fenomeno avviene per gli attori a teatro: la stessa voce e la stessa *pronuntiatio* suscitano emozioni con migliori risultati da sotto la maschera: Quint., *Inst. orat.* 6.1.26. Cfr. Cic., *pro Milo* 94. Sull'arma retorica del *movere ad lacrimas* già si è detto.

[109] Quint., *Inst. orat.* 6.2.34-36.

[110] Vi riescono, testimonia Quintiliano, persino *histriones* e *comoedi*, che afferma aver visto allontanarsi dal palco in lacrime, ancora scossi dalla recita di una scena particolarmente toccante. "E se questo capita recitando parole irreali scritte da altri, a maggior ragione quanto si emozionerà l'oratore che vive una vicenda reale!" (*Inst. orat.* 6.2.35). Quando il *patronus* ritiene di fare ricorso a questi *loci* sono utili le cosiddette prosopopee, ovvero discorsi fittizi di altre persone, che il *patronus* pronuncia impersonando i propri assistiti (ivi, 3.8.49 ss.). Solo i nudi fatti commuovono (*nudae tantum res movet*), ma quando si finge che siano proprio i clienti a parlare, le emozioni scaturiscono e vengono suscitate anche dalle persone: *ex personis quoque trahitur adfectus* (ivi, 6.1.25). Sulla compartecipazione che si trasmuta in *dolor* personale del patrono v. anche cap. V.

Nell'infuocare gli animi con la *peroratio* e ad impietosirli con la *miseratio* fu esemplare Cicerone, come ricorda Quintiliano che cita a modello le parole che il grande oratore fece pronunciare al suo assistito, Milone[111]. Lo stesso Cicerone, con franchezza, ammette di aver fatto largo impiego di ogni espediente atto a suscitare commozione:

> Cic., *Orator* 37.130: *Quid ego de miserationibus loquar? Quibus eo sum usus pluribus quod, etiam si plures dicebamus, perorationem mihi tamen omnes relinquebant; in quo ut viderer eccellere non ingenio sed dolore adsequebar* […] [132] *Nullo enim modo animus audientis aut incitati aut leniri potest qui modus a me non temptatus sit* […].

In particolare, dichiara l'Arpinate, la *peroratio* era sempre a lui riservata poiché nella *miseratio* eccelleva *non ingenio sed dolore*, non tanto per l'ingegno quanto per il *dolor*[112].

È, dunque, la *miseratio*, accesa, impetuosa, travolgente, l'arma oratoria che decreta il trionfo[113]: è il *dolor* in essa trasfuso.

Su di essa però, ammonisce Quintiliano, non si deve indugiare a lungo: pur non lasciando raffreddare l'effetto prodotto, dopo aver portato l'emozione al massimo occorre abbandonarla, senza illudersi che qualcuno pianga a lungo le sventure altrui. Nulla, infatti, si asciuga più facilmente delle lacrime, *nihil facilius quam lacrimas inarescere*[114]. E allo stesso modo, facilmente, svanisce l'emozione, che man mano si attenua: *et facile deficit adfectus qui descendit*[115].

---

[111] Ivi, 6.1.27. V. *supra*.

[112] L'idea del *dolor* come componente primario del *movere* (v. *supra*) compare anche in *Orator* 38.131, ove Cicerone spiega che non bisogna soltanto muovere a pietà l'animo dei giudici, ma bisogna essere così "ardenti" da riuscire a far loro provare tutta la vasta gamma dei sentimenti umani, ira o clemenza, avversione o favore, disprezzo o ammirazione, odio o amore, interesse o fastidio, speranza o timore, gioia o dolore. In tema si rinvia al cap. V § 2.

[113] Cic., *Orator* 37.128.

[114] Quint., *Inst. orat.* 6.1.27. Si tratta della citazione di un celebre verso del retore Apollonio: *lacrima nihil citius arescit*, nulla si asciuga più in fretta di una lacrima, ricordato espressamente anche in Cic., *de inv.* 1.109; *Part. orat.* 57.

[115] Quint., *Inst. orat.* 6.1.29.

Per questo, nella *peroratio*, è lecito dispiegare al massimo le vele dell'eloquenza dando voce ad ogni sentimento e scuotendo energicamente l'ascoltatore: il pubblico, commenta Quintiliano, va commosso quando si è giunti al momento in cui tragedie e commedie si chiudono, all'"Applaudite"[116].

[116] *Tunc est commovendum theatrum cum ventum est ad ipsum illud quo veteres tragoediae comoediaeque cluduntur "Plodite"* (ivi, 6.1.52).

Capitolo IV

L'AVVOCATO, *VIR BONUS*

Sommario: 4.1. Il parametro del *vir bonus* come modello deontologico. – 4.2. Il dovere del *decorum*. – 4.3. L'*urbanitas*. – 4.4. L'*officium pro boni viri*. – 4.5. Gli *officia in agendo*.

4.1. *Il parametro del* vir bonus *come modello deontologico*

Orator in primis vir bonus: così Quintiliano, nell'enunciare che la finalità della sua opera istituzionale è la formazione del perfetto oratore[1]:

[1] Quint., *Inst. orat.* 2.16.11. Sul concetto di *vir bonus* con particolare riguardo al *De officiis* di Cicerone v. da ultimo R. Fiori, *Bonus vir. Politica, filosofia e retorica nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011, spec. p. 108 ss. Nel *De officiis*, opera di caratura politica, tale qualifica appare peraltro rivestire una sfumatura differente da quella impiegata nelle opere retoriche, che qui si esaminano: là, la qualifica di *vir bonus* connota essenzialmente la posizione occupata nell'ambito della gerarchia socio-giuridico-economica, mentre nel contesto retorico appare maggiormente espressiva di un *habitus* interiore, elevato per intelletto, cultura e moralità. Si è rilevato come Quintiliano mostri al riguardo di accogliere il messaggio concreto dell'impegno di Isocrate, che ad Atene insegnava l'eloquenza basandosi sull'educazione morale dell'oratore in vista dell'educazione politica del cittadino. In quest'opera, mostra altresì di volerlo adattare, tra l'altro, alle condizioni politiche e sociali del suo tempo, in sintonia con la volontà imperiale. Per questi motivi il retore deve essere non solo bravo maestro di *ars* e di *doctrina dicendi*, ma anche guida morale e politica del futuro oratore, egemone culturale degli intellettuali e, con l'andare del tempo, anche dei cittadini. V. spec. Marrou, *Histoire de l'education* cit., p. 117ss.;

> Quint., *Inst orat.* 2.15.33: *Nos autem ingressi formare perfectum oratorem, quem in primis esse virum bonum volumus* […].

La finalità etica costituisce, nel pensiero di Quintiliano, l'obiettivo primario dell'oratore, del quale rappresenta al contempo, come si vedrà, la salvezza[2].

Se l'oratoria è l'arte del parlare *bene* (*bene dicendi scientia*), l'oratore non può parlare *bene* se non è *vir bonus*:

> Quint., *Inst orat.* 2.15.34: *Huic eius substantiae maxime conveniet finitio rhetoricen esse bene dicendi scientiam. Nam et orationis omnes virtutes semel complectitur et protinus etiam mores oratoris, cum bene dicere non possit nisi bonus* […].

Il triplice ricorrere della radice semantica di *bene*, riferita all'oratoria (*bene dicendi scientia*), al suo prodotto (*bene dicere*) e all'oratore (*bonus*) appare rafforzativo della stretta connessione tra l'eloquenza e le qualità interiori, al punto che "oratore" equivale a "uomo onesto": *orator, id est vir bonus*[3].

Il modello cui Quintiliano espressamente attinge è quello plasmato da Catone, secondo il quale *orator* è il *vir bonus dicendi peritus*:

> Quint., *Inst orat.* 12.1.1: *Sit ergo nobis orator quem constituimus is qui a M. Catone finitur vir bonus dicendi peritus, verum, id quod et ille posuit prius et ipsa natura potius ac maius est, utique vir bonus* […].

L'idea catoniana dell'oratore come *vir bonus dicendi peritus* addita la rettitudine come condizione essenziale, tanto che *eum qui sit*

A. Manzo, *Manente honesta voluntate (Quint.inst. 12,1,46). Tra ideologia e retorica*, in *Atti del congresso internazionale di studi vespasianei. Rieti settembre 1979*, II, Rieti 1981, p. 446.

[2] Per l'antico dibattito sulle finalità della retorica v. in sintesi Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 129 ss.

[3] Quint., *Inst orat.* 2.17.31.

orator virum bonum esse oportere, sed ne futurum quidem oratorem nisi virum bonum[4], venendo a costituire l'espressione primaria di quelle regole deontologiche di lealtà e probità in mancanza delle quali l'agone forense si trasformerebbe in un arbitrario *certamen*, ove ogni pretesa di verità e giustizia verrebbe oscurata[5].

In questa prospettiva, le armi oratorie sono, dunque, paventate come un pericolo, laddove lasciate senza freni e prive di etica regolamentazione. La mancanza di precetti etici verrebbe a determinare in senso negativo la natura della stessa eloquenza, che diventerebbe uno strumento assai pericoloso, in quanto forgerebbe un brigante anzichè un soldato[6]:

> Quint., *Inst. orat.* 12.1.1: […] *si vis illa dicendi malitiam instruxerit, nihil sit publicis privatisque rebus perniciosius eloquentia, nosque ipsi, qui pro virili parte conferre aliquid ad facultatem dicendi conati sumus, pessime mereamur de rebus humanis si latroni comparamus haec arma, non militi*.

La metafora bellica, come visto assai ricorrente in tema, pare acquisire allora un risvolto etico: l'*orator* è come un soldato, che ha il dovere di difendere i valori per cui milita, e dunque quei principi di *honestas* che costituiscono il cuore dell'eloquenza.

La convinzione sottostante a simile affermazione, così drastica da apparire quasi destinata a sortire un effetto "di scena", discende dall'idea per cui l'arte oratoria è solamente un mezzo, e questo la rende inevitabilmente vulnerabile da parte di colui che la pratica:

> Quint., *Inst. orat.* 2.16.10: *Quare, etiam si in utramque partem valent arma facundiae, non est tamen aecum id haberi malum quo bene uti licet* […].

---

[4] Ivi, 12.1.3.

[5] Quest'idea rappresenta la trasposizione in sede processuale dell'*honeste vivere*, precetto di matrice stoica che verrà consacrato da Giustiniano nelle sue *Institutiones* (1.1.3). La considerazione, lungi dall'essere esclusiva dell'*ars dicendi*, appare di più ampio respiro e valida per l'uomo in generale: *quodque maius est, ut boni viri sumus* (Quint., *Inst. orat.* 12.11.11).

[6] Si ricordi Cicerone, laddove ammonisce a non insegnare l'eloquenza a uomini disonesti, poichè anzichè formare degli oratori equivarrebbe a porre un'arma in mano a dei pazzi (*de orat.* 3.14.55).

Se ciò è vero, allora è l'utente a determinare la qualità, in positivo o in negativo: le armi dell'eloquenza consegnate nelle mani di una persona retta (*vir bonus*) verranno rivolte a scopi altrettanto retti, ma qualora chi le usa sia, al contrario, un individuo disonesto anche quest'arte, come per osmosi, verrebbe contaminata dalla sua natura iniqua, divenendo essa stessa un male:

> Quint., *Inst. orat.* 12.1.32: […] *Facultas dicendi, si in malos incidit, et ipsa iudicanda est malum: peiores enim illos facit quibus contingit*.

Pertanto, riflette Quintiliano, non è giusto considerare un male ciò di cui ci si può servire *bene*: la *bene dicendi scientia* non è che un mezzo, e la moralità del mezzo dipende dal suo utente[7].

Proprio simile duttilità dell'arte, che può essere volta al bene come al male a seconda di chi la usa, fa sì che vero oratore sia solamente colui che pone come fine del suo agire il parlare bene: *ita oratori bene dixisse finis est*[8].

Ulteriormente, se il fine dell'oratoria consiste nel parlare bene, ciò significa che quest'arte non dipende dal risultato[9]: l'eloquenza per realizzarsi prescinde dai trionfi esteriori: ad essa è bastevole il *bene dicere*, in conformità a quei valori e a quei comportamenti che appartengono al paradigma del *vir bonus*.

Nel pensiero di Quintiliano, dunque, l'oratoria compie un notevole di salto di livello: l'essenza dell'eloquenza è costituita non

---

[7] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 2.16.6 (cap. I § 1).

[8] Ivi, 2.17.23 ss. E questo vale anche se, riflette Quintiliano, l'oratore non sa se sia vera la causa che sostiene (ivi, 2.17.39). Il *vir bonus* di Quintiliano non è infatti solamente il 'sapiente stoico', per il quale "parlare bene significava dire la verità" o, più semplicemente, la persona rispettabile, ma è un insieme composito di vari elementi di giudizio, tra i quali non ultima è la responsabilità politico-sociale: v. per tutti Manzo, *Manente honesta voluntate* cit., p. 447 ss.

[9] Ivi, 2.17.25. L'attività dell'oratore sarebbe dunque assimilabile ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ricorda Quintiliano (ivi, 2.15.13), che già Aristotele si era staccato dall'idea che la retorica fosse legata all'esito, laddove affermava che "la retorica consiste nella capacità di trovare tutti gli argomenti che in un'orazione possono rivelarsi persuasivi" (cfr. *Rhet*. 1355 b 15; v. anche cap. I § 1). Inoltre, commenta Quintiliano, non si può annettere alla retorica come scopo esclusivo la persuasione, che appartiene anche a ben altri ambiti: ad esempio, "anche il denaro convince […]" (*et pecunia persuadet*: ivi, 2.15.6).

dalla persuasione ma dall'*habitus* interiore: per questa ragione, l'oratore adempie al suo compito non quando ottiene la vittoria ma già prima, nel momento in cui si è espresso nel rispetto di tali valori[10].

La *bene dicendi scientia* consiste infatti, conclude il retore, nella rettitudine dell'*actio*, non nel conseguimento di un risultato concreto: *nam est ars ea* […] *in actu posita, non in effectu*[11].

In questa prospettiva si colloca l'*Institutio oratoria*, i cui precetti hanno l'ambizione di costituire, per dichiarata intenzione dell'autore, il primo punto di riferimento deontologico per coloro che si accostano all'arte oratoria, segnatamente giudiziaria[12].

Quintiliano assegna, infatti, dei doveri al patrocinatore forense, vantandosi di essere il primo ad elaborare una sorta di codice deontologico, composto da regole etiche e doveri professionali[13]:

> Quint., *Inst orat.* 12.*praef*.4: […] *At nostra temeritas etiam mores ei conabitur dare et adsignabit officia* […].

È in questo contesto che emerge l'archetipo del *vir bonus dicendi peritus*, nel quale la perfetta padronanza della tecnica oratoria si unisce saldamente all'integrità morale che, in un ambiente ove l'esasperata dialettica rende fin troppo facile perdere il dovuto equilibrio, funge da guida alla sua attività. Non potrebbe essere altrimenti: in caso contrario, l'eloquenza diverrebbe *sociam scelerum, adversam*

---

[10] Ivi. 2.15.33, 2.16.11.

[11] Ivi, 2.16.25.

[12] Cicerone, nel *De officiis*, aveva in realtà già delineato alcuni fondamentali doveri in relazione all'attività forense, sia pur in un quadro più ampio. V. *infra*. Nell'*Institutio*, Quintiliano dedica grande attenzione alle varie fasi della formazione di chi è destinato al ruolo di oratore, la cui educazione richiede un'accurata programmazione sin dalla prima infanzia (nella scelta delle nutrici: 1.1.4; degli schiavi che lo devono accudire: 1.1.8; dei pedagoghi: 1.1.9) e in ogni livello di istruzione (prescolare: 1.1.35; elementare: 1.2.5; presso il grammatico: 1.8.4ss.; presso il retore: 2.3.12). Il docente si dichiara infatti convinto delle grandissime potenzialità dei ragazzi: "se poi queste doti nella crescita si disperdono significa che è mancata l'attenzione degli adulti" (1.1.2).

[13] L'appello alla *temeritas*, che qui rappresenta una sorta di *captatio benevolentiae*, esclude naturalmente ogni impulsività nell'impegno che sta introducendo: Manzo, *Manente honesta voluntate* cit., p. 443 ss.

innocentiae, hostem veritatem, complice dei crimini, ostile all'innocenza, nemica della verità[14].

Il *vir bonus* di Quintiliano si arricchisce, inoltre, di un pregio che esprime uno dei principi fondamentali dell'ideale di *vir Romanus*, la *fides*[15], nella convinzione che la fama di persona onesta contribuisce a conferire credibilità alla tesi perorata dall'*advocatus, paene testis fidem*[16]:

> Quint., *Inst orat.* 4.1.7: […] *si vir bonus creditur. Sic enim continget ut non studium advocati videatur adferre, sed paene testis fidem* […].

Il richiamo all'attendibilità dei testimoni[17] appare sintomatico di uno sforzo volto a conferire un interesse anche concreto al valore del modello che il retore va dipingendo. In questo senso, si legga anche un passo del *De oratore*, ove Antonio si dichiara convinto del fatto che rivelare una solida caratura morale, attraverso il contegno e il modo di parlare, è tra gli elementi che più di tutto gioca a favore dell'avvocato[18]:

> Cic., *de orat.* 2.43.184: *Tantum autem efficitur sensu quodam ac ratione dicendi, ut quasi mores oratoris effingat oratio; genere enim quodam sententiarum et genere verborum, adhibita etiam actione leni facilitatemque*

[14] Se così fosse, la natura, donando la parola agli uomini, non ne sarebbe stata madre, bensì matrigna (*non parens, sed noverca*: ivi, 12.1.2).

[15] *Fides* esprime "la fedeltà", intesa come "il vincolo alla parola data, il sentirsi legati alla propria dichiarazione": F. Schulz, *I principi del diritto romano*, trad. it. V. Arangio Ruiz, Firenze 1949, p. 193 ss., che prosegue: "i romani si vantano della loro fedeltà, e contrappongono orgogliosamente la "fedeltà romana" alla punica od alla greca. Esser fedeli è uno dei loro principii di vita". Ripercorre dalle origini le funzioni e il correlato significato del concetto di *fides* R. Fiori, *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 3, Napoli 2008, p. 237 ss. (ivi bibliografia).

[16] Quintiliano sostiene, infatti, che solo l'uomo realmente onesto può riuscire a far apparire al giudice le proprie argomentazioni come vere e giuste: anzi, sarà l'uomo retto, e non quello disonesto, a individuare più spesso argomenti veri e giusti (ivi, 12.1.11; 6.2.18). Cfr. Cic., *de orat.* 2.43.182; 2.51.206. V. cap. II § 2.

[17] Sulla *fides* nella prova testimoniale v. Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem* cit., p. 173 ss. (ivi letteratura).

[18] Cic., *de orat.* 2.42.180 ss.

> *significante efficitur, ut probi, ut bene morati, ut boni viri esse videamur.*

In particolare, afferma, la natura dell'oratore si manifesta nell'*actio*, le cui modalità espressive di pensieri e parole rivelano le qualità interiori di integrità e di rettitudine (*ut probi*, *ut bene morati*, *ut boni viri*), così da rendere il discorso una sorta di ritratto morale di colui che lo pronuncia: *ut quasi mores oratoris effingat oratio*[19].

Valorizzando questo profilo, Quintiliano contrappone, sotto il profilo etico, al patrono-*vir bonus* la cui rettitudine è specchio della sua attendibilità, il patrono-*vir malus*, icona che esprime un prototipo negativo, secondo un giudizio di valore proprio dell'etica sociale romana in campo civile, politico, militare e, infine, giuridico. In particolare, il *vir malus* rappresenta l'archetipo in negativo dei valori espressi da *bonus*, *fidelis* e *iustus*, corrispondendo esplicitamente in più luoghi a *infidelis*, *infidus*, *iniustus*[20]. Costui, privo di un codice etico e morale, si rivela privo di *fides*, così segnando anche le sorti della causa patrocinata: la sua stessa mancanza di rettitudine lo rende inattendibile, così da individuarlo come *advocatus malae causae*, patrocinatore di cause ingiuste[21].

Non solo: secondo l'autore, la moralità è talmente connaturata all'eloquenza che anche qualora un *vir malus* si rivelasse abile nel parlare, a costui si dovrebbe comunque negare il titolo di *orator*:

> Quint., *Inst. orat.* 12.1.23: *Concedamus sane, quod minime natura patitur, repertum esse aliquem malum virum summe disertum, nihilo tamen minus oratorem eum negabo. Nam*

[19] V. cap. II § 2. Il richiamo a seguire la via della moralità rientra in un più ampio quadro che esprime l'intima necessità avvertita da Cicerone di un rinnovamento morale della società romana e della sua classe dirigente che trova voce in opere filosofico-politiche quali il *De legibus*, il *De re publica* e il *De officiis*. Cfr. E. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore. Introduzione*, Milano 2001, p. 8.

[20] Risvolti semantici del prototipo del *vir malus* in C. Cascione, *Vir malus*, in Aa.Vv., *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica. Incontro di studio Trani, 28-29 ottobre 2011*, cur. A. Lovato, Bari 2013, p. 91 ss. (con particolare riferimento al discorso di Quintiliano che nel testo si esamina v. p. 105 ss.).

[21] Quint., *Inst. orat.* 12.1.11-13. L'affermazione può porsi in un rapporto di causa-effetto con un'altra convinzione del retore, sopra ricordata, per cui la moralità del mezzo -oratoria dipende dal suo utente.

> *nec omnibus qui fuerint manu prompti viri fortis nomen concesserim, quia sine virtute intellegi non potest fortitudo.*

Un uomo simile è solamente un parlatore scaltro (*disertum* […] *manu prompti*), stigmatizza il retore, ma non possiede la vera eloquenza (*eloquens*)[22].

Nel passo, Quintiliano si riferisce al *viri fortis nomen* in parallelo al parametro del *vir bonus*, del quale viene qui evidenziata una componente essenziale: l'aggettivo *fortis*, tipicamente accostato al valore militare dell'*imperator*[23], rimarca infatti l'aspetto di grandezza e forza morale, la *fortitudo*, che caratterizza il *bonus vir* nella sua opposizione etica al *malus vir*. Sotto questo profilo, *malus* è chi non è *fortis*, è colui che dà prova di debolezza e di mancanza di coraggio, secondo una diffusa connotazione in contesti letterari tesi a definire l'etica sociale romana[24].

Il pensiero è di derivazione stoica: la *fortitudo* rappresenta, insieme a *sapientia, iustitia* e *decorum*, una delle quattro virtù cardinali dello stoicismo, come esemplarmente espresso nel pensiero ciceroniano del *De officiis*, ove viene ravvisata nel comportamento virile e magnanimo, degno di un vero uomo (*quod enim viriliter animoque magno fit, id dignum viro et decorum videtur*)[25]. In particolare, Cicerone esalta l'oratore che, lungi dal lasciarsi dominare dall'ira, conosce il controllo della *fortitudo*, valore che, nel contesto oratorio, rappresenta la capacità di resistere all'*iracundia*, mantenendo il dovuto equilibrio[26].

La natura di questo valore esige un'integrità morale così salda in colui che è chiamato *ad defendendas causas* da non poter essere corrotta dalla cupidigia, né deviata da personaggi influen-

---

[22] Sulla distinzione tra *disertus* ed *eloquens* v. *supra*.

[23] V. ad es. *supra*, Cic., *de orat*. 2.44.187. Sull'impiego dell'attributo *fortis* in unione a *vir* v. G. Falcone, *L'attribuzione della qualifica 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana. Con un'Appendice su 'optimus', 'probus', fortis'*, in Aa.Vv., *Vir bonus* cit., p. 39 ss., spec. 88 s.

[24] Cfr. Cascione, *Vir malus* cit., p. 99.

[25] Cic., *de off.* 1.27.94. Queste virtù completano la concezione della *virtus* romana forte e guerriera. Sulla struttura dell'opera ciceroniana v. di recente Fiori, *Bonus vir* cit., *passim*, spec. p. 220 ss. Assai incisivo Narducci, *Modelli etici e società* cit., *passim*.

[26] *Tusc*. 4.53. V. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 101 ss.

ti, né scalfita dalla paura, così da meritarsi il *sacer nomen* di oratore:

> Quint., *Inst. orat.* 12.1.24: *An ei qui ad defendendas causas advocatur non est opus fide quam neque cupiditas corrumpat nec gratia avertat nec metus frangat: sed proditorem transfugam praevaricatorem donabimus oratoris illo sacro nomine?* […]

Il "sacro titolo di oratore" non può essere attribuito a un traditore, a un disertore, a un prevaricatore.

Queste figure sono prive di quella virtù rappresentata dalla *fides*, che per l'oratore quintilianeo costituisce un vero e proprio dovere (*opus*): il *vir bonus*, *vir Romanus*, è depositario della *fides*[27].

Il discorso quintilianeo, pur spogliato dell'enfasi che indubbiamente lo riveste, esprime un importante messaggio etico, che non dovrebbe mai oscurarsi: in un mondo ove avidità, corruzione, potere e timore dominano, quasi imponendo determinate condotte, l'unica speranza di salvezza è quella di rimanere saldamente ancorati ai valori morali, nel rispetto di un codice etico che permetta di resistere alla tentazione di indulgere a quanto appare più facile ed utilitaristico.

La solidità morale, è la convinzione, permette di acquisire quella forza che impedisce di cedere alla paura e di lasciarsi intimorire, oltre al debito rispetto, dall'autorità delle persone che ascoltano[28].

---

[27] V. anche *supra*. Si annota, inoltre, che, poiché l'*orator vir bonus* nella prospettiva quintilianea incarna l'ideale di *vir Romanus*, la qualifica di *bonus* deve essere attribuita al *vir*, che, primo fra tutti, possiede in sommo grado la *virtus* propria "del Romano al servizio della patria", esplicata "verso lo Stato come dote fondamentale del cittadino". La *virtus* di Roma costituisce, dunque, "una *virtus* di natura politica, di una politica che diventa la più alta attuazione umana della moralità". Sul punto v. spec. Manzo, *Manente honesta voluntate* cit., p. 448, ove si ricorda che tutte queste riflessioni sono svolte in armonia con le fondazioni ideologiche della *Institutio oratoria*, in specie con quelle, che emergono dal XII libro, dove "lo sforzo (anche dialettico) di Quintiliano mira a dimostrare che la destinazione dell'opera dell'oratore in appoggio all'azione politica del capo dello Stato ne riscatta anche sul piano morale la rispettabilità" (I. Lana, *Studi sul pensiero politico classico*, Napoli 1973, p. 431 nt. 13).

[28] Quint., *Inst. orat.* 12.5.1.

Questa prospettiva motiva, dunque, Quintiliano nell'intento, dichiarato, di plasmare non un mediocre patrono[29], nè un manovale del foro, né una voce mercenaria[30] e nemmeno un mero causidico, bensì un *orator*, uomo superiore per ingegno, cultura e moralità:

> Quint., *Inst. orat.* 12.1.25: *Non enim forensem quandam instituimus operam nec mercennariam vocem neque, ut asperioribus verbis parcamus, non inutilem sane litium advocatum, quem denique causidicum vulgo vocant, sed virum cum ingenii natura praestantem, tum vero tot pulcherrimas artis penitus mente complexum, datum tandem rebus humanis, qualem nulla antea vetustas cognoverit, singularem perfectumque undique, optima sentientem optimeque dicentem.*

Il piano dell'opera si allarga, dunque, abbracciando a tutto campo la formazione non solo dell'oratore bensì dell'uomo[31]: Quintiliano non si accontenta di insegnare soltanto asettiche regole tecniche ma intende altresì catechizzare l'animo di chi studia oratoria:

> Quint., *Inst. orat.* 12.2.27: […] *ad* […] *moribus vero formandis quam honestissima praecepta rectissimamque ad virtutem viam deliget* […].

La vera eloquenza sgorga dalla *sapientia*[32], che, a sua volta, insegna quegli *honestissima praecepta* che, se tradotti in vita concreta, permetteranno quel percorso di virtù il cui traguardo segna il conseguimento del "sacro titolo di oratore".

In quest'ottica, diviene fondamentale per elevare spirito e parole lo studio di tutto ciò che può forgiare, incrementare ed arricchire

---

[29] Ivi, 12.1.24.

[30] Risuona il biasimo per quegli avvocati che fanno "mercimonio" (*sordidum lucrum*) della loro professione: v. *infra*, § 4.

[31] Ragione che del resto lo ha determinato a scrivere l'opera: Quint., *Inst. orat.* 1.*praef*.9.

[32] Ivi, 12.2.6: *Dicendi facultatem ex intimis sapientiae fontibus fluere*. Si ricordi anche, esemplarmente la definizione dell'eloquenza come *loquens sapientia* in Cic., *Part. orat.* 79 (v. cap. I § 1).

la moralità: cultura e onestà intellettuale si saldano tra loro, consentendo l'accesso alla vera eloquenza[33].

Il requisito dell'*honestas*, cuore del modello del *vir bonus*, ricomprende ed integra, elevandoli al sommo grado, i più alti valori umani, che tutti si riuniscono nel vero oratore[34]. Ed è dall'*honestas* che scaturisce anche quel senso di giustizia e di indipendenza necessario nei processi:

> Quint., *Inst. orat.* 12.2.31: […] *sed omnem posteritatis memoriam spatium vitae honestae et curriculum laudis existimet, hinc mihi ille iustitiae haustus bibat, hinc sumptam libertatem in causis atque consiliis praestet. Neque erit perfectus orator nisi qui honeste dicere et sciet et audebit.*

Dalla comune sorgente dell'*honestas*, poliedrica *summa* di ogni virtù morale romana, scaturiscono *iustitia* e *libertas*, essenziali componenti dell'azione forense che pongono, in ultima analisi, le basi di

---

[33] V. Quint., *Inst. orat.* 12.2.4, 27. In particolare, in questa complessa preparazione, appaiono fondamentali le materie che trattano del bene e della giustizia, che, insegnando a riflettere in profondità sul problema dell'equità, del bene e delle leggi, plasmeranno un uomo onesto e veramente eloquente e che impongono all'oratore di osservare nel suo agire quegli *honestissima praecepta* che, applicati all'oratoria giudiziaria, divengono *praecepta patrocinii* (ivi, 12.2.1-3). La virtù è, d'altronde, l'attributo concesso all'uomo che più lo avvicina agli dèi (ivi, 12.2.2) e se, riflette Quintiliano, l'anima umana ha origine divina, bisogna tendere alla virtù e non rendersi schiavi dei piaceri del corpo terreno (ivi, 12.2.21). Sulle materie che elevano spirito e linguaggio v. ad es. ivi, 12.2.27-29; Tac., *dial. de orat.* 31. V. anche la nota successiva. Si annota che il pensiero quintilianeo in tema di *honestas* si estende ben oltre i confini della vita terrena, considerando parte integrante di una vita onesta non solo la gloria del presente e del futuro più immediato, ma anche la memoria che di essa ne avranno i posteri (12.2.31). Per la configurazione di un dovere di preparazione culturale v. cap. II § 2.

[34] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 3.8.26; 12.2.31. In quest'ottica viene consigliato lo studio dei modelli, per parole e azioni, rinvenibili nell'*antiquitas*, poiché esprimono quei valori educativi e formativi atti a temprare l'oratore forense (ivi, 12.2.29). Consonante Tacito che, nel ricordare nostalgico l'elevata statura degli antichi oratori, afferma che questi avevano compreso una lezione basilare: non bisogna aridamente declamare in controversie prive di attinenza con la verità – che deve anzi costituire materiale di base delle cause forensi – ma occorre discutere su questioni elevate, su cosa sia bene e cosa sia male, onesto e disonesto, giusto e ingiusto. E di questi argomenti può parlare con ricchezza, varietà e stile solo colui che conosce la forza delle virtù (*vis virtutum*), oltre alla natura umana e la depravazione che può derivare dai vizi (*dial. de orat.* 31).

quella ricerca della verità che costituisce il fine ultimo di ogni processo[35].

Nel plasmare l'animo umano a questi valori, Quintiliano riconosce un ruolo importante alla filosofia, e specialmente della morale e della dialettica. In particolare, spiega, la dialettica, che insegna a definire e a distinguere, spesso risulta utile in quanto è necessario conoscere il significato dei termini, chiarire le ambiguità, sostenere e confutare ogni tesi; ma soprattutto, queste dottrine esortano a seguire precisi canoni etici che entrano inevitabilmente nei processi, ove la maggior parte delle cause si fonda interamente sulla sola *qualitas,* comportando discussioni in tema di equità e di giustizia[36].

Perfetta comunione di preparazione tecnica e morale, di coraggio e di indipendenza, il *perfectus orator*, dunque, è *qui honeste dicere et sciet et audebit*[37].

Al significato rivelatore dell'*habitus* interiore del *vir bonus* si unisce inoltre un'accezione peculiare: il termine *honestas*, derivato di *honos*[38], se, in termini generali, sta ad indicare il rispetto e l'osservanza del proprio ruolo, laddove riferito all'oratore acquista un valore ancora più pregnante, soprattutto ove si pensi alla valenza politica che veniva attribuita all'eloquenza. A Roma, infatti, era assai radicata la convinzione per cui l'oratore, in specie forense, dovesse essere anche uomo dedito alla *vita activa*, un politico che persegue il bene dello Stato: *orator* era chi sapeva eccellere nelle attività forensi

---

[35] Sull'ideale legame del concetto di *honestas* a quello di *iustitia* nel pensiero di Cicerone v., tra gli altri, Mastino, *"Utilitas valuit propter honestatem"* cit., *passim*; Fiori, *Bonus vir* cit., *passim*.

[36] Quint., *Inst. orat.* 12.2.15; 19: ogni questione di diritto si fonda, infatti, o sulla proprietà dei termini o sulla discussione relativa all'equità o su congetture relative all'intenzione, e tutto questo sconfina in parte nella dialettica, in parte nella morale. Il riferimento, in sostanza, è agli *status causae*, su cui v. cap. II.

[37] Si sottolinea il verbo *audere*, in correlazione all'aggettivo *fortis* e al sostantivo *fortitudo*. V. *supra*.

[38] Ernout, Meillet, *Dictionnaire étymologique* cit., p. 298: l'aggettivo *honestus* è il primo derivato di *honos*: "Honos a fourni des dérivés en honest- […] (cf. *decorus*)". Cfr. Cic, *de fin.* 5.23.66: *honestum id intellegimus quod tale est ut, detracta omni utilitate, sine vilis praemiis fructibusue per se ipsum possit iure laudari*. La polivalenza semantica del termine è ora sintetizzata in Fiori, *Bonus vir* cit., p. 118 ss., 125 ss. (per il binomio *honestum-bonum*).

e, al contempo, aveva la capacità di indirizzare le decisioni politiche del senato, guidando le passioni del popolo[39].

In quest'ottica, dunque, *orator*, *qui honeste dicere*, è colui che, arricchito dalla rettitudine, è consapevole del proprio ruolo di cittadino[40].

Tale consapevolezza, unitamente alla forza morale, accresce l'autonomia intellettuale che permette quell'autonomia di giudizio e quel coraggio di autodeterminazione che impediscono di lasciarsi fuorviare od intimidire da opinioni contrastanti, rendendo così concreta quella *libertas* che sempre dall'*honestas*, come visto, discende[41].

Al riguardo, Quintiliano, ricordando le parole di Licinio Crasso nel terzo libro del *De oratore*[42], sottolinea che "tutto ciò che attiene all'equità, alla giustizia e alla verità è materia propria dell'oratore"[43] che, con simile formazione, non solo otterrà il controllo della battaglia forense (*in foro certamen*)[44] ma si forgerà come *romanum sapientem*, un saggio educato alla vita dell'*urbs* romana, addestrato dai fatti e dalla vita pratica, che si impegna attivamente nella vita politica, giudiziaria e di governo dello Stato[45].

L'eloquenza come arte non comprende dunque solamente regole tecniche ma è costituita dall'insieme di tutti questi valori: il difetto anche di uno soltanto la dequalifica a *loquacitas*, un futile ed inconsistente insieme di parole[46].

---

[39] Quint., *Inst. orat.* 12.1.24-26. V. *supra.*

[40] Ivi, 1.*praef.*10. Al riguardo, si è osservato come questo ritratto dell'oratore come protagonista della vita civica sia in realtà fortemente idealizzato e metastorico, posto che Quintiliano lo propone in un'epoca in cui vige l'assolutismo imperiale: S. Corsi, *Quintiliano. La formazione dell'oratore*, I, Milano 2006, p. 45 nt. 11.

[41] Quint., *Inst. orat.* 12.3.8.

[42] Cic., *de orat.* 3.20. 74 ss.; 27.105 ss.; 31.123 ss.

[43] Gli stessi filosofi, quando ne disquisiscono, utilizzerebbero, sostiene Quintiliano, armi proprie dei retori e non della filosofia (*Inst. orat.* 12.2.5).

[44] Quint., *Inst. orat.* 12.2.13. Nei processi, peraltro, l'oratore non deve servirsi della dialettica nel modo minuzioso e particolareggiato proprio delle dispute filosofiche, perché non deve limitarsi a informare, ma deve anche commuovere e dilettare gli ascoltatori, fine per il quale sono necessarie anche foga, vigore ed eleganza (ivi, 12.2.10-11).

[45] Ivi,12.2.6-8, che ricorda, tra l'altro, che per un certo periodo, i maestri di morale furono anche maestri di oratoria. Su come si è giunti a una separazione tra eloquenza e filosofia si legga Cic., *de orat.* 3.15.57 ss.

[46] Quint., *Inst. orat.* 12.2.20.

Coloro che si accontentano della sola capacità oratoria senza integrarla e corroborarla con le necessarie virtù sono, quindi, solamente dei "parlatori": *diserti esse quam boni*[47]. Sintomatico l'impiego del vocabolo *diserti* in aperto contrasto con *boni*: *disertus*, in questo contesto, indica colui che non pratica le regole etiche e morali, costitutive ed essenziali all'*ars dicendi*[48]. Costui non è *vir bonus* e, pertanto, non è *orator*.

Non è possibile, conclude pertanto Quintiliano, separare l'eloquenza dalla rettitudine di chi la pratica: *rationem dicendi a bono viro non separamus*[49].

Il *vir bonus dicendi peritus* diventa, così, un modello da seguire e la sua casa un punto di riferimento per i giovani migliori, nei cui confronti il suo ruolo di guida assume caratteri quasi di sacralità:

> Quint., *Inst. orat.* 12.11.5: *Frequentabunt vero eius domum optimi iuvenes more veterum et vere dicendi viam velut ex oraculo petent. Hos ille formabit quasi eloquentiae parens, et ut vetus gubernator litora et portus et quae tempestatium signa, quid secundis flatibus quid adversis ratio poscat docebit* […].

L'oratore, nella metafora quintilianea, è come un oracolo (*velut ex oraculo*), a cui i giovani si rivolgono per conoscere la via che conduce alla vera eloquenza: "come un padre dell'eloquenza (*eloquentiae parens*), egli si occupa della loro formazione e come un vecchio timoniere indica le coste e i porti, mostra i segni che preannunciano le tempeste, insegna cosa fare quando il vento è favorevole o contrario"[50].

Allusivo anche il *Dialogus* tacitiano, ove il paragone è con un ricco e prospero *pater familias*, il cui ruolo paradigmatico e sacra-

---

[47] Ivi, 12.1.33.

[48] V. *supra*.

[49] Quint., *Inst. orat.* 2.17.43.

[50] Piace ricordare, in parallelo, con richiamo al carattere oracolare dei primi responsi, che Cicerone qualifica la casa del giurista *oraculum civitatis*, "al quale chiedono consiglio popoli, re e concittadini" (*de orat.* 1.45.199 s.). V. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 45, e, per il passo di Quintiliano nel testo ricordato, p. 137.

le gli merita ogni onore e conforto: "l'oratore dovrebbe vivere sotto un tetto adeguato non solo a ripararlo dalla pioggia e dal vento, ma anche in grado di appagare la vista; e la casa non dovrebbe essere arredata solo con le suppellettili bastanti ai bisogni essenziali, bensì anche con ornamenti d'oro e pietre preziose, così che egli possa provare piacere nel prenderli tra le mani per guardarli e riguardarli"[51].

Cultura e saggezza compongono, dunque, il ritratto del vero oratore: non mero tecnico della parola, ma intellettuale consapevole, formato alle responsabilità morali e civili da una salda educazione storica, filosofica, letteraria[52].

---

[51] Tac., *dial. de orat.* 22. Si deve peraltro rilevare che il discorso, pronunciato dall'oratore Messalla, vuole contrapporre la bontà dell'antica educazione, basata sulla dura ma valida pratica nell'agone giudiziario, alla coeva usanza di portare i giovani nelle scuole di retorica, che basavano l'insegnamento esclusivamente sulla teoria e su una pratica fittizia, consistente in esercizi considerati inutili in quanto poco aderenti alla realtà (*quam incredibiliter compositae!* […] *ut abhorrenti a veritate declamatio*) e senza portare mai – o assai di rado – i discepoli a fare esperienza nel foro, così che quando poi i giovani avvocati si trovavano a dover parlare davanti a un giudice avevano grandi difficoltà (ivi, 35). In realtà, la conclusione del ragionamento è intuita, posto che i codici presentano, a questo punto, una lacuna della quale non si conoscono le dimensioni. In ogni caso, il ragionamento di Messalla, considerando l'andamento e il tenore del suo infervorato discorso, non può che concludersi come nel testo. Si ricorda inoltre che gli insegnanti più pagati e rispettati erano proprio i retori: si pensi, ad esempio, che Vespasiano assegnava loro dei salari che toccavano i centomila sesterzi, e, nel 74 d.C., addirittura li esentò, insieme con i grammatici, da obblighi fiscali, quali le tasse o l'ospitalità ai soldati: v. per tutti J. Bowen, *A History of Western Education, I, The Ancient World*, London 1972, p. 197 ss., p. 205; Manzo, *Manente honesta voluntate* cit., p. 449. In particolare, l'istruzione di un ragazzo cominciava con la grammatica e la retorica, il cui studio poteva durare dai quattro agli otto anni: in realtà "la più alta forma di istruzione venne ridotta alla retorica nel significato più ristretto del termine", la quale nel I secolo a.C. giunse così a dominare ogni forma di insegnamento impartito a Roma: Marrou, *Histoire de l'education* cit., p. 278, 375 ss.; S.F. Bonner, *Education in Ancient Rome. From the Elder Cato to the Younger Pliny*, London 1977, *passim*; Barthes, *La retorica* cit., p. 22. Nelle scuole di retorica gli allievi si esercitavano essenzialmente nelle cosiddette *suasoriae* e *controversiae*: le prime erano delle dissertazioni (specialmente di genere deliberativo) a cui si dedicavano i più giovani; le seconde consistevano invece in discussioni relative al genere giudiziario. V. Barthes, *La retorica* cit., p. 22.

[52] Questo ampio patrimonio culturale costituisce altresì, aggiunge Quintiliano, la base per la formazione dell'uomo politico. D'altronde, l'oratore, come si è già ricordato, non può non conoscere il coinvolgimento nella *vita activa*: oratore è l'uomo consapevole del proprio ruolo di cittadino, idoneo ad amministrare gli affari pubblici e privati, in grado di guidare le città con i suoi consigli, di fondarle

4.2. *Il dovere del* decorum

A coronamento di ogni precetto sull'*actio* oratoria siede, sovrano, il *decorum*, in cui tutto confluisce[53]:

> Quint., *Inst orat.* 11.3.177: […] *cum praecipue in actione spectetur decorum, saepe aliud alios decere. Est enim latens quaedam in hoc ratio et inenarrabilis, et ut vere hoc dictum est, caput esse artis decere quod facias, ita id neque sine arte esse neque totum arte tradi potest*.

Latens ratio et inenarrabilis, il senso del decoro è un elemento essenziale, che tutto in sé compendia, modera, accorda: è *caput artis*, il punto sommo dell'arte oratoria.

Secondo Cicerone, le radici del decoro oratorio affondano, così come quelle dell'eloquenza, nella saggezza: *sed est eloquentiae sicut reliquarum rerum fundamentum sapientia*[54]. Se, dunque, fondamento dell'eloquenza è la *sapientia*, sarà la stessa *sapientia* a permettere di comprendere *quid deceat* in pensieri, parole e contegno.

---

sulle leggi e di migliorarle con le sentenze: *Inst. orat.* 1.*praef.*10: […] *cum vir ille vere civilis et publicarum privatarumque rerum administrationi accommodatus, qui regere consiliis urbes, fundare legibus, emendare iudiciis possit, non alius sit profecto quam orator*. Su questa ideologia, evidentemente metastorica, v. anche *supra*. Di grande interesse in tema il penetrante saggio di Narducci, *Cicerone e l'eloquenza romana* cit., ove lo studioso ricostruisce le idee dell'Arpinate sull'eloquenza attraverso una lettura filologicamente serrata delle sue principali opere di teoria retorica.

[53] Il *decorum* rappresenta la quarta e ultima virtù (insieme a *sapientia*, *iustitia*, *fortitudo*, le quattro virtù cardinali dello stoicismo) nonché probabilmente la più significativa, nel progetto ciceroniano di società. Col termine *decorum* Cicerone (*de off.* 1.27.93) traduce il greco πρέπον, ripreso dallo stoico Panezio dal lessico della teoria poetico-retorica e in generale della critica d'arte e dell'estetica, dove era usato per designare le più svariate sfumature del concetto di "convenienza": l'appropriatezza di un comportamento per un certo personaggio, l'adattamento di un attore al suo ruolo, l'accordo del registro dei toni con il contenuto di un'orazione, con la personalità dell'oratore e con la disposizione dell'uditorio; e così via. V. Narducci, *Modelli etici e società* cit., p. 141 ss. Consapevole dell'importanza anche di un decoro "esteriore", Quintiliano prescrive altresì, con accuratissimi dettagli, anche l'abbigliamento più adeguato per il patrocinatore in tribunale (*Inst. orat.* 11.3.143-149). V. cap. I § 4.

[54] Cic., *Orator* 21.70 (cap. I § 3).

L'essenziale ed insostituibile valenza professionale del *decorum* è data dall'intima unione con la virtù e, quindi, con l'onestà (*huius vis ea est, ut ab honesto non queat separari*): *quod decet honestum est et quod honestum est decet*, ciò che è decoroso è onesto, e ciò che onesto è anche decoroso[55].

Nel pensiero ciceroniano del *De officiis* il senso del *decorum* scaturisce e si manifesta in ogni espressione dell'*honestum*, di cui è la traduzione concreta e visibile, costituendo, nello specifico, l'insopprimibile essenza dei *praecepta patrocinii*[56].

Il senso della convenienza espresso dall'idea del *decorum* rappresenta, dunque, un ideale etico-estetico, radicato nella struttura della personalità, che è insieme espressione di cultura e di saggezza, di equilibrio e di eleganza, di misura e di buon gusto, una sorta di "abito" permanente che contraddistingue il *vir bonus* in tutte le manifestazioni della sua vita, pubblica e privata.

In quest'ottica, il *decorum* è sottomissione alla ragione, che insegna e spiega cosa fare e cosa evitare[57], suggerendo i pensieri e le parole più appropriate[58]:

---

[55] Cic., *de off.* 1.27.94 s.

[56] Ivi, 1.27.93-96. Il *decorum* compare non soltanto nella categoria dell'*honestas*, ma anche nelle tre precedenti: nella *prudentia* si esprime nella capacità di pensare, parlare ed agire ponderatamente; nella *iustitia*, ove rappresenta ciò che è giusto e decoroso; nella *fortitudo*, ovvero nel comportamento virile e magnanimo (ivi, 1.27.94). Il *decorum* richiede l'attuazione di alcune virtù di derivazione stoica, ossia la saggezza (*prudentia*), la fortezza (*fortitudo*), la giustizia (*iustitia*) e la temperanza (*temperantia, moderatio*), che nel *De officiis* costituiscono il bene morale. Queste virtù giungono a completare la concezione della *virtus* romana forte e guerriera e passeranno in seguito nella cultura cristiana come le "virtù cardinali". Da esse nascono una serie di doveri importanti, diversi ma complementari tra loro, in quanto la sapienza implica la ricerca del vero, mentre le altre tre devono "procurare e conservare ciò che serve alla vita pratica, affinché si mantenga il legame sociale tra gli uomini". In tema v. di recente Fiori, *Bonus vir* cit., spec. p. 220 ss. (*ib.*, la distinzione, nel *De officiis*, tra *sapientia* e *prudentia*). Assai incisivo Narducci, *Modelli etici e società* cit., p. 149 ss.: "la legge basilare del *decorum* è la sottomissione degli appetiti e degli istinti alla ragione, lasciando trapelare di sé solo quanto sia dagli altri pienamente accettabile". *Adde* Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 18 ss.

[57] Cic., *de off.* 1.28.101.

[58] Sul passo v. anche cap. III § 3. Ne costituisce una manifestazione il requisito dell'*apte dicere*, di cui si è detto in riferimento all'*elocutio.*

> Cic., *Orator* 21.71: *Est autem quid deceat oratori videndum non in sententiis solum sed etiam in verbis. Non enim omnis fortuna, non omnis honos, non omnis auctoritas, non omnis aetas nec vero locus aut tempus aut auditor omnis eodem aut verborum genere tractandus est aut sententiarum semperque in omni parte orationis ut vitae quid deceat est considerandum; quod et in re de qua agitur positum est et in personis et eorum qui dicunt et eorum qui audiunt* […].

Questo senso della convenienza, afferma Cicerone, traspare non solo nei concetti, ma anche nelle parole e si traduce nell'attenta valutazione del contesto in cui si deve parlare nonché del limite cui si può giungere[59]. Sempre, in ogni parte del discorso è necessario valutare cosa sia appropriato, nella consapevolezza che nulla nell'eloquenza, come nella vita, è più difficile del capire ciò che è decoroso: *ut enim in vita sic in oratione, nihil est difficilius quam quid deceat videre*[60].

Il *decorum* postula dunque un profondo legame tra pensiero, parole e contegno, che devono sempre essere calibrati e adeguati alle circostanze. Se infatti l'*honestum* costituisce il versante di interiore probità del *decorum*, quando questo valore viene a tradursi all'esterno contempera tra loro *actio*, argomenti e uditorio.

La sua valenza concreta impone l'attento controllo del linguaggio, verbale e gestico, così ottenendo lo scopo di porre un freno agli impulsi e un atteggiamento, corporeo ed emozionale, spontaneo e conforme alla norma naturale. La costante attenzione al mantenimento del *decorum* si traduce, quindi, nella sottoposizione alla sicura guida della ragione, che permette di evitare scosse emozionali troppo violente ed ogni turbamento del doveroso equilibrio[61], nella

---

[59] Cic., *Orator* 22.73.

[60] Ivi, 21.70.

[61] Cic., *de off.* 1.35.126; 1.36.131. V. anche *supra*. Il *vir bonus* non avrà un cuore tumultuoso, ma un'anima "bene ordinata": così Narducci, *Modelli etici e società* cit., p. 173. Si annota inoltre che la *dignitas* è intimamente collegata al concetto di *iustitia*: cfr. *Rhet. ad Herenn.* 3.3; Cic., *de inv.* 2.160. Per tutti, G. Falcone, *Ius suum cuique tribuere*, in *AUPA*, LII, (2007-2008), p. 133 ss. (= *Studi in onore di Remo Martini*, I, 2008, p. 157 ss.); M. De Filippi, *Dignitas tra repubblica e principato*, Bari 2009.

consapevolezza che la professione esige un sapiente controllo di impulsi ed emozioni, per evitare imprudenze ed errori[62].

Il *decorum* si traduce, quindi, in un senso della convenienza che permette di valutare ciò che è adeguato e consono al contesto e alla causa, rifiutando ogni temerarietà, negligenza nonché ogni azione priva di un valido motivo[63].

La capacità di comprendere ciò che conviene esige come requisito primario il rispetto della propria identità, indole e personalità. Nel *De officiis*, Cicerone afferma che il *decorum* si esprime anche con la coerenza di vita (*aequabilitas universae vitae*), evitando così ogni *discrepantia in actiones omnemque vitam*. Per questa ragione, è opportuno che ognuno valuti le proprie capacità per indirizzarle e guidarle, senza cedere alla tentazione di sperimentare quelle altrui, poiché a ciascuno si addice ciò che è conforme alla sua natura e, di conseguenza, ad oratori diversi spesso si addicono portamenti diversi[64].

Quintiliano, riprendendo nella sostanza gli insegnamenti ciceroniani[65], sottolinea l'intima necessità di una stretta correlazione tra linguaggio verbale, linguaggio corporeo e argomenti trattati, condensandola in pochissime, nette parole: *decor quoque a gestu atque motu venit*[66]. In caso contrario, il discorso risulta privo di

---

[62] Cic., *de off.* 1.29.102-103.

[63] Ivi, 1.29.101.

[64] Cic., *de off.* 1.31.110-114; *de orat.* 3.57.217. Al riguardo, Cicerone nota che persino gli attori scelgono i drammi da recitare in base a quanto meglio si adatta alle loro capacità espressive (*de off.* 1.31.114).

[65] Al *decorum oratoris* Quintiliano dedica gran parte dell'undicesimo libro delle Istituzioni oratorie, dedicato alla *pronuntiatio*. Va incidentalmente osservato che appare significativa la scelta dell'autore di inserire la trattazione del decoro in questa sede, ancor più qualora si noti che il titolo esordisce con il raffronto tra la *pronuntiatio* degli attori di teatro e quella degli oratori forensi. L'elemento fondamentale che contribuisce a segnare il concreto *discrimen* tra le due categorie è, dunque, proprio il *decorum*, quel senso di dignitosa convenienza che fa sì che ciascuna sappia rapportarsi nel modo più adeguato al luogo e al pubblico. Sull'aporia tra oratori e attori v. meglio *infra*.

[66] Quint., *Inst. orat.* 11.3.61, 67. Le possibili varianti di portamento conformi o meno al decoro sono minuziosamente vagliate da Quintiliano che nel prosieguo del titolo si addentra in un intricato meandro di tutti i possibili atteggiamenti corporei dell'oratore, dal drappeggio della toga all'aggrottare le sopracciglia, valutando quelli da considerare decorosi e quelli, invece, da biasimare come difetti, vagliandoli e selezionandoli in rapporto a ogni singola fase del dibattito processua-

autorevolezza e credibilità: *non auctoritas modo verbis sed etiam fides desit*[67].

Intimamente legato alla *fiducia* e all'*auctoritas*, il decoro professionale appare componente essenziale della *fides*[68]: legittimità, autorevolezza e persino credibilità di tutto il discorso derivano anche dal *gestus*. E dalla gestica dipende la reputazione non solo di rettitudine ma anche di serietà del patrono, e che costituisce criterio di attendibilità per il giudice.

Il senso del decoro, dunque, che interpreta le più svariate sfumature del concetto di "convenienza" e di appropriatezza di un comportamento, è considerato misura ed armonia di tutte le facoltà dell'uomo, contribuendo ad esprimere quel complesso di qualità morali e intellettuali che compongono e formano il *vir bonus*.

L'uomo esteticamente ed eticamente perfetto deve allora saper coniugare la cultura dello spirito con la finezza del sentimento in tutti i suoi aspetti, nella vita pubblica e in quella privata.

Questa convinzione si riflette nel campo oratorio nella necessità che anche l'*actio* sia governata e modellata dal *decorum*, completando così l'ideale dell'oratore come *vir bonus*, partecipe della vita pubblica e politica e contrassegno del *civis romanus*.

Il limite di simile concezione appare evidente: questa capacità può essere sfruttata per "indossare la persona" come una maschera, e deporla in base alle convenienze. Questa idea del *decorum*, come sottomissione degli istinti alla ragione, potrebbe in realtà comportare una sorta di raffinata capacità di "autocostruzione" di quanto si ritiene conveniente, lasciando trapelare solo quanto sia dagli altri

---

le (ivi, 11.3.68 - 176). Al riguardo, Quintiliano ricorda, all'inizio della sua trattazione sulla gestualità, che Demostene, modello di oratore prediletto dai latini, era solito preparare l'esecuzione dei suoi discorsi guardandosi in una sorta di grande specchio: *ideoque Demosthenes grande quoddam intuens speculum componere actionem solebat* (ivi, 11.3.68). L'episodio serve ad avvalorare il carattere visivo del gesto, di cui Quintiliano si avvia a fissare le norme, passando in rassegna tutte le parti del corpo ed assegnando a ciascuna, dalla testa ai piedi, i margini entro i quali esprimere i movimenti adeguati e le modalità più opportune. In tema si rinvia per tutti a Petrone, *L'oratore allo specchio* cit., p. 133 ss. V. anche quanto osservato in tema di *actio*, *sermo corporis*.

[67] Quint., *Inst. orat.* 11.3.67. Sul decoro che conviene usare nel linguaggio corporeo v. cap. I § 4.

[68] Ivi, 11.3.155.

accettato. Paradossalmente, quindi, il *decorum*, come insegnato in particolare nel ciceroniano *De officiis*, andando molto al di là delle sue stesse intenzioni, se da un lato insegna come rispecchiare il modello del *vir bonus*, offre al contempo ai disonesti le armi per simulare virtù che non possiedono e trarre in inganno gli ingenui. Sotto la contraffatta apparenza del *vir bonus* può allora celarsi il demagogo senza scrupoli, l'interessato adulatore dei singoli o delle masse. Se così è, allora, l'accusa di *simulatio*, sempre in agguato contro l'oratore, troverebbe ulteriore alimento[69].

Paradossalmente, è invece proprio questo pensiero a privare di valore l'accusa di mutevolezza e falsità: è lo stesso *decorum* che impone simile condotta, perché l'*officium* oratorio lo richiede. Pertanto, nel pensiero ciceroniano, non verrebbe tradita l'intrinseca onestà della professione:

> Cic., *Orator* 22.74: *Oportere enim perfectionem declarat offici, quo et semper utendum est et omnibus, decere quasi aptum esse consentaneumque tempori et personae* […].

Il contenuto del dovere va tenuto distinto da quello della convenienza: l'*officium* rimane sempre il medesimo, ciò che è conforme al decoro, invece, dipende dalle circostanze e dalle persone.

Pertanto, se l'*actio* oratoria deve essere commisurata a ciò che si addice al contesto, *in factis* e *in dictis*, in modo da capire quale espressione del viso, quale *gestus* e quale incedere è opportuno tenere, i doveri del patrocinio rimangono, invece, inalterati[70].

L'osservanza del *decorum* postula, inoltre, il rispetto delle istituzioni e del luogo in cui si svolge l'attività professionale. Quintiliano stigmatizza quel contegno sfrontato, agitato, iroso che spesso si vede in tribunale, ove l'atteggiamento litigioso degli avvocati si traduce in mancanza di rispetto per gli stessi giudici. Simile condotta, che rende evidente la mancanza di riflessione sia nell'accettare sia

[69] Lo stesso Cicerone, d'altronde, si rendeva conto del rischio; per questo la *simulatio* è una sorta di incubo ossessivo nelle sue pagine assai ricorrente (contro di essa Cicerone si scaglia in modo particolare nel terzo libro del *De officiis*): così Narducci, *Modelli etici e società* cit., p. 150 ss. In tema v. meglio *infra*.

[70] Cfr. Cic., *de orat.* 3.56.213. Sul *decorum* v. ulteriori considerazioni in cap. V § 2.

nel patrocinare la causa, appare indecorosa per tutti, ed ancor più criticabile in un avvocato avanti negli anni, la cui esperienza dovrebbe avergli insegnato controllo e superiorità di modi[71].

Sotto il profilo etico-professionale, appaiono significative alcune considerazioni di Cicerone nella *Pro Sulla*[72]:

> *Pro Sull.* 3.10: […] *sin est in me ratio rei publicae, religio privati offici, studium retinendae voluntatis bonorum, nihil minus accusator debet dicere quam a me defendi Sullam, testimonio laesum esse Autronium. Videor enim iam non solum studium ad defendendas causas verum etiam opinionis aliquid et auctoritatis adferre; qua ego et moderate utar, iudices, et omnino non uterer, si ille me non coegisset*.

Nell'esercizio dell'*officium defensionis*, l'avvocato deve avere saldamente presente il rispetto delle istituzioni (*ratio rei publicae*), la coscienziosità del proprio compito (*religio privati officii*) e il desiderio di conservare il consenso degli onesti (*studium retinendae voluntatis bonorum*).

È dunque il profondo senso etico coniugato all'adempimento del dovere, il *decorum*, a salvare l'avvocato da ogni accusa.

4.3. *L'*urbanitas

Espressiva di quello stesso *decorum* che, componente essenziale dell'*honestum*, vale a manifestare *dignitas* e *auctoritas* è l'*urbanitas.*

In linea generale, il vocabolo indica l'eleganza ed il garbo applicate al discorso, la finezza nelle arguzie, se vogliamo, il buon gusto della pronuncia e, più in generale, dell'espressione.

Secondo il comune sentire, l'*urbanitas* dell'oratore romano rende quel particolare modo di esprimersi con determinate parole, sonorità vocali e quel gusto tipico degli oratori di Roma, naturalmen-

---

[71] *Tam in suscipiendis quam in agendis causis nihil pensi habere*: Quint., *Inst orat*. 11.1.29 ss.

[72] V. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 19.

te abbinato alla tacita erudizione distillata dalla conversazione con i dotti, contrapposta alla *rusticitas*[73]:

> Quint., *Inst. orat.* 6.3.17: […] *Nam et urbanitas dicitur, qua quidem significari video sermonem praeferentem in verbis et sono et usu proprium quendam gustum urbis et sumptam ex conversatione doctorum tacitam eruditionem, denique cui contraria sit rusticitas*.

L'*urbanitas*, è il "marchio" degli oratori romani. È un visibile segno di riconoscimento: come il colore dei vestiti, deve risaltare nel discorso dell'uomo colto. L'oratore deve saper rivestire il proprio discorso di quell'*urbanitatis color* che contrassegna i modi cittadini di Roma[74]:

> Cic., *Brutus* 170: […] *Tum Brutus, quid tu, inquit, tribuis istis externis quasi oratoribus? Quid censes, inquam, nisi idem quod urbanis? Praeter unum, quod non est eorum urbanitate quadam quasi colorata oratio*.

Cicerone dipinge con l'*urbanitas* una *colorata oratio* e, altrove, evoca anche l'*odor urbanitatis*, il profumo dell'urbanità[75].

Tuttavia, alla domanda "Qual è questo *urbanitatis color*?", Cicerone può solo rispondere con parole vaghe:

---

[73] Cfr., ad esempio, Cic., *Brutus* 180, ove l'immagine antitetica al vero oratore (*rabula*) viene qualificata con tre aggettivazioni assai significative: *Sed omnium oratorum sive rabularum, qui et plane indocti et inurbani aut rustici etiam fuerunt* […] (incolto, inurbano e rustico). Il termine *rabula* si legge in riferimento alla *canina eloquentia*, su cui v. cap. IV § 5.

[74] AE. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, IV.B cit., p. 872, s.v. "*urbanitas*": "*Refertur ad mores, et significant facilitatem et suavitatem morum, lenitatem, comitatem, humanitatem: quae in iis, qui in urbe vivunt, reperiri solent, nam qui ruri, agrestes esse videntur, duri, asperi, ut qui cum hominibus minus vivere consueverunt […] Item ad sermonem et orationem, et significat leporem, elegantiam, cultum, munditiam, nitorem, venustatem, tum in verbis ipsis tum in voce et pronuntiatione. Horum enim, qui in urbe agunt, sonus et sermo multo cultior est et amoenior, quam eorum, qui in agro sunt: cui "rusticitas" opponitur*". *Urbanus homo* in Cicerone sta a indicare altresì l'uomo di mondo che sa vivere e comportarsi (Cic., *Ep*. 3.8.3), i cui modi devono essere improntati a cortesia, gentilezza, civiltà (ivi, 3.7.5) e, pertanto, *deponendae tibi sunt urbanitates: rusticus Romanus factus es* (ivi, 16.21.7). V. Cic., *de orat.* 2.67.269 ss.

[75] Cic., *de orat.* 3.40.161.

> Cic., *Brutus* 171: *Et Brutus: qui est, inquit, iste tandem urbanitatis color? Nescio, inquam; tantum esse quendam scio. Id tu, Brute, iam intelleges, cum in Galliam veneris; audies tu quidem etiam verba quaedam non trita Romae, sed haec mutari dediscique possunt; illud est maius, quod in vocibus nostrorum oratorum retinnit quiddam et resonat urbanius. Nec hoc in oratoribus modo apparet, sed etiam in ceteris*.

Il *color urbanitatis*, forse non catturabile razionalmente, non può non essere chiaramente percepibile dai sensi: è qualità indefinibile ma che, dal raffronto con il timbro della parlata straniera, si percepisce con chiarezza, risuonando inconfondibile.

È quel tocco di classe – per così dire – di cui difettano gli oratori forestieri, anche quando tecnicamente eccellenti.

Simile piacere estetico, peraltro, è piacere elitario. Il timbro raffinato dell'oratore romano si rivela carattere distintivo rispetto agli oratori stranieri: solo nella voce dei primi risuona (*retinnit*) un non so che di unico, di superiore, di *urbanius*.

L'ascolto dell'oratore romano è brillante esperienza sensoriale.

L'*urbanitas*, più ampiamente, è diretta espressione della grandezza di Roma. Roma, *caput mundi*, è la potenza che vuole civilizzare il mondo: la fierezza di essere cittadino dell'*Urbs* – la Città per antonomasia – comporta un'innata, massima dignità[76].

Quintiliano riporta la significativa definizione elaborata da Domizio Marso, scrittore di età augustea, rinomato autore di un trattato *De urbanitate*, che così si esprimeva:

> Quint., *Inst. orat.* 6.3.104: *Eamque sic finit: "urbanitas est virtus quaedam in breve dictum coacta et apta ad delectandos movendosque homines in omnem adfectum animi, maxime idonea ad resistendum vel lacessendum, prout quaeque res ac persona desiderat"*.

[76] Secondo Domizio Marso, l'*urbanitas* sarebbe caratteristica tipica della città di Roma, tanto che iniziò ad essere intesa nel senso descritto dopo che entrò nell'uso chiamare Roma *urbs* senza aggiungere il nome proprio (Quint., *Inst. orat.* 6.3.103).

L'*urbanitas* è una "virtù espressiva racchiusa in una frase breve ma adatta a dilettare gli uomini ed a suscitare in loro ogni gamma di sentimento, particolarmente idonea in difesa ed in attacco, secondo ciò che la causa ed i soggetti richiedono".

La definizione marsina appare forse eccessivamente generica, atta a ricomprendere ogni qualità dell'oratoria. Quintiliano la integra – avendo in mente il modello di uomo romano colto[77] – specificando che l'*urbanitas* consiste nell'assenza di stonature, grossolanità, scompostezza, peregrinità, nel senso come nelle parole, nella pronuncia e nei gesti:

> Quint., *Inst. orat.* 6.3.107: *Nam meo quidem iudicio illa est urbanitas, in qua nihil absonum, nihil agreste, nihil inconditum, nihil peregrinum neque sensu neque verbis neque ore gestuve possit deprendi, ut non tam sit in singulis dictis quam in toto colore dicendi* […].

L'*urbanitas* si riconosce, pertanto, non tanto dalle singole espressioni verbali, quanto nel colore complessivo che promana dallo stile con cui si proferiscono (*non tam sit in singulis dictis quam in toto colore dicendi*).

Tutti possono costruire un discorso con parole e logica ineccepibile, ma sono le maniere a distinguere gli oratori romani, la cui *urbanitas* è rivelata dal particolare decoro nel contegno e nel volto, tale che le stesse parole, pronunciate da altri, non appaiono "colorate" allo stesso modo[78]:

> Quint., *Inst. orat.* 6.3.12: […] *sed inest proprius quibusdam decor in habitu ac vultu, ut eadem illa minus alio dicente urbana esse videantur.*

---

[77] L'aggetivazione quintilianea, oltremodo eloquente, fa evidente appello a concetti che evocano il suono stesso della voce dell'uomo romano, con il suo accento tipico, scevro da inflessioni grezze, campagnole o straniere, oriundo dell'urbe. Si notino il termine *absonum*, esprimente distorsioni nella sonorità, alterazioni della voce che tradiscono la provenienza straniera e che quindi suonano sgraziate; *agreste*, che rimanda all'*ager* fuori Roma; *inconditum*, evocativo in termini privativi e negazionisti, e quindi inaccettabili, della fondazione di Roma (*ab urbe condita*); infine, *peregrinum*, evidente contrario di *urbanus*.

[78] Sul rapporto tra *actio oratoria* e *decorum* v. il paragrafo precedente.

Coloro che vivono nell'Urbe hanno in dono una superiore cortesia e civiltà e i romani hanno il privilegio di avvalersi di tali doni nelle loro orazioni.

L'*urbanitas* dell'oratore romano è quindi elemento complementare all'*auctoritas*, dignitosa autorevolezza dell'uomo civile che incarna gli ideali etico-comportamentali di Roma[79].

Questa sua intima caratteristica deve essere sparsa in tutto il discorso come il sale, per rendere manifesta la natura di chi parla:

> Cic., *de orat.* 1.34.159: […] *libandus est etiam ex omni genere, urbanitatis facetiarum quidam lepos, quo tamquam sale perspergatur omnis oratio* […].

Il discorso deve riunire in sé ogni pregio e virtù oratoria: grazia, arguzia, cultura, prontezza, unitamente a garbo e *urbanitas*:

> Cic., *de orat.* 1.5.17: *Accedat eodem oportet lepos quidam facetiaeque et eruditio libero digna celeritasque et brevitas et respondendi et lacessendi subtili venustate atque urbanitate coniuncta*.

Le norme relative all'*actio* coincidono, in larga misura, con quelle attinenti allo stile che deve essere, come visto, corretto, chiaro e conveniente. Allo stesso modo, la declamazione deve essere piacevole ed urbana, priva di ogni *rusticitas*:

---

[79] Il termine *urbanitas* richiama e racchiude in sé, quindi, la storia della fondazione della città di Roma e dell'affermazione della civiltà e della politica sull'individualismo e sul peregrinare dei tanti microcosmi sociali sparsi nel territorio laziale. Si nota che il concetto di "*urbanus*" si pone in contrapposizione alla Suburra, che coincideva probabilmente, almeno in parte, con l'antico *pagus succusanus*, protourbano. Probabilmente l'etimologia della parola *subura* non va ricondotta al "*sub antiqua urbe*" di Giunio Graccano (Varr., *De ling. lat.* 5.48), posto che il *pagus* era molto più antico dell'urbe. Potrebbe piuttosto ricollegarsi al verbo *suburare*, riferibile alla costante e forte esposizione solare. Le fonti letterarie (specialmente Marziale e Giovenale) ci restituiscono una messe sterminata di esempi, fortemente negativi, di comportamento "suburrano", assunto come *topos* di confusione, sporco, rozzezza e malcostume. Il lemma si trova impiegato, inoltre, in riferimento all'educazione (*homo urbanus* è l'uomo di mondo che sa vivere: Cic., *Ep*. 3.8.3; *Ep*. 3.7.5), nonché in contrapposizione alla *rusticitas*. Cicerone contrappone, ad esempio, il discorso dai modi urbani a quello dei campagnoli che abitano fuori Roma: *Orator* 24.81: *sermo non modo urbanorum, sed etiam rusticorum*; *Ep*. 16.21.7 (*rusticus romanus*).

> Quint., *Inst. orat.* 11.3.30: *Non alia est autem ratio pronuntiationis quam ipsius orationis. Nam ut illa emendata dilucida ornata apta esse debet, ita haec quoque. Emendata erit, id est vitio carebit, si fuerit os facile explanatum iucundum urbanum, id est in quo nulla neque rusticitas neque peregrinitas resonet.*

La mancanza di questi pregi nel parlare è causa di un frequente "latrare", proprio di quei parlatori che, sia pur definiti oratori, in realtà "non declamano, bensì abbaiano"[80].

L'atteggiamento urbano, infatti, si manifesta anche nelle maniere con cui si tenta di catturare la simpatia degli ascoltatori, magari qualora si decida di fare ricorso all'arma del riso o della battuta, che si rivelano utili non solo a mettere in difficoltà l'avversario, ma anche perché spesso con una risata si riesce a respingere accuse odiose, difficilmente confutabili con argomentazioni ragionate[81].

L'*urbanitas* si riconosce altresì nel controllo dell'oratore che, anche nei passaggi più grevi e di maggior serietà, riesce a mantenere il tono gradevole e sa trovare espressioni che, senza suscitare sconvenientemente il riso, alleviano la pesantezza del passaggio rimanendo nei limiti del decoro[82].

Il riso, infatti, per qualificare l'oratore come persona civile, colta e urbana, deve essere provocato garbatamente, con acume e sagacia ma sempre con modi controllati, così da distinguerlo dai modi teatrali[83].

Pertanto, anche quando l'oratore decide di ricorrere a questa forma di *captatio benevolentiae*, non deve mai travalicare la misura né abdicare all'*urbanitas*, dalla quale dipende anche gran parte della sua *auctoritas*:

> Quint., *Inst orat.* 6.3.30: *Oratorem praeterea ut dicere urbane volo, ita videri adfectare id plane nolo. Quapropter ne dicet*

---

[80] Quint., *Inst. orat.* 11.3.31. Quintiliano riprende l'immagine della *canina eloquentia* dipinta da Cicerone (*Brutus* 58: *latrant enim iam quidam oratores, non loquuntur*); cfr. anche *Inst. orat.* 12.8.2; 12.9.9. V. *infra*, § 5.

[81] Come accadde nella celebre *causa curiana*, di cui *supra* (cap. II § 1).

[82] Quint., *Inst. orat.* 6.3.102.

[83] Cic., *de orat.* 2.58.236.

> *quidem salse quotiens poterit, et dictum potius aliquando perdet quam minuet auctoritatem*.

All'*urbanitas*, inoltre, non si addice alcuna artificiosità: il *dicere urbane* non deve tramutarsi nella ricerca di uno stile affettato, ma esige che l'oratore si esprima con sobrietà e misura, senza cercare la battuta ad ogni costo.

Quintiliano, al riguardo, compone un crescendo di condotte, improntate ad umorismo e salacità di vario genere, variamente etichettate come contrarie al generale modello di *urbanitas* ed intervallate da esemplificazioni concrete, che conduce al parametro del *vir bonus*[84].

> Quint., *Inst orat.* 6.3.28: […] *In hac quidem pugna forensi malim mihi lenibus uti licere. Nonnumquam et contumeliose et aspere dicere in adversarios permissum est, cum accusare etiam palam et caput alterius iuste petere concessum sit. Sed hic quoque tamen inhumana videri solet fortunae insectatio, vel quod culpa caret vel quod redire etiam in ipsos qui obiecerunt potest*.

Non si addice a un avvocato deridere il destino altrui (*inhumana insectatio*), così come *inhumanus iocus* è deridere le disgrazie altrui[85]: l'atteggiamento è contrario a quel sentimento di *humanitas* che è insopprimibile essenza dell'*honestum* e del *decorum*[86].

---

[84] Su cui v. *infra*.

[85] Quint., *Inst. orat.* 6.3.33. Si sottolinea il richiamo al decoro inteso come *apte dicere* laddove Quintiliano richiama a non fare battute "fuori luogo per luogo o tempo" (*ne loco, ne tempore alienum*): v. *supra*.

[86] V. il paragrafo precedente. Al risvolto umano, come si è visto, Quintiliano unisce una considerazione utilitaristica: talora, infatti, la battuta feroce – afferma – può ritorcersi anche contro il proprio assistito. Sottolinea Schulz, *I principi generali* cit., p. 164ss., che il concetto di *humanitas* "è una creazione autonoma dei romani: una parola greca corrispondente non esiste". Con questa nuova parola, ideata sulla spinta delle teorie del filosofo Panezio, si vuole esprimere il sentimento della "dignità e sublimità che sono proprie della persona umana e la pongono al di sopra di tutte le altre creature di questo mondo. Questo singolare valore della persona umana obbliga l'uomo a costruire la propria personalità, ad educarsi, ma anche a rispettare e favorire lo sviluppo della personalità altrui: chi sente questi doveri è *humanus*". Il concetto di *humanitas* viene efficacemente tratteggiato nelle sue linee portanti anche nel recente scritto di P. Veyne, *"Humanitas": romani e no*, in

Smorfie e gesti strani, che fanno ridere nei mimi, sono indecorose in un avvocato, così come la mordacità scurrile, non solo nelle parole ma anche nel loro significato:

> Quint., *Inst orat.* 6.3.29: *Oratori minime convenit distortus vultus gestusque, quae in mimis rideri solent. Dicacitas etiam scurrilis et scaenica huic personae alienissima est: obscenitas vero non a verbis tantum abesse debet, sed etiam a significatione* […].

Alla figura del patrocinatore non si addicono minimamente (*minime convenit*) espressioni e gestualità smaccatamente teatrali, da lasciare al palcoscenico.

L'oratore romano, *urbanus*, deve invece avere la capacità di trattenersi dalla tentazione di dire facezie ogni volta che se ne pre-

---

AA. VV., *L'uomo romano*, cur. A. Giardina, Bari 1989 [rist. 2009] p. 385 ss., che spiega come in sostanza, l'*humanitas* corrisponda alla "civilizzazione: una modificazione interna dell'uomo, e insieme, un'estensione dell'azione umana sul mondo esterno". Se è vero, dunque, che tutti gli uomini appartengono al genere umano, alcuni sono più 'umani' di altri. L'*humanitas* è dunque un merito piuttosto che un tratto universale: quando è merito di un individuo, tempera il rigore della giustizia comune, quando è merito di una società intera, rappresenta un arricchimento della primitiva semplicità (Cic., *Ad Att.*, 4.6.1). Tuttavia, già al tempo di Cicerone, *inhumanus* è talora sinonimo di campagnolo e del *facere rustice*: vd. Narducci, *Modelli etici e società* cit., p. 170 ss. La *rusticitas* è altresì considerata connotato antitetico all'*urbanitas*. V. T. Mayer-Maly, *'Rusticitas'*, in *Studi Sanfilippo*, I, Milano, 1982, spec. p. 323 ss. In generale, sul concetto di *humanitas* nella storia del diritto romano, v. Schulz, *I principi generali* cit., p. 164ss.; C.A. Maschi, *'Humanitas' romana e 'caritas' cristiana come motivi giuridici*, in *Jus*, 1 (1950), p. 272 ss.; S. Riccobono jr., *L'idea di 'humanitas' come fonte di progresso del diritto*, in S*tudi in onore di B. Biondi*, II, Milano (1965), p. 596 ss.; W. Schadewaldt, *'Humanitas Romana'*, in *ANRW* I.4, Berlin-New York (1973), p. 52 ss.; A. Watson, *Law making in the later Roman Republic*, Oxford 1974, p. 173 ss.; F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York 1976, p. 157 ss.; J. Daza, *'Aequitas et Humanitas'*, in *Estudios en homenaje al Profesor J. Iglesias*, III, Madrid (1988), p. 1229 s.; A. Palma, *'Humanior interpretatio'. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1992, p. 21 ss.; G. Crifò, *A proposito di 'humanitas'*, in *'Ars boni et aequi'. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburstag*, Stuttgart 1993, p. 79ss.; H. Kupiszewski, *'Humanitas' et le droit romain*, in *Scritti minori*, Napoli (2000), p. 89 ss.; Garofalo, *Concetti e vitalità* cit., p. 95 ss.; Id., *L'humanitas nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *Diritto@Storia* 4 (2005), http://www.dirittoestoria.it/4/Tradizione-Romana, poi raccolto in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica*, Padova 2005, p. 1 ss.

senta l'occasione: è più dignitoso perdere una schermaglia verbale piuttosto che autorevolezza[87].

Le battute di spirito, in generale, non devono essere petulanti, superbe, fuori luogo, e nemmeno premeditate:

> Quint., *Inst orat.* 6.3.33: *Vitandum etiam ne petulans, ne superbum, ne loco, ne tempore alienum, ne praeparatum et domo ablatum videatur quod dicimus: nam adversus miseros. Sicut supra dixeram, inhumanus est iocus. Sed quidam ita sunt receptae auctoritatis ac notae verecundiae ut nocitura sit in eos dicendi petulantia; nam de amicis iam praeceptum est.*

Le forme di umorismo che colpiscono chi già è colpito da un avverso destino sono infatti contrarie ad ogni senso di umanità: *adversus miseros inhumanus est iocus*.

L'aggettivo *inhumanus* riferito al motto di spirito – ricorrente anche nel passo in *Inst orat*. 6.3.28 – non pare quindi significare semplicemente il carattere inappropriato o eccessivamente aspro della battuta ma esprime un giudizio di valore etico-morale: la facezia troppo mordace, che aggredisce il presunto reo, contravviene al dovuto rispetto per la persona e per l'*officium* altrui: dunque, non è degna di un *vir bonus*.

Anche il corredo di battute, dunque, risponde a un codice etico-comportamentale al quale l'avvocato è chiamato a conformarsi, perché la sua parola conforme al *decorum* imposto dal suo ruolo.

La *pugna* forense ha, quindi, una sorta di "codice d'onore" che rifiuta atteggiamenti di gratuita offesa, scherno feroce e cieco, di volgarità o inumanità: anche se è consentito attaccare in modo duro l'avversario, (d'altronde è lecito accusare e chiedere la condanna a morte), l'oratore non deve mai perdere l'equilibrio.

Non appaiono inoltre consone al ruolo quelle forme di scherno che colpiscono popoli, classi sociali, condizione o istruzione delle persone:

---

[87] Di certo, sarebbe decisamente fuori luogo, per un accusatore, cercare di sollevare il riso in una causa che riguarda una vicenda atroce, o, per un difensore, in una che suscita pietà; senza contare il fatto che vi sono anche giudici che non tollerano l'umorismo in nessun caso: Quint., *Inst. orat.* 6.3.31.

> Quint., *Inst orat.* 6.3.34: […] *Male etiam dicitur quod in pluris convenit, si aut nationes totae incessantur aut ordines aut condicio aut studia multorum*.

Male dicitur, parla male, da *malus vir*, colui che, anche quando opta per l'umorismo, abdica al rispetto e al decoro: "il riso ha un prezzo troppo caro, se va a discapito della dignità e della rettitudine", ammonisce Quintiliano[88].

L'oratore deve sempre mantenere equilibrio e misura, anche nei momenti in cui decide di ricorrere all'umorismo, per non rischiare di scadere nella triviale comicità dei commedianti (*non debent esse mimica*)[89]. La vera *eloquentia*, infatti, rifugge da simili effetti di teatro[90].

Il momento del processo in cui più di ogni altro occorre mantenere un contegno civile e decoroso è, secondo Quintiliano, il contraddittorio (*altercatio*):

> Quint., *Inst. orat.* 6.4.10: *Quare bonus altercator vitio iracundiae careat; nullus enim rationi magis obstat adfectus et fert extra causam plerumque et deformia convicia facere ac mereri cogit et in ipsos nonnumquam iudices incitat. Melior moderatio ac nonnumquam etiam patientia; neque enim refutanda tantum quae ex contrario dicuntur, sed contemnenda elevanda ridenda sunt, nec usquam plus loci recipit urbanitas.*

Il buon *altercator* non deve cedere alla collera, sentimento che più di ogni altro ostacola la ragione e spesso conduce al di fuori dei confini della causa, inducendo ad offendere l'avversario e talora persino il giudice. *Melior moderatio ac nonnumquam etiam patientia*:

---

[88] Quint., *Inst. orat*. 6.3.35: *Ea quae dicet vir bonus omnia salva dignitate ac verecundia dicet: nimium enim risus pretium est si probitatis inpendio constat*.

[89] Ivi, 6.1.47. Sulla contrapposizione con gli attori v. il capitolo successivo.

[90] Quint., *Inst. orat.* 6.1.49. Mirabile esempio di *urbanitas*, secondo Quintiliano, fu Cicerone che, nell'orazione in difesa di Rabirio, a fronte dell'avversario che aveva portato in tribunale l'immagine dell'uomo da lui ucciso, riuscì a parlare mantenendo equilibrio e dignità; ancora Cicerone – ricorda – fu molto abile a ironizzare con urbanità (*urbane*) in un altro processo, ove difendeva Vareno dalle accuse di un giovane al quale, con evidente esagerazione, l'accusatore sbendava ripetutamente le ferite. All'*oratio pro Vareno* Quintiliano si riferisce anche ivi, 4.1.74.

meglio avere equilibrio e persino pazienza, così, le dichiarazioni avversarie potranno essere validamente non solo confutate ma anche ridimensionate[91].

Appare così evidente il legame tra *urbanitas* e *moderatio*: entrambe richiedono la sottoposizione alla ragione, che governa la condotta umana, evitando gli eccessi e prescrivendo quel contegno corretto e decoroso che è sintomatico di onesta professionalità.

4.4. *L'*officium pro boni viri

I valori etici fondamentali per plasmare l'uomo Romano (quali *honestas*, *humanitas*, *integritas*, *fides*, *diligentia*, *probitas*, *veritas*, *fortitudo* e *magnitudo animi*, *decorum* e *moderatio*), di cui si è detto[92], si riflettono nella vita forense sotto forma di precetti deontologici[93].

---

[91] Nei paragrafi successivi segue un'articolata serie di variegati consigli per il "buon contraddittore", che evidenziano ulteriormente il sapiente equilibrio e la perspicace attenzione alla psicologia del giudice e dell'avversario dell'autore. Il *bonus altercator* deve avere prontezza e agilità mentale per controbattere subito all'avversario, già mentre questi sta proponendo la sua tesi. A tal fine si appalesa ancora più importante l'accurata preparazione; necessaria per evitare di dover tacere, se non addirittura di doversi affidare ad altri che suggeriscono (spesso sbagliando). Così facendo, a volte, finisce che il patrono si trova ad arrossire a causa della stupidità altrui (*Inst. orat.* 6.4.8). Il buon contraddittore, inoltre, deve mantenere sempre il controllo e l'equilibrio, dominando l'istinto di cedere a quegli impulsi o a quelle emozioni, soprattutto alla collera, che possono rivelarsi nocive: da nessun'altra parte, dunque, conclude Quintiliano, l'urbanità ha miglior occasione di impiego. Questo finché tutto si svolge nell'ordine e nel rispetto. Spesso, infatti, il patrono avversario è così arrogante ed insolente da provocare un gran rumore e da interrompere i discorsi altrui: il *bonus altercator* deve allora sapervisi opporre con forza e autocontrollo, contrattaccando duramente, ma senza imitarne la condotta indecorosa, ed appellandosi ai giudici affinché esigano il rispetto tra gli oratori. Il contraddittorio, è il commento finale, non è cosa da spiriti arrendevoli e la correttezza non deve essere confusa con la debolezza: […] *fallitque plerumque quod probitas vocatur quae est imbecillitas* (ivi, 6.4.11).

[92] Cfr. ad es. Cic., *de off.* 1.19.62-65; 1.27.93-96; Quint., *Inst. orat.* 12.9, oltre ai passi precedentemente citati.

[93] In tali precetti additati dall'*ars* retorica greca e romana, e rinvenibili segnatamente nell'esperienza forense di Cicerone e nell'opera di Quintiliano, affondano le radici i canoni fondamentali dell'odierna deontologia, consistenti nei doveri di

Nei loro scritti, Cicerone e Quintiliano sottolineano ripetutamente il ruolo determinante per l'esercizio della professione forense di tali valori etici, integrati da regole sorte nella prassi giudiziaria, così da renderli canoni ispiratori di quella che progressivamente, segnatamente sotto l'impero, viene a configurarsi come una nuova professione.

Il rispetto di questi precetti implica la necessità di conformare la propria condotta a consolidati valori sociali che rispecchiano il generale ed universale parametro etico-sociale dell'*honestas* e di tutte le virtù che lo compongono e che appartengono all'uomo in generale, non soltanto a chi si dedica all'*officium defensionis*[94].

In particolare, l'*honeste vivere* che deve caratterizzare l'uomo in generale, laddove venga applicato all'*orator* chiamato *ad defendendas causas* si traduce in una serie di specificazioni professionali riconoscibili come *praecepta patrocinii*, canoni operativi che nella prassi forense romana assumono una precisa configurazione deontologica in rapporto alle principali componenti della somma virtù ed il cui adempimento sfocia nella realizzazione della giustizia[95].

Profili in merito si rinvengono esemplarmente in Cicerone, il cui pensiero in tema di deontologia affiora non soltanto nelle opere retoriche ma anche nelle *orationes*[96].

---

difesa, fedeltà, lealtà, diligenza, competenza e indipendenza. Si leggano spec. gli artt. 9-15, 50 del Codice Deontologico Forense (v. anche *supra*, nell'*Introduzione*).

[94] In particolare, Cicerone (*de off.* 1.5.15 ss.; *de fin.* 2.14.45-47) enuncia quattro fonti dell'*honestum*, tra loro complementari, alle quali sono da riconnettere i canoni basilari della deontologia forense: la diligente ricerca del vero (*perspicentia veri sollertiaque*) che si realizza nell'accortezza e nella sapienza; la protezione della società umana (*in societate humana tuenda*) correlata all'attribuzione a ciascuno del suo (*tribuere suum cuique*) e l'adempimento degli impegni assunti (*rerum contractarum fides*), che sfociano nella giustizia; la grandezza e la fermezza d'animo (*animi magnitudo*) che, unita a sapienza e giustizia, si traduce nell'equità e nella magnanimità (*de off.* 1.19.62-65); infine, l'ordine e la misura (*ordine et modo*), che si esprimono nel *decorum* e, quindi, nella *moderatio* e nella *temperantia* (*de off.* 1.27.93-96). In tema v. spec. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 9 ss.; Narducci, *Modelli etici e società* cit., *passim*; Fiori, *Bonus vir* cit., p. 220 ss.

[95] Cic., *de off.* 1.43.152; 2.1.1. Si leggano le pagine di Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., *passim*.

[96] Cicerone, con specifico riguardo ai canoni della deontologia forense, non soltanto sottolinea, in termini generali, il ruolo fondamentale della prassi, ma ha cura di precisare altresì che taluni canoni sono propri ed esclusivi della prassi forense romana. Cfr. in tal senso, un brano del *De optimo genere oratorum* (7.19-22), in

In linea generale, gli *officia* ravvisabili nel *genus iudiciale* vengono essenzialmente ricondotti all'adempimento delle funzioni della difesa e dell'accusa[97]. Entrambi i ruoli partecipano di quella *dignitas* propria degli incarichi di fondamentale rilievo per la vita dello Stato, pur apparendo inevitabile che sia la *defensio* a godere di maggiore plauso e consenso popolare.

Cicerone, in un noto passo, sostiene che l'ufficio della difesa appare maggiormente degno di lode, ma contestualmente riconosce e valorizza la *probitas* all'accusa: *etsi laudabilior est defensio, tamen etiam accusatio probata persaepe est*. Il contenuto precipuo di simile valore discende dalla consapevolezza che l'accusa è diretta a perseguire, per il bene comune, i nemici dello Stato o a difendere i deboli contro i potenti. Per questa ragione, la rispettabilità dell'*officium accusatoris* richiede grande equilibrio e giusta misura (*in accusando modus tamen adsit*)[98].

L'accusatore per rispettare il proprio ruolo non deve allora portare in giudizio il peso della propria autorità, di una eccessiva potenza, di uno straordinario prestigio nè di un eccessivo ascendente: queste armi devono piuttosto essere impiegate per salvare gli innocenti, sostenere i deboli, soccorrere i miseri, ma vanno rifiutate se sono volte solamente al danno e al pericolo dei cittadini:

---

cui si sottolinea, in ordine ai rapporti professionali fra colleghi, la diversità di taluni aspetti della prassi forense greca rispetto alla romana. V. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 7.

[97] Nell'*Institutio oratoria*, Quintiliano spiega che l'eloquenza giudiziaria, che suscita maggiore ammirazione ed è la più complessa, si articola in due *officia*, l'accusa (propria dei processi criminali) e la difesa (comune al processo civile e al processo criminale): *Inst. orat.* 3.9.1: *Nunc de iudiciali genere, quod est praecipue multiplex, sed officiis constat duobus, intentionis ac depulsionis* […] La *defensio* costituiva la preminente e assorbente funzione che l'oratore era chiamato a svolgere in processo nel ruolo professionale di *patronus,* termine che denotava nel linguaggio tecnico della retorica latina, colui che pronunciava l'arringa dinanzi all'organo giudicante e che si distingueva funzionalmente dal semplice *advocatus,* la cui attività era circoscritta al compimento di specifici atti processuali, soprattutto in cause civili. In tema, v. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 4 ss.; Arcaria, *Il 'dovere di verità'* cit., p. 80 ss. Considerazioni sul ruolo dell'ufficio accusatorio anche *infra*, cap. V § 4.

[98] Cic., *de off.* 2.14.50-51. Cfr. Quint., *Inst. orat.* 12.7.1, a breve nel testo.

> Cic., *pro Mur.* 28.59: […] *Nolo accusator in iudicium potentiam adferat, non vim maiorem aliquam, non auctoritatem excellentem, non nimiam gratiam. Valeant haec omnia ad salutem innocentium, ad opem impotentium, ad auxilium calamitosorum, in periculo vero et in pernicie civium repudientur*.

In questa prospettiva si appalesa esemplare un'esclamazione che si legge nell'orazione *In Q. Caecilium divinatio* (2.5): "Questa mia che sembra un'accusa deve essere considerata non un'accusa ma una difesa. Molte persone io difendo, molte città, tutta la Sicilia intera. Quindi poiché la mia accusa è rivolta contro uno solo, in un certo senso io credo di rimanere nella mia abituale linea di condotta e di non cessare affatto di difendere ed aiutare"[99].

L'*officium accusatoris* esige, secondo Cicerone, uno studio e un vaglio della causa particolarmente accurato, per non violare quel senso di equità e di giustizia che lo governa e, ulteriormente, per non attribuire all'accusa stessa il valore di una anticipata pronuncia[100]. Ne consegue il dovere per l'accusatore di astenersi da incriminazioni avventate, promosse al solo scopo di incrementare la propria fama di inflessibilità: simile atteggiamento, contrario alla dovuta *humanitas*, lo destituirebbe dal ruolo di operatore della giustizia e tradirebbe la finalità della stessa eloquenza, *ad salutem hominum et ad conservationem datam*[101].

Significative in tal senso le parole che Cicerone rivolge nella *pro Murena* (29.60 ss.) a Marco Catone: pur ammirandolo in quanto *magnum hominem et excelsum*, gli muove il rimprovero di aver ade-

---

[99] […] *haec quae videtur esse accusatio mea non potius accusatio quam defensio est existimanda. Defendo enim multos mortalis, multas civitates, provinciam Siciliam totam; quam ob rem, quia mihi unus est accusandus, prope modum manere in instituto meo videor et non omnino a defendendis hominibus sublevandisque discedere*. V. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 6 ss.

[100] Cic., *pro Mur.* 28.60.

[101] Cic., *de off.* 2.14.51: […] *Nam quid est tam inhumanum, quam eloquentiam a natura ad salutem hominum et ad conservationem datam ad bonorum pestem perniciemque convertere?* [...]. Cfr. Cic., *Div. in Caec.* 18.60: […] *non potes eum sine ulla vituperatione accusare; si vero non ulla tibi facta est iniuria, sine scelere eum accusare non potes. Quare cum incertum sit de iniuria, quemquam horum esse putas qui non malit te sine vituperatione quam cum scelere discedere?*

rito a una dottrina (quella stoica) che rifugge da sentimenti di benevolenza e che insegna che non si deve mai concedere il perdono ad alcuno per nessun motivo. L'accusatore, al contrario, non deve essere spietato nè intransigente: *vir boni est miserere*, è dell'uomo retto saper indulgere alla benevola comprensione. I delitti si differenziano tra loro, e allo stesso modo si differenziano le pene: in questa prospettiva, alla fermezza dell'accusatore appare consona l'indulgenza e persino modificare quanto già detto, *si ita rectius sit* (*pro Mur.* 30.63). L'eccessiva rigidità non rende migliori (*vir melior*): pertanto, conclude l'Arpinate, anche l'accusatore più inflessibile deve saper riconoscere quando è giusto manifestarsi *ad lenitatem propensior* (*pro Mur.* 31.64).

L'*officium accusatoris*, dunque, rappresenta non solo un atto d'accusa verso uno o più individui determinati, ma una difesa per l'intera collettività, assicurando la salvaguardia dei cittadini e, più ampiamente, dello Stato. In questa lungimirante prospettiva, dunque, l'accusa non è altro che una variante della *defensio*: al pari di quest'ultima, trova la sua giustificazione nella difesa o dei supremi interessi dello Stato o dei più deboli. Pertanto, è precipuo compito del patrocinatore, sia che accusi sia che difenda, *accusare improbos et miseros calamitosque defendere*[102].

L'*officium accusatoris*, dunque, al pari di quello *defensoris*, partecipa alla *salus rei publicae* e, pertanto, non è meno degno di lode, onore e prestigio[103].

Se in Cicerone è specialmente l'esperienza della pratica giudiziaria a far luce sugli aspetti deontologici della professione forense, l'impostazione di Quintiliano si colloca preminentemente sul versante teorico, illuminando regole di etica professionale che, profuse in tutta la *Institutio oratoria*, si condensano all'interno del libro XII.

In particolare, il titolo settimo pone, sotto questo profilo, le basi di una stretta corrispondenza tra l'*agere* dell'avvocato e la condotta conforme al prototipo di rettitudine rappresentato dal *vir bonus*.

---

[102] *Div. in Caec.* 21.70. L'idea trova conferma ivi, 21.71 e in *Pro Sulla* 3.10. In tema v. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 6 ss.

[103] *Div. in Caec.* 21.71.

L'integrità morale che costituisce la risultante deontologica di tale connubio si riverbera in ogni aspetto dell'attività professionale e si riconosce nella funzione accusatoria così come in quella difensiva.

Prima di addentrarsi nei doveri specificamente riconducibili all'*officium* della difesa, il retore premette alcune considerazioni di innegabile rilievo in merito al ruolo dell'accusa.

Dopo aver ammesso, come affermava Cicerone, che l'ufficio della difesa appare preferibile in via naturale, Quintiliano riconosce e sottolinea la pubblica utilità e la necessità del ruolo accusatorio:

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.1: *Cum satis in omne certamen virium fecerit, prima ei cura in suscipiendis causis erit: in quibus defendere quidem reos profecto quam facere vir bonus malet, non tamen ita nomen ipsum accusatoris horrebit ut nullo neque publico neque privato duci possit officio ut aliquem ad reddendam rationem vitae vocet. Nam et leges ipsae nihil valeant nisi actoris idonea voce munitae, et si poenas scelerum expetere fas non est prope est ut scelera ipsa permissa sint, et licentiam malis dari certe contra bonos est*.

"È fondamentale non solo per il rispetto delle leggi ma per la vita dello stesso Stato convocare in giudizio per rendere conto delle proprie azioni", *ut aliquem ad reddendam rationem vitae vocet*.

Attraverso il *reddere rationem*, l'accusa persegue l'interesse dello Stato a far rispettare le sue leggi e ad applicarne le relative sanzioni. Le leggi stesse, infatti, spiega il retore, non varrebbero a nulla se non venissero difese dalla voce adeguata di un avvocato (*leges ipsae nihil valeant nisi actoris idonea voce munitae*): non chiedere la punizione dei crimini, infatti, equivarrebbe a consentire i crimini stessi (*si poenas scelerum expetere fas non est prope est ut scelera ipsa permissa sint*), concedendo libertà ai delinquenti a danno delle persone perbene.

L'accusa, pertanto, dà voce alle leggi, che si avvalgono di tale *officium* per difendere se stesse e, per questo tramite, i cittadini: accusare a buon diritto chi delinque, equivale a "rimuovere un morbo intestino", è atto paragonabile alla difesa della patria (*pestem intestinam propulsare cum propugnatoribus patriae comparandum*), afferma Quintiliano: è un preciso dovere che fa affida-

mento sulla moralità di chi esercita questa funzione (*ex fiducia bonae mentis*)[104].

Quintiliano si sofferma, in prosieguo, su una breve ma incisiva considerazione sulle finalità dell'ufficio accusatorio, che (a qualunque organo processuale spetti) contiene *in nuce* una gamma di riflessioni degne delle più moderne teorie in tema di funzioni della pena detentiva. Argomenta il retore, che non si deve perseguire tanto la punizione dei colpevoli quanto la loro riabilitazione socio-morale, poiché l'obiettivo principale è quello di correggerne vizi e condotta:

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.2: *Quare neque sociorum querelas nec amici vel propinqui necem nec erupturas in rem publicam conspirationes inultas patietur orator, non poenae nocentium cupidus sed emendandi vitia corrigendique mores. Nam qui ratione traduci ad meliora non possunt, solo metu continentur.*

La discussa e complessa problematica in tema di effetto deterrente della pena trova qui una rapida, ma decisa, teorizzazione: lasciando in sottofondo ogni valutazione sulla finalità riabilitativa della pena[105], l'autore dichiara che chi non può essere indotto a un miglior comportamento dalla ragione, viene frenato solo dalla paura: *qui ratione traduci ad meliora non possunt, solo metu continentur*.

Precisata la *dignitas* e l'importanza dell'*officium accusatoris*, Quintiliano procede all'esposizione dei doveri propri del difensore.

Il primo tema riguarda il criterio in base al quale effettuare la

---

[104] Diversamente si configura il giudizio del retore, però, qualora venga meno l'onestà dell'intento (*bona mens*) con cui l'accusatore esercita il suo *officium*. In questo caso, Quintiliano dichiara che scegliere la vita dell'accusatore perchè indotti da una ricompensa è assai simile ad un ladrocinio: *itaque ut accusatoriam vitam vivere et ad deferendos reos praemio duci proximum latrocinio est* (*Inst. orat.* 12.7.3). Similmente, l'accusatore deve fare attenzione a non dare l'impressione di ricoprire volentieri questo ruolo, poiché farebbe pensare di aver convocato in giudizio non per una causa giusta e necessaria, bensì per il piacere di accusare (*accusandi voluptate*: ivi, 11.1.57). Si annota che l'autore, tra gli oratori che si distinsero per aver adempiuto all'*officium accusatoris* in conformità alla dovuta etica, addita come modello Cicerone (ivi, 12.7.4).

[105] Sulla funzione della pena v. spec. i recenti studi (ivi la principale bibliografia) di A. Calore, *La pena e la "storia"*, in *Diritto@Storia*, 3, 2004, http://www.dirittoestoria.it, e di Garofalo, *Concetti e vitalità* cit., p. 108. Un'efficace panoramica è in G. Valditara, *Diritto pubblico romano*, Torino 2013, p. 300 ss.

scelta delle cause di cui assumere il patrocinio. Il retore pone anzitutto un limite di natura quantitativa, considerando la concreta impossibilità di assistere tutti coloro che chiedono giustizia con validi motivi[106].

L'*officium defensionis* non implica, infatti, l'obbligo di accettare in ogni caso un mandato difensivo:

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.4: […] *neque defendet omnis orator idem, portumque illum eloquentiae suae salutarem non etiam piratis patefaciet, duceturque in advocationem maxime causa*.

L'avvocato, afferma, non è tenuto a difendere tutti indiscriminatamente (è incisiva l'immagine dell'eloquenza come porto di salvezza, *portum eloquentiae suae salutarem*, "che non deve essere aperto anche ai pirati"), ma deve assumere il patrocinio anzitutto a seconda del tipo di causa[107].

In quest'ottica assume primaria importanza il concetto di *causa iusta vel improba*: secondo Quintiliano, l'avvocato, o almeno quello onesto, deve accettare la difesa soltanto di una *causa iusta,* intendendo tale quella causa che appaia tutelare una posizione soggettiva *prima facie* degna di essere difesa, in quanto espressione di una pretesa conforme al diritto[108].

La qualificazione in merito esige soprattutto imparzialità. In tal

---

[106] Quint., *Inst orat.* 12.7.5. Altre riflessioni sulla *defensio*, con particolare riguardo allo stile *in agendo*, sono in cap. I § 3.

[107] V. *supra*.

[108] Quint., *Inst orat.* 12.7.6. La questione in merito alla definizione del concetto di causa ingiusta susciterà molti dibattiti nell'età del diritto comune, specialmente riguardo alla possibilità dell'avvocato di assumere il mandato difensivo in cause giuridicamente infondate e in quelle sostanzialmente ingiuste. In tema v. da ultima R. Bianchi Riva, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*, I, Milano 2012. Si annota altresì che dalle descritte attenzioni e strategie delineate nelle opere retoriche si passerà, nell'epoca medievale, ad una vera e propria formazione di una scienza giuridica per gli avvocati, ove fondamentale strumento appaiono le *cautelae*, intese come scaltrezze e tatticismi del professionista abile e smaliziato: è quanto risulta, esemplarmente dal *Liber cautele et doctrine* del *legum doctor* Uberto da Bobbio recentemente studiato in N. Sarti, S. Bordini, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienze giuridiche. Il "Liber cautele et doctrine" di Uberto da Bobbio (…1241-1245)*, Bologna 2011.

senso, anzi, il retore configura in capo all'avvocato un vero e proprio dovere e lo esorta a non lasciarsi influenzare dallo *status* sociale dei soggetti coinvolti, evitando ogni forma di parzialità: non dovrà né vendere la propria opera ai *potentes* contro gli *humiles* nè difendere per principio le persone di basso livello sociale contro quelle di alto rango. *Non enim fortuna causas vel iustas vel improbas facit*, non è la classe sociale a rendere una causa giusta o riprovevole[109].

Qualora da un esame più attento della questione emerga, invece, una manifesta ingiustizia della causa, l'avvocato è legittimato, se non tenuto, a restituire il mandato difensivo: *certe non convenit ei quem oratorem esse volumus iniusta tueri scientem*, non rientra nell'*officium pro boni viri* perorare una causa che sa essere ingiusta[110]. Ne consegue l'ulteriore l'obbligo di informare il cliente dell'eventuale ingiustizia della sua pretesa, anche per non ingannarlo con vane speranze[111].

Su questo tema si innesta la problematica del limite fino al quale si può spingere il dovere di difesa dell'avvocato corretto. Sotto il profilo etico, infatti, si presenta inevitabilmente l'interrogativo se rientri nell'*officium pro boni viri* la difesa di un colpevole[112].

Alcune considerazioni in tema emergono, messe in luce da esigenze di concreta vita giudiziara, nelle orazioni di Cicerone: alla base, vi è il principio per cui la difesa di chi è posto in pericolo da un'accusa corrisponde al dovere, a lealtà e a coscienza (*est officio, fidei, religioni*: *pro Mur*. 4.10).

---

[109] Quint., *Inst orat.* 12.7.6. Pare potersi ravvisare in questa indicazione il riflesso di una società che si va sempre più conformando ad una nuova bipolarità sociale, incentrata sul binomio *potentiores-humiliores* ed alla quale il *vir bonus* deve, per quanto è nelle sue possibilità, opporsi, in nome di una giustizia sociale, almeno sotto il profilo processuale. È noto come la considerazione della collocazione sociale avesse profonda influenza nelle dinamiche processuali, fenomeno di cui costituisce significativo esempio il suo peso determinante nella valutazione delle testimonianze. Per la ricca letteratura sulla linea di demarcazione tra *honestiores-humiliores* si rinvia a Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem* cit., p. 180 nt. 8, 187 nt. 22.

[110] Ivi, 12.7.7. D'altronde, l'oratore se è *vir bonus* è anche *iustus homo*: Cic., *de off.* 1.10.31 (v. *infra*, cap. V § 4). Analoga riflessione in Quint., *Inst. orat.* 12.1.33: *Bonus enim vir non agit nisi bonas causas*: l'uomo retto non difende che le cause giuste.

[111] Quint., *Inst orat.*12.7.7.

[112] Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 15 ss.; Arcaria, *Il 'dovere di verità'* cit., p. 81 ss.

In nome di questi valori, il difensore assume su di sè tutti i rischi inerenti al giudizio (*pro Mur.* 1.3) e deve sentirsi moralmente impegnato a difendere chiunque, amico, povero o politico, ne abbia necessità: il dovere di difesa, ammonisce l'Arpinate, risponde a un principio che a Roma è sempre stato rispettato, e mai è stato negato un patrocinatore a nessuno, nemmeno d'infima condizione: *nemini umquam infimo maiores nostri patronum deesse voluerunt* (*pro Mur.* 4.10)[113]. A nessuno si può, infatti, rifiutare il diritto di salvare la propria vita, ed è proprio questo il sommo contenuto della *defensio*: *ab iis qui dicunt salus ipsa petitur* (*pro Mur.* 13.29).

L'applicazione di questo profondo convincimento impedisce al difensore di sottrarsi al proprio *officium* anche nei casi di flagranza (*crimen tantum ac tam manifestum*: *pro Cluent.* 17.50), obbligandolo, anzi, a ricorrere a tutti i possibili *remedia ac perfugia causarum* in favore del proprio assistito: in caso contrario, commetterebbe un grave inadempimento ai doveri dettati dal *ius patrocinii* (*pro Cluent.* 19.51). Nessun colpevole, dunque, deve essere abbandonato alla propria sorte (*etiam nocentes viri boni* […] *deserendos esse non putant*: *pro Sull.* 2.6); anzi, il rispetto di questo canone viene esplicitamente inserito da Cicerone tra i doveri dei *boni viri*.

L'*officium defensionis* si ferma in via eccezionale soltanto nei confronti di un individuo empio e scellerato (*nefarium impiumque*: *de off.* 2.14.51) e, specialmente, appare tale colui che si macchia del *crimen coniurationis*, ossia di attentato alla sicurezza dello Stato, crimine che travolge ogni dovere di difesa (*pro Sull.* 2.6)[114].

I profili posti in luce dall'Arpinate vengono raccolti e precisati nell'*Institutio oratoria*, ove Quintiliano esprime con maggior respiro

[113] In applicazione di tale regola, ricorda Cicerone, in alcune città si può persino procedere alla designazione di un difensore d'ufficio (*patronus causae publicae constituere*: *pro Mur.* 2.4). In obbedienza a questo canone, inoltre, Cicerone stesso assunse, nel 79 a.C., la difesa, da solo, di Sesto Roscio Amerino, accusato di parricidio, per non lasciare del tutto abbandonato l'accusato (*pro Rosc. Amer.* 2.5).

[114] V. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 15 ss. Sul punto, pare conferente anche il passo in *Inst. orat.* 12.7.4, poco sopra citato, in cui Quintiliano pone un limite al dovere di difesa, affermando che l'avvocato deve concedere il suo patrocinio solamente a chi è latore di una *iusta causa*, poiché non deve difendere anche 'i pirati'. D'altronde, in quanto somma virtù (come già rilevato), l'eloquenza non può essere *sociam scelerum, adversam innocentiae, hostem veritatem*, complice dei crimini, ostile all'innocenza, nemica della verità (ivi, 12.1.2).

teoretico il principio per cui la difesa di chi appare colpevole appartiene all'*officium pro boni viri*[115]:

> Quint., *Inst. orat.* 12.1.34: *Quibus ego, cum de meo primum opere respondero, etiam pro boni viri officio, si quando eum ad defensionem nocentium ratio duxerit, satisfaciam* […].

L'interrogativo sul problema se rientri nei doveri del *bonus vir* anche la difesa di un colpevole viene risolto concentrando la valutazione sulla natura del motivo (*ratio*) che induce l'avvocato ad accettare l'incarico.

La comprensione di questa *ratio*, che vale a costruire il concetto di *iusta causa*, è affidata ad alcune esemplificazioni volte a dimostrare che il patrono non viene meno all'*officium pro boni viri* anche qualora difenda persone colpevoli, financo in casi di flagranza, purchè sussista una *honesta voluntas* o una *communis utilitas*, financo un motivo d'affetto, che giustifichi l'azione altrimenti riprovata.

E la maggioranza delle azioni, riflette Quintiliano, è onesta o disonesta non tanto per il fatto in sé, quanto per il loro movente, *non tam factis quam causis eorum vel honesta fiant vel turpia*[116].

Una causa, dunque, non è da considerarsi ingiusta perché riguarda una persona che appare colpevole, poichè, riflette il retore, molto spesso accade che le cause più giuste sembrino inique e che un innocente, accusato, appaia colpevole perché schiacciato da molti indizi, oppure che un comportamento in certi casi criticabile, in altri sia invece ammissibile[117]:

> Quint., *Inst. orat.* 12.1.37: *… ne hoc quidem nudum est intuendum, qualem causam vir bonus, sed etiam quare et qua mente defendat.*

---

[115] L'ulteriore spiegazione offerta a giustificazione della difesa dei colpevoli ha invero il sapore di una speculazione filosofica: spesso, riflette il retore, è proprio il male a rivelare la virtù e l'iniquità a rendere più evidente l'equità (Quint., *Inst orat.* 12.1.35).

[116] Ivi, 12.1.36 ss. (per l'esempio di flagranza v. ivi, 12.1.43). Cfr. Cic., *de off.* 2.14.51; 3.4.18. Sul concetto di *honestas* v. *supra*.

[117] Quint., *Inst. orat.* 12.1.45.

Il criterio che salva l'impronta di correttezza e di integrità del *patronus* viene ravvisato nel motivo (*quare*) e nell'intenzione (*qua mente*) che hanno determinato la scelta di assumere il patrocinio.

Il *vir bonus* potrà quindi prefiggersi di voler difendere soltanto le *bonae causae*, ma nella realtà una *honesta ratio* può indurlo ad assumere la difesa di un colpevole, che non avrebbe altrimenti accettato (*remota ratione honesta*)[118].

In simili circostanze, non esula dall'*officium pro boni viri* il ricorso alla menzogna (*ut mendacium dicat*)[119] oppure ad artifizi, non esclusi quelli che possono apparire trucchi di basso livello (*malis artibus*), e persino il tentativo di nascondere la verità al giudice. Nemmeno in simili casi, stante l'onestà della motivazione, verrà meno la statura del *vir bonus*[120].

La flessibilità dell'arte oratoria, che – come visto - varia e si modella a seconda delle circostanze, appare quindi motivata e giustificata dall'*honestas*, in nome della quale si devono valutare le buone intenzioni dell'oratore: *ut res feret flectetur oratio, manente honesta voluntate*[121].

Quintiliano affronta infine il problema dello sfruttamento economico dell'oratoria[122], riprendendo un tema già prospettato, in un

---

[118] Ivi, 12.1.38 ss.

[119] Cfr. ivi 2.17.27 (*mendacium dicere etiam sapienti aliquando concessum est)*; 2.17.36 *(aliquando exigit communis utilitas, ut etiam falsa defendat*). Anche Cicerone ammette talora il *mendacium*: *si honesto et misericordi mendacio saluti civi calamitoso esse vellemus, tamen hominis non esset in tanto discrimine et periculo civis refellere et coarguere nostrum mendacium* (*pro Lig.* 16).

[120] V. spec. Arcaria, *Il 'dovere di verità'* cit., p. 80 ss.

[121] Ivi, 12.1.45.D'altronde, è l'*animus* a qualificare le azioni: *voluntas est quae apud nos ponit officium*, afferma Seneca (*de benef.* 6.11.3). In tema v. Manzo, *Manente honesta voluntate* cit., p. 443 ss. (spec. p. 451ss.).

[122] È noto che la *lex Cincia de donis et muneribus* del 204 a.C. vietava di accettare qualsiasi forma di retribuzione per le orazioni giudiziarie (*ne quis ob causam orandam pecuniam donumve acciperet*: Tac., *Ann.* 11.5.3; v. anche ivi, 15.20.2-3). Tuttavia, questa legge era una delle cosiddette *leges imperfectae*, ponendo un divieto senza prevedere una sanzione per la sua inosservanza; secondo la testimonianza di Tacito, essa pertanto non ebbe gli effetti sperati in quanto gli avvocati, sempre più bramosi di guadagno, inventarono non di rado anche formule giuridiche per eludere il divieto sancito dalla norma, che così cadde molto presto in disuso. Sulla *lex Cincia* v. spec. F. Casavola, *Lex Cincia. Contributo alla storia delle origini della donazione romana*, Napoli 1960. Interessante anche la lettura di G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano

1994, spec. p. 67 ss., nonché di A.A. Dimopoulou, *La rèmunèration de l'assistance en justice. Étude sur la relation avocat-plaideur à Rome*, Atene 1999, p. 161, che pone la *lex Cincia* sulla scia di una tendenza generale volta a limitare l'eccessiva importanza che si cominciava ad attribuire al danaro nella società, considerando tale fenomeno come una minaccia per i costumi tradizionali romani. In particolare riferimento alla *clausola ob causam orandam*, l'A. sottolinea l'espressione della volontà di risanamento dei costumi applicata al particolare campo dell'assistenza giudiziaria, citando una serie di leggi precedenti che si proponevano come obiettivo la limitazione del lusso inutile: tra queste, la *lex Claudia* che vietava ai senatori il commercio marittimo, la *lex Oppia sumptuaria* che poneva limiti al lusso nell'abbigliamento e nell'arredamento domestico, la *lex Publicia de cereis* che mirava a ridurre i doni offerti dai clienti ai patroni; in tema v. spec. G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana nel III e II secolo a.C.*, in Aa.Vv., *Società romana e produzione schiavistica*, curr. A. Giardina, A. Schiavone, III, Roma-Bari 1981, p. 1 ss.; A. Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli 2002 e, a proposito di tale volume, l'ampio intervento di C. Venturini, *"Leges sumptuariae"*, in *Index*, 32, 2004, p. 355 ss. Mentre ancora Cicerone, in un passo del *De officiis*, pone in risalto l'importanza della scienza giuridica e dell'arte oratoria ad essa abbinata, esprimendo la sua ammirazione per gli oratori disposti a difendere le cause dei clienti con diligenza e gratuitamente (2.19.66: […] *Diserti igitur hominis et facile laborantis, quodque in patriis est moribus, multorum causas et non gravate et gratuito defendentis, beneficia et patrocinia late patent*), nel Principato, parallelamente alle graduali limitazioni imposte alle libertà repubblicane, l'avvocatura perse il suo originario carattere di servizio pubblico e politico, per trasformarsi sempre più in attività professionale. Augusto, nel tentativo di calmierare le richieste di onorari sempre più eccessive, stabilì che i difensori che avessero percepito un compenso troppo alto dovessero restituire ai clienti il quadruplo della somma ricevuta (Dio. Cass. 54.18.2). Sul punto v. spec. V. Angelini, *Augusto e l'onorario forense (Nota a Cass. Dio. 54,18,2)*, in *'Societas' – 'Ius'. 'Munuscula' di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli 1999, p. 1 ss. Il Principato, dunque, produsse un cambiamento nella considerazione e nel contenuto di questa attività che divenne una professione intesa come attività remunerata, anche perché l'inesorabile mutamento politico fece gradualmente venir meno l'interesse per la carriera politica, posto che i successi conseguiti nell'ambito forense non potevano più rappresentare un trampolino di lancio per l'ascesa politica. L'avvocatura acquistò progressivamente il carattere di una normale professione regolarmente retribuita con onorari, ammessi e disciplinati dalla legislazione imperiale, a partire dall'imperatore Claudio che, riconoscendo agli avvocati il diritto a un onorario, vi pose un limite massimo (10.000 sesterzi, secondo Tacito, in *Ann*. 11.7.4), limite che rimase per lungo tempo: cfr. D.50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib*.): *licita autem quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centum aureos.* Nerone stabilì poi che le parti fossero tenute a corrispondere agli avvocati una ricompensa *certam iustamque*, ma che non dovessero pagare nulla per il procedimento giudiziario in sé, le cui spese erano a carico dell'erario: cfr. Svet., *Nero* 17: *cautum* […] *ut litigatores pro patrociniis certam iustamque mercedem, pro subsellis nullam omnino darent praebente aerario gratuita* […]. Traiano, pur ammettendo la corresponsione di un onorario, ne vietò il pagamento anticipato (Plin., *Ep*. 5.9.4). Tariffe precise si leggono nell'*Edictum de pretiis rerum venalium*

rapido ma significativo accenno, nel primo libro dell'*Institutio*, ove aveva attribuito proprio ai guadagni così percepiti l'inizio del degrado dell'eloquenza:

> Quint., *Inst. orat.* 1.*praef.* 13: […] *Nam ut primum lingua esse coepit in quaestu institutumque eloquentiae bonis male uti, curam morum qui diserti habebantur reliquerunt*.

---

di Diocleziano del 301 d.C., dove, sotto il titolo *De mercedibus operariorum*, si fa riferimento anche agli onorari forensi, stabilendo che l'avvocato poteva chiedere al massimo 250 denari per una *postulatio* e 1000 denari per una *cognitio*: cfr. *CIL* III 831: *Edictum de pretiis rerum venalium* 7.72-73: *Advocato sive iurisperito mercedis in postulatione ducentos quinquaginta, in cognitione mille*.

Si annota, inoltre, che il dono elargito dal cliente all'avvocato in segno di riconoscenza era inizialmente indicato con il termine *honos*, termine che, verso la fine della Repubblica, venne usato estensivamente ad indicare la ricompensa di quelle prestazioni (dell'avvocato, del medico, ecc.) che il costume considerava di gran pregio e che erano effettuate al di fuori di ogni rapporto di *locatio-conductio*. Tale ricompensa verrà indicata in prosieguo con il termine *honorarium* (divenuto termine tecnico verso la fine del II secolo d.C.), che rimane comunque intimamente avvinto all'originario concetto di omaggio (*honos, donum*) come attestato di stima e di riconoscenza nei confronti di colui che ha svolto un'attività di particolare pregio intellettuale, non suscettibile di esatta stima economica ed imposto dal costume al di fuori di qualsiasi obbligo giuridicamente tutelato: P. Pescani, *Honorarium. Studi sul lavoro nel diritto romano*, Trieste 1961; Id., s.v. "*Onorari*" *(diritto romano*), in *NNDI*, 11, 1965, p. 928 ss.; G. Pezzano, s.v. "*Onorario*", in *ED.*, 30, 1980, p. 176. Sull'onorario degli avvocati v., tra gli altri E. Cuq, s.v. "*Honorarium*", in *DS*, vol. III/1, Paris 1900, p. 236 ss.; A. Klingmüller, s.v. "*Honorarium*", in *PWRE*, VIII, Stuttgart 1913, p. 2270 ss.; A. Bernard, *La rémunération des professions libérales en droit romain classique*, Paris 1936; F.M. De Robertis, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano 1946; K. Visky, *Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti del diritto romano*, in *Iura*, 15, 1964, p. 14 ss.; Méhész, *Advocatus* cit., p. 182 ss.; C.ST. Tomulescu, *Les avocats dans l'édit du maximum*, in *AARC, Atti II Convegno Internazionale, Spello-Isola Polvese sul Trasimeno-Montefalco (18-20 settembre 1975)*, Perugia 1976, p. 293 ss., con particolare riferimento all'onorario degli avvocati nell'editto dioclezianeo; M. Pani, *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari 1992, p. 113 ss.; E.L. Rodríguez, *Reflexiones en torno al origen de los honorarios de los advocati*, in *SDHI*, 60, 1994, p. 361 ss. (= *Reflexiones en torno al origen de los honorarios de los advocati*, in *Poder politico y Derecho en la Roma clâsica*, Madrid 1996, p. 133 ss.); Dimopoulou, *La rémunération de l'assistance en justice* cit., *passim*; Corbo, *La figura dell'advocatus* cit., p. 25; L. Gagliardi, *La figura del giudice privato del processo civile romano*, in *Diritto e teatri in Grecia e a Roma*, curr. E. Cantarella, L. Gagliardi, Milano 2007, p. 210 ss. (con speciale riferimento ai 'lauti' compensi per l'attività forense che emergono in Giovenale e in Marziale); A. Agudo Ruiz, *Las costas en el proceso civil romano*, Madrid 2013, p. 123 ss.

Il profitto economico viene additato dal retore come la causa della decadenza morale dell'oratoria, delle cui potenzialità, in sé buone, gli oratori hanno però iniziato a servirsi *male*[123]: la speculazione del patrocinio per fini di lucro oscura la corretta visione della gerarchia dei valori, appannando l'importanza della morale che, al contrario, costituisce l'obiettivo primario.

Nonostante la percezione di un onorario fosse ormai divenuta normale, simile prassi ancora nel I secolo d.C. continuava a essere percepita come disonorevole, come attestano le severe parole di Quintiliano:

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.8: […] *Nam quis ignorat quin id longe sit honestissimum ac liberalibus disciplinis et illo quem exigimus animo dignissimum non vendere operam nec elevare tanti beneficii auctoritatem, cum pleraque hoc ipso possint videri vilia, quod pretium habent?*

L'usanza di patteggiare un qualunque onorario, ancor prima di assumere la difesa di un cliente, viene stigmatizzata come un basso mercimonio (*vendere operam*), che scredita il prestigio di un così elevato privilegio: del resto, è proprio il prezzo a svilire la maggior parte delle cose (*hoc ipso possint videri vilia, quod pretium habent*)[124].

Inoltre, afferma Quintiliano, quei patroni che così si discostano da ogni lettura etica e deontologica dell'oratoria sono anche gli stessi che si riparano dietro la scusa delle difficoltà del patrocinio per nascondere la preparazione frettolosa e trascurata, frutto della personale indolenza[125]:

---

[123] Appare significativa la contrapposizione tra i *bona* propri dell'eloquenza e l'usarne *male*. Inoltre, si nota come ricorra il termine *diserti* e non *oratores*, a sottolineare ancora di più il dato che l'abilità oratoria disgiunta dall'etica e da saldi valori (alla base dell'ideale figura del *vir bonus*) non basta a costituire la vera eloquenza, e dunque dei veri oratori. Sulla contrapposizione tra queste due figure così come sull'osservazione per cui la moralità del mezzo (la retorica) dipende dal suo utente v. *supra*.

[124] V. anche Cic., *de orat.* 1.45.198 in riferimento ai cosiddetti *pragmatici*, considerati con disprezzo *mercedula adducti*, dei "mercenari" schiavi di un meschino compenso: cap. II § 2.

[125] Sul dovere di una diligente preparazione, sotto il profilo sia culturale sia tecnico, v. cap. III §§ 2 - 4.

> Quint., *Inst. orat.* 1.12.16: *Difficultatis patrocinia praeteximus segnitiae; neque enim nobis operis amor est, nec quia sit honesta ac rerum pulcherrima eloquentia petitur ipsa, sed ad vilem usum et sordidum lucrum accingimur.*

Costoro, che parlano nel foro sprovvisti di un'adeguata preparazione, non operano per amore e in nome dell'eloquenza, *honesta ac rerum pulcherrima*, ma, quasi tradendone l'intrinseca onestà, si limitano a calcolare quanto frutteranno gli studi di retorica:

> Quint., *Inst. orat.* 1.12.17: *Dicant sine his in foro multi et adquirant, dum sit locupletior aliquis sordidae mercis negotiator et plus voci suae debeat praeco.* […]

Il comportamento svogliato e la colpevole ignoranza di simili avvocati vengono paragonati a una sorta di gara in ricchezza con commercianti di volgari prodotti, nonchè a quel banditore che deve di più alla sua voce che alla qualità della merce: *sordidum lucrum* viene qualificata la parcella dell'oratore e, in allusivo parallelo, *sordida merx* la mercanzia dei negozianti disonesti.

In una più ampia visuale, la causa di lucro svilisce, secondo il retore, non solo l'avvocato che la persegue, ma anche la stessa arte dell'eloquenza.

È forte lo sdegno del retore verso quegli oratori forensi che, considerando la ricchezza un valore rispettabile di per sé, fanno dell'attrattiva del guadagno la motivazione essenziale della loro scelta professionale, praticando l'eloquenza, *rerum pulcherrima*, non per amore della professione, né tantomeno della giustizia, ma in nome di un ignobile profitto, *ad vilem usum et sordidum lucrum*[126]. Costoro non vedono il vero volto dell'eloquenza:

[126] La carriera dell'avvocato veniva spesso considerata come una facile via alla ricchezza, ed il danaro, più che la vocazione o il desiderio di gloria, appariva l'unica ragione per cui taluni sceglievano la professione forense. Questi avvocati arricchiti, che si pavoneggiano, orgogliosi dei propri successi, costituiscono un facile bersaglio per i poeti satirici: nei versi di Marziale e di Giovenale si riscontrano, ad esempio, numerose testimonianze al riguardo e in cui è possibile cogliere l'eco dell'opinione pubblica sulla questione: cfr. Ioven., *Sat*. 14.189-193: *At nunc post finem autumni media de nocte supinum clamosus iuvenem pater excitat: 'Accipe*

> Quint., *Inst. orat.* 1.12.18: *Qui vero imaginem ipsam eloquentiae divina quadam mente conceperit, quique illam, ut ait non ignobilis tragicus, "reginam rerum orationem" ponet ante oculos, fructumque non ex stipe advocationum sed ex animo suo et contemplatione ac scientia petet perpetuum illum nec fortunae subiectum* […] *Dedit enim hoc providentia hominibus munus, ut honesta magis iuvarent*.

La provenienza divina dell'eloquenza, *numen et caelestis vis*, rifiuta il degrado dell'accostamento a vili guadagni materiali, che la infangherebbero: l'oratore forense, che di eloquenza si nutre, dovrebbe ricercare il vero guadagno non nelle parcelle di tribunale bensì nel proprio animo, nella riflessione e nella conoscenza[127], rinvenendo la propria remunerazione nel prestigio sociale e politico[128].

---

ceras, scribe, puer, vigila, causas age, perlege rubras maiorum leges; Mart., *Epigr*. 2.30: *Mutua viginti sestertia forte rogabam, quae vel donanti non grave munus erat: quippe rogabatur felixque vetusque sodalis et cuius laxas arca flagellat opes. Is mihi 'Dives eris, si causas egeris' inquit.* In tema v. di recente Gagliardi, *La figura del giudice privato* cit., p. 210 ss. Il 'mercimonio' della professione forense è additata dagli storici tra le principali cause del decadimento dell'oratoria, già denunciato da Tacito, e che appare drammaticamente consumato all'epoca di Ammiano Marcellino: lo storico, nei *Rerum gestarum libri* (30.4.3-22), dipinge un quadro a fosche tinte dell'attività forense della sua epoca, "ormai giunta in odio alle persone oneste", e rimpiange l'oratoria antica, quando *florebant elegantiae priscae patrociniis tribunalis, cum oratores concitae facundiae, attenti studiis doctrinarum, ingenio fide copiis ornamentisque dicendi pluribus eminebant* […]. In particolare, Ammiano, che suddivide gli *oratores* del suo tempo in quattro categorie a seconda del vizio che li affligge, colloca nel terzo gruppo coloro che con le loro "lingue venali" (*ora mercennaria*) emettono "ignobili latrati" (*viles latratus*), accusandoli di "consumare le porte dei ricchi" per ottenere un patrocinio (quarto gruppo) e di esortare i cittadini ad inutili processi solamente per avidità di guadagno (ivi, 30.4.13-15). In tema v. il commento di O. Bucci, *La professione forense, "odiosa alle persone oneste" (Ammiano Marcellino), "ombra di una parte della politica" (Platone) e "mala arte" (Epicuro)*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, I, Milano 2009, p. 181 ss., spec. 192 ss.

[127] V. cap. I § 1. Si ricordi inoltre Quintiliano, laddove afferma che il "sacro nome di oratore" può essere attribuito solamente a colui che, *ad defendendas causa advocatur*, possiede un'onestà così salda da non farsi scalfire dalla cupidigia (*Inst. orat*. 12.1.24, *supra* citato).

[128] L'attività dell'oratore, come quella del giurista, è infatti ancora considerata una funzione preminentemente civile che non può essere disgiunta dal complesso di attività che fanno capo all'uomo politico romano. Sull'oratoria come parte della scienza di governo e sulla conseguente necessità che l'oratore sia uomo politico v. *supra.*

In questa prospettiva, il patrono che patteggia il prezzo commette un *crimen sordium*:

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.9: *Caecis hoc, ut aiunt, satis clarum est, nec quisquam qui sufficientia sibi (modica autem haec sunt) possidebit hunc quaestum sine crimine sordium fecerit* […].

L'unica giustificazione che può evitare l'ignominia derivante dal compenso per l'attività forense, prosegue il retore, è costituita dalle necessità di sostentamento familiare, per le quali pare ammissibile, però, solo una modica ricompensa[129]. In questi casi, concede, non vi è guadagno più legittimo di quello proveniente da un'attività dignitosa:

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.10: *Neque enim video quae iustior adquirendi ratio quam ex honestissimo labore et ab iis de quibus optime meruerint quique, si nihil invicem praestent, indigni fuerint defensione* […].

Anzi, un simile guadagno, *ex honestissimo labore*, appare non solo legittimo ma anche necessario, posto che l'attività forense richiede un dispendio di tempo ed energie tali da non lasciare a chi la esercita il tempo per guadagnare in maniera diversa:

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.10: […] *Quod quidem non iustum modo sed necessarium etiam est, cum haec ipsa opera tempusque omne alienis negotiis datum facultatem aliter adquirendi recidant*.

[129] Era, infatti, generalmente accettato che un cliente particolarmente riconoscente offrisse in forma privata un qualche dono al suo difensore e che questi non ritenesse sconveniente riceverlo. Tali espressioni di gratitudine non erano considerate una controprestazione del lavoro svolto dall'avvocato, ma semplicemente un regalo per un aiuto ricevuto a titolo di *amicitia*. In ogni caso, secondo Quintiliano, l'avvocato deve guadagnare soltanto quanto gli basta per vivere, facendo soprattutto affidamento sulla riconoscenza di colui che gli è debitore per il buon servizio reso (*Inst. orat.* 12.7.12). L'espansione di Roma e l'intensificarsi degli scambi commerciali determinarono l'instaurarsi di un diverso rapporto avvocato-cliente, in quanto furono gli stessi avvocati a cominciare a richiedere ed ottenere dai clienti doni o danaro per difenderli nel processo, come rilevato. Cfr. sul punto Visky, *Retribuzioni per il lavoro giuridico* cit., p. 15 ss. V. *supra*.

Anche in tal caso, però, occorre grande equilibrio, poiché il patrono deve valutare con estrema attenzione chi corrisponde il compenso, quanto riceve e fino a quando[130]:

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.11: *Sed tum quoque tenendus est modus, ac plurimum refert et a quo accipiat et quantum et quo usque* […].

Al di fuori dei casi descritti, l'usanza di pattuire con i clienti un compenso per la trattazione della causa agli occhi di Quintiliano appare un ignobile "furto da pirata":

> Quint., *Inst. orat.* 12.7.11: […] *Paciscendi quidem ille piraticus mos et imponentium periculis pretia procul abominanda negotiatio etiam a mediocriter improbis aberit, cum praesertim bonos homines bonasque causas tuenti non sit metuendus ingratus* […].

Patteggiare e negoziare il prezzo in proporzione del rischio che si corre rappresenta un uso piratesco (*piraticus mos*), aborrito persino da coloro che non sono di specchiata onestà. Il lato finanziario, quando esiste, deve essere una sorta di amichevole appendice, che rimane nell'ombra.

Il retore, avvertendo la difficoltà nel conciliare l'espressa condanna morale con il diffuso costume forense della pattuizione di un prezzo[131], prospetta una sorta di obbligo morale del cliente di con-

[130] L'attenzione espressa in questo passo verso la tipologia del cliente al quale richiedere l'onorario conferma l'idea che la *lex Cincia*, proposta per calmierare le pretese retributive degli avvocati (v. *supra*), era stata forse motivata anche dal proposito di evitare che gli onorari, evidentemente spesso esagerati, finissero per danneggiare i ceti poveri, precludendo loro la possibilità di ottenere patrocinio in giudizio.

[131] Secondo V. Angelini, *'Metuendus ingratus'. (Avvocato e cliente in una pagina di Quintiliano)*, in *Studi per Luigi De Sarlo*, Milano 1989, p. 4, il discorso quintilianeo sarebbe caratterizzato da una "intrinseca ambiguità" posto che da un lato, esprime forte riprovazione al *piraticus mos* dell'onorario forense ma, dall'altro, al § 10, il retore ammette che in certi casi il pagamento del difensore non soltanto è *iustum* ma anche *necessarium*. Il discorso quintilianeo ha diviso la dottrina tra coloro che vi scorgono un riferimento al cosiddetto *pactum de quota litis* e quanti, al contrario, ritengono che Quintiliano abbia inteso semplicemente riferirsi alla pattuizione di una ricompensa. In questo senso cfr. Coppola, *Cultura e potere*

traccambiare il *beneficium* ricevuto, affermando che colui che difende uomini onesti e cause giuste "non deve temere l'ingratitudine": la mancata corresponsione economica, sia pur dettata dalla sola gratitudine, si ritorcerebbe contro il cliente che apparirebbe ingrato, e quindi indegno della difesa ricevuta, così collocandosi dalla parte del torto[132].

Enucleati così i doveri di imparzialità e di, almeno formale, gratuità del patrocinio forense, Quintiliano dedica il titolo ottavo, sempre del dodicesimo libro, al modo in cui l'avvocato – *vir bonus* deve preparare le cause (*discendae causae ratio*), con particolare riguardo all'*officium* del *docere*[133].

Fundamentum orationis, questo dovere, che, come si è visto, consiste nell'informare il giudice dei fatti oggetto della controversia, impone anzitutto lo studio diligente della causa, che va pianificata senza fretta nè impazienza, comportamenti che con ogni evidenza ne compromettono la corretta impostazione, volgendosi a danno del cliente nonchè del superiore interesse alla giustizia, ma che, purtroppo, lamenta il retore, numerosi avvocati del suo tempo hanno assunto[134].

---

cit., p. 188; Pescani, v. *Honorarium* cit., p. 14 nt. 16; Angelini, *'Metuendus ingratus'* cit., p. 9, che, in particolare, ritiene che la condanna morale espressa da Quintiliano con queste parole si appunti contro il deplorevole quanto diffuso costume forense di richiedere compensi commisurati non tanto all'entità della lite quanto al *periculum*, ovvero al timore, essenzialmente soggettivo, del litigante. Di opinione opposta sono invece Cuq, *Honorarium* cit., p. 241; Bernard, *La rémunération* cit., p. 95 ss.; De Robertis, *I rapporti* cit., p. 191; Rossi, *Observaciones sobre la figura del abogado* cit., p. 286 nt. 50; Méhész, *Advocatus* cit., p. 182. Riflessioni in prospettiva attuale in F. Procchi, *"Piraticus mos": alle origini del c.d. "Divieto di patto di quota lite" nella tradizione giuridica italiana*, in *Diritto e Formazione (Rivista del Consiglio Nazionale Forense)*, 2, 2007, p. 267 ss.

[132] La stessa *honestas* e la natura giusta delle cause patrocinate tutelerebbero, dunque, nella visione quintilianea, la corresponsione di un "ringraziamento economico" al patrono. Al riguardo, si osserva che Quintiliano definisce espressamente *ingratus* quel convenuto che, avendo ricevuto il beneficio della difesa, lo nega: *ingratus est enim qui negat* (*Inst. orat.* 7.4.37, 38). Cfr. *Inst. orat.* 6.3.93, ove si dipinge la scena, invero farsesca, di un cliente ingrato (*ingratus litigator*) che cerca di nascondersi nel foro per non farsi vedere dal suo patrocinatore, che gli grida: "Mi sei riconoscente, che non ti ho visto?". Sulla questione cfr. Pani, *Potere e valori* cit., p. 113 ss.; Angelini, *'Metuendus ingratus'* cit., p. 1 ss.; Coppola, *Cultura e potere* cit., p. 188.

[133] Sul *docere* v. cap. III § 1.

[134] Il tema della frettolosa preparazione della causa è anche in Quint., *Inst. orat.* 1.12.16, su cui v. *supra*.

Quintiliano biasima così quei patrocinatori negligenti che, disinteressandosi del cuore della controversia, si limitano a ricorrere ai noti ed abituali argomenti, che consentono loro di avere comunque qualcosa da "sbraitare" in tribunale. Altri, poi, lungi da un esame scrupoloso, con il pretesto di essere sempre impegnati in altre faccende che hanno la precedenza, addirittura convocano il cliente soltanto il giorno prima o la mattina stessa del processo[135].

L'etica professionale vuole, inoltre, che l'oratore si astenga da atteggiamenti di esibizionismo (*iactantia ingenii*) e di vanità, anch'essi causa di disattenzione e di negligenza. Duro è il giudizio verso il protagonismo di quegli avvocati che, per ostentare un'intelligenza rapida e pronta, fingono di aver capito i fatti prima ancora di averli ascoltati, e dopo aver snocciolato al giudice con fredda abilità, tra il clamore e gli applausi del pubblico, argomenti che poco o nulla hanno a che vedere con la causa, abbandonano il foro, accompagnati da un largo seguito[136].

Un ulteriore comportamento superficiale qui riprovato viene additato in quei *patroni* che si accontentano dei documenti redatti o dal cliente o da altri *advocati* che, per loro stessa ammissione, non sono in grado di assumersi la difesa di una causa (*qui se non posse agere confitentur*); sulla base di simili informazioni indirette e non esaminate personalmente, svolgono poi ciò che vi è di più difficile *in agendo*, ossia valutano quali argomenti siano da esporre, quali da scartare, quali da dissimulare se non addirittura inventare[137].

L'avvocato scrupoloso, invece, ammonisce Quintiliano, deve scrivere di persona i fatti così come sono avvenuti, senza aggiungervi elaborazioni di carattere personale, abbellimenti stilistici (*colores*) e altri elementi peggiorativi o distorsivi della realtà (*aliqua peiora veris*). Simili strategie personali, che includono elementi falsi o comunque non strettamente aderenti ai fatti, finiranno inevitabilmente per essere smascherate dall'avversario, ritorcendosi poi, con ogni evidenza, contro l'assistito[138].

---

[135] Quint., *Inst. orat.* 12.8.2.

[136] Ivi, 12.8.3. *Diserte* è l'avverbio scelto dal retore per designare l'asettica abilità nel parlare (v. *supra*).

[137] Ivi, 12.8.5.

[138] Ivi, 12.8.6. Per alcune considerazioni sul termine "*color*" nelle opere retoriche (ma non in questo passo di Quintiliano) e giuridiche, in particolare nel Di-

Il dovere di diligenza che contrassegna il buon avvocato, commenta, si riconosce subito dalla cura e dalla pazienza nell'ascoltare la narrazione dei fatti del cliente, al quale devono concedersi le circostanze di tempo e luogo migliori perché possa parlare liberamente, invitandolo altresì ad esporre tutti i fatti tanto diffusamente quanto desidera, risalendo indietro nel tempo quanto vorrà.

Celebre al riguardo, il metodo di Cicerone che, esortando gli avvocati alla massima diligenza nella preparazione della causa, *ut eas diligenter penitusque cognoscat*[139], spiegava la sua pratica abituale, consistente nell'interpretare con la massima imparzialità tre ruoli, quello della difesa, quello dell'accusa e quello del giudice. Il grande oratore insegnava, in particolare, che era sua abitudine rimanere da solo col cliente, in modo che questi si sentisse libero di raccontare liberamente ogni cosa, senza tacere nulla, per poi, una volta andato via il cliente, vagliare la narrazione compiuta sotto tre angoli di vi-

---

gesto giustinianeo, v. di recente G. Cossa, *I giuristi e la retorica*, in *Dogmengeschichte und historische individualität der römischen juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14 – 17 giugno 2011)*, curr. C. Baldus - M. Miglietta – G. Santucci - E. Stolfi, Lavis (TN) 2012, p. 299 ss. Consiglia Quintiliano, che qualora in corso di causa si verificasse un qualche imprevisto che rendesse necessario un cambiamento nel discorso già scritto, è importante fare attenzione a mantenere uniforme anche il colore del discorso, poiché in caso contrario si nuocerebbe all'esito del processo (*Inst. orat.* 12.9.17). In questo contesto, il vocabolo pare quindi assumere il significato di "prospettiva favorevole alla parte assistita", una coloritura, dunque, difensiva e vantaggiosa al cliente. Analoga accezione si riscontra, ad esempio, anche in un altro passo della *Institutio oratoria* (12.1.33), ove il termine *colores* pare indicativo della capacità di dotare l'arringa di quegli elementi utili a dipingere in modo favorevole la posizione del proprio assistito, tant'è vero che viene accostato alle tecniche di *defensio* (*cur tu de coloribus et difficilium causarum defensione*). Cfr. anche Cic., *de orat*. 3.25.96, ove nel trattare il requisito dell'*ornatus*, si insegna che l'ornamento che conferisce maggiore bellezza al discorso è il suo "colorito" naturale (*et quasi colore quodam et suco suo*), che dona quell'apparenza di spontaneità che fa sì che gli abbellimenti e la stessa commozione (*dolor*), sia pur frutto dell'arte, appaiano scaturire in modo naturale, senza affettazione nè esagerazioni. Ciò sarà possibile soltanto se l'oratore saprà mantenere l'equilibrio, dosando *colores* e *dolor* in giusta misura. Cfr. Quint *Inst. orat.* 12.10.71, in riferimento allo stile del discorso (cap. I § 3).

[139] Cic., *de orat.* 2.24.99. Piace, al riguardo, ricordare che Ammiano Marcellino (*Rer. gest. libri* 30.4.7) ricorda la seguente massima, da lui attribuita a Cicerone: *"Non defendi homines sine vituperatione fortasse posse, neglegenter defendi sine scelere non posse"* (cfr. *Div. in Caec.* 18.60).

suale: il proprio, quello della parte avversa e quello del giudice. In tal modo, sarebbe emerso il punto controverso, che in ogni controversia consiste nell'indagare su che cosa sia accaduto, quale ne sia la natura o come sia da definire[140].

In un'articolata sequenza di passi[141], Quintiliano riprende, sviluppandolo, il consiglio ciceroniano, spiegando ulteriormente che il patrono deve lasciar parlare il cliente diffusamente, quanto desidera, poiché "udire dettagli superflui non nuoce quanto ignorare quelli essenziali":

> Quint., *Inst. orat.* 12.8.7: *Liberum igitur demus ante omnia iis quorum negotium erit tempus ac locum, exhortemurque ultro ut omnia quamlibet verbose et unde volent repetita ex tempore exponant: non enim tam obest audire supervacua quam ignorare necessaria*.

Anzi, prosegue, spesso saranno proprio quegli elementi che al cliente sembrano privi di importanza a rivelarsi, invece, fondamentali per la sua difesa ed in essi l'avvocato troverà "la ferita e la cura adatta":

> Quint., *Inst. orat.* 12.8.8: *Frequenter autem et vulnus et remedium in iis orator inveniet quae litigatori in neutram partem habere momentum videbantur. Nec tanta sit acturo memoriae fiducia ut subscribere audita pigeat. Nec semel audisse sit satis: cogendus eadem iterum ac saepius dicere litigator, non solum quia effugere aliqua prima expositione potuerunt, praesertim hominem, quod saepe evenit, imperitum, sed etiam ut sciamus an eadem dicat.*

L'officium della diligenza impone, dunque, una grande pazienza: l'avvocato non deve accontentarsi di ascoltare una sola volta la *narratio* del cliente, ma deve sollecitarlo a ripeterla due o più volte, non solo perché alcuni particolari possono essergli sfuggiti nella prima esposizione, ma anche per verificare se ripete le stesse afferma-

---

[140] Ivi, 2.24.102-104. È evidente il riferimento agli *status causae*, su cui v. cap. II §§ 5-7. Cfr. *Rhet. ad Herenn*. 1.26, cap. II § 4.

[141] Quint., *Inst. orat.* 12.8.7-12.

zioni oppure se le modifica, il che capita di frequente, riflette l'autore, quando la persona è inesperta di diritto.

Inoltre, è opportuno che il *patronus* non creda mai totalmente al cliente: molti, infatti, mentono, oppure parlano non come se stessero fornendo informazioni sulla causa, bensì come se la stessero difendendo, e quindi non come si dovrebbe parlare all'avvocato ma al giudice:

> Quint., *Inst. orat.* 12.8.9: *Plurimi enim mentiuntur, et tamquam non doceant causam sed agant non ut cum patrono sed ut cum iudice locuntur. Quapropter numquam satis credendum est, sed agitandus omnibus modis et turbandus et evocandus.*

Pertanto, per garantire un'assistenza migliore, l'avvocato deve riuscire a comprendere e a vedere più di quanto il cliente gli mostra, così come – è la metafora – i medici non devono curare solo i mali evidenti, ma devono scoprire anche quelli nascosti, spesso celati dagli stessi pazienti[142]. A tal fine, deve interrogarlo con grande meticolosità per ottenere le informazioni più utili e per scoprire ogni sia pur minimo particolare attinente ai fatti in causa. Per queste ragioni, al fine di pervenire ad una ricostruzione il più possibile veritiera, può rivelarsi opportuno interrogare ed incalzare l'assistito persino con aggressività, quasi tormentandolo, per vedere se cade in trabocchetti:

> Quint., *Inst. orat.* 12.8.11: *Interrogandus quam infestissime ac premendus: nam dum omnia quaerimus, aliquando ad verum ubi minime exspectavimus pervenimus. In summa optimus est in discendo patronus incredulus* […].

In corso di indagine e di studio della causa, dunque, conclude Quintiliano, l'avvocato migliore è quello incredulo.

Riconducibile alla medesima *ratio*, e basato sul descritto metodo ciceroniano, è il consiglio per cui, dopo aver ascoltato con pazienza il cliente, l'avvocato deve dismettere il ruolo del difensore per

[142] Quint., *Inst. orat.* 12.8.10.

calarsi nei panni dell'avversario e proporre tutte le obiezioni possibili e immaginabili:

> Quint., *Inst. orat.* 12.8.10: […] *Nam cum satis in audiendo patientiae inpenderit, in aliam rursus ei personam transeundum est, agendusque adversarius, proponendum quidquid omnino excogitari contra potest, quidquid recipit in eius modi disceptatione natura*.

Il dovere della paziente diligenza si esprime, inoltre, nell'esaminare con meticolosità tutta la documentazione attinente alla causa:

> Quint., *Inst orat.* 12.8.12: *Ideoque opus est intueri omne litis instrumentum: quod videre non est satis, perlegendum erit. Nam frequentissime aut non sunt omnino quae promittebantur, aut minus continent, aut cum alio aliquo nocituro permixta sunt, aut nimia sunt et fidem hoc ipso detractura, quod non habent modum*.

Non si deve ritenere sufficiente uno sguardo veloce alla documentazione, ma occorre leggerla per intero, perché molto spesso è dato riscontrare notevoli divergenze tra il contenuto attribuitovi e quello effettivo, oppure contiene meno informazioni di quelle che si credeva o dettagli che possono rivelarsi controproducenti, oppure, ancora, è talmente sovrabbondante da perdere in attendibilità proprio perché eccessiva. Anche nell'esame della documentazione, può accadere che il *patronus* rinvenga dei particolari che il cliente aveva omesso ritenendoli superflui[143].

Lo studio della causa, inoltre, esige, a differenza di quanto può convenire durante il processo, che l'avvocato riesamini gli argomenti, passandoli in rassegna a uno a uno:

> Quint., *Inst. orat.* 12.8.14: *Quos ut circumspectare in agendo et adtemptare singulos minime convenit propter quas diximus*

[143] Ivi, 12.8.13. Questo, proprio perché profano del diritto (*imperitus*): v. *supra* Quint., *Inst. orat.* 12.8.8. In quest'opera sarà utile la conoscenza dei *loci argumentorum* (cfr. ad es. Quint., *Inst. orat.* 5.10.24-30; Cic., *de inv.* 1.37-43). V. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica* cit., p. 84 ss.; Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 261 ss.

> *causas, ita in discendo rimari necessarium est quae personae, quae tempora loca instituta instrumenta cetera, ex quibus non tantum illud quod est artificiale probationis genus colligi possit, sed qui metuendi testes, quo modo sint refellendi. Nam plurimum refert invidia reus an odio an contemptu laboret, quorum fere pars prima superiores, proxima pares, tertia humiliores premit*.

Quest'attività di valutazione degli argomenti evidenzia la necessità di indagare e valutare persone, tempi, luoghi, consuetudini, mezzi e ogni elemento per capire non soltanto quali sono le prove utili, ma anche quali sono i testimoni temibili e come vanno confutati[144]. Al riguardo, è di estrema importanza, infatti, considerare le motivazioni che inducono determinate testimonianze, se cioè, ad esempio, l'accusato sia tale a causa di invidia, odio o disprezzo.

Dopo aver così individuato gli argomenti favorevoli e quelli rischiosi, l'avvocato deve calarsi nel terzo e ultimo ruolo, quello del giudice:

> Quint., *Inst. orat.* 12.8.15: *Sic causam perscrutatus, propositis ante oculos omnibus quae prosint noceantve, tertiam deinceps personam induat iudicis, fingatque apud se agi causam, et quod ipsum movisset de eadem re pronuntiaturum id potentissimum apud quemcumque agetur existimet. Sic eum raro fallet eventus, aut culpa iudicis erit*.

Questa terza prospettiva permette all'avvocato di immaginare come la causa potrebbe essere trattata, così da individuare più facilmente il potenziale persuasivo, o dissuasivo, degli argomenti, riuscendo persino a formulare una più verosimile previsione del verdetto finale, sempre che il giudice non cada in errore.

L'esposizione del metodo ciceroniano, fatto proprio da Quintiliano, evidenzia la centralità del momento narrativo: la struttura del processo è impostata secondo una logica di contrapposizione di ruo-

[144] Per uno schema sulla distinzione tra le prove retoriche (o tecniche o artificiali) e non retoriche (o atecniche) v. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense* cit., p. 258 ss.

li, di parti e, quindi, di fatti e di argomentazioni che, inevitabilmente e dialetticamente, si muovono in conflitto tra loro[145].

In quest'ottica, diventa di fondamentale importanza per il patrocinatore impersonare i tre ruoli: l'immedesimazione[146], strumento oratorio che conosce il suo culmine nella *peroratio* conclusiva, va compiuta già dalla fase prodromica di preparazione della causa ma con divergenti inquadrature, corrispondenti ai tre personaggi chiave intorno ai quali ruota il meccanismo processuale.

Si appalesa già in questo fondamentale momento, dunque, tutta l'importanza dell'opera maieutica dell'avvocato, che permette di individuare gli argomenti migliori e quelli controproducenti così da impostare la causa nel modo più utile[147].

4.5. *Gli* officia in agendo

Il titolo 12.9 della *Institutio oratoria* è dedicato agli *officia agentis*. Si tratta, come osserva Quintiliano, di un decalogo di precetti che, per loro natura, attengono in realtà più che all'*ars oratoria* al rispetto di quei doveri, soprattutto etici, che si impongono all'avvocato nel momento dell'*actio*[148]. Pertanto, questi *officia* costituiscono, per esplicita dichiarazione dell'autore, l'archetipo di un codice etico-comportamentale, e dunque deontologico[149].

---

[145] Per considerazioni in tema, specialmente sotto un profilo epistemologico, si rinvia all'*Introduzione* del presente lavoro.

[146] Sul fenomeno dell'intima compartecipazione dell'oratore forense alle vicende dell'assistito, che si traduce nel *dolor*, v. cap. III, spec. § 4, e cap. V.

[147] Osserva Traversi, *La difesa penale* cit., p. 16 ss., che questo metodo suggerito da Cicerone, e poi ripreso da Quintiliano, appare ancora attuale e praticabile, essendo connaturato ad ogni sistema processuale basato sulla dialettica tra accusa e difesa.

[148] *Quae sint in agendo servanda toto fere opere exsecuti sumus, pauca tamen propria huius loci, quae non tam dicendi arte quam officiis agentis continentur, attingam* (Quint., *Inst. orat*. 12.9.1). La sistematica dell'opera, del resto, mette chiaramente in luce la forte connessione tra il paradigma del *vir bonus*, enunciato sempre nel libro XII, nei titoli immediatamente precedenti, e questi doveri, che attengono alla deontologia propria della professione forense.

[149] I cosiddetti *praecepta patrocinii* che si leggono nel *De officiis* di Cicerone, nonché sparsi nelle numerose orazioni ciceroniane, pur contenendo alcuni canoni

Primo dovere, secondo l'ordine quintilianeo, è quello di astenersi dalla *cupiditas laudis,* in quanto l'avvocato non deve *agere causam* mosso dallo smodato desiderio di fama ed elogi:

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.1: […] *Ante omnia ne, quod plerisque accidit, ab utilitate eum causae praesentis cupido laudis abducat*.

Una malsana ostentazione (*vitiosa iactatio*) della propria eloquenza[150] rischia – tra l'altro – di distoglierlo dall'interesse della causa trattata (*utilitas causae praesentis*)[151], dal quale, invece, il patrono non deve mai allontanarsi, mantenendo sempre vigile e desta la concentrazione[152].

Al contrario, l'avvocato, costretto ad affrontare i meandri del diritto (*iuris anfractus*) ed argomenti oscuri dai quali deve portare alla luce la verità (*eruendae veritatis latebras*)[153], dovrà realizzare un castello difensivo con paziente intelligenza, senza ricorrere ad espedienti altisonanti, il cui scopo principale è quello di suscitare scalpore:

---

deontologici fondamentali, non compongono in effetti una trattazione organica in tema, come invece, sia pur *in nuce*, appare l'esposizione del titolo quintilianeo. Sui cosiddetti *praecepta patrocinii* si rinvia al già più volte citato Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., *passim*.

[150] Sarà il verdetto del giudice a far emergere e a rendere duratura la fama di chi è veramente bravo e competente (Quint., *Inst. orat.* 12.9.4).

[151] Sul concetto di *utilitas*, con particolare collegamento all'*honestas*, v. da ultimo Mastino, *"Utilitas valuit propter honestatem"* cit., *passim*. Tale *officium* pare raccordabile, invero, all'inopportunità dell'esibizionismo (*iactantia ingenii*), che può ostacolare l'esame diligente della causa (Quint., *Inst. orat.* 12.8.3; v. *supra*).

[152] Torna la metafora militare: l'oratore forense non deve mai allentare la concentrazione, ma deve parametrare la propria strategia e la propria condotta su quella del generale in guerra: non deve avere paura di affrontare le difficoltà nè lasciarsi illudere da momenti più agevoli che potrebbero causare un calo di concentrazione; come il generale deve saper condurre l'esercito per luoghi sia pianeggianti sia impervi ed essere capace sia di espugnare città, sia di difendersi, così l'avvocato deve saper condurre il proprio discorso amenamente quando occorre, ma laddove vi siano punti rischiosi o complessi dovrà saper elevare difese ed usare i più utili stratagemmi (Quint., *Inst orat.* 12.9.2).

[153] Da sottolineare l'espressione *eruere veritatem*, che – come noto – ha avuto fortuna anche presso i giuristi: v. per tutti Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem* cit., *passim*.

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.3: *At si iuris anfractus aut eruendae veritatis latebras adire cogetur, non obequitabit nec illis vibrantibus concitatisque sententiis velut missilibus utetur, sed operibus et cuniculis et insidiis et occultis artibus rem geret*.

Anzi, spesso gli antichi oratori, ricorda Quintiliano, ebbero l'accortezza di dissimulare la loro abilità oratoria proprio per apparire maggiormente credibili e rendere i loro stratagemmi meno sospetti[154].

L'obiettivo dell'avvocato deve dunque essere sempre quello di dare l'impressione di aver trattato una causa giusta nel modo più giusto: *finem tamen hunc praestabit orator, ut videatur optimam causam optime egisse*. La vittoria processuale deve infatti apparire dovuta non tanto alla bravura del patrono bensì al fatto che la causa era meritevole: *causa potius laudetur quam patronus*[155].

Da queste considerazioni deriva il monito a non cadere in quella superbia che porta a rifiutare la difesa di cause ritenute di importanza inferiore al proprio livello:

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.7. *Nec illo fastidio laborabit orator non agendi causas minores, tamquam infra eum sint aut detractura sit opinioni minus liberalis materia. Nam et suscipiendi ratio iustissima est officium, et optandum etiam ut amici quam minimas lites habeant, et abunde dixit bene quisquis rei satisfecit*.

La ragione preminente che induce ad accettare il patrocinio di una causa deve essere l'*officium*, il senso del dovere: *nam et suscipiendi ratio iustissima est officium*[156].

Addirittura, poi, alcuni patroni, nella difesa di cause modeste, pur di sfoggiare un po' di abilità oratoria vi inseriscono argomenti estranei o, peggio, ingiurie e maldicenze. Questa, stigmatizza Quin-

---

[154] Quint., *Inst. orat.* 12.9.5, citando Marco Antonio (cfr. Cic., *de orat.* 2.36.153). Sul concetto di *iusta causa* e sul dovere di astensione da atteggiamenti di vanità ed arroganza v. *supra*.

[155] Quint., *Inst orat.* 12.9.6.

[156] Si tratta di un'applicazione della regola generale, di cui si è detto, per cui nessuno deve rimanere privo di un patrocinatore.

tiliano, non è vera eloquenza bensì *canina eloquentia*[157], propria di coloro che assumono il ruolo di *patronus* per *male dicere*:

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.9: *Ea est enim prorsus "canina", ut ait Appius, "eloquentia", cognituram male dicendi subire: quod facientibus etiam male audiendi praesumenda patientia est. Nam et in ipsos fit impetus frequenter qui egerunt, et certe petulantiam patroni litigator luit. Sed haec minora sunt ipso illo vitio animi quod maledicus a malefico non distat nisi occasione*.

La *bene dicendi scientia*, al contrario, vuole che l'oratore aspiri al modello del *vir bonus*, *qui bene dicit*, mantenendosi così ben lontano da quei patroni *qui male dicunt*. Questi ultimi, anzi, sostiene il retore, se parleranno *male*, saranno anche ascoltati malvolentieri (*male dicendi* […] *etiam male audiendi*), a causa della reputazione negativa che si sono costruiti, e in tal modo non solo nuoceranno agli interessi del cliente ma anzi andranno incontro al medesimo destino[158].

Il *bonus patronus*, inoltre, deve possedere un giudizio libero e indipendente, così da non cedere al capriccio del cliente che persegue una vendetta più che una difesa (*qui ultione malunt quam defensionem*), pretendendo dall'avvocato un comportamento calunniatore e arrogante soltanto per avere una soddisfazione che qualunque uomo onesto disprezzerebbe:

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.10: *Turpis voluptas et inhumana et nulli audientium bono grata a litigatoribus quidem frequenter exigitur, qui ultionem malunt quam defensionem; sed neque alia multa ad arbitrium eorum facienda sunt: hoc quidem quis hominum liberi modo sanguinis sustineat, petulans esse ad alterius arbitrium*?

Altrettanto riprovevole e indecoroso è inveire contro il patrono della parte avversa, così adeguandosi più all'ira del cliente che all'animo del giudice:

---

[157] Espressione risalente, come ricorda lo stesso Quintiliano, ad Appio Claudio Cieco (*Inst. orat.* 12.9.9).

[158] Il *vir malus* è, con ogni evidenza, il polo etico che si contrappone al *vir bonus*. In tema Cascione, *Vir malus* cit., p. 91 ss. V. anche *supra*, in questo capitolo, § 1.

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.11: *Atqui etiam in advocatos partis adversae libenter nonnulli invehuntur: quod, nisi si forte meruerunt, et inhumanum est respectu communium officiorum, et cum ipsi qui dicit inutile (nam idem iuris responsuris datur) tum causae contrarium, quia plane adversarii fiunt et inimici, et quantulumcumque eis virium est contumelia augetur.*

Un simile comportamento è incivile, anzi *inhumanum*, poichè accusa e difesa condividono i medesimi doveri, e pertanto ambedue meritano uguale rispetto[159]. Inoltre, questa condotta, che finisce per coinvolgere personalmente gli avvocati, è inutilmente dannosa e contraria agli interessi della causa, in quanto accresce l'aggressività e fa venir meno quell'equilibrio[160] che, al contrario, conferisce all'avvocato autorevolezza e credibilità.

Calpestare il dovuto rispetto per l'altrui *officium*, dunque, integra una condotta contraria a quel fondamentale valore di *humanitas* che esige che l'uomo, nel perseguire il proprio diritto e il proprio vantaggio, mantenga sempre il rispetto degli altri e, per questo, si ponga dei limiti[161]. Questo concetto implica, dunque, l'adesione ad una serie di valori che trovano concreta applicazione anche, se non soprattutto, nel quotidiano, in quanto espressivi di quelle qualità necessarie per condurre una vita, sia pubblica che privata, in modo corretto e senza eccessi di alcun tipo e, quindi, validi non solo per l'avvocato ma più in generale per ogni uomo: *non ad oratoris consilium, sed ad hominis pertinet*[162].

Qualora l'oratore vi trasgredisca, si trasforma da *vir bonus* in *rabula latratoremque*, un cane che latra e abbaia:

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.12: *Super omnia perit illa quae plurimum oratori et auctoritatis et fidei adfert modestia si a*

---

[159] L'idea che accumuna tali *officia* è anzitutto il dovere più ampio, che tutto ricomprende, quello di servire la *iustitia* (v. cap. V § 4), oltre al fatto che, come dice Cicerone, l'accusa è una specificazione della difesa, consistendo nell'*accusare improbos et miseros defendere*: v. *supra*.

[160] La *modestia* (*temperantia*, *decorum*) costituisce uno dei quattro elementi dell'*honestum*: Cic., *de off.* 1.5.15; 1.27.93; 1.42.151. V. *supra*. Cfr. Fiori, *Bonus vir* cit., p. 228 ss.

[161] Sul concetto di *humanitas* v. *supra*, § 3.

[162] Quint., *Inst. orat.* 6.3.34.

> *viro bono in rabulam latratoremque convertitur, compositus non ad animum iudicis sed ad stomachum litigatoris.*

Anche questa non è *bene dicendi scientia*, bensì *canina eloquentia*[163].

La mancanza della doverosa diligenza, nelle sue descritte declinazioni, costituisce una colpa gravissima:

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.15: *Adferet ad dicendum curae semper quantum plurimum poterit: neque enim hoc solum neglegentis sed mali et in suscepta causa perfidi ac proditoris est, peius agere quam possit. Ideoque ne suscipiendae quidem sunt causae plures quam quibus suffecturum se sciat*.

Il *patronus* che perora una causa in modo inferiore alle sue capacità, senza usare tutta la *cura ad dicendum* di cui è capace, si macchia non solo di negligenza ma anche di malvagità e di slealtà, finanche di tradimento nei confronti del cliente che si è impegnato a difendere. Non sarà più da considerarsi *vir bonus*, bensì, all'opposto, *vir malus*: *neque* […] *solum neglegentis sed mali et in suscepta causa perfidi ac proditoris est*[164].

Allo stesso modo viene giudicato colui che accetta il patrocinio per un numero di cause superiore alle sue concrete possibilità, così

---

[163] Cfr. Cic. *Brutus* 58, ove si criticano coloro che "non declamano, ma abbaiano" (*latrant enim iam quidam oratores, non loquuntur*), verso poi citato in Quint., *Inst. orat.* 11.3.31. L'immagine dell'avvocato urlatore, inelegante e rabbioso, più simile a un banditore pubblico che a un oratore ("*rabula*"), è evocata anche in Cic., *de orat.* 1.46.202; 3.34.138 (v. cap. II § 2); *Brutus* 180; Quint., *Inst. orat.* 12.9.12. Simile tipologia di avvocato "incolto, inurbano e rustico" (*Brutus* 180) viene posta in aperta contrapposizione con il modello antitetico dell'oratore come "sacerdote dell'arte retorica", financo "dono divino" (*de orat.* 1.46.202). Il lemma *rabula* va connesso con la sfera semantica animale, e più precisamente con il latrato del cane, strumento di paragone per indicare una voce sgradevole e piena di acrimonia. In argomento v. V. Bonsangue, *"Canina eloquentia": Cicerone, Quintiliano e il causidico strillone*, in *Pan*, 23, 2005, p. 131 ss. V. cap. IV § 3.

[164] Si sottolinea, al riguardo, la valenza semantica della parola *perfidia*, indicativa del comportamento contrario alla *fides*, ossia all'affidabilità. V. Ernout, Meillet, *Dictionnaire étymologique* cit., s.v. "*fides*", p. 233: "*perfidus* (cf. *periurus)* "perfide", que l'on explique par *qui per fidem decipit* (Plt., Mo. 500, *per fidem deceptus sum),* mais où *per-* peut marquer la déviation"; *adde ib*., s.v. "*per*", p. 497, che "indique, d'autre part, une deviation", citando come esempio anche l'aggettivo *perfidus.*

pregiudicando, con tutta evidenza, la necessaria diligenza nella trattazione delle stesse.

Dovere del patrono è dunque *praecogitare plura et animum ad omnis casus componere*, prepararsi nel modo più scrupoloso su ogni possibile aspetto della causa che deve affrontare, prendendo se necessario appunti, e prevedendo le confutazioni avversarie. Tuttavia, nemmeno la preparazione più accurata mette l'avvocato al riparo da tutte le possibili sorprese che possono insorgere in corso di processo e di dibattito:

> Quint., *Inst. orat.* 12.9.20: *Licet tamen praecogitare plura et animum ad omnis casus componere, idque est tutius stilo, quo facilius et omittitur cogitatio et transfertur. Sed sive in respondendo fuerit subito dicendum, sive quae alia ita exegerit ratio, non oppressum se ac deprensum credet orator cui disciplina et studium et exercitatio dederit vires etiam facilitatis.*

Per fronteggiare questi casi, appare naturalmente fondamentale la dote dell'improvvisazione, alla cui mancanza l'oratore può sopperire, insegna Quintiliano, soltanto se si è preparato ed esercitato con metodo e rigore (*disciplina et studium et exercitatio*), come l'etica professionale impone, poiché in tal modo avrà, se non altro, maggiori possibilità di trovare argomenti da ribattere.

Così forgiato, l'avvocato sarà sempre *armatus*, pronto a combattere nella *pugna* forense[165].

[165] Quint., *Inst. orat.* 12.9.21: *Quem armatum semper ac velut in procinctu stantem non magis umquam in causis oratio* […].

Capitolo V

L'AVVOCATO, *ACTOR VERITATIS*

Sommario: 5.1. Il modello teatrale: l'aporia tra *veritas* e *simulatio*. – 5.2. L'*actor veritatis*. – 5.3. L'*actor causae* di Quintiliano. – 5.4. L'*officium* della *iustitia*.

5.1. *Il modello teatrale: l'aporia tra* veritas *e* simulatio

La convinzione per cui tutto discende dai sentimenti fa sì che la capacità di comunicare emozioni venga inclusa nel programma teorico dell'oratoria, aprendo uno spazio apposito dedicato allo studio degli affetti e divenendo una sorta di elemento "professionale", financo un dovere, di un'arte che si può insegnare e imparare[1].

Ne è ben consapevole Quintiliano, laddove insegna che l'*actio* più adeguata al contesto dipende, in massima parte, dalle emozioni. Di queste, spiega il retore, alcune sono reali, in quanto sgorgano spontaneamente dall'animo (come dolore, ira, indignazione) e, pertanto, devono essere modellate e incanalate dall'arte; altre, invece, non sorgono in modo naturale ma sono fittizie e prive di spontanei-

[1] Petrone, *Lo spazio delle emozioni teatrali* cit., p. 130 ss. Una ripresa di questi temi nei contributi in Aa.Vv., *Le passioni della retorica* cit., *passim*. Un'impostazione del complesso rapporto tra la retorica e l'universo passionale anche in Gastaldi, *Il teatro delle passioni* cit., p. 57 ss.

tà: per questo è fondamentale imitarle, così da viverle intensamente come se fossero reali[2].

Con simili premesse, appare chiaro come il teatro sia il luogo per eccellenza ove le emozioni vengono rappresentate ed imitate: esso sollecita l'adesione degli spettatori agli eventi messi in scena e rappresenta al più alto grado le passioni, creando, attraverso i personaggi, come delle "icone" drammatiche per ogni sentimento dal valore paradigmatico e duraturo[3].

L'aspetto più evidente della sintonia che la retorica latina cerca di stabilire con i saperi del teatro consiste quindi nella necessità, di cui vi è consapevolezza a livello teorico, di rivolgersi all'universo passionale e fare appello ai sentimenti, al di là e al di sopra degli elementi razionali.

La dimensione teatrale dell'oratoria, lungi dall'essere rinnegata o nascosta, viene quindi esplicitamente additata come utile modello per l'*actio* dell'oratore che calca la scena del tribunale, specialmente per le metodiche di comunicazione e di espressione.

Nel foro, così come in teatro, i moti dell'animo assumono infatti un ruolo determinante nell'interpretazione della realtà, poichè sono considerati in grado di imprimere, demiurgicamente, alla valutazione dei fatti la direzione voluta[4].

---

[2] Quint., *Inst. orat.* 11.3.61s. Cfr. Cic., *Orator* 21.71. V. anche *supra*, cap. III §§2 ss. Quint., *Inst. orat.* 11.3.62.

[3] Ne è ben consapevole Cicerone, quando in *de orat.* 3.57.217 ss., esemplifica le differenti sfumature di voci cui dovrà ispirarsi l'oratore per raggiungere la vocalità patemica desiderata, a seconda che intenda esprimere ira, pietà, tristezza, timore, paura, violenza, piacere (sulla voce, strumento della *corporis eloquentia*, v. *supra*). Su questa influenza determinante esercitata *a priori* dal teatro sull'oratoria v. spec. G. Petrone, *L'ampolla tragica (Hor. ars 97). Stili di voce tra teatro e retorica*, in *Aevum(ant)*, n.s., VII, 2007, 3-58; Id., *Lo spazio delle emozioni teatrali* cit., p. 130 ss.; F.R. Nocchi, *Tecniche teatrali e formazione dell'oratore in Quintiliano*, Berlin-Boston 2013.

[4] Petrone, *Lo spazio delle emozioni teatrali* cit., p. 130 ss. Intorno a questi argomenti si è di recente sviluppata una rinnovata riflessione che, sul fondamento di Narducci, *Cicerone e l'eloquenza romana* cit., p. 77 ss., ha approfondito il legame che la *performance* orale crea tra l'oratore e l'attore nella comune ricerca di *pathos*; cfr. G. Aricò, *Cicerone e il teatro: appunti per una rivisitazione della problematica*, in Aa.Vv., *Cicerone tra antichi e moderni, Atti del IV Symposium Ciceronianum Arpinas (Arpino, 9 maggio 2003)*, cur. E. Narducci, Firenze 2004, p. 6 ss.; Petrone, *Modelli drammatici per la retorica* cit., p. 159 ss.; A. Cavarzere, *Gli arcani dell'oratore. Alcuni appunti sull'actio dei Romani*, Padova 2011. Sulle con-

L'*advocatus* trae così ispirazione dalla tecnica teatrale per interpretare le tensioni della realtà, imparando il valore determinante del *movere*, che sfrutta al massimo grado le passioni[5].

In particolare, i retori evidenziano le assonanze tra gli insegnamenti *ad animos permovendos*, volti a suscitare o a smorzare passioni e sentimenti, e quelli attinenti alla declamazione forense, descrivendo con cura minuziosa il calcolato e sapiente uso della voce, dell'espressione del volto, del *gestus* e, più in generale, dell'*habitus corporis* che l'avvocato deve assumere per impersonare al meglio il suo ruolo[6].

È così considerato necessario che il *patronus* conosca non solo la tecnica oratoria ma anche quella teatrale per non incorrere, a causa di atteggiamenti sbagliati, in errori destinati ad influire sull'esito della causa:

> Cic., *de orat.* 1.34.156: […] *Intuendi nobis sunt non solum oratores, sed etiam actores, ne mala consuetudine ad aliquam deformitatem pravitatemque veniamus*.

Nel teatro la retorica riconosce pertanto un modello da studiare e da imitare in molteplici aspetti: gli attori sono maestri nell'arte di suscitare le emozioni degli ascoltatori, segnando un'innegabile contiguità con gli oratori, nell'esperienza e nella prassi, basata sulla capacità di comunicazione emozionale[7].

Non solo. L'oratore e l'attore, in specie drammatico, appaiono altresì accomunati dalla necessità di "agire" su un determinato uditorio e per un definito lasso di tempo: entrambi ricercano i mezzi per creare una realtà temporaneamente plausibile praticando un'arte assai simile a quella dell'illusione[8].

---

traddizioni implicite nella posizione ciceroniana cfr. L. Pernot, *I paradossi della teatralità retorica in Cicerone*, in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., p. 13 ss.

[5] Sul *movere* come *officium oratoris* si è detto in cap. II.

[6] Per delle esemplificazioni circa il catalogo delle espressività considerate utili all'*actio* forense v. cap. I § 4.

[7] Quint., *Inst. orat.* 11.3.156.

[8] Sul parallelo tra *orator* e *actor*, mondo forense e scena teatrale, gli studi sono assai numerosi; tra i più recenti qui si ricordano spec. A. Arcellaschi, *Sur trois aspects comparés de l'art oratoire et de l'art dramatique d'après Cicéron (de orat. III,) et Quintilien (de Inst. orat. XI)*, in *Vita latina*, 100, 1985, p. 26 ss.; H. Gotoff,

L'oratore deve quindi farsi "*actor*", imitando l'attore nell'ostentare i sentimenti, intrecciando la prassi del palcoscenico romano, caratterizzata da un registro recitativo enfatico ed a tinte forti, seguendo un modello di patetismo accentuato, proprio della cultura romana[9].

Il vocabolo pare assumere in questo contesto un significato bivalente, colorandosi con le sfumature di un gioco di parole: oratore è *actor* non solo perché "agisce" in tribunale (*qui agit*) adempiendo all'*actio* oratoria; è al contempo *actor* nel senso di interprete, emotivamente coinvolto dal suo ruolo[10].

L'*actio* forense diviene così una sorta di "interpretazione" – ma non di recita – della vicenda perorata, che porta alla luce e trasmette emozioni e sentimenti nell'appassionata perorazione della posizione del cliente, che deve essere così intensa "da sembrare che per bocca dell'oratore parli lo stesso assistito"[11].

La convinzione è che in questo modo il *patronus* riuscirà a creare nel giudice l'impressione "non di ascoltare una persona che si adopera per lamentare guai altrui, bensì di sentire con le stesse orecchie la voce e i sentimenti degli accusati, i quali, sia pur in silenzio,

---

Oratory: the Art of Illusion, in *Harvard Studies in Classical Philology*, 95, 1993, p. 289 ss.; F. Desbordes, *L'orateur et l'acteur*, in *Theatre et cité. Seminaire du CRATA 1992-94*, Tolouse 1994, p. 53 ss.; Gastaldi, *Il teatro delle passioni* cit., p. 57 ss.; E. Fantham, *Orator and/et actor*, in *Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession*, Cambridge 2002, p. 362 ss.; Hall-Bond, *Performative Elements* cit., p. 187 ss.; Aa.Vv., *Le passioni della retorica* cit., *passim*; G. Petrone, *Modelli drammatici per la retorica*, in *Aevum(ant)*, n.s., 4, 2004, p. 159 ss. (= Aa.Vv., *La riflessione sul teatro nella cultura romana*, curr. G. Aricò, M. Rivoltella, Milano 2008, p. 159 ss.; Id., *La parola agitata: teatralità della retorica latina*, Palermo, 2004; Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., *passim*; Id., *Cicerone e lo spettacolo* cit., p. 223 ss.; Id., *Lo spazio delle emozioni teatrali* cit., p. 130 ss.; Aa.Vv., *Oratoria, retorica, cultura. Contributi alla figura di Cicerone. Atti del 2° Simposio ciceroniano in memoria di Emanuele Narducci. Arpino, 15 maggio 2009*, cur. P. de Paolis, Cassino 2011.

[9] Per questo motivo, la parola retorica deve essere anche "agitata" a causa dell'appassionamento del retore alla causa che sta perorando: cfr. Petrone, *La parola agitata* cit., *passim*. Ma in simile "agitazione" emotiva l'oratore, a differenza dell'attore, trova il freno del *decorum* (v. *supra*).

[10] Non per questo, però, deve divenire attore teatrale, dal quale sempre deve rimanere distinto, saldo nella superiorità del suo ruolo.

[11] […] *at cum ipsos loqui fingimus, ex personis quoque trahitur adfectus*: Quint., *Inst. orat.* 6.1.25.

riusciranno a indurlo alla commozione per il solo aspetto". Il medesimo fenomeno accade anche per gli attori in teatro, che impersonano la parte con un'intensità che si trasfonde, da sotto la maschera, grazie alla voce e alla declamazione, così riuscendo a suscitare emozioni[12].

Ben si comprende, allora, la ragione per cui la condotta oratoria viene spesso ricondotta al modello teatrale, ove gli attori che calcano la scena sono certo maestri non solo di declamazione ma soprattutto nell'arte di suscitare sentimenti ed emozioni, così da coinvolgere nell'intimo gli ascoltatori[13].

L'*actio* forense viene così affidata alla lezione del teatro, per il suo grande impatto culturale e l'enorme presa emotiva che è in grado di esercitare sul pubblico[14].

---

[12] Quint., *Inst. orat.* 6.1.26.

[13] Il parallelo viene sottolineato anche in riferimento all'esigenza di possedere una buona preparazione, poiché anche l'attore non può raggiungere un livello decoroso nel *gestus* se non ha imparato le arti a ciò utili (Cic., *de orat.* 3.22.83, 84).

[14] Cicerone, pur mostrando nelle sue opere e nell'epistolario di disprezzare gli attori, e specialmente le attrici, si interessa tuttavia al teatro e al suo mondo per la sua valenza politica,tanto da considerarlo un elemento portante dell'arte oratoria nella Roma repubblicana, ove si manifesta in modo assai complesso e molteplice. Anzitutto, va premesso come il teatro fosse un luogo d'incontro sociale, nel quale convergono sia il popolo che le personalità di rilievo: da questo comune ritrovarsi delle masse con gli uomini che contano si poteva scatenare qualsiasi imprevisto e dall'interagire reciproco poteva deflagrare l'esplosione di consenso o dissenso. Nella *pro Sestio*, ad esempio, Cicerone descrive come un rito consueto, reso eccezionale solo dalla particolare rilevanza del momento politico, l'accoglienza che senatori, consoli, tribuni ricevono al momento del loro ingresso in teatro per raggiungere i loro posti: una sfilata che diventa rivelatrice dell'indice di gradimento e che perciò è difficile affrontare se non si gode del favore popolare. Queste manifestazioni dell'opinione pubblica sono teorizzate dall'Arpinate come parte della vita politica e un sicuro indicatore della popolarità goduta: questa procedura egli la chiama "affidarsi al teatro e al popolo romano". Sulle modalità della prassi e della ricezione teatrali a Roma v. spec. U. Albini, G. Petrone, *Storia del teatro. I Greci - I Romani*, Milano 1992, p. 452 ss. Un ulteriore aspetto molto importante per comprendere l'importanza del "fattore teatro" nella vita sociale romana riguarda la capacità allusiva della trama e dei versi pronunziati dagli attori nei confronti dell'attualità politica del momento. La prassi usuale, infatti, come si ricava dalla *pro Sestio*, era quella di rappresentare un dramma le cui tematiche fossero riconducibili alla realtà contemporanea, recitando anche più volte quei versi che si presentavano come particolarmente allusivi. Si tratta del cosiddetto fenomeno della "ricezione" dell'opera drammatica, attraverso cui la trama mitica si integrava artificiosamente nella realtà. I Romani, cioè, leggevano nell'azione teatrale una simbolica rappresentazio-

In particolare, è la retorica ciceroniana che costruisce la consapevole certezza che il coinvolgimento emotivo e la teatralizzazione degli affetti possiedono una straordinaria forza di trascinamento che l'avvocato può sfruttare per raggiungere l'obiettivo voluto[15].

---

ne delle esperienze storiche, Da questo atteggiamento consuetudinario degli spettatori è possibile ricavare come il gioco fosse tuttavia sottile e gravido di pericoli: i sentimenti che ne scaturivano, amplificati dalla dimensione teatrale, avevano una enorme presa sul popolo in relazione all'oggetto della discussione. Il teatro dunque viene ad essere, secondo il parere espresso da Cicerone in questa orazione, uno dei centri di espressione dell'opinione pubblica. Ciò significa che era prassi frequente rappresentare sulla scena parti di testi tragici simbolicamente rappresentative di realtà politiche, strumentalmente recuperate e sottolineate dall'attore, per propiziare una potente emozione collettiva a vantaggio o a svantaggio di personaggi politici reali. In altri termini, le emozioni collettive così suscitate divengono funzionali all'agone politico per formare e sostenere un'opinione, in una sorta di "messa in tragedia" della storia reale: v. Petrone, *Lo spazio delle emozioni teatrali* cit., p. 130 ss. L'emozione, in questo come in altri casi, serve dunque nell'agone politico per formare e sostenere un'opinione "rappresentata sulla scena" della storia reale, ma anche per verificare le reazioni da essa suscitate, fungendo così da barometro dell'opinione pubblica. Inoltre, dalle testimonianze fornite dallo stesso Cicerone (cfr., ad esempio, *pro Sestio* 117-123) ma anche da altri autori, come Seneca retore e Macrobio, si ricava che in epoca repubblicana a Roma le rappresentazioni teatrali erano spesso organizzate da esponenti della classe dirigente e costituivano, in sostanza, una forma di manifestazione politica utile alle strategie politiche: J. Chr. Dumont, *Quel théâtre et pour qui?*, in *Pallas*, 71, 2006, p. 81 ss. Una porzione di testo tragico, piccola ma simbolicamente rappresentativa, veniva quindi strumentalmente recuperata e sottolineata dall'attore, per propiziare una potente emozione collettiva a vantaggio di chi voleva sostenere Cicerone: per le citazioni drammatiche nell'uso ciceroniano, v. G. Garbarino, *Il teatro nelle epistole di Cicerone*, in *Aevum(ant)*, n.s., IV, 2004, p. 65 ss.; Aa.Vv., *La riflessione sul teatro nella cultura romana* cit., p. 65 ss. Quando tali citazioni avvengono nel contesto di un'orazione, ritagliano un largo spazio e "funzionano" a lungo, al di là della loro momentanea occorrenza, dettando un ordine logico al discorso e individuando un tema dall'eco persistente: cfr. Petrone, *La parola agitata* cit., p. 133 ss. Un'utile discussione, con raccolta di passi, in D.R. Rizzuto, *Tenenda est omnis antiquitas exemplorumque vis (de oratore 1, 5, 18). La prassi della citazione nelle opere retoriche ciceroniane*, in *Pan*, XX, 2002, p. 57 ss.

[15] Non solo quello processuale ma anche, più ambiziosamente, quello politico dell'ottenimento del consenso. Per le motivazioni sulla possibilità che in questi luoghi si formasse e si esprimesse un'opinione popolare v. L. Ross Taylor, *Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor 1966. La competizione esercitata nell'ambito della *contio*, per esempio, era fortemente influenzata dall'abilità oratoria: v. E. Gabba, *Democrazia a Roma*, in *Athenaeum*, LXXXV, 1997, p. 266 ss.; A. Marcone, *L'idea di democrazia in Cicerone*, in Aa.Vv., *Cicerone prospettiva 2000, Atti del I Symposium Ciceronianum Arpinas (Arpino, 5 maggio 2000)*, cur. E. Narducci, Firenze 2001, p. 59 ss. Si veda inoltre,

Il modello teatrale guida, dunque, l'attività oratoria ed intellettuale di Cicerone, perfettamente consapevole di tali strategie. E così il ricco e sperimentato repertorio di emozioni rappresentato sulla scena diventa per l'oratore una preziosa fonte di ispirazione, alla quale attingere un eccezionale patrimonio di suggestioni, canoni esemplari, patetismi di grande effetto e utilità per la sua condotta oratoria.

In particolare, Cicerone interpreta il foro come un teatro e il mestiere del patrocinatore come quello di un *actor veritatis*, che sul palcoscenico declama l'arringa, così come l'attore, in scena, recita la sua parte[16].

Il risultato è una sorta di teorizzazione dello "spettacolo della giustizia", nel quale il ruolo di protagonista è rivestito dall'oratore[17].

La scelta di seguire il modello teatrale nel mondo giudiziario non può non generare, con tutta evidenza, molteplici conflitti, ai quali dà esemplarmente voce Cicerone nel *De oratore*, i cui protagonisti discutono più volte sulla difficile convivenza delle due anime dell'oratoria, virtù e persuasione[18].

L'oratoria è un'arte che, per sua stessa natura, non può non per-

---

per una rivalutazione delle *contiones*, E. Noè, *Per la formazione del consenso nella Roma del I sec. a. C.*, in *Studi di storia e storiografia antiche per Emilio Gabba*, Como 1988, p. 49 ss. Per una lettura del trinomio "giustizia-politica-formazione del consenso" in chiave soprattutto storica v. spec. L. Perelli, *La corruzione politica nell'antica Roma*, Milano 1994; Narducci, *Processi ai politici* cit. La possibilità di un'efficace comunicazione di massa creava le condizioni adatte per "negoziare" le decisioni: cfr. R. Morstein-Marx, *Mass Oratory and Political Power in the Late Rome Republic*, Cambridge 2004, p. 119 ss. Sull'aspetto consapevolmente antielitario che presenta la concezione "drammatica" dell'oratoria teorizzata da Cicerone, in quanto volta a suscitare un effetto emozionale che trascini le masse, cfr. Petrone, *Cicerone e lo spettacolo* cit., p. 223 ss.

[16] Il *coté* teatrale delle orazioni ciceroniane è oggetto di numerosi studi, ma è lungi dall'essere esaurito: cfr. tra gli altri A. Vasaly, *The masks of rhetoric. Cicero's Pro Roscio Amerino*, in *Rhetorica*, III, 1985, p. 1 ss.; J. Axer, *Tribunal-stage-arena. Modelling of the communications situation in M. Tullius Cicero's judicial speeches*, in *Rhetorica*, VII, 1989, p. 299 ss.; G. Moretti, *Lo spettacolo della pro Caelio: oggetti di scena, teatro e personaggi allegorici nel processo contro Marco Celio*, in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., p. 139 ss.; A. Casamento, *Spettacolo della giustizia, spettacolo della parola: il caso della pro Milone*, ivi, p. 181 ss.

[17] Sul punto si rinvia ai contributi contenuti in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., *passim*.

[18] Se primo dovere dell'avvocato è parlare in modo atto a persuadere (Cic., *de orat.* 1.31.138), l'eloquenza è al contempo la somma virtù (ad es. Cic., *de orat.* 3.14.55). In tema v. *supra*.

correre lo scivoloso crinale dell'ambiguità, in perenne oscillazione tra moralità e tecnica del dominio sull'uditorio, verità e pragmatismo della persuasione.

Il modello di comunicazione espressiva ed emotiva rappresentato dal teatro genera, ontologicamente, un conflitto originario: l'aporia tra *veritas* e *simulatio*, da cui scaturisce uno sconfinato scenario di interrogativi etico-morali e di contraddizioni.

Al *patronus* viene, come si è visto, richiesto di difendere il cliente con ogni mezzo persuasivo, persino mediante artifizi, avvalendosi di un'*actio* che imita e sfrutta anche i migliori sentimenti per persuadere e plasmare le opinioni del giudice: la *perturbatio animi*, che "opera su tutte le emozioni umane, manipolando sentimenti e pensieri", è arma fondamentale[19].

Se così è, come può la sua *actio* essere veritiera e non frutto di sola simulazione?

E, più ampiamente: se così è, le "scelte di campo" operate dall'avvocato ne detteranno la maschera, dietro alla quale si celerà la realtà. Come può, allora, il patrono essere *vir bonus* e non, piuttosto, un infido simulatore che, abile nel contraffare i propri sentimenti, sfrutta quelli altrui per ottenere adesione e consenso?[20]

---

[19] Cic., *de orat.* 1.51.222. Al medesimo fine converge altresì la quarta qualità dello stile oratorio, ossia la capacità di modulare il discorso secondo persone e circostanze (*apte dicere*), fondamentale presupposto per la realizzazione degli *officia oratoris*, su cui v. *supra.* L'opportunismo che si cela dietro alla ricerca del consenso dell'uditorio si esterna nel far balenare davanti agli occhi dell'ascoltatore seducenti prospettive di piaceri e vantaggi economici. Simile tattica viene seguita dallo stesso Cicerone, ad esempio, nella *pro lege Manilia*. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 106 ss.

[20] È noto come il problema della *simulatio* costituisca un'*impasse* nel sistema etico elaborato da Cicerone nel *De officiis*. La natura del *vir bonus* deve essere *simplex*, schietta e trasparente, ma non sembrano questi, invece, i comportamenti richiesti all'oratore: Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 106 ss. L'A. (ivi, p. 107) nota inoltre come sollevi perplessità anche l'immagine dell'oratore-*simulator* disegnata nelle *Tusculanae*; a costui la simulazione delle passioni può essere concessa, perché egli, nella sua saggezza, se ne serve non per carezzare íl popolo, ma per piegarlo alla propria volontà di *vir bonus*. La *simulatio*, nelle sue varie forme, costituisce una delle preoccupazioni più costanti soprattutto del pensiero dell'ultimo Cicerone. La controversa distinzione tra il paradigma del *vir bonus* (al cui modello l'oratore si ispira) e l'icona del perfido *simulator* è dipinta con grande efficacia spec. in Narducci, *Modelli etici e società* cit., p. 108 ss., 150 ss. Lo studioso rileva come la tematica affiori particolarmente sentita con riferimento al problema

La contrapposizione etica è assai forte e il divario apparentemente incolmabile: il *simulator* è doppio e ambiguo, il *vir bonus* agisce nella sincerità e nella trasparenza.

L'antinomia compare, esplicita, nelle *Partitiones oratoriae*[21], opera tecnica di Cicerone, ove, nel distinguere tra l'uomo volgarmente utilitarista e l'uomo colto e civile, che ai beni materiali antepone la dignità, si legge: *non ad veritatem solum sed etiam ad opiniones eorum qui audiunt accommodanda est oratio*. Il sapore è quello di un'enunciazione programmatica: il discorso si deve adattare non solo alla verità, ma anche alle opinioni degli ascoltatori.

A ciò si aggiunge il paradosso espresso nel *De oratore*, da Crasso, secondo il quale sebbene la verità superi la simulazione, da sola non basta per dare adeguato vigore e persuasività all'*actio* ma, per affermarsi, ha bisogno dell'arte e degli stratagemmi da questa insegnati:

> Cic., *de orat.* 3.57.215: *Ac sine dubio in omni re vincit imitationem veritas, sed ea si satis in actione efficeret ipsa per sese, arte profecto non egeremus* […].

Si pone, dunque, ineludibile, un interrogativo: se il discorso deve adattarsi alle opinioni di coloro che la ascoltano, come può non porsi in conflitto con le istanze di verità?

La linea di confine è assai labile, evanescente, come evanescente è il *discrimen* tra vero e verosimile, così rendendo difficile distinguere il *vir bonus* dallo scaltro simulatore e al contempo evidenziando un'aporia tra *veritas* e *mendacium*.

L'*empasse* è innegabile.

A queste considerazioni fanno riscontro, dunque, inevitabili,

---

della sincerità del sentimento di amicizia; al riguardo, Cicerone parrebbe ritenere possibile distinguere tra il vero amico e il simulatore in virtù della profonda differenza di animo, *varius, commutabilis, multiplex* nel simulatore, *simplex* e *constans* nell'amico (*Lael*. 92-95). Una sintesi sulle prospettive insite nel binomio *verum-simulatio* nel pensiero di Cicerone è ora anche in Fiori, *Bonus vir* cit., p. 130 ss., che ricorda come alla base vi sia la convinzione stoica per cui non è possibile agire in modo giusto se non si conosce la realtà e, dunque, solo il sapiente, che conosce la realtà, può agire rettamente.

[21] *Part. orat.* 90.

numerose perplessità sullo statuto epistemologico dell'eloquenza, nella consapevolezza che nello scontro tra *officium persuasionis* e rispetto dell'*honestum* si gioca una partita fondamentale per la formazione dell'archetipo ideale di oratore forense.

Sotto quest'aspetto significativa è la suddivisione dell'eloquenza in due *rationes*, proposta nel *De oratore*: una, propria del *vir bonus, probus et bene moratus*, mira a mettere in luce la rettitudine e l'integrità morale delle parti in causa[22]; l'altra, di tutt'altro genere, fa invece leva esclusivamente sull'animo dei giudici ed è volta a *mentis iudicum permovere*[23].

Ed è proprio a quest'ultima che Antonio assegna il primato *ad vincendum*: l'oratore sa bene, afferma, che gli uomini giudicano molto più spesso seguendo un istinto o una *perturbatio* dell'animo piuttosto che in base a una valutazione razionale, a una norma o alla stessa *veritas*: per questo, nulla conta più del fatto che l'ascoltatore sia ben disposto ed emotivamente coinvolto, così che la sua opinione finale risulta dettata più dalle emozioni che dalla ragione. Le decisioni umane, conclude, dipendono soprattutto dalle passioni[24].

Se questa è la convinzione, il problema etico del conflitto tra *veritas* e *imitatio* risuona ancora più forte, posto che i sentimenti stessi, che appartengono all'intimo dell'animo umano, divengono in quest'ottica un cinico strumento di persuasione, che può persino arrivare a manipolare gli animi per raggiungere il fine perseguito.

Infatti, se i sentimenti vengono suscitati e sopiti ad arte dall'abilità dell'avvocato, diviene assai difficile mediare tra parole e coscienza, tra falsità e *veritas*.

Il *patronus* assume allora una veste ambigua, non trasparente: perennemente in bilico tra realtà e imitazione, la sua *actio* rischia di declinare la dignità forense verso la rappresentazione dell'attore di teatro. D'altronde, entrambi recitano un ruolo, fingono, mirando a suscitare o a sopire passioni, protesi al successo personale.

Veritas-imitatio, *orator-histrio*: questi due poli opposti e confliggenti s'intersecano tra loro in un intreccio difficile da dipanare.

---

[22] Intendendo per parti in causa non solo gli accusati ma anche tutti coloro che, in qualche modo, ineriscono alla causa (Cic., *de orat.* 2.43.183-184).

[23] Cic., *de orat.* 2.44.185 s. Sull'*officium* del *movere* v. cap. III.

[24] Cic., *de orat.* 2.42.178 ss. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 97 ss.

Un ulteriore aspetto della complessità del conflitto interno all'oratoria forense tra *veritas* e *mendacium* viene illuminato, ancora, da Antonio, nel *De oratore*.

Nella prassi giudiziaria, la *veritas* inevitabilmente, se non necessariamente, si frantuma in un caleidoscopio di ricostruzioni, tutte rispecchianti una sedicente – e seducente – verità, confermata e al contempo confutata da molteplici argomentazioni.

La *veritas* perorata dai *patroni* implica con ogni evidenza un lavoro intellettivo di ricostruzione di vicende concrete che si configura potenzialmente idoneo ad incidere profondamente sulla realtà, persino deviandone, talora, il cammino.

L'avvocato, grazie alla sua abilità persuasiva, si fa latore di una particolare sembianza del vero, offrendo alla valutazione del giudicante una soggettiva rivisitazione dei fatti, cercando di plasmarne l'animo e la mente. Di conseguenza, le prospettive che assume dipendono da quello che di volta in volta è il suo *officium*, il ruolo che egli sceglie di interpretare: "è compito del giudice, nel processo, ricercare sempre la verità; del difensore sostenere il verosimile, a volte anche se non è propriamente vero"[25]:

> Cic., *de off.* 2.14.51: … *iudicis est semper in causis verum sequi, patroni, non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere.*

È principalmente sulla base di questo celebre passo che si è argomentata l'inesistenza in capo all'*advocatus* di un 'dovere di verità' inteso come *praeceptum patrocinii*, cioè come canone deontologico della professione forense romana consistente nel dovere assoluto per l'avvocato di dire la verità. Anzi, secondo Cicerone sarebbe proprio l'*officium defensionis* a non consentirgli altra scelta che quella di sostenere solamente il verosimile[26].

---

[25] V. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 99. Sarà poi compito del giudice, nel processo, ricercare il *verum*. V. Arcaria, *Il 'dovere di verità'* cit., p. 80 ss. Sul concetto di *veritas* processuale Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem* cit., p. 13 ss.

[26] Così Arcaria, *Il 'dovere di verità'* cit., p. 102 ss., che, a conferma, adduce anche quella costituzione di Leone ed Antemio (*supra* citata, cap. II § 1) in cui paragona la categoria degli *advocati*, e le tecniche da loro impiegate, a una *militia* e al-

Si comprende, allora, come sia assai facile perdere il baricentro del vero e del falso, del giusto e dell'ingiusto.

In questa prospettiva, l'*actio* oratoria verte sulle opinioni e non sulla conoscenza (*oratoris autem omnis actio opinionibus non scientia continetur*): questo fa sì che spesso gli avvocati non solo sostengano tesi contrapposte (il che implica che uno dei due è consapevole di difendere una posizione colpevole) ma che si esprimano a favore di tesi diverse in altri processi da loro stessi patrocinati[27]:

> Cic., *de orat.* 2.7.30: […] *et nos contrarias saepe causas dicimus, non modo ut Crassus contra me dicat aliquando aut ego contra Crassum, cum alterutri necesse sit falsum dicere, sed etiam ut uterque nostrum eadem de re alias aliud defendat, cum plus uno verum esse non possit* […].

Per questo capita, afferma Antonio, non solo che "Crasso parli contro di me e io contro di lui, ma che in occasioni diverse entrambi sosteniamo opinioni diverse sulla medesima questione".

Questa è l'essenza della vita dei tribunali, ove l'avvocato sostiene ora una tesi, ora un'altra (*eadem de re alias aliud defendat*)[28]. Se così è, non si può che pervenire ad una conclusione: l'oratoria è un'arte che si fonda sul *mendacium* e che solo raramente perviene alla conoscenza della verità, poichè spesso va alla ricerca di opinioni umane, volubili e fallaci. Ma la verità, all'opposto, non può essere che una: *cum plus uno verum esse posse*[29].

---

le sue strategie belliche: sarebbe proprio questo parallelismo, ipotizza, a permettere di concludere che come i soldati possono avvalersi di ogni tattica utile per vincere le battaglie, così anche gli avvocati, per vincere le cause, sono legittimati a ricorrere ad ogni mezzo, incluso il 'non dire il vero'.

[27] Un atteggiamento simile era accaduto, ad esempio, allo stesso Cicerone: nella *pro Cluentio* (50.139), a chi gli rinfacciava contraddizioni tra le tesi sostenute in questo processo e in occasioni precedenti, l'oratore aveva così risposto: "In quell'occasione, il mio discorso dipese piuttosto dalle circostanze che non da un mio parere o convincimento. Svolgevo infatti il ruolo di accusatore, e mi ero proposto per prima cosa di muovere gli animi del popolo e dei giudici […]". V. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 103. Sulla mutevolezza delle opinioni espresse nei processi da parte degli avvocati v. anche *infra*.

[28] Cic., *Orator* 71.237.

[29] Cic., *de orat.* 2.7.30. Senza contare il fatto, denuncia Antonio, che i patrocinatori spesso perorano cause senza conoscere come si sono svolti realmente

L'avvocato agisce, dunque, muovendosi in quello che è stato significativamente indicato come un "paradosso della sincerità esecutiva dell'oratore"[30], collocandosi tra relativismo e prospettivismo, in un terreno di contraddizioni delle quali si alimenta e dove la verosimiglianza persuasiva viene propugnata, grazie alla sua opera, come verità.

5.2. *L'*actor veritatis

Pur nella scelta del teatro come modello di comunicazione espressiva ed emotiva, i retori sono sempre assai attenti a porre in luce i punti di divergenza tra i due tipi di *actiones*, tra loro diverse quanto diverse sono il ruolo sociale e l'etica delle due professioni.

È nel culmine del delicato e complesso nodo problematico provocato dalle insidie insite nel dualismo tra *veritas* e *mendacium* e dalle incoerenze etiche che ne conseguono che, nel dialogo ciceroniano, Crasso dà vita alla suggestiva figura dell'*actor veritatis*:

> Cic., *de orat.* 3.56.214: […] *oratores qui sunt veritatis ipsius actores* […] *imitatores autem histriones* […].

L'attore è un mero imitatore della verità, ma l'oratore è *actor veritatis*.

L'intento è rivendicare la dignità dell'arte dell'eloquenza e la professione di chi la pratica.

L'affermazione è un tentativo di mediazione etica per risolvere, o forse più per aggirare, il paradosso originario per cui la *veritas* per trionfare ha bisogno che l'*actio* ricorra all'arte[31].

---

i fatti. Tuttavia, lo stesso oratore ammette, poco dopo, che il patrono che difende un caso reale è comunque più piacevole rispetto a un attore che imita la realtà (ivi, 2.8.34: *Qui actor imitanda quam orator suscipienda veritate iucundior?*). Cfr. Cic., *Orator* 71.237.

[30] In tema è fondamentale lo studio di Cavarzere, *Gli arcani dell'oratore* cit., *passim*. Sulle contraddizioni implicite nella posizione ciceroniana cfr. Pernot, *I paradossi della teatralità* cit., 13 ss.; Petrone, *Lo spazio delle emozioni teatrali* cit., *passim*.

[31] Cic., *de orat.* 3.57.215, su cui v. *supra*.

Ma come si conciliano *actio*, *ars* e *veritas*?

Il patrono agisce per difendere una vicenda reale in discussione, facendosi latore di una particolare sembianza del vero che si configura potenzialmente idonea ad incidere profondamente sulla vita concreta, persino deviandone, talora, il cammino; l'attore, lungi dal rappresentare una *veritas*, si cala in un ruolo immaginario dal quale, invece, non dipende una nuova forma della realtà.

Nella dialettica del dialogo ciceroniano, il compito di illuminare le assonanze ma soprattutto le divergenze tra l'*actio* del patrono e quella dell'attore viene affidato all'oratore Antonio, il quale sottolinea ril dato che entrambi manifestano la continua capacità di adirarsi, di provare dolore, di esprimere i più disparati moti dell'animo[32].

Una prima conciliazione della *veritas* con l'*actio* forense avviene grazie al ricorso allo strumento del *dolor*, partecipata immedesimazione emozionale alle vicende dell'assistito.

Nella pratica oratoria il coinvolgimento emotivo vissuto dal patrono non è blando interessamento e nemmeno asfittica partecipazione: è qualcosa di molto più intenso, vissuto, partecipato: è *dolor*.

L'estraneità alla vicenda che si rappresenta, processuale o teatrale, accomuna di certo attore e oratore: il primo si cala nelle vesti dei più svariati personaggi, il secondo assume cause che, pur non riguardandolo personalmente, tuttavia lo coinvolgono nel profondo[33].

E se l'oratore forense vive le stesse emozioni che vuole infondere nel giudice, diventandone interprete, la sua *actio* non si muove più nel *mendacium* e nella simulazione: è *actor veritatis*, è interprete della verità, non di una parte teatrale[34].

La soluzione viene offerta con grande abilità in un infervorato discorso di Antonio, che afferma, categorico, l'inutilità per l'avvocato di ricorrere a simulazione e finzione:

> Cic., *de orat.* 2.46.191: *Ac, ne hoc forte magnum ac mirabile esse videatur hominem totiens irasci, totiens dolere, totiens omni motu animi concitari, praesertim in rebus alienis,*

[32] Per il contributo della gestica ad esprimere il *dolor* v., ad esempio, Cic., *de orat.* 2.45.188 (su cui *supra*).

[33] V. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 90 ss.

[34] Ivi, p. 93 ss.

> *magna vis est earum sententiarum atque eorum locorum, quos agas tractesque dicendo, nihil ut opus sit simulatione et fallaciis; ipsa enim natura orationis eius, quae suscipitur ad aliorum animos permovendos, oratorem ipsum magis etiam quam quemquam eorum qui audiunt permovet*.

"Non deve sembrare incredibile che il patrono possa adirarsi, addolorarsi (*dolere*) financo commuoversi per vicende altrui", dichiara: *ipsa enim natura orationis oratorem permovet*, "è la natura stessa del discorso a scuotere gli animi, è la forza insita nei pensieri e negli argomenti a trascinare l'oratore in prima persona, commuovendolo ancor più degli ascoltatori. Egli parla in difesa del suo assistito ma anche per se stesso ed è tale duplice forza a coinvolgerlo totalmente" [35].

Il *dolor*, personale immedesimazione emotiva[36], viene così strutturato come un vero e proprio strumento a disposizione del *patronus*, che lo esibisce e sottolinea di fronte ai giudici nei passaggi più salienti, apparendo talmente connaturato all'*actio* da diventare persino un mezzo naturale per trasmettere ai giudici e ai presenti l'emozione che si vuole comunicare[37]. Ed è proprio la naturalità di questo mezzo ad escludere ogni forma di finzione.

Ma questa stessa commozione è comunque suscitata ad arte e Cicerone, ammettendo la somiglianza con quella messa in scena dagli attori di teatro, al contempo ne rimarca la profonda differenza.

Il compito viene affidato, ancora una volta, alla voce di Anto-

---

[35] Cfr. Quint., *Inst. orat.* 6.2.28.

[36] Sul *dolor* procurato ad arte, l'oratore gioca una importante partita, che lo avvicina strettamente alla poesia tragica; cfr. G. Aricò, *La maschera e il volto. Orazio, ars 86ss.*, in *Aevum(ant)*, n.s., IV, 2004, p. 125 ss. Si varcava allora anche il limite del pianto; cfr. Casamento, *'Parlare e lagrimar vedrai insieme'* cit., p. 41 ss. In tema v. anche *supra*, in riferimento al *movere*.

[37] Cfr. Cic., *de orat*. 3.25.96 (sopra citato), ove nel trattare il requisito dell'*ornatus*, si afferma che il *dolor* si deve esprimere con un'apparenza di spontaneità tale da far sì che, sia pur frutto dell'arte, appaia scaturire dall'animo in modo naturale, senza affettazione nè esagerazioni. In questa naturalezza espressiva, riveste un ruolo fondamentale l'equilibrio, insegnato dal decoro. Al contrario, l'oratore, quando vuole vestire i panni dello storico, deve spogliarsi dei sentimenti suoi propri e saperli reprimere. Per questo atteggiamento antitetico di fronte alle passioni che oppone l'oratore allo storico cfr. Petrone, *La parola agitata* cit., p. 81 ss.; Id., *Lo spazio delle emozioni teatrali* cit., p. 130 ss.

nio che scolpisce parole statuarie: l'avvocato non agisce in un ruolo estraneo, ma come assertore della propria personalità: *neque ego actor sum alienae personae, sed auctor meae*[38].

Non actor sed auctor: non "attore", ma "autore". La sua non è asettica *performance* ma "creazione in cui si immedesima".

Simile potenza emozionale rappresenta un'arma che il patrono non deve mai dismettere né allentare nella sua difesa, poiché esprimerebbe un distacco che lo condurrebbe verso la tanto esecrata simulazione: infatti, come spiega Quintiliano, "il giudice potrebbe pensare che chi riesce a prendersi una pausa dal proprio *dolor* potrebbe anche abbandonarlo del tutto"[39].

L'*actio* forense, al contrario, deve essere *plena animi, plena spiritus, plena doloris, plena veritatis*[40]: l'oratore forense vive con ogni sua fibra la *veritas* che difende, è dal *dolor* che discende la *veritas* oratoria[41].

Il patrono deve cogliere i sentimenti connaturati al contesto e su di essi modellare il suo agire: per questo l'*actio* è molteplice, perché molteplici sono i sentimenti. Egli deve dunque dar voce all'anima, allo spirito, al dolore, alla verità: *accedat oportet actio varia, vehemens, plena animi, plena spiritus, plena doloris, plena veritatis*.

In questa prospettiva, le passioni dell'oratore appaiono, quindi, assai diverse da fittizi e banali turbamenti dell'animo: non sono solamente dei sentimenti suscitabili a piacimento a seconda delle esigenze della causa, ma di essi l'oratore è partecipe nell'intimo. Non si tratta, allora, di vera simulazione, ma di emozioni reali, anche se sapientemente pilotate[42].

---

[38] Cic., *de orat.* 2.47.194. Oltretutto, non può rimanere estraneo alla vicenda personale del suo assistito se vuole aspirare alla qualifica di *vir bonus*. V. *supra.*

[39] Quint., *Inst. orat.* 11.1.56.

[40] Cic., *de orat.* 2.17.73.

[41] Del resto, l'*actio* è il riflesso dell'anima, dalla quale scaturisce: Cic., *de orat.* 3.59.221. V. *supra*.

[42] Sulla natura volontaria di tali emozioni v. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 93 ss. Si annota che, peraltro, nelle *Tusculanae* (4.55) Cicerone contraddice ogni propria precedente affermazione a proposito della sincerità delle passioni dell'oratore. In particolare, l'Arpinate critica, da un punto di vista stoico, la dottrina peripatetica per cui è inammissibile che un oratore, non solo quando accusa, ma anche quando difende, non sia spronato da collera intensa; tanto che se questa manca, bisogna simularla con le parole e con i gesti, perché si possa far divampare

La teorica del *dolor* vuole, dunque, che l'avvocato non si limiti a recitare una parte, fingendo sentimenti non suoi, ma che si cali nell'animo del cliente, condividendolo: ciò significa che non può non venire trascinato dalla forza di questi sentimenti e dalle parole che pronuncia per difenderli.

Simile partecipata commozione non è considerata un plasmarsi passivamente sull'animo altrui alla ricerca di consenso, e pertanto la sua *actio* non è mero artifizio di scena, anche se talora si avvale di armi teatrali: egli vive ciò che declama, soffrendo, emozionandosi e parlando in nome della "sua" *veritas*.

In questo risiede il *discrimen* secondo Cicerone: il compito dell'attore è imitare le passioni, quello dell'oratore è mettere in luce quelle che effettivamente albergano nel suo animo, è *auctor personae suae*, interprete non di personaggi altrui ma di se stesso.

Una riprova di questa partecipazione emotiva viene ravvisata proprio nel raffronto con il palcoscenico, dal quale tanto ci si industria a sottolineare la distinzione.

Lo stesso Antonio, infatti, pur partendo dal presupposto che nulla è più irreale della simulazione teatrale, non rifiuta tuttavia la realtà della commozione nell'attore, notando come gli occhi dietro la maschera sembrino talora ardere realmente di passione[43]. Se dunque l'attore, che finge sapendo di fingere, non rimane sempre distacca-

---

la collera in chi ascolta (*Tusc*. 4.43 ss.). In conformità all'insegnamento stoico, Cicerone esalta invece l'oratore che, lungi dal lasciarsi dominare da *rabies*, conosce il controllo della *fortitudo* (*Tusc*. 4.53). V. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 101 ss. (ivi ulteriori considerazioni). Alla *perturbatio* (traduzione scelta per il termine πάθος nel libro IV delle *Tusculanae*) nella teoria retorica ciceroniana, dove è segno di una necessaria immedesimazione da parte dell'oratore nella causa trattata, corrisponde un'*actio vehemens*, che esclude una simulazione delle passioni ed è capace di trasmettere il medesimo πάθος agli ascoltatori: G. Petrone, *I turbamenti dell'oratore: Cicerone, l'actio vehemens e il quarto libro delle "Tusculanae"*, in *Pan*, 20, 2002, p. 81 ss. L'A. discute, tra l'altro, sulla contraddizione che da simile idea si genera rispetto all'idea stoica delle passioni come morbi dell'anima, a cui Cicerone si allinea nelle *Tusculanae*.

[43] [...] *saepe ipse vidi, ut ex persona mihi ardere oculi hominis histrionis viderentur*: Cic., *de orat.* 2.46.193. Antonio, attribuendo la medesima commozione anche all'autore del testo teatrale (*fabuli artifices*), sostiene che come quell'attore, pur replicando la scena [di una tragedia di Pacuvio] ogni giorno, non poteva recitarla bene senza provare dolore, così anche lo stesso Pacuvio, autore del brano, non poteva essere tranquillo e indifferente mentre la scriveva.

to dal ruolo impersonato, ma recita le scene drammatiche come se provasse egli stesso dolore e commozione, a maggior ragione non si può dubitare della realtà dei sentimenti dell'avvocato, che in giudizio parla a sostegno di fatti veri e non simulati. E ciò è ancor più vero, prosegue, quando si vede un eroe precipitare ingiustamente dalla gloria nel disonore e nella afflizione. Come esempio adduce la sua perorazione in difesa del console Manio Aquilio[44]. In questa causa, in cui era palese la colpevolezza dell'imputato, a meritargli la vittoria non furono tanto le argomentazioni quanto le emozioni che riuscì a suscitare nel giudice. Questo risultato fu possibile non perché fu abile a recitare una finta commozione, ma perché, afferma, "realmente provava grande dolore". Ricordandolo nella veste di console, acclamato *imperator*, che saliva in Campidoglio celebrando l'ovazione concessagli dal senato, e vedendolo afflitto, prostrato, angosciato, ridotto a rischiare la perdita dei diritti civili, "ancor prima di provare a muovere a pietà gli altri – riferisce Antonio – fui preso io stesso dalla compassione". In quell'occasione, l'oratore pianse di fronte ai giudici, fece alzare l'anziano console, affranto e in povere vesti, lacerò con violenza la tunica dell'accusato per mostrarne le cicatrici, indelebile ricordo di valorose battaglie in favore dello Stato. Il gesto, certo di teatrale efficacia provocò un forte turbamento e sicuramente incise sulla successiva assoluzione, ma fu determinato – afferma l'oratore – da una forte emozione e dal dolore e non da un calcolato artifizio retorico. Se, anzi, alle parole e ai gesti fosse mancato un vero sentimento di sofferenza, di *dolor*, l'orazione non solo non sarebbe stata commovente, ma addirittura avrebbe suscitato il riso[45].

Nella difesa di una causa, alla base di ogni capacità di empatico coinvolgimento, vi sono dunque non solo la vittoria e il prestigio personale ma soprattutto i doveri morali, che legittimano e determinano, quasi imponendola, l'immedesimazione con la *veritas* perorata:

---

[44] Cic., *de orat.* 2.47.194-195. Cfr. ivi, 2. 28.124.

[45] […] *si dolor afuisset meus, non modo non miserabilis, sed etiam inridenda fuisset oratio mea* (ivi, 2.47.196). Antonio ricorda poi l'altrettanto esemplare discorso, accusatorio, sostenuto da Crasso nella deplorevole vicenda di Cepione: in quell'occasione, non furono tanto le parole dell'oratore – afferma – quanto la sua veemenza, la sua passione e il suo ardore a scatenare un dirompente incendio: *incendium non oratione solum, sed etiam multo magis vi et dolore et ardore animi concitaras* (ivi, 2.47.197 ss.).

> Cic., *de orat.* 2.46.192: […] *in foro* […] *cum agitur non solum ingeni nostri existimatio, nam id esset levius* […] *sed alia sunt maiora multo, fides, officium, diligentia, quibus rebus adducti, etiam cum alienissimos defendimus, tamen eos alienos, si ipsi viri boni volumus haberi, existimare non possumus* […].

Nel foro, con il suo atteggiamento e con le sue parole, il patrono mette in gioco, infatti, non solo la sua reputazione (*cum agitur non solum ingenii nostri existimatio*) ma soprattutto altri valori molto più importanti, come la lealtà, il senso del dovere, la coscienziosità (*fides*, *officium*, *diligentia*).

Sono questi stessi valori ad imporgli, anche nella difesa di perfetti estranei, di non considerarli tali, facendo sì che non ci sia bisogno di fingere né di simulare[46] e, dunque, di lasciare che il proprio animo venga commosso al punto da "ardere", così segnando un netto confine con il mondo fittizio dei versi e dei drammi teatrali.

Per tutti questi motivi, l'avvocato, a differenza dell'attore, non impersona semplicemente un ruolo, come un estraneo, bensì è assertore della propria personalità: *neque ego actor sum alienae personae, sed auctor meae*[47], soprattutto se vuole rispettare il paradigma etico del *vir bonus*.

Il difficile equilibrio tra la spettacolarità e teatralità dell'oratoria conosce un ulteriore elemento di composizione nella conservazione del *decorum*, elemento essenziale per l'esercizio dell'eloquenza stessa[48], che costituisce il criterio che aiuta il *patronus* a rimanere fedele a se stesso, al proprio ruolo e alla propria personalità, consentendogli di dosare nel giusto *modus* espressioni e gestualità: l'*actio* oratoria, infatti, deve rispecchiare la persona dell'oratore, a differenza della declamazione teatrale che, per sua natura, assume le forme e i toni del ruolo di volta in volta impersonato. Prima di tutto, dunque, l'oratore deve conoscere se stesso (*quare norit se quisque*)[49].

---

[46] […] *magna vis est earum sententiarum atque eorum locorum, quae agas tractesque dicendo, nihil ut opus sit simulatione et fallaciis* […] (ivi, 2.46.191).

[47] Ivi, 2.47.194.

[48] V. cap. IV § 2. A. Cavarzere, *Introduzione*, in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., p. 7.

[49] Quint., *Inst. orat.* 11.3.180, 181.

Nella sua funzione di regolatore delle altre virtù, il *decorum* contribuisce a differenziare *actio* forense e *actio* scenica, realtà e simulazione: è il *decorum* che auspica, sul piano morale, un comportamento ordinato, dal quale siano bandite il più possibile le spinte emotive e passionali, e che richiede un autocontrollo rigoroso, un'attenta vigilanza della propria condotta, le cui più piccole sfumature rivestono un valore etico rilevante dal punto di vista morale[50]. La natura dei valori in gioco postula, infatti, che le manifestazioni emotive, così come quelle verbali, in tribunale siano sottoposte a un costante controllo, per raggiungere l'equilibrio necessario all'essenza della professione.

È a questo punto che entra in gioco, decisiva, l'arte oratoria che insegna a portare alla luce, a mettere ordine e a dare il giusto equilibrio ad ogni emozione. La gestica necessita della *moderatio* insegnata dall'arte: *nullum est enim horum generum, quod non arte se moderatione tractetur*[51].

Questo vale a distinguere la *performance* forense da quella superficiale degli attori: il controllo della ragione insito nel decoro sovrintende agli strumenti di comunicazione corporea (gesti, volto, voce), consentendo la manifestazione più decorosa e consona al luogo e al ruolo, in armonia con i doveri imposti dall'etica professionale[52]. Ciò significa che la comunicazione emozionale del patrono si svolge su un piano differente da quello degli attori teatrali, pur partecipandone le tecniche: diverso è il ruolo e diversi i valori in gioco.

Il gesto teatrale sottolinea, amplificandola, ogni parola, ma la "gestica della giustizia" deve mirare ad esprimere la situazione e il suo significato:

> Cic., *de orat.* 3.59.220: *Omnis autem hos motus subsequi debet gestus, non hic verba exprimens scaenicus, sed universam rem et sententiam non demonstratione, sed significatione declarans, laterum inflexione hac forti ac virili, non ab scaena et histrionibus, sed ab armis aut etiam a palaestra* […].

---

[50] Cfr. Narducci, *Modelli etici e società* cit., p. 142.
[51] Cic., *de orat.* 3.57.217.
[52] Ivi, 1.5.18. V. *supra*.

Ecco allora che il patrono, che per il versante comunicativo ed emozionale deve ispirarsi alla tecnica teatrale, per il contegno da tenere nel foro deve guardare piuttosto alla fierezza e alla *virilitas* del generale: *non ab scaena et histrionibus, sed ab armis aut etiam a palaestra*, non deve trarre esempio dalla scena e dagli istrioni, bensì dalle armi e dalla palestra[53].

Il richiamo alla "virilità", al comportamento degno del "vero uomo" romano, che somma in sé tutte le virtù e i valori di cui si è detto, compare anche in un severo monito rivolto da Tacito, nel *Dialogus de oratoribus*, a quegli oratori forensi che, declinando la dignità della loro funzione, declamano con modi indegni non solo di un *orator* ma persino di un vero uomo:

> Tac., *dial. de orat.* 26: […] *Neque enim oratorius iste, immo hercule ne virilis quidem cultus est, quo plerique temporum nostrorum actores ita utuntur, ut lascivia verborum et levitate sententiarum et licentia compositionis histrionalis modos exprimant. Quodque vix auditu fas esse debeat, laudis et gloriae et ingenii loco plerique iactant cantari saltarique commentarios suos. Unde oritur illa foeda et praepostera, sed tamen frequens [sicut his clam et] exclamatio, ut oratores nostri tenere dicere, histriones diserte saltare dicantur* […].

Lo storico afferma che la maggioranza degli *oratores* coevi, di cui l'opera denuncia il degrado, si lascia andare a lascivia di parole, superficialità di pensieri e licenze di stile, tutti modi propri degli *histriones* e per essi costituisce motivo di vanto il fatto che i testi dei loro discorsi vengono cantati e danzati, come se questo fosse un titolo di merito, gloria e talento. In tal senso significativo è il detto, indecoroso, divenuto usuale ai tempi dello storico, per cui "i nostri oratori parlano languidamente e gli istrioni danzano con eloquenza" (*oratores nostri tenere dicere, histriones diserte saltare dicantur*).

Esemplare per la sapiente mediazione tra l'arte scenica e quella oratoria e l'uso delle componenti dell'*actio* fu, secondo Cicerone, Publio Sulpicio Rufo, *grandis et tragicus orator*, che declamava con

[53] Sull'impiego frequente della terminologia militare in ambito retorico v. cap. II § 1.

voce potente ma armoniosa e chiara: la sua gestica e il suo portamento erano di un'eleganza equilibrata e misurata; anche il suo modo di parlare, sia pur impetuoso e policromo, non appariva né ridondante né esagerato. La sua grandezza si coglieva nel portamento e nelle espressività, vocali e gestuali, così intense da apparire proprie dell'azione scenica; tuttavia, rispetto ai meri teatranti, l'eleganza di Sulpicio era consona al foro, non al palcoscenico (*ad forum, non ad scaenam institutus*)[54].

Ribadisce Quintiliano che il discorso forense non deve essere "troppo condito", poiché si fonda sull'oratoria e non sulla teatralità:

> Quint., *Inst. orat.* 11.3.182: […] *Aliud oratio sapit nec vult nimium esse condita: actione enim constat, non imitatione*.

Pur ispirandosi alla tecnica del teatro, dunque, il *patronus* deve avere sempre presente la natura profondamente diversa della sua attività: la scena giudiziaria non è la scena teatrale. Eccessi, caricature ed esagerazioni appartengono ai *comoedi*, non agli *oratores*[55]: il discorso forense è *actio*, non imitazione (*actione enim constat, non imitatione*).

La centralità del *decorum* appare in quest'ottica in tutta la sua luce: argine decisivo nella teatralità della condotta oratoria, vale a marcare la distinzione tra la nobile arte dell'avvocato rispetto a quella, frivola, degli attori[56]. Pertanto, se l'eloquenza regna nei tribunali[57], la misura deve regnare sull'eloquenza stessa:

> Quint., *Inst. orat.* 11.3.181: *Huius quoque loci clausula sit eadem nocesse est quae ceterorum est: regnare maxime modum. Non enim comoedum esse, sed oratorem volo*.

---

[54] Cic., *Brutus* 203. Tale era la stima per Sulpicio, che Cicerone ne fece uno dei personaggi del *De oratore.* Un altro modello si legge, ad esempio, in Quint., *Inst. orat.* 12.5.5, ove si ricorda l'oratore Marco Galerio Tracalo (citato anche in *Inst. orat.*, 10.1.119), la cui autorevolezza, voce e gesto, erano di tale qualità da apparire non solo simili ma persino superiori a quelli degli attori tragici, *ut Cicero desiderat*.

[55] *Hic enim dubitationis moras, vocis flexus, varias manus, diversos nutus actor adhibebit* (Quint., *Inst. orat.* 11.3.182).

[56] Cfr. Cic., *de orat.* 1.5.18. V. cap. IV § 2.

[57] Quint., *Inst. orat.* 6.2.4: *in iudiciis eloquentia regnat.* V. cap. II § 1.

In caso contrario, l'imitazione avrebbe il sopravvento, cancellando ogni impronta etica dall'*actio*, e l'oratore non sarebbe più tale bensì un attore comico[58].

L'*actio* oratoria richiede, quindi, un'attenta regia, in modo che la sua espressività comunicativa rimanga sotto il controllo della ragione. Ciò avviene grazie al *decorum* che permette un autogoverno dello strumento emotivo, consentendo quello stile elegante ma non stucchevole e ridondante che evita all'oratore, mentre cerca di imitare i modi dell'attore, di perdere l'*auctoritas* propria di un *vir bonus et gravis*, preservandolo da ogni forma di smodata affettazione che rischia di far cadere nel ridicolo e adatta più al palcoscenico che al foro[59]:

> Quint., *Inst. orat.* 11.3.184: […] *Sed iam recepta est actio paulo agitatior et exigitur et quibusdam partibus convenit, ita tamen temperanda ne, dum actoris captamus elegantiam, perdamus viri boni et gravis auctoritatem*.

L'oratoria è, d'altronde, per sua natura ammaliatrice e la capacità di suscitare e blandire l'animo umano con la parola è pericolosa, poiché può causare sbandamenti: per questo è necessario il contrappeso rappresentato dalla *sapientia*, da cui quest'arte non può e non deve essere disgiunta. A questo soccorre quel solido sistema di valori etico-morali paradigmaticamente evocati dal parametro del *vir bonus*, che esige rettitudine di condotta ed univocità trasparente di pensiero. In questo senso, dunque, l'eloquenza è *loquens sapientia*[60].

L'oratore, dunque, per salvarsi dalla brama di dominio degli animi, deve mantenere l'orientamento in un universo di opinioni perennemente in movimento, puntando lo sguardo sui valori morali,

---

[58] Cfr. Cic., *de orat.* 2.46.191. V. anche *supra*. Cfr. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 93 ss.

[59] In questo passo l'autore riconosce che peraltro ai suoi tempi è comunemente ammessa un'*actio* oratoria più infervorata di quanto sarebbe auspicabile; Cfr. *Inst. orat.* 11.3.75; Cic., *Orator* 18.60.

[60] Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 107. La sapienza è altresì strettamente collegata alla giustizia nel pensiero ciceroniano: v. *de off.* 1.43.153-155. In tema v. Mastino, *"Utilitas valuit propter honestatem"* cit., *passim*; Fiori, *Bonus vir* cit., p. 221 ss., 269 ss. V. anche *supra*.

che soli possono guidarlo nelle oscillazioni inevitabili cui lo conduce la sua professione[61]. Per questo, l'eloquenza insegnata a uomini privi di saggezza ed integrità morale non formerà degli oratori ma, piuttosto, sarà come "un'arma in mano a dei folli"[62].

In questa prospettiva, i descritti valori costituiscono non soltanto un punto di riferimento ma, ancor più un'ancora di salvezza, poichè aiutano l'oratore a rimanere fedele a se stesso e al suo ruolo, mantenendo l'equilibrio sul difficile crinale che separa *veritas* e *mendacium*, il *vir bonus* dal *simulator*.

Ecco allora che *ars* e *sapientia* insegnano all'oratore ad isolare i confusi elementi di un miscuglio emotivo, a scegliere di volta in volta a quale passione concedere libero sfogo: l'arte gli insegnerà le tecniche utili, la *sapientia* ad esprimerle con equilibrio[63]. La "verità" che deve emergere nell'*actio* oratoria è infatti spesso nascosta dal turbinio confuso delle emozioni dell'animo: spetta alla *sapientia* dell'oratore portarle alla luce, così salvandolo dalla sua stessa arte[64].

Avvocati in tribunale e attori sul palcoscenico vivono, dunque, un fenomeno interpretativo e di trasmissione delle emozioni assai simile, ma con una profonda divergenza: il sostrato di valori (*fides*, *officium*, *diligentia*) dai primi rappresentato, imprime un connotato del tutto peculiare all'*actio* forense, che fa sì che il patrono, a differenza dell'attore, non agisca in un ruolo estraneo, ma come interprete di se stesso: *neque ego actor sum alienae personae, sed auctor meae*[65].

In conclusione, dunque, l'*actor veritatis* coniato da Cicerone appare un capolavoro di fine cesello oratorio che può mediare l'antitesi tra *veritas* e *imitatio*, tra *ars* e spontaneità: nella messa in scena dell'oratore, la verità può emergere solo grazie alle accortezze dell'artificio.

---

[61] Cic., *de orat.* 1.46.202.

[62] Ivi, 3.14.55 (v. *supra*).

[63] Proprio in quanto sapiente, l'oratore deve saper sfruttare le emozioni irrazionali che muovono gli altri uomini ma anche se stesso. D'altronde, nessun oratore, volendo rendere ostile il giudice all'avversario, ha mai sdegnato il ricorso alle emozioni (Cic., *de orat.* 1.51.220).

[64] Questa stessa sapienza, a sua volta, ha bisogno dell'arte oratoria: infatti le passioni, allo stato naturale, si presentano così confuse da correre il rischio di essere ambigue. V. Narducci, *Modelli etici e società* cit., p. 169 ss.

[65] Cic., *de orat.* 2.47.194.

È un paradosso, una soluzione non priva di oscillazioni ma è l'unica via d'uscita all'innegabile *empasse* di chi, *orator*, aspiri ad essere anche *vir bonus*[66].

L'avvocato che si lascerà governare dalla *sapientia*, consapevole del *decorum* e della *dignitas* della sua professione, anche a fronte dei molteplici cambiamenti di opinione dettati dai doveri del patrocinio, non verrà dunque meno alla sua immagine di *actor veritatis,* interprete della *veritas*.

5.3. *L'*actor causae *di Quintiliano*

L'interrogativo etico che contrappone, in modo assai arduo da conciliarsi, *veritas* e *mendacium* viene ripreso da Quintiliano nel secondo libro delle sue Istituzioni.

Difendendo l'arte oratoria dalle critiche di coloro che la accusano di ricorrere a mezzi moralmente inaccettabili, poiché talora afferma il falso e sfrutta le emozioni, l'autore sostiene che nessuna di queste due azioni è, invece, un *vitium* riprovevole, *cum ex bona ratione proficiscitur,* in quanto scaturiscono da una buona ragione: a volte anche a un uomo onesto è lecito mentire, usare trucchi e ricorrere all'arma delle passioni[67].

La responsabilità degli stratagemmi oratori viene anzi riversata su fattori esterni, come la natura instabile degli ascoltatori e persino sulle molteplici negative suggestioni cui è soggetta la stessa *veritas*, fattori che rendono necessario ricorrere all'arte proprio per ricondurre sulla retta via chi se ne è allontanato. La moralità del patrono rimarrà comunque integra, purchè il *mendacium* rappresenti l'*extrema ratio per* impedire una sentenza altrimenti iniqua.

Pertanto, se non vi sarà altro mezzo, l'avvocato, proprio in nome del supremo fine di giustizia, ha il dovere di usare ogni artifizio, al fine di evitare che il giudice cada in errore, senza che questo venga a rappresentare un espediente immorale, poiché nasce *ex bona ratione*. Addirittura, il *bonus orator* viene presentato come costret-

[66] V. Narducci, *Cicerone. Dell'oratore* cit., p. 96.
[67] Quint., *Inst. orat* 2.17.26-27.

to a mentire e ad ingannare, in una precorritrice visione hegeliana dell'*homo homini lupus*: costretto da giudici inesperti e privi di saggezza, contornato da platee instabili e in balìa di mutevoli umori e fallaci suggestioni che deviano dalla verità, il patrono non ha altra via che combattere usando ogni arma si appalesi utile a riportarli sulla retta via[68].

L'arte, dunque, si configura come arma sì talora deprecabile, ma al contempo spesso inevitabile per affermare la stessa verità: la simulazione – se di vera simulazione si tratta – viene posta al servizio del *verum*. Lo stesso fine di giustizia, allora, pare sovrintendere la logica apparentemente irragionevole, se non talora financo immorale, che induce e legittima il *patronus* ad ogni utile risorsa e stratagemma.

Un equilibrismo retorico, dunque, ardito e spregiudicato: il *vir bonus* appare legittimato a travestirsi, quasi, da *simulator*, senza però condividerne la natura, in quanto protetto da quella stessa *bona ratio* di cui condivide l'essenza e che lo salva dalla condanna etica.

Simile affermazione è un innegabile paradosso: il ricorso alla menzogna trova giustificazione e piena riabilitazione proprio nel suo ontologico opposto, la ricerca della verità.

Così come pare un paradosso anche lo scioglimento di un altro nodo: la mutevolezza delle opinioni dei patroni, che un giorno difendono una tesi per poi rinnegarla nella causa successiva. Al riguardo, si pone il dilemma della dialettica processuale *inter duos bonos viros*: se ambedue i patroni possiedono l'integrità morale propria del *vir bonus* com'è possibile che siano in conflitto tra loro, sostenendo posizioni ed argomentazioni contrapposte?

La risposta di Quintiliano poggia sull'assunto per cui *ubi iniusta causa est, ibi rhetorice non est*: per questo, può accadere che talora il caso contrapponga due cause giuste difese da due oratori, entrambi *boni viri*[69]. In simile situazione, si cercheranno argomenti

[68] Ivi, 2.17.27-29. D'altronde, se così non fosse, il compito dell'eloquenza sarebbe solamente quello di procurare diletto (ivi, 2.17.28). Anche Cicerone (*pro Cluent*. 19.51) sostiene che sul difensore grava sempre il dovere di ricorrere a tutti i possibili *remedia ac perfugia causarum* in favore del proprio assistito, risultando altrimenti non adempiuto il *ius patrocinii*. V. *supra*.

[69] Quint., *Inst. orat* 2.17.31ss.In tema v. anche *supra*, § 1.

verosimili e se un argomento appare più credibile, ciò non significa che l'altro fosse ingiusto:

> Quint., *Inst. orat.* 2.17.34: *… si quis, ut dixi, casus duos inter se bonos viros composuerit, veri similia quaerentur: non autem, si quid est altero credibilius, id ei contrarium est quod fuit credibile.*

Pertanto, se il contraddittorio è tra due avvocati rispettosi dell'etica e della verità, non c'è conflitto, non c'è contraddizione. È dialettica forense, è reale ed effettiva ricerca della *veritas* processuale, ossia della ricostruzione maggiormente verosimile, poiché è il verosimile che insegue l'avvocato. I due patroni, dunque, si affronteranno in una battaglia di argomentazioni, tutte credibili e verosimili, dalla quale uscirà vincitrice quella più attendibile, ma senza che questo comporti un giudizio negativo sulla moralità dell'avversario, la cui tesi è stata considerata solamente meno convincente: il risultato processuale non inficia la qualifica di *vir bonus* in capo al patrocinatore sconfitto[70].

La riflessione conclusiva dell'articolato ragionamento compendia una giustificazione, all'apparenza azzardata, ma che rispecchia, se vogliamo anche con un certo cinismo, la realtà: *non semper autem ei, etiamsi frequentissime, tuenda veritas erit, sed aliquando exigit communis utilitas ut etiam falsa defendat*[71]. La retorica non deve sempre, anche se lo fa spessissimo, difendere la verità: talvolta lo stesso bene comune esige che si sostenga il falso, spiega Quintiliano.

Naturalmente, si moltiplicano le obiezioni a fronte di una simile logica: il patrono "non sa se è vero quello che dice"; "egli ignora se sia giusta la causa che sostiene"; "spesso gli avvocati difendono in alcune cause posizioni da loro attaccate in altre"[72].

---

[70] Quint., *Inst. orat.* 2.17.30-34. Cfr. Cic., *de off.* 2.14.51: […] *Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere.*

[71] Quint., *Inst. orat.* 2.17.36.

[72] Ivi, 2.17.37-40. Un esempio di mutevolezza di opinioni si legge in *Inst. orat.* 6.3.44, ove Quintiliano ricorda che Bruto aveva dimostrato che Lucio Crasso, nella sua orazione *de colonia Narbonensi*, aveva sostenuto tesi opposte a quan-

Tuttavia, se è vero quanto sopra osservato, quella dell'avvocato non è una leggera e colpevole mutevolezza di opinione, meramente adagiata sulla ricerca del consenso altrui, ma rientra nella peculiarità degli *officia* richiesti dalla sua stessa professione.

È la logica processuale, ove è proprio la contrapposizione dialettica tra antitetiche posizioni che realizza il fine della ricerca della verità.

Questo pensiero ricompare anche nel dodicesimo libro della *Institutio oratoria*[73]. Nel ritornare sull'aporia tra *veritas* e *simulatio*, Quintiliano, con ferma convinzione, nega ogni simulazione nella condotta dell'avvocato che, nel foro, perora la causa altrui: nell'*actio* forense c'è solo *veritas*. L'avvocato partecipa delle vicende dell'assistito, si lascia penetrare dalle proprie argomentazioni ed emozioni allo stesso modo in cui intende con esse coinvolgere il giudice, vivendo come propri gli altrui sentimenti[74].

Al riguardo, non pare del tutto inconferente rilevare che Quintiliano, nell'*Institutio*, non impiega l'immagine ciceroniana dell'*orator* come *actor veritatis*, ma, conia, piuttosto, la figura dell'*actor causae*. In un passo del quarto libro, nell'avviare l'esposizione dell'ordine interno alle cause giudiziali, l'autore nell'indicare i personaggi fondamentali del processo (querelante, avversario, giudice) usa l'espressione *actor causae* per indicare l'oratore incaricato del patrocinio:

> Quint., *Inst orat.* 4.1.6: *Benivolentiam aut a personis duci aut a causis accepimus. Sed personarum non est, ut plerique crediderunt, triplex ratio, ex litigatore et adversario et iudice: nam exordium duci nonnumquam etiam ab actore causae solet.*

---

to aveva affermato in riferimento alla *lex Servilia*, ove si era pronunciato in senso favorevole al reintegro di alcuni senatori nell'ufficio di giudici. Cfr. Cic., *de orat.* 2.7.30; *pro Cluent.* 50.139.

[73] La simulazione, per quanto abili e prudenti si possa essere, si tradisce sempre e la bravura nel parlare non potrà mai essere così grande da consentire all'oratore di non esitare ogni volta che le parole non si accordano con il pensiero (Quint., *Inst. orat.* 12.1.29). La considerazione conclude un articolato ragionamento sulle virtù che, presenti nell'oratore, non possono che assicurarne la moralità dell'operato (ivi, 12.1.23 ss.).

[74] V. *supra*.

L'*actor causae* è additato come figura fondamentale nell'impresa di accattivarsi la benevolenza del giudice[75]: egli deve capire, valutare e calibrare le modalità declamatorie dell'arringa, ma sempre esprimendosi con quell'equilibrio, *sapientia* e *decorum* che appartengono al *vir bonus*. Anzi, sarà proprio la reputazione di *vir bonus* ad avere grandissima importanza in ogni aspetto della causa, poiché egli sembrerà parlare non con lo zelo fazioso dell'*advocatus*, ma quasi con la stessa *fides* del testimone[76].

Certamente, la mancanza di un esplicito accostamento della figura dell'avvocato alla prospettiva della *veritas* non è bastevole per affermare che con questa formula il retore abbia inteso creare una nuova icona, sostitutiva di quella ciceroninana dell'*actor veritatis*[77], ma, nondimeno, induce alcune suggestioni.

L'omissione del richiamo alla *veritas* nell'*actio* forense potrebbe essere indicativa di un superamento superamento di ogni conflitto, filosofico-giuridico, inerente alla declamazione, che sfrutta innegabilmente l'arte scenica, e dunque tra la *simulatio* (e il suo contenuto di *mendacium*), che il teatro caratterizza, e la *veritas*, che la giustizia persegue.

Si tratterebbe allora di un passo in avanti rispetto alle filosofie ciceroniane sulla figura dell'*actor veritatis*, che potrebbe contribuire a risolvere l'aporia *veritas-simulatio*.

Forse, la visione quintilianea qui diviene più oggettivamente conforme al quotidiano processuale, ove l'avvocato, *actor causae*, è – e deve essere – assertore della causa patrocinata, in ciò disperdendosi le discussioni sulla natura della sua condotta oratoria.

5.4. *L'*officium *della* iustitia

Al valore decisivo attribuito all'*actio* nella retorica ciceroniana, e poi quintilianea, vengono dunque opposti degli argini, costituiti

[75] Sull'*officium* del *conciliare* e sulla finalità di rendere il giudice "benevolo" v. cap. III.

[76] Quint., *Inst orat.* 4.1.7 (v. cap. IV § 1).

[77] Infatti all'*actor causae* Quintiliano si riferisce solamente in questo passo e in 2.17.40.

dai valori di *dignitas*, *sapientia*, *decorum*, tesi a contenere entro i limiti dell'opportunità la straripante teatralità e l'eccessiva spettacolarizzazione della giustizia che ne può conseguire[78].

Questo sistema di valori ruota però intorno a un baricentro, che dell'oratoria giudiziaria costituisce il principale parametro di riferimento. Si tratta del campo stesso a cui si applica la retorica forense, il tribunale.

La retorica nel e del tribunale deve rispettare un preciso dovere[79], quello della giustizia, che a tutto impone un confine e dunque anche al discorso persuasivo.

La *iustitia* è il sommo *officium*, che in sè ricomprende e compendia tutti i descritti valori e doveri, in nome del quale il *patronus* deve saper coniugare argomenti e passioni con le leggi che governano lo Stato e le funzioni che lo realizzano[80].

In particolare, nel *De officiis*, trattato in cui viene delineato un codice deontologico delle attività istituzionali e professionali, Cicerone precisa che l'eloquenza giudiziaria si articola nelle funzioni dell'accusa (propria dei processi criminali) e della difesa (comune al processo civile e al processo criminale).

A queste due specie di eloquenza corrispondono due tipologie di *officia*, l'*officium defensionis* e l'*officium accusatoris*, la cui attuazione è necessaria alla realizzazione del più alto *officium* del-

---

[78] G. Petrone, *Incrocio di Fabulae nell'orazione contro Pisone*, in Aa.Vv., *Lo spettacolo della giustizia* cit., p. 165 ss.

[79] Dovere che non si rinviene negli altri discorsi, deliberativi e dimostrativi, davanti alle assemblee o nelle cerimonie pubbliche. Sulle tipologie di discorsi v. *supra*.

[80] Più ampiamente, Cicerone esprime una concezione del diritto inteso come universale dovere di *iustitia*, *in qua virtutis splendor est maximus, ex qua viri boni nominantur* (Cic., *de off.* 1.7.20). Tale dovere si realizza quotidianamente nella condotta di ognuno verso l'altro, oltre ogni confine nazionale, esprimendo un interno carattere vincolante: cfr. M.C. Nussbaum, *Giustizia e aiuto materiale*, Bologna 2008, p. 29. La formula "*suum cuique tribuere*" compare sia tra i *iuris praecepta* citati dallo stesso Ulpiano sia con esplicito riferimento alla *iustitia* in alcuni brani contenuti in trattati retorici (cfr. ad es. *Rhet. ad Herenn*. 3.3; 3.4), nonché filosofici, di Cicerone (cfr. *de inv.* 2.160; *de off.* 1.5.15, 20-21; 2.21.73; 2.22.78; 2.24.85; *de rep.* 3.24; *de fin*. 5.23.65). In particolare, appartiene al *vir bonus* attribuire a ciascuno ciò di cui è degno (*de rep*. 3.19: *esse enim hoc boni viri et iusti, tribuere id cuique, quod sit quoque dignum*). Sui significati che l'espressione assume nei diversi contesti v. spec. Falcone, *Ius suum cuique tribuere* cit., p. 133 ss. (ivi la principale bibliografia). Un'analisi del concetto di *iustitia* nel *De officiis* anche in Fiori, *Bonus vir* cit., p. 221 ss., 269 ss.

la *iustitia*. Secondo Cicerone, *etsi laudabilior est defensio, tamen etiam accusatio probata persaepe est*[81]. L'aggettivazione è significativa. L'Arpinate non intende semplicemente affermare che "la difesa è più degna di lode ma che talora lo è anche l'accusa".

Questa affermazione sottende una scala di valori: la difesa riscuote sì maggiori lodi, per la sua natura, a un giudizio che si ferma all'apparenza, ma l'accusa nella scala dei valori sale ben più in alto: è *probata*, è degna di un uomo probo[82]. E precipuo dovere dell'accusatore è *accusare improbos*: l'accusatore, *vir probus*, deve accusare chi *probus* non è[83]. Questo, in nome del supremo fine della salvezza dello Stato: *nulla salus rei publicae maior est quam eos qui alterum accusant*[84].

In particolare, perché l'*officium accusatoris* sia conforme a *probitas* l'oratore non deve adoperare mai l'eloquenza, destinata per natura alla salvezza ed alla conservazione del genere umano, per esporre a pene capitali persone innocenti e deve sempre rispettare una "giusta misura" (*in accusando modus tamen adsit*)[85].

In questa prospettiva di ampio respiro, l'attività dell'avvocato deve incentrarsi sul dovere consistente nella ricerca della "virtù", principalmente della giustizia, da realizzarsi efficacemente ed universalmente secondo i termini propri della realtà giuridica[86].

Il rispetto dell'*officium iustitiae* trova complemento nei valori e nei contrappesi dell'*honeste vivere* che caratterizzano il modello etico del *vir bonus* al quale l'avvocato deve ispirarsi per la sua condotta oratoria[87].

---

[81] Cic., *de off.* 2.14.49. Cfr. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 4 ss. V. *supra*, cap. IV § 4.

[82] Pare qui intravvedere il profilarsi, *in nuce*, l'idea di una teoria "garantista". A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui l'accusa viene considerata una variante della difesa, nel senso che, al pari di quest'ultima, trova la sua giustificazione nella difesa dei più deboli o dei supremi interessi dello Stato: cfr. spec. Cic., *Div. in Caec*. 2.5. V. Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 5 s.

[83] Costituisce infatti precipuo dovere del *vir bonus*, o *probus*, dedicarsi alla *vita activa*, alla politica per il bene comune (v. *supra*).

[84] Cic., *Div. in Caec*. 21.71.

[85] *De off.* 2.14.50-51.

[86] Cfr. B. Romano, *Male ed ingiusto. Riflessioni con Luhmann e Boncinelli*, Torino 2009, p. 172

[87] Tutta l'opera forense di Marco Tullio Cicerone contiene interessanti spunti sull'*officium defensionis*, fondati, appunto, sulla prassi forense e su valori etici, ma specialmente significativa è la formula *"honeste et libere defendere"* che si legge

Lo stretto legame tra *vir bonus* e la *iustitia* compare esemplarmente nel *De officiis*[88], ove come espressione sinonimica di *vir bonus* Cicerone addita quella di *iustus homo*.

Ancora, nel *De republica* l'Arpinate indica come dovere precipuo del *vir bonus* seguire la giustizia, poiché questa è caratteristica propria dell'uomo onesto e giusto (*boni viri et iusti*)[89]:

> Cic., *de re publ.* 3.18: […] *An vero in legibus varietatem esse dicunt, natura enim viros bonos eam iustitiam sequi, quae sit, non eam, quae putetur? Esse enim hoc boni viri et iusti, tribuere id cuique, quod sit quoque dignum*.

Il parametro etico-sociale del *vir bonus* acquista allora una plusvalenza quando viene applicato alle *causae forenses*, ove si configura come la sorgente dei *praecepta patrocinii*, complesso di regole

---

nella *Pro Cluentio* (51.142), su cui sono molto belle le già citate pagine di Cerami, *"Honeste et libere defendere"* cit., p. 11 ss.

[88] *De off.* 1.10.31.

[89] In particolare, in questo passo, il contenuto della *iustitia* è "dare a ciascuno il suo" (v. *supra*). Piace ricordare che Cicerone fu il primo autore romano che elaborò una teoria della legge unificando la concezione stoica della legge di natura, la tradizione platonica e quella aristotelica. Nella sua opera si trova affermato con forza l'ideale della legge come fondamento di una città libera, in quanto argina volontà arbitrarie e poteri personali, così come assicura l'uguaglianza grazie alla sua generalità e imparzialità. Quest'ideale si trova espresso in un celebre passo della *Pro Cluentio* (53.146), orazione scritta in difesa di un cliente accusato di avvelenamento. Nel respingere la richiesta avanzata dall'accusa di non tener conto della distinzione prevista dalla *lex Sempronia* fra senatori e persone di rango inferiore, Cicerone afferma che, se anche questa distinzione fosse ingiusta, sarebbe una vergogna molto più grande, in una comunità retta da leggi, trasgredire le leggi: […] *Hoc enim vinculum est huius dignitatis qua fruimur in re publica, hoc fundamentum libertatis, hic fons aequitatis; mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege suis partibus ut nervis ac sanguine et membris uti non potest. Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus.* "Delle leggi – conclude - sono ministri i magistrati, delle leggi interpreti i giudici, delle leggi infine tutti siamo schiavi perché possiamo essere liberi". Con questa sentenza, si è osservato, "Cicerone tocca il vero principio del Diritto […] la Morale sarà sempre l'unica fonte di ogni Diritto" (così A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, II, cur. A. Orecchia, Padova 1968, p. 409 nt. 1). In tal modo, viene saldata la corrispondenza tra *humanitas*, intesa come amore e rispetto per gli uomini e quindi perfezione della tendenza sociale, e *iustitia*.

fondate sulla prassi forense e su valori etici, intese come specificazioni dei doveri professionali dell'avvocato[90].

Se l'*officium* della *iustitia* necessita per la sua realizzazione dell'*officium defensionis* e dell'*officium accusatoris*, parametrati sul più ampio principio dell'*honeste vivere*, che contraddistingue il *vir bonus*, allora, è proprio il rispetto di questi canoni etici, forti e imperativi, espressi da questo sistema di valori, nucleo deontologico della sua professione, che può salvare il patrocinatore da accuse di simulazione, falsità ed utilitaristici mutamenti di opinione.

La sua moralità, richiamata dagli *officia* ascrivibili al *vir bonus*, proprio quella che lo mette continuamente in discussione, rappresenta il mezzo che gli conferisce equilibrio e può sopire ogni accusa, impedendogli di precipitare nel vortice della menzogna e della *simulatio*.

La dicotomia tra sincerità e simulazione diviene così superabile una volta che la si legga alla luce dell'*officium* della giustizia: l'avvocato, *vir bonus*, deve servirsi delle tecniche insegnate dalla retorica non tanto per persuadere, quanto per consentire alla verità di affermarsi.

Non c'è allora alcuna aporia: è il gioco delle parti processuali, è la dialettica processuale che impone di giocare e interpretare fino in fondo il proprio ruolo, di difesa o di accusa che sia. È il "gioco della giustizia".

In questo senso, l'arte può divenire paladina del vero, poichè a volte, sostengono i retori, la verità da sola può non bastare a garantire la vittoria. Se così è, l'avvocato non ha solo il dovere ma, ancor più, è legittimato a ricorrere agli insegnamenti, financo ai trucchi, propri dell'arte perché utili a perseguire i fini della giustizia.

Il sommo *officium* per l'avvocato è la *iustitia* che di lui si serve, persino quando lo porta a difendere i colpevoli, a mutare opinione, a difendere il verosimile, a manifestare parzialità[91], a ricorrere a mezzi perfino teatrali.

La ricerca del vero anche di questo si avvale.

---

[90] V. spec. Cic., *de off.* 1.43.152; 2.1.1.

[91] Sulla doverosa parzialità del difensore v. G. Di Chiara, *Ad faciendam fidem: i contributi narrativi nel processo penale tra ars rhetorica. Esperienza forense ciceroniana e diritto probatorio vigente, in Profili processualistici* cit., p. 197 ss.

INDICE DEGLI AUTORI

Agudo Ruiz A.: 201, nt. 122
Albini U.: 225, nt. 14
Alpa G.: 19, nt. 33
Angelini V.: 200, nt. 122; 206, nt. 131; 207, nt. 132
Arangio-Ruiz V.: 16, nt. 30
Arcaria F.: 14, nt. 22; 23, nt. 2; 72, nt. 14; 190, nt. 97; 196, nt. 112; 199, nt. 120; 231, ntt. 25, 26
Arcellaschi A.: 223, nt. 8
Aricò G.: 222, nt. 4; 235, nt. 36
Axer J.: 227, nt. 16

Barthes R.: 28, nt. 13; 35, nt. 37; 37, ntt. 44, 45; 45, nt. 79; 171, nt. 51
Bellodi Ansaloni A.: 23, nt. 2; 27, nt. 11; 33, nt. 27; 36, nt. 38; 37, nt. 44; 43; 67, nt. 157; 72, nt. 14; 73, nt. 19; 94, nt. 99; 98, nt. 116; 99, nt. 120; 101, nt. 128; 106, nt. 142; 108, nt. 147; 118, nt. 3; 119, nt. 5; 121, nt. 9; 122, nt. 10; 123, nt. 13; 143, nt. 70; 145, nt. 76; 147, nt. 80; 148, nt. 88; 151, nt. 102; 152, nt.106; 158, nt. 2; 162, nt. 17; 170, nt. 50; 196, nt. 109; 212, nt. 143; 213, nt. 144; 215, nt. 153; 231, nt. 25
Berardi F.: 135, nt. 43
Bernanos G.: 11, nt. 14
Bernard A.: 201, nt. 122; 207, nt. 131
Betti E.: 111, nt. 152
Bianchi Riva R.:195, nt. 108
Biondi B.: 23, nt. 2
Bona F.: 22, nt. 2
Bond R.: 53, nt. 107; 224, nt. 8
Bonner S.F.: 171, nt. 51
Bonsangue V.: 219, nt. 163
Bordini S.: 195, nt. 108
Bottiglieri A.: 200, nt. 122
Bowen J.: 171, nt. 51
Bretone M.: 22, nt. 2; 42, ntt. 66, 68; 72, nt. 14; 123, nt. 13
Briguglio F.: 17, nt. 30
Broggini G.: 17, nt. 30; 23, nt. 2
Bucci O.: 204, nt. 126

Bund E.: 22, nt. 2
Burdese A.: 112, nt. 154

Calasso F.: 19, nt. 33
Calboli Montefusco L.: 22, nt. 2; 94, nt. 99; 99, nt. 120; 106, nt. 142; 112, nt. 154; 123, nt. 13; 135, nt. 43; 144, nt. 74; 148, nt. 88
Caldara E.: 16, nt. 30
Calore A.: 194, nt. 105
Cancelli F.: 26, nt. 9
Cannata C.A.: 123, nt. 13
Capogrossi Colognesi L.: 27, nt. 11
Carcaterra A.: 16, nt. 30; 22, nt. 2; 98, nt. 117
Casamento A.*:* 8, nt. 9; 137, nt. 50; 227, nt. 16; 235, nt. 36
Casavola F.: 185, nt. 86; 199, nt. 122
Cascione C.: 163, nt. 20; 164, nt. 24; 217, nt. 158
Cavagnari C.: 16, nt. 30
Cavalla F.: 22, nt. 2
Cavarzere A.: 22, nt. 2; 36, nt. 41; 138, nt. 51; 222, nt. 4; 233, nt. 30; 239, nt. 48
Celentano M.S.: 135, nt. 43
Cerami P.: 16, nt. 30; 22, nt. 2; 111, nt. 152; 120, nt. 7; 135, nt. 45; 173, nt. 56; 178, nt. 72; 189, ntt. 94, 95, 96; 190, nt. 97; 191, nt. 99; 196, nt. 112; 197, nt. 114; 215, nt. 149; 251, ntt. 81, 82, 87
Chiovenda G.: 18, nt. 31
Cipriani G.: 23, nt. 2
Citroni Marchetti S.: 22, nt. 2
Clemente G.: 200, nt. 122
Coppola G.: 17, nt. 30; 199, nt. 122; 206, nt. 131; 207, nt. 132
Corbo C.: 17, nt. 30; 201, nt. 122
Corsi S.: 130, nt. 33; 169, nt. 40
Cortelazzo M.: 89, nt. 82
Cossa G.: 209, nt. 138
Crifò G.: 185, nt. 86
Crook J.: 16, nt. 30; 31, nt. 26
Cuq E.: 201, nt. 122; 207, nt. 131
Curcio G.: 22, nt. 2

David J.M.: 22, nt. 2
Daza J.: 185, nt. 86
De Filippi M.: 174, nt. 61
De Robertis F.M.: 201, nt. 122; 207, nt. 131
De Ruggiero E.: 16, nt. 30
Dershowitz A.M.: 14, nt. 24
Desbordes F.: 224, nt. 8
Di Chiara G.: 16, nt. 30; 22, nt. 22; 253, nt. 91
Di Donato F.: 14, ntt. 23, 24
Dimopoulou A. A.: 200, nt. 122
Dumont J. Chr.: 226, nt. 14

Eco U.: 10, nt. 11; 57, nt. 124
Ernout A.: 43, nt. 70; 55, nt. 115; 88, nt. 82; 168, nt. 38; 219, nt. 164

Falcone G.: 164, nt. 23; 174, nt. 61; 250, nt. 80
Fantham E.: 224, nt. 8
Fayer C.: 89, nt. 82
Ferrajoli L.: 18, nt. 31
Fiorelli P.: 16, nt. 30
Fiori R.: 157, nt.1; 162, nt. 15; 164, nt. 25; 168, ntt. 35, 38; 173,

nt. 56; 218, nt. 160; 229, nt. 20; 243, nt. 60
Forcellini AE.: 16, nt. 30; 43, nt. 70; 88, nt. 82; 179, nt. 74

Gabba E.: 226, nt. 15
Gagliardi L.: 201, nt. 122; 204, nt. 126
Garbarino G.: 226, nt. 14
Garofalo L.: 111, ntt. 152, 153; 185, nt. 86; 194, nt. 105
Gastaldi S.: 133, nt. 40; 221, nt. 1; 224, nt. 8
Gasti F.: 23, nt. 2
Gavazzi G.: 22, nt. 2
Gentili A.: 23, nt. 2
Gewirtz P.: 14, nt. 24
Giaro T.: 112, nt. 154
Gioffredi C.*:* 111, nt. 153
Giordano Rampioni A.: 22, nt. 2
Gotoff H.: 223, nt. 8
Greco M.: 25, nt. 6; 31, nt. 22; 148, nt. 88

Haack S.: 14, nt. 25
Hall J.: 53, nt. 107; 224, nt. 8
Honorè T.: 16, nt. 30
Horak F.: 22, nt. 2
Hughes J.J.: 22, nt. 2
Humbert G.: 16, nt. 30

Introna F.: 23, nt. 2

Kaser M.: 22, nt. 2
Klingmüller A.: 201, nt. 122
Kubitschek C.F.: 16, nt. 30
Kupiszewski H.: 185, nt. 86

La Pira G.: 21, nt. 2
Lana I.: 165, nt. 27
Lanfranchi F.: 21, nt. 2
Lausberg H.: 21, nt. 2; 42, nt. 67
Lo Cascio E.: 135, nt. 43

Manzo A.: 158, nt.1; 160, nt. 8; 161, nt. 13; 165, nt. 27; 171, nt. 51; 199, nt. 121
Marcone A.: 226, nt. 15
Marrou H.I.: 92, nt. 94; 157, nt.1; 171, nt. 51
Marsich P.: 7, nt. 3
Martini R.: 21, nt. 2; 94, nt. 99; 99, nt. 120
Maschi C.A.: 185, nt. 86
Masi Doria C.: 23, nt. 2
Mastino I.: 70, nt. 5; 115, nt. 162; 168, nt. 35; 215, nt. 151; 243, nt. 60
Mastrorosa I.G.: 31, nt. 26
Matino G.: 81, nt. 57
Mayer - Maly T.: 185, nt. 86
Méhész K.Z.: 16, nt. 30; 201, nt. 122; 207, nt. 131
Meillet A.: 43, nt. 70; 55, nt. 115; 88, nt. 82; 168, nt. 38; 219, nt. 164
Miceli M.: 16, nt. 30; 22, nt. 2; 94, nt. 99
Michel A.: 22, nt. 2
Moretti G.: 135, nt. 43; 136, nt. 47; 227, nt. 16
Morstein Marx R.: 227, nt. 15
Mortara Garavelli B.: 22, nt. 2; 28, nt. 14; 35, ntt. 34, 37; 36, nt. 39; 44, nt. 76; 67, nt. 157; 70, nt. 5; 101, nt. 127; 135, nt. 43; 143, nt. 70; 144, nt. 74; 145, nt. 76; 212, nt. 143

Narducci E.: 22, nt. 2; 134, nt. 40; 163, nt. 19; 164, ntt. 25, 26; 172, ntt. 52, 53; 173, nt. 56; 174, nt. 61; 177, nt. 69; 185, nt. 86; 189, nt. 94; 222, nt. 4; 227, nt. 15; 228, ntt. 19, 20; 230, nt. 24; 231, nt. 25; 232, nt. 27; 234, ntt. 33, 34; 236, nt. 42; 240, nt. 50; 243, ntt. 58, 60; 244, nt. 64; 245, nt. 66
Nocchi F. R.: 222, nt. 3
Noè E.: 227, nt. 15
Nussbaum M.C.: 250, nt. 80

Pagano F.M.: 18, nt. 31
Palma A.: 185, nt. 86
Pani M.: 201, nt. 122; 207, nt. 132
Paoli U.E.: 92, nt. 94
Pavese M.: 23, nt. 2
Perelli L.: 227, nt. 15
Pernot L.: 223, nt. 4; 233, nt. 30
Pertile A.: 16, nt. 30
Pescani P.: 201, nt. 122; 207, nt. 131
Petrone G.: 9, nt. 10; 57, nt. 121; 58, nt. 126; 127, nt. 24; 137, nt. 48; 176, nt. 66; 221, nt. 1; 222, ntt. 3, 4; 224, ntt. 8, 9; 225, nt. 14; 226, nt. 14; 227, nt. 15; 233, nt. 30; 235, nt. 37; 237, nt. 42; 250, nt. 78
Pezzano G.: 201, nt. 122
Pianezzola E.: 52, nt. 105
Piazzi F.: 22, nt. 2
Pierantoni A.: 16, nt. 30
Piras G.: 28, nt. 13
Procchi F.: 32, nt. 26; 207, nt. 131
Pugliese G.: 23, nt. 2
Puliatti S.: 23, nt. 2

Quadrato R.: 23, nt. 2

Randazzo E.: 11, nt. 14; 23, nt. 2
Rasi P.: 16, nt. 30
Regner J.: 89, nt. 82
Riccio Coletti M.L.: 22, nt. 2; 28, nt. 14; 70, nt. 7
Riccobono jr. S.: 185, nt. 86
Rigotti F.: 35, nt. 37
Riposati B.: 21, nt. 2
Rizzuto D.R.: 226, nt. 14
Rodríguez E.L.: 201, nt. 122
Romano B.: 251, nt. 86
Romano E.: 23, nt. 2
Rosmini A.: 252, nt. 89
Ross Taylor L.: 226, nt. 15
Rossi R.: 16, nt. 30; 207, nt. 131

Sabatino Tumscitz M.A.: 22, nt. 2
Sagnotti S.C.: 22, nt. 2
Salvioli G.: 16, nt. 30
Sarti N.:195, nt. 108
Schadewaldt W.: 185, nt. 86
Schiavone A.: 21, nt. 2
Schulz F.: 21, nt. 2; 162, nt. 15; 184, nt. 86
Scognamiglio M: 111, nt. 152
Spina L.: 8, nt. 6; 135, nt. 43
Sposito G.: 17, nt. 30; 22, nt. 2

Tamassia N.: 16, nt. 30
Taruffo M.: 14, ntt. 22, 23, 26
Tellegen-Couperus O.E.: 31, nt. 26
Thomas Y.: 22, nt. 2
Tomulescu C. ST.: 201, nt. 122
Traversi A.: 23, nt. 2; 66, nt. 154; 214, nt. 147
Twining W.: 14, nt. 23

Valditara G.: 194, nt. 105
Vasaly A.: 227, nt. 16
Venturini C.: 200, nt. 122
Veyne P.: 184, nt. 86
Vickers B.: 22, nt. 2; 25, nt. 6; 81, nt. 57; 94, nt. 99
Vico G.: 30, nt. 20
Viehweg T.: 21, nt. 2
Vincenti U.: 23, nt. 2
Visky K.: 201, nt. 122; 205, nt. 129
Voci P.: 111, nt. 152
Vonglis B.: 21, nt. 2

Watson A.: 185, nt. 86
Wenger L.: 16, nt. 30
Wieacker F.: 17, nt. 30; 22, nt. 2

Zilletti U.: 111, nt. 152
Zolli P.: 89, nt. 82

INDICE DELLE FONTI

FONTI GIURIDICHE

Corpus Iuris Civilis

Codex
2.7.14: 72, nt. 14; 231, nt. 26

Digesta
4.3.1.1: 74, nt. 21
4.3.1.2: 74, nt. 21
50.13.1.12: 200, nt. 122

Institutiones
1.1.3: 15, nt. 28; 159, nt. 5

FONTI MODERNE

Codice deontologico forense
art. 9: 12, nt. 15; 15, nt. 29; 189, nt. 93
art. 10: 12, nt. 15; 189, nt. 93
art. 12: 12, nt. 15; 189, nt. 93
art. 13: 12, nt. 15; 189, nt. 93
art. 14: 12, nt. 15; 189, nt. 93
art. 15: 12, nt. 15; 189, nt. 93
art. 50: 12, nt. 15; 14, nt. 22; 189, nt. 93

FONTI LETTERARIE

Ammianus Marcellinus
Rerum gestarum libri
30.4.3: 204, nt. 126
30.4.22: 204, nt. 126

Aristoteles
Rhetorica
1355 b 15: 33, nt. 27; 74, nt. 25; 160, nt. 9
1358 b 20: 70, nt. 3
1358 b 25: 70, nt. 3

Topica
100a 17: 82, nt. 59
101a 17: 82, nt. 59

Auctor ad Herennium
1.2: 27; 36, nt. 41; 69, nt. 2
1.3: 29, nt. 15; 38, nt. 48; 40, nt. 56
1.4: 148, nt. 86
1.7: 145, nt. 75
1.8: 146, nt. 79
1.11: 94, nt. 100
1.12: 97, nt. 114
1.18: 94, nt. 101; 98, nt. 118
1.21: 103, nt. 132
1.24: 106; 107; 108; 109 e nt. 149
1.25: 112; 113; 114
1.26: 97; 210, nt. 140
2.3: 98; 99; 99, nt. 120
2.9: 98, nt. 119
2.11: 107, nt. 146
2.17: 103, nt. 132
2.19: 107 e nt. 146
2.21: 114, nt. 161
2.23: 109, nt. 149; 112, nt. 154
2.24: 112, nt. 154
2.26: 112, nt. 155; 113, nt. 157
2.47: 150, ntt. 96, 97
3.3: 174, nt. 61; 250, nt. 80
3.4: 250, nt. 80
3.23: 134, nt. 40
3.28: 42 e nt. 69
4.10: 44
4.11: 45
4.15: 45, nt. 77
4.17: 46, nt. 82
4.68: 134, nt. 43

Caesar
Bellum gallicum
3.18.6: 130, nt. 33

Cassius Dio
Historiae romanae
54.18.2: 200, nt. 122

Cicero
Academica Priora
1.32: 132, nt. 37

Brutus
23: 30; 78
25: 36, nt. 41
32: 25, nt. 6; 73
35: 47, nt. 84
46: 28, nt. 13
58: 183, nt. 80; 219, nt. 163
59: 29
89: 127
139: 24, nt. 3; 77; 80, nt. 55
140: 46, nt. 82
141: 24, nt. 3; 47, nt. 84; 65
142: 54; 55, nt. 114
144; 123, nt. 13; 124
146: 123, nt. 13
170: 179
171: 180
180: 179, nt. 73; 219, nt. 163
185: 123
187: 53
188: 53; 142
193: 43
194: 43, nt. 73; 123, nt. 13
197: 118, nt. 2; 123, nt. 13; 124
198: 63, nt. 146; 118, nt. 2; 123, nt. 13; 125
199: 125; 142, nt. 69
200: 57, nt. 120; 63, nt. 146; 128
203: 242
209: 148, nt. 88
224: 59, nt. 130
234: 55, nt. 116
235: 55, nt. 116

236: 87, nt. 78
239: 55, nt. 116; 64, nt. 147
274: 131, nt. 34
277: 131, nt. 34
278: 131, nt. 34
287: 73
289: 16, nt. 30; 45
290: 128 e nt. 27
317: 63

Cato maior
18.63: 72, nt. 14

De divinatione
1.80: 138, nt. 51

De finibus bonorum et malorum
2.14.45: 189, nt. 94
2.14.47: 189, nt. 94
5.23.65: 250, nt. 80
5.23.66: 168, nt. 38

De inventione
1.1: 73; 87, nt. 77
1.2: 25, nt. 6
1.3: 25, nt. 6
1.4: 27, nt. 11
1.5: 27, nt. 11
1.6: 26, nt. 9; 27, nt. 11; 110, nt. 151; 132, nt. 37
1.7: 69, nt 2
1.9: 36; 37; 41; 44
1.10: 94; 96
1.11: 98; 103
1.12: 106
1.14: 94, nt. 100; 106, nt. 143
1.15: 106; 107; 108, nt. 148; 113; 109 e nt. 149; 113; 114
1.16: 97, nt. 114
1.19: 40, nt. 56; 94, nt. 100; 97, nt. 113; 144, nt. 74
1.20: 144
1.22: 145, nt. 75
1.23: 145; 146
1.25: 143, nt. 71
1.31: 67, nt. 157
1.34: 100
1.37: 101; 212 e nt. 143
1.41: 110
1.43: 212, nt. 143
1.98: 130, nt. 31; 148 e nt. 86; 150, ntt. 96, 97
1.100: 151
1.101: 133, nt. 39; 151, nt. 103
1.105: 151, nt. 103
1.106: 152, nt.104
1.109: 133, nt. 39; 154, nt. 114
2.2: 28, nt. 14
2.16: 100
2.17: 101
2.18: 102
2.19: 101
2.69: 106, nt. 143
2.71: 106, nt. 143
2.86: 112, ntt. 155, 156
2.94: 110
2.95: 110
2.96: 111
2.98: 112
2.122: 123, nt. 13
2.123: 123, nt. 13
2.160: 174, nt. 61; 250, nt. 80

De officiis
1.2.7: 26, nt. 9
1.3.8: 26, nt. 9
1.5.15: 189, nt. 94; 218, nt. 160 250, nt. 80

1.7.20: 250, nt. 80
1.8.27: 102
1.10.31: 196, nt. 110; 252
1.19.62: 188, nt. 92; 189, nt. 94
1.19.65: 188, nt. 92; 189, nt. 94
1.27.93: 172, nt. 53; 173, nt. 56; 188, nt. 92; 189, nt. 94; 218, nt. 160
1.27.94: 164; 173 e nt. 56
1.27.96: 173, nt. 56; 188, nt. 92; 189, nt. 94
1.28.101: 173
1.29.101: 175
1.29.102: 175, nt. 62
1.29.103: 175, nt. 62
1.31.110: 175
1.31.114: 175, nt. 64
1.35.126: 174, nt. 61
1.36.131: 174, nt. 61
1.42.151: 218, nt. 160
1.43.152: 189, nt. 95; 253, nt. 90
2.1.1: 189, nt. 95
2.14.49: 251
2.14.50: 190; 251
2.14.51: 190, nt. 98; 191; 197; 198, nt. 116; 231; 247, nt. 70; 251, nt. 85
2.19.66: 70; 200, nt. 122
2.21.73: 250, nt. 80
2.22.78: 250, nt. 80
2.24.85: 250, nt. 80
3.4.18: 198, nt. 116

De optimo genere oratorum
2.5: 42, nt. 67

De oratore
1.5.17: 6, nt. 2; 79 e nt. 52; 82; 182
1.5.18: 42; 240, nt. 52; 242, nt. 56
1.6.20: 80
1.8.30: 24
1.8.32: 24; 25; 150, nt. 99
1.8.33: 25
1.8.34: 27; 31, nt. 23; 72
1.18.83: 29, nt. 19; 33, nt. 29; 86; 88, nt. 80
1.21.94: 44; 85
1.31.138: 29; 118; 132, nt. 37; 227, nt. 18
1.31.141: 69, nt. 2; 70, nt. 3
1.31.142: 37; 39; 40, nt. 56
1.31.143: 143, nt. 70
1.32.147: 73, nt. 19
1.34.156: 223
1.34.157: 42, nt. 69
1.34.159: 182
1.39.180: 123, nt. 13
1.42.189: 104, nt. 134
1.45.198: 73; 75, nt. 30; 82; 202, nt. 124
1.45.199: 170, nt. 50
1.46.202: 83; 85, nt. 72; 219, nt. 163; 244
1.50.218: 90
1.50.220: 244, nt. 63
1.51.221: 71, nt. 10
1.51.222: 228
1.51.223: 49, nt. 95; 90, nt. 86
1.52.224: 90
1.55.236: 87
1.57.242: 123, nt. 13; 124, nt. 17
1.57.243: 124
1.57.244: 123, nt. 13
2.7.30: 232; 248, nt. 72
2.8.34: 150, nt. 99; 233, nt. 29
2.15.64: 79, nt. 50
2.17.72: 74

2.17.73: 11, nt. 14; 236
2.19.79: 42
2.19.80: 148, nt. 88
2.19.81: 146
2.20.84: 89 e nt. 83
2.21.89: 103, nt. 132
2.24.99: 209
2.24.102: 13, nt. 20; 97, nt. 113
2.25.105: 98, nt. 117
2.25.106: 109
2.25.107: 103, nt. 132; 109
2.27.114: 53, nt. 109; 118
2.27.115: 119; 120 e nt. 8; 121; 146, nt. 77
2.28.124: 148, nt. 88; 238, nt. 44
2.30.130: 80 e nt. 55
2.30.131: 80, nt. 55
2.30.132: 96
2.32.140: 123, nt. 13
2.32.141: 123, nt. 13
2.34.145: 38
2.34.146: 37, nt. 44
2.34.147: 37, nt. 44
2.35.148: 38
2.35.149: 38
2.36.153: 216, nt. 154
2.38.159: 51; 54, nt. 113
2.38.160: 28, nt. 13
2.42.178: 140, nt. 62; 230, nt. 24
2.42.179: 39; 77, nt. 43
2.42.180: 162
2.43.182: 139 e nt. 59; 162, nt. 16
2.43.183: 139, nt. 58; 230, nt. 22
2.43.184: 138; 139; 162; 230, nt. 22
2.44.185: 126, nt. 21; 138; 140; 151, nt. 100; 230, nt. 23
2.44.186: 141, nt. 63
2.44.187: 21; 24; 72, nt. 14; 77; 140; 141; 164, nt. 23
2.45.188: 60; 141; 234, nt. 32
2.45.189: 141
2.45.190: 138, nt. 51; 142, nt. 66
2.46.191: 56, nt. 118; 142, nt. 68; 234; 239; 243, nt. 58
2.46.192: 138, nt. 51; 142, nt. 68; 239
2.46.193: 56, nt. 118; 237
2.47.194: 236; 238; 239; 244
2.47.195: 238
2.47.196: 142; 238
2.47.197: 238, nt. 45
2.49.201: 103, nt. 132
2.51.206: 140; 162, nt. 16
2.51.207: 140, nt. 61
2.53.212: 139
2.58.236: 183
2.67.269: 124, nt. 15; 179, nt. 74
2.74.301: 16, nt. 30
2.76.307: 40
2.76.308: 40
2.77.310: 39; 120; 121; 144, nt. 73; 146, nt. 78
2.77.313: 41; 41, nt. 60; 144
2.77.314: 41; 41, nt. 60
2.77.315: 41
2.78.315: 143
2.80.323: 144, nt. 73; 146, nt. 78
2.80.324: 144, nt. 73
2.81.330: 13, nt. 18
2.82.334: 28, nt. 13
2.84.341: 28, nt. 13
2.87.355: 42, nt. 67; 42, nt. 68
2.87.356: 42
3.10.37: 47
3.13.49: 46, nt. 83
3.13.50: 29, nt. 18
3.14.53: 47

3.14.54: 81
3.14.55: 10, nt. 12; 29; 43, nt. 72; 76; 88, nt. 80; 128; 159, nt. 6; 227, nt. 18; 244
3.15.57: 169, nt. 45
3.19.83: 82
3.20.74: 169
3.21.80: 6, nt. 1; 79
3.22.83: 225, nt. 13
3.22.84: 225, nt. 13
3.25.96: 47; 209, nt. 138; 235, nt. 37
3.25.97: 48
3.25.100: 48
3.26.103: 44, nt. 75; 47, nt. 84
3.27.105: 49, nt. 94; 169, nt. 42
3.31.123: 169, nt. 42
3.34.138: 79, nt. 50; 219, nt. 163
3.40.161: 179
3.44.173: 62
3.44.174: 63
3.44.175: 63
3.45.177: 134, nt. 40
3.50.195: 63, nt. 146
3.50.196 : 63, nt. 146
3.51.197: 63, nt. 146
3.51.198: 63, nt. 146
3.52.200: 76
3.53.202: 134, nt. 43
3.54.206: 76
3.55.210: 51
3.55.211: 51, nt. 100
3.55.212: 50; 51, nt. 100
3.56.213: 53; 55, nt. 114; 177, nt. 70
3.56.214: 11, nt. 13; 233
3.57.215: 229; 233, nt. 31
3.57.216: 60
3.57.217: 61 e nt. 135; 175, nt. 64; 222, nt. 3; 240
3.59.220: 76; 240
3.59.221: 59; 63; 64, nt. 149; 236, nt. 41
3.59.222: 67
3.59.223: 54; 60, nt. 134; 64
3.60.224: 62
3.60.225: 62 e nt. 143

De re publica
2.51: 31
3.18: 252
3.19: 250, nt. 80
3.24: 250, nt. 80

Epistulae ad Atticum
4.6.1: 185, nt. 86

Epistulae ad familiares
3.7.5: 179, nt. 74; 182, nt. 79
3.8.3: 179, nt. 74; 182, nt. 79
16.21.7: 179, nt. 74; 182, nt. 79

In Q. Caecilium divinatio
2.5: 12, nt. 16; 191; 251, nt. 82
18.60: 191, nt. 101; 209, nt. 139
21.70: 192
21.71: 192 e nt. 102; 251, nt. 84

Laelius de amicitia
92: 229, nt. 20
95: 229, nt. 20

Orator
5.18: 44, nt. 75
13.42: 72
14.43: 49, nt. 95; 90, nt. 86
17.54: 42, nt. 67
17.55: 57; 61

17.56: 53, nt. 107; 55; 62, nt. 140; 86
18.58: 62; 66
18.59: 61 e nt. 139; 62; 66
18.60: 64 e nt. 147; 243, nt. 59
19.61: 43, nt. 72; 71 e nt. 10
19.62: 71, nt. 10; 78, nt. 50
19.64: 71, nt. 10
20.66: 71
21.69: 45; 71; 119, nt. 6; 120; 121; 146, nt. 77
21.70: 50; 90, nt. 86; 172; 174
21.71: 50 e nt. 99; 174; 222, nt. 2
22.72: 50
22.73: 174
22.74: 177
23.78: 43; 47, nt. 84
23.79: 47, nt. 84
29.100: 45, nt. 78
34.120: 82
34.121: 80, nt. 54
35.122: 40, nt. 56; 148, nt. 88
35.123: 49; 90, nt. 86
36.123: 40, nt. 55
36.124: 40, nt. 57
36.125: 40, nt. 57
37.128: 154
37.130: 148, nt. 88; 154
37.132: 154
38.131: 151, nt. 100; 154, nt. 112
38.132: 142, nt. 66
40.139: 134, nt. 43
41.142: 27
54.180: 62, nt. 144
55.185: 62, nt. 144; 63, nt. 145; 150, nt. 99
71.236: 55, nt. 115
71.237: 232 e nt. 29

Partitiones oratoriae
3: 35; 42, nt. 64; 49, nt. 94
4: 40, nt. 56; 41; 148, nt. 88
20: 134, nt. 43
26: 42
27: 40, nt. 56; 148, nt. 88
31: 13, nt. 17
32: 122, nt. 12
43: 100, nt. 125
57: 154, nt. 114
71: 70, nt. 3
79: 30; 128, nt. 28; 166, nt. 32
83: 70, nt. 3
90: 229
98: 70, nt. 3
102: 94, nt. 100
103: 97, nt. 113
105: 103, nt. 132

Pro Cluentio
17.50: 197
19.51: 197; 246, nt. 68
50.139: 232, nt. 27; 248, nt. 72
51.142: 252, nt. 87
53.146: 252, nt. 89

Pro Ligario
1: 148, nt. 83
3: 148, nt. 83
16: 199, nt. 119

Pro Milone
94: 153, nt. 108
102: 152, nt.104

Pro Murena
1.3: 197
2.4: 197, nt. 113
4.10: 197

13.29: 31; 197
14.30: 73
28.59: 191
28.60: 191
30.63: 192
31.64: 192

Pro Rabirio Postumo
48: 137, nt. 50

Pro Roscio Amerino
2.5: 197, nt. 113

Pro Scauro
26: 120, nt. 7; 135, nt. 45

Pro Sestio
117: 226, nt. 14
123: 226, nt. 14

Pro Sulla
2.6: 197
3.10: 178; 192, nt. 102

Topica
22: 104, nt. 135
23: 104, nt. 135
51: 98, nt. 117
80: 95, nt. 105
91: 70, nt. 3
93: 94, nt. 100
95: 97, nt. 113
97: 40, nt. 56; 134, nt. 43
98: 148, nt. 88
99: 148, nt. 88

Tusculanae
4.43: 237, nt. 42
4.53: 164; 237, nt. 42
4.55: 236, nt. 42

Demosthenes
Olynthiacae
3.19: 130, nt. 33

Iuvenalis
Saturae
14.189: 203, nt. 126
14.193: 203, nt. 126

Livius
Ab Urbe condita libri
45.37: 88, nt. 82

Martialis
Epigrammata
2.30: 204, nt. 126

Plinius Minor
Epistulae
5.9.4: 200, nt. 122

Quintilianus
Institutio oratoria
1.*praef*.9: 88; 166, nt. 31
1.*praef*.10: 169; 172
1.1.2: 161, nt. 12
1.1.4: 161, nt. 12
1.1.8: 161, nt. 12
1.1.9: 161, nt. 12
1.1.35: 161, nt. 12
1.2.5: 161, nt. 12
1.8.4: 161, nt. 12
1.10.4: 31, nt. 26
1.12.16: 203; 207, nt. 134
1.12.17: 203
1.12.18: 21, nt. 1; 34; 72, nt. 14; 204

2.3.12: 161, nt. 12
2.10.9: 89, nt. 84
2.14.5: 29, nt. 19; 32; 88, nt. 80
2.15.3: 33, nt. 27
2.15.6: 160, nt. 9
2.15.10: 27, nt. 10
2.15.11: 33, nt. 27
2.15.13: 33, nt. 27; 43; 160, nt. 9
2.15.14: 27, nt. 10
2.15.28: 132, nt. 37
2.15.33: 27, nt. 11; 31, nt. 26; 132, nt. 37; 158; 161
2.15.34: 29, nt. 19; 33 e nt. 27; 88, nt. 80; 132, nt. 37; 158
2.15.38: 29, nt. 19; 88, nt. 80
2.16.6: 160, nt. 7
2.16.10: 33, nt. 27; 76; 159
2.16.11: 29, nt. 19; 31, nt. 26; 88, nt. 80; 132, nt. 37; 157; 161, nt. 10
2.16.25: 161
2.17.11: 35, nt. 35
2.17.23: 32; 160
2.17.25: 33, nt. 27; 160
2.17.26: 245
2.17.27: 199, nt. 119; 245; 246
2.17.28: 246, nt. 68
2.17.29; 246, nt. 68
2.17.30: 247
2.17.31: 33; 158; 246
2.17.34: 247
2.17.36: 199, nt. 119; 247
2.17.37: 247
2.17.39: 160, nt. 8
2.17.40: 247; 249, nt. 77
2.17.43: 170
2.24.102: 210
2.24.104: 210
3.1.16: 33, nt. 27
3.2.3: 81, nt. 57
3.3.1: 36, nt. 41; 37, nt. 43
3.3.2: 39; 42
3.3.3: 53
3.3.7: 37, nt. 43
3.3.12: 36, nt. 40
3.4.1: 69, nt. 2
3.4.2: 69, nt. 1
3.4.6: 70 nt. 6
3.4.8: 70, nt. 5
3.4.12: 70, nt. 3
3.4.15: 70, nt. 4
3.4.16: 70
3.5.1: 35, nt. 37; 49, nt. 94
3.5.5: 95, nt. 104
3.5.6: 95, nt. 104
3.5.15: 95, nt. 104
3.5.17: 95, nt. 103
3.5.18: 94 e nt. 103
3.6.1: 95
3.6.2: 94, nt. 100
3.6.3: 94 e nt. 101
3.6.4: 94 e nt. 101
3.6.5: 94, nt. 102
3.6.22: 97, nt. 114
3.6.32: 98, nt. 117
3.6.68: 97, nt. 114
3.6.80: 97, nt. 114
3.6.82: 96
3.6.83: 95; 98
3.6.86: 96
3.6.88: 95
3.6.104: 95, nt. 107
3.8.26: 167, nt. 34
3.8.49: 153, nt. 110
3.9.1: 190, nt. 97
3.9.7: 13, nt. 19; 143, nt. 70
3.10.1: 95
3.10.5: 95, nt. 108

3.10.37: 43
3.11.1: 98, nt. 118
3.11.18: 97, nt. 113
3.14.52: 46, nt. 82
4.1.5: 146
4.1.6: 248
4.1.7: 162; 249
4.1.8: 147, nt. 79
4.1.9: 147, nt. 79
4.1.28: 149, nt. 89
4.1.29: 146, nt. 79
4.1.35: 147
4.1.38: 148
4.1.52: 49, nt. 95; 50, nt. 96; 51, nt. 100; 90, nt. 86
4.1.58: 147
4.1.59: 147, nt. 82
4.1.74: 187, nt. 90
4.2.26: 147, nt. 81
4.2.33: 53, nt. 111; 122
4.2.63: 134, nt. 43
4.2.64: 134, nt. 43
4.2.80: 148, nt. 83
4.2.107: 122
4.2.119: 152, nt.104
4.2.120: 148, nt. 84; 152, nt.104
4.4.5: 67, nt. 157
4.5.1: 67, nt. 157
4.5.5: 67, nt. 157
4.5.6: 67, nt. 157; 127; 129; 130
4.5.22: 147
5.*praef*.1: 127, nt. 23
5.*praef*.4: 122
5.*praef*.5: 121, nt. 9
5.7: 74, ntt. 24, 25; 75, nt. 27
5.10: 74, nt. 25
5.10.23: 100, nt. 127
5.10.24: 212, nt. 143
5.10.30: 100, nt. 127; 212, nt. 143
5.11.3: 75, nt. 32
5.12.9: 148, nt. 84
5.13: 74, nt. 25
5.13.28: 67, nt. 157
5.13.45: 67, nt. 157
5.13.50: 67, nt. 157
5.13.55: 148, nt. 84
5.14.29: 148, nt. 84
6.1: 66, nt. 154; 148, nt. 86
6.1.1: 149; 150 e nt. 97
6.1.2: 150, nt. 97
6.1.4: 150, nt. 99
6.1.5: 150
6.1.6: 150, nt. 98
6.1.7: 132; 150, nt. 97
6.1.8: 150, nt. 97
6.1.9: 149 e nt. 89; 151 e nt. 102
6.1.10: 147; 149
6.1.11: 151
6.1.14: 133, nt. 39
6.1.15: 133, nt. 39
6.1.17: 133, nt. 39
6.1.18: 133, nt. 39; 152, nt.105
6.1.19: 152, nt.105
6.1.20: 153
6.1.21: 152, nt.104
6.1.23: 152
6.1.25: 152, nt.104; 153, nt. 110; 224 e nt. 11
6.1.26: 153, nt. 108; 225
6.1.27: 154
6.1.29: 151, nt. 102; 154
6.1.30: 134, nt. 43; 136; 137; 148, nt. 84
6.1.31: 135; 136, nt. 47
6.1.32: 136 e nt. 46
6.1.34: 137, nt. 49
6.1.36: 136, nt. 46
6.1.37: 65

6.1.38: 65
6.1.44: 65, nt. 151; 138
6.1.45: 65; 138, nt. 51
6.1.47: 187
6.1.49: 138; 187
6.1.51: 131; 149
6.1.52: 131, nt. 35; 155
6.1.53: 149, nt. 89
6.1.55: 150, nt. 96
6.2: 66, nt. 154
6.2.1: 133; 149
6.2.2: 148
6.2.3: 55, nt. 117; 126
6.2.4: 72; 149; 242
6.2.5: 130; 131
6.2.6: 132
6.2.7: 129
6.2.8: 133
6.2.9: 134
6.2.13: 134, nt. 42
6.2.17: 133, nt. 40
6.2.18: 139, nt. 60; 162, nt. 16
6.2.19: 134, nt. 41
6.2.20: 133, nt. 40
6.2.23: 130, nt. 31
6.2.24: 130
6.2.26: 138, nt. 51
6.2.28: 142, nt. 66; 235, nt. 35
6.2.29: 135, nt. 43
6.2.31: 135, nt. 43
6.2.34: 153
6.2.35: 153, nt. 110
6.2.36: 153
6.3.12: 181
6.3.17: 179
6.3.28: 74; 184
6.3.29: 185
6.3.30: 183
6.3.31: 186, nt. 87
6.3.32: 134, nt. 43
6.3.33: 184; 186
6.3.34: 187; 218
6.3.35: 187
6.3.44: 247, nt. 72
6.3.93: 207, nt. 132
6.3.102: 183
6.3.103: 180, nt. 76
6.3.104: 180
6.3.107: 181
6.4.1:75, nt. 27
6.4.2: 74
6.4.3: 75
6.4.4: 74
6.4.6: 75; 83, nt. 63; 85, nt. 72
6.4.7: 75 e nt. 29; 83
6.4.8: 75; 84, nt. 71; 188, nt. 91
6.4.10: 187
6.4.11: 75, nt. 33; 188, nt. 91
6.4.14: 75
6.4.17: 75
6.4.18: 75
6.4.19: 52
6.4.21: 74
7.*praef.*1: 39
7.*praef.*2: 39
7.1.10: 41
7.1.11: 41, nt. 61
7.1.16: 39
7.1.34: 39
7.1.37: 39
7.1.63: 39, nt. 52
7.2.1: 99
7.2.2: 99
7.2.11: 99, nt. 122
7.2.22: 100
7.2.27: 100 e nt. 125
7.2.40: 101
7.2.45: 100, nt. 124

7.2.46: 100, nt. 124
7.2.56: 100, nt. 124
7.3.1: 104 e nt. 134
7.3.2: 104
7.3.8: 104
7.3.9: 104, nt. 137
7.3.10: 104, ntt. 136, 137; 105, nt. 138
7.3.12: 105, nt. 138
7.3.19: 105
7.3.21: 105
7.3.23: 105, nt. 140
7.3.25: 105, nt. 140
7.3.28: 105
7.3.30: 105, nt. 138
7.3.35: 103, nt. 132
7.4.4: 107
7.4.8: 114
7.4.9: 115
7.4.12: 115
7.4.13: 108, nt. 148; 113 e nt. 158
7.4.14: 111
7.4.15: 111, nt. 153
7.4.18: 109, nt. 149
7.4.37: 207, nt. 132
7.4.38: 207, nt. 132
7.6.9: 123, nt. 13
7.6.10: 123, nt. 13
8.*praef*.13: 44, nt. 75
8.*praef*.15: 43
8.*praef*.18: 48
8.*praef*.23: 48
8. *praef*.31: 48, nt. 90
8.*praef*.32: 49
8.*praef*.33: 49; 150, nt. 99
8.1.1: 46, nt. 82
8.3.61: 134, nt. 43
8.3.63: 135, nt. 43
8.3.71: 134, nt. 43
9.2.40: 134, nt. 43
9.2.41: 134, nt. 43
10.1.23: 148, nt. 83
10.1.119: 242, nt. 54
11.1.2: 49, nt. 95; 90, nt. 86
11.1.6: 46
11.1.11: 33, nt. 27
11.1.29: 178
11.1.31: 50
11.1.37: 50, nt. 97
11.1.39: 51: 52
11.1.42: 52
11.1.43: 52
11.1.56: 236
11.1.57: 194, nt. 104
11.1.78: 148, nt. 83
11.3.1: 52; 60, nt. 134
11.3.2: 55
11.3.3: 56; 128
11.3.4: 56, nt. 118
11.3.5: 53
11.3.6: 55, nt. 114
11.3.7: 53, nt. 107
11.3.9: 57
11.3.10: 79; 81, nt. 58
11.3.11: 79; 81, nt. 58
11.3.14: 60
11.3.30: 151, nt. 99; 183
11.3.31: 183; 219, nt. 163
11.3.61: 61; 175; 222
11.3.62: 61; 222, nt. 2
11.3.63: 62, nt. 140
11.3.65: 58; 62, nt. 140
11.3.66: 58, nt. 127
11.3.67: 58; 175, nt. 66; 176
11.3.68: 66; 176, nt. 66
11.3.72: 59, nt. 128; 64, nt. 147
11.3.73: 64, nt. 149
11.3.74: 59, nt. 128

11.3.75: 64; 243, nt. 59
11.3.79: 64, nt. 149
11.3.84: 57
11.3.85: 59, nt. 128
11.3.91: 49, nt. 93
11.3.143: 172, nt. 53
11.3.149: 172, nt. 53
11.3.154: 53, nt. 109; 125; 128, nt. 28
11.3.155: 176
11.3.156: 66, nt. 154; 223
11.3.160: 66, nt. 154
11.3.163: 67
11.3.164: 67
11.3.166: 62, nt. 140
11.3.169: 62, nt. 140
11.3.170: 67; 148, nt. 85
11.3.174: 56
11.3.176: 56; 176, nt. 66
11.3.177: 67, nt. 159; 172
11.3.180: 239
11.3.181: 239, nt. 49; 242
11.3.182: 48; 242 e nt. 55
11.3.184: 243 e nt. 59
12.*praef*.4: 31, nt. 26; 132, nt. 37; 161
12.1.1: 15, nt. 27; 76; 158; 159
12.1.2: 162 e nt. 14; 197, nt. 114
12.1.3: 159
12.1.4: 34, nt. 30
12.1.11: 162, nt. 16; 163
12.1.13: 163, nt. 21
12.1.23: 163; 248, nt. 73
12.1.24: 93; 165; 166; 169; 204, nt. 127
12.1.25: 166
12.1.26: 169, nt. 39
12.1.28: 77
12.1.29: 248, nt. 73
12.1.32: 34, nt. 30; 160
12.1.33: 170; 196, nt. 110; 209, nt. 138
12.1.34: 198
12.1.35: 198, nt. 115
12.1.36: 198
12.1.37: 198
12.1.38: 199
12.1.43: 198, nt. 116
12.1.45: 198; 199
12.2.1: 88, nt. 80; 167, nt. 33
12.2.2: 167, nt. 33
12.2.3: 167, nt. 33
12.2.4: 167, nt. 33
12.2.5: 169, nt. 43
12.2.6: 166; 169
12.2.8: 88, nt. 81; 169, nt. 45
12.2.10: 169, nt. 44
12.2.11: 169, nt. 44
12.2.13: 169
12.2.15: 168
12.2.19: 168, nt. 36
12.2.20: 169
12.2.21: 167, nt. 33
12.2.27: 166; 167, nt. 33
12.2.29: 167, ntt. 33, 34
12.2.31: 167 e ntt. 33, 34
12.3.1: 83; 84
12.3.2: 83, ntt. 62, 63; 84
12.3.3: 83, nt. 62; 84
12.3.4: 82, nt. 60; 85
12.3.5: 77; 84; 85
12.3.6: 77; 84
12.3.7: 84, nt. 71; 85, nt. 74
12.3.8: 84, nt. 71; 85; 169
12.3.10: 87, nt. 79
12.3.11: 87
12.5.1: 91; 165
12.5.5: 242, nt. 54

12.6.1: 90
12.6.2: 91
12.6.3: 91
12.6.4: 90
12.6.5: 91
12.6.6: 92
12.6.7: 92, nt. 92; 93
12.7.1: 190, nt. 98; 193
12.7.2: 72, nt. 15; 194
12.7.3: 194, nt. 104
12.7.4: 194, nt. 104; 195; 197, nt. 114
12.7.5: 195
12.7.6: 195; 196
12.7.7: 196
12.7.8: 202
12.7.9: 205
12.7.10: 205
12.7.11: 206
12.7.12: 205, nt. 129
12.8.2: 183, nt. 80; 208
12.8.3: 208; 215, nt. 151
12.8.5: 208
12.8.6: 208
12.8.7: 13, nt. 20; 210
12.8.8: 210; 212, nt. 143
12.8.9: 211
12.8.10: 211; 212
12.8.11: 211
12.8.12: 13, nt. 20; 210, nt. 141; 212
12.8.13: 212
12.8.14: 212
12.8.15: 213
12.9: 117; 188, nt. 92
12.9.1: 118; 214, nt. 148
12.9.2: 77; 215, nt. 152
12.9.3: 77; 216
12.9.4: 215, nt. 150
12.9.5: 216
12.9.6: 216
12.9.7: 215
12.9.9: 183, nt. 80; 217 e nt. 157
12.9.10: 217
12.9.11: 218
12.9.12: 218; 219, nt. 163
12.9.15: 219
12.9.16: 42, nt. 68
12.9.17: 209, nt. 138
12.9.18: 42, nt. 68
12.9.20: 220
12.9.21: 76
12.10.14: 45, nt. 79
12.10.66: 45
12.10.71: 209, nt. 138
12.11.1: 34, nt. 30
12.11.5: 170
12.11.11: 159, nt. 5
12.11.30: 34, nt. 33
12.11.31; 19, nt. 12; 34

SENECA
De beneficiis
6.11.3: 199, nt. 121

De ira
2.17.1: 126, nt. 21

Excerpta Controversiae
3: 89, nt. 84

SVETONIUS
De vita Caesarum
Augustus
26: 88, nt. 82

Caligola
10: 88, nt. 82

Nero
17: 200, nt. 122

Tiberius
54: 88, nt. 82

TACITUS
Annales
11.5.3: 199, nt. 122
11.7.4: 200, nt. 122
15.20.2: 199, nt. 122
15.20.3: 199, nt. 122

Dialogus de oratoribus
1: 71, nt. 13
5: 25; 78
6: 26
7: 71
8: 34, nt. 32
19: 76, nt. 34
20: 8, nt. 8; 48, nt. 92; 130, nt. 32
22: 92, nt. 93; 171
26: 76, nt. 34; 241
30: 44; 80, nt. 55
31: 49, nt. 95; 92; 167, ntt. 33, 34
32: 35, nt. 35; 77; 92
34: 93
35: 171, nt. 51
36: 7, nt. 4; 60, nt. 133; 71; 126; 142, nt. 66

VARRO
De lingua latina
5.48: 182, nt. 79

FONTI EPIGRAFICHE

C.I.L.
III. 831: 201, nt. 122

SOMMARIO

Introduzione 5

CAPITOLO I
L'*ARS ORATORIA*

1.1. L'*ars oratoria* a Roma 21
1.2. Le partizioni oratorie: *inventio*, *dispositio* e *memoria* 35
1.3. *Segue*: l'*elocutio* e lo stile del discorso 43
1.4. *Segue*: l'*actio*, *sermo corporis* 52

CAPITOLO II
L'ORATORIA GIUDIZIARIA

2.1. Il *genus iudiciale*: la *pugna* forense 69
2.2. Il generale dovere di cultura 78
2.3. Il *tirocinium fori* 88
2.4. Il dovere della preparazione tecnica: l'impostazione delle cause giudiziarie 93
2.5. *Segue*: lo *status causae coniecturalis* 98
2.6. *Segue*: lo *status causae definitivus* 103
2.7. *Segue*: lo *status causae qualitatis* o *iuridicialis* 106

CAPITOLO III
GLI *OFFICIA ORATORIS*

3.1. I doveri dell'oratore: *probare*, *conciliare*, *movere* 117
3.2. L'importanza delle emozioni: il *movere* 126
3.3. Il coinvolgimento dell'ascoltatore 143
3.4. Gli *officia* nella *peroratio* 148

CAPITOLO IV
L'AVVOCATO, *VIR BONUS*

4.1. Il parametro del *vir bonus* come modello deontologico 157
4.2. Il dovere del *decorum* 172
4.3. L'*urbanitas* 178
4.4. L'*officium pro boni viri* 188
4.5. Gli *officia in agendo* 214

Capitolo V
L'AVVOCATO, *ACTOR VERITATIS*

5.1. Il modello teatrale: l'aporia tra *veritas* e *simulatio* 221
5.2. L'*actor veritatis* 233
5.3. L'*actor causae* di Quintiliano 245
5.4. L'*officium* della *iustitia* 249

Indice degli autori 255

Indice delle fonti 261

PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. Coli U., *Collegia et sodalitates*, 1913.
2. Donatelli I., *La "consortia" di Avesa*, 1914.
3. Valenza P., *Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro*, 1915.
4. Zingali G., *La statistica della criminalità*, 1916.
5. Tumedei C., *La separazione dei beni ereditari*, 1917.
6. Albertoni A., *L'"Apokeryxis"*, 1923.
7. Salvi F., *La cessione dei beni ai creditori*, 1947.
8. Milani F., *Distinzioni delle servitù prediali*, 1948.
9. Fassò G., *I "quattro autori" del Vico*, 1949.
10. Ferri L., *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi*, 1951.
11. Rossi G., *La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda*, 1951.
12. Poggeschi R., *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, 1951.
13. Matteucci N., *Antonio Gramsci e la filosofia della prassi*, 1951.
14. Forchielli P., *I contratti reali*, 1952.
15. Salvi F., *Il possesso di stato familiare*, 1952.
16. Fassò G., *La storia come esperienza giuridica*, 1953.
17. Palazzini Finetti L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustinianeo*, 1953.
18. Rossi G., *Consilium sapientis iudiciale*, 1958.
19. Mancini G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, 1957.
20. Ferri L., *L'autonomia privata*, 1959.
21. Torelli P., *Scritti di storia del diritto italiano*, 1959.
22. Santini G., *I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano"*, 1960.
23. Gianniti F., *I reati della stessa indole*, 1959.
24. Ghezzi G., *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, 1960.
25. Nardi E., *Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno*, 1960.
26. Ferri L., *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato*, 1960.
27. Ghezzi G., *La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali*, 1963.
28. Bonsignori A., *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, 1961.
29. Redenti E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, 1962.
30. Redenti E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. II, *Intorno al diritto sostanziale*, 1962.
31. Gualandi A., *Spese e danni nel processo civile*, 1962.
32. Bonsignori A., *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, 1960.
33. Mancini G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, vol. I, *Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario*, 1962.
34. Nardi E., *Rabelais e il diritto romano*, 1962.
35. Romagnoli U., *Il contratto collettivo di impresa*, 1963.
36. Santini G., *I "comuni di pieve" nel medioevo italiano*, 1964.
37. Rudan M., *Il contratto di tirocinio*, 1966.
38. Bonini R., *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, 1964.
39. Colliva P., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, 1964.
40. Mengozzi P., *L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom*, 1964.
41. *Scritti minori di Antonio Cicu*, tomi I e II, *Scritti di teoria generale del diritto - Diritto di famiglia*, 1965.
42. *Scritti minori di Antonio Cicu*, *Successioni e donazioni. Studi vari*, 1965.
43. Sacchi Morsiani G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, I, 1965.
44. Ghezzi G., *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, 1965.
45. Roversi Monaco F.A., *Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti*, 1967.
46. Gianniti F., *L'oggetto materiale del reato*, 1966.

47. Mengozzi P., *L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati*, 1967.
48. Romagnoli U., *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, 1967.
49. Montuschi L., *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, 1967.
50. Ranieri S., *Scritti e discorsi vari*, vol. I, *Scritti di diritto penale*, 1968.
51. Ranieri S., *Scritti e discorsi vari*, vol. II, *Scritti di procedura penale*, 1968.
52. Bonini R., *Ricerche di diritto giustinianeo*, 1968.
53. Santini G., *Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum"*, 1969.
54. Lo Castro G., *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico*, 1970.
55. Sacchi Morsiani G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, II, 1970.
56. Roversi Monaco F.A., *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, 1970.
57. Gianniti F., *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970.
58. De Vergottini G., *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, 1971.
59. Mengozzi P., *Il regime giuridico internazionale del fondo marino*, 1971.
60. Carinci F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, 1971.
61. Osti G., *Scritti giuridici*, voll. I e II, 1973.
62. Zuelli F., *Servizi pubblici e attività imprenditoriale*, 1973.
63. Pergolesi F., *Sistema delle fonti normative*, 1973.
64. Montuschi L., *Potere disciplinare e rapporto di lavoro*, 1973.
65. Pattaro E., *Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica*, 1974.
66. Pini G., *Arbitrato e lavori pubblici*, 1974.
67. Carpi F., *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, 1974.
68. De Vergottini G., *Lo "Shadow cabinet"*, 1973.
69. Paolucci L.F., *La mutualità nelle cooperative*, 1974.
70. De Gennaro A., *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, 1974.
71. Stortoni L., *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1978.
72. Gianniti F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, 1977.
73. Bonvicini D., *Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria*, 1977.
74. De Vergottini G., *Scritti di storia del diritto italiano*, voll. I, II, III, 1977.
75. Lambertini R., *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, 1977.
76. Dalla D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, 1978.
77. Di Pietro A., *Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili*, 1978.
78. Mazzacuva N., *La tutela penale del segreto industriale*, 1979.
79. Romanelli G., *Profilo del noleggio*, 1979.
80. Borghesi D., *Il contenzioso in materia di eleggibilità*, 1979.
81. Dalla Torre G., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, 1979.
82. Carpi F., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, 1979.
83. Alleva P., *Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori*, 1980.
84. Puliatti S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano*, 1980.
85. Fassò G., *Scritti di filosofia del diritto*, voll. I, II, III, 1982.
86. Sgubbi F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, 1980.
87. Lambertini R., *Plagium*, 1980.
88. Dalla D., *Senatus consultum Silanianum*, 1980.
89. Vandelli L., *L'ordinamento regionale spagnolo*, 1980.
90. Nardi E., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, 1980.
91. Pellicanò A., *Causa del contratto e circolazione dei beni*, 1981.
92. Giardini D., *Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento*, 1981.
93. Bortolotti D., *Potere pubblico e ambiente*, 1981.
94. Roffi R., *Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo*, 1982.
95. Alessi R., *Scritti minori*, 1981.
96. Bassanelli Sommariva G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustinianeo*, 1983.
97. Zanotti A., *Cultura giuridica del Seicento e* jus publicum ecclesiasticum *nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, 1983.
98. Illuminati G., *La disciplina processuale delle intercettazioni*, 1983.
99. Toniatti R., *Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America*, 1983.
100. Nardi E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, 1983.

101. Dalla D., *Praemium emancipationis*, 1983.
102. Mazzacuva N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale - L'illecito commissivo doloso e colposo*, 1983.
103. *Studi in onore di Tito Carnacini*. I. *Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale*, 1983.
104. Caia G., *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, 1984.
105. Baratti G., *Contributo allo studio della sanzione amministrativa*, 1984.
106. Bortolotti D., *Attività preparatoria e funzione amministrativa*, 1984.
107. Puliatti S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, 1984.
108. Lambertini R., *La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana*, 1984.
109. Zuelli F., *Le collegialità amministrative*, 1985.
110. Pedrazzoli M., *Democrazia industriale e subordinazione*, 1985.
111. Zanotti M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, 1985.
112. Ruffolo U., *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, I, 1985.
113. Biagi M., *Sindacato democrazia e diritto*, 1986.
114. Insolera G., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, 1986.
115. Malagù L., *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986.
116. Ricci G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, 1986.
117. Zanotti A., *Il concordato austriaco del 1855*, 1986.
118. Selmini R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, 1987.
119. Dalla D., *"Ubi venus mutatur"*, 1987.
120. Zunarelli S., *La nozione di vettore*, 1987.
121. Zoli C., *La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore*, 1988.
122. Cavina M., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna*, 1988.
123. Califano L., *Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo*, 1988.
124. Sarti N., *Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina)*, 1988.
125. Scarponi S., *Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro*, 1988.
126. Bernardini M., *Contenuto della proprietà edilizia*, 1988.
127. La Torre M., *La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenz - la dottrina giuridica nazionalsocialista*, 1988.
128. Garcia De Enterria J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, 1989.
129. Biagi Guerini R., *Famiglia e Costituzione*, 1989.
130. Caia G., *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo*, 1989.
131. Magagni M., *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, 1989.
132. Petroni L., *La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia*, 1990.
133. Zanotti A., *Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa*, 1990.
134. Sartor G., *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, 1990.
135. Rossi L.S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, 1990.
136. Luchetti G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, 1990.
137. Sarti N., *Un giurista tra Azzone e Accursio*, 1990.
138. Gustapane A., *La tutela globale dell'ambiente*, 1991.
139. Bottari C., *Principi costituzionali e assistenza sanitaria*, 1991.
140. Donini M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, 1991.
141. Perulli A., *Il potere direttivo dell'imprenditore*, 1992.
142. Vandelli L. (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, 1992.
143. Gasparri P., *Institutiones iuris publici*, 1992.
144. Capuzzo E., *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana*, 1992.
145. Biavati P., *Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario*, 1992.
146. Ferrari F., *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, 1992.
147. Gustapane A., Sartor G., Verardi C.M., *Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche*, 1992.
148. Orlandi R., *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, 1992.
149. Carpani G., *Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli*, 1992.

150. Musso A., *Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale*, 1993.
151. Donini M., *Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, 1993.
152. Califano Placci L., *Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano*, 1993.
153. Fornasari G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, 1994.
154. Manzini P., *L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano*, 1994.
155. Timoteo M., *Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale*, 1994.
156. Sesta M. (a cura di), *Per i cinquant'anni del codice civile*, 1994.
157. Tullini P., *Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa*, 1994.
158. Rescigno F., *Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni*, 1995.
159. Lugaresi N., *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione*, 1995.
160. Sarti N., *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, 1995.
161. Colliva P., *Scritti minori*, 1996.
162. Dugato M., *Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti*, 1996.
163. Gardini G., *La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241*, 1996.
164. Manzini P., *I costi ambientali nel diritto internazionale*, 1996.
165. Mittica M.P., *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, 1996.
166. Luchetti G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, 1996.
167. La Torre M., *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, 1996.
168. Camon A., *Le intercettazioni nel processo penale*, 1996.
169. Mancini S., *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, 1996.
170. Zanobetti Pagnetti A., *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, 1996.
171. Bricola F., *Scritti di diritto penale*. Vol. I, *Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio*. Vol. II, *Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia*, 1997.
172. Graziosi A., *La sentenza di divorzio*, 1997.
173. Mantovani M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, 1997.
174. Biavati P., *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, 1997.
175. Rossi G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
176. Pellegrini S., *La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica*, 1997.
177. Boni G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, 1998.
178. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*. Vol. I, *Diritto del lavoro*, 1998.
179. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*. Vol. II, *Diritto dell'Unione europea*, 1998
180. Rossi A., *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, 1998.
181. Bongiovanni G., *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*, 1998.
182. Caputo G., *Scritti minori*, 1998.
183. Garrido J.M., *Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito*, 1998.
184. Bellodi Ansaloni A., *Ricerche sulla contumacia nelle* cognitiones extra ordinem, I, 1998.
185. Franciosi E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80*, 1998.
186. Cattabriga C., *La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario*, 1998.
187. Mancini L., *Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani*, 1998.
188. Gustapane A., *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale*, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.
189. Ricci G.F., *Le prove atipiche*, 1999.
190. Canestrari S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, 1999.
191. Fassò G., *La legge della ragione*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.

192. Fassò G., *La democrazia in Grecia*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
193. Scarciglia R., *La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica*, 1999.
194. Briguglio F., *"Fideiussoribus succurri solet"*, 1999.
195. Maltoni A., *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali*, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
196. Fondaroli D., *Illecito penale e riparazione del danno*, 1999.
197. Rossi L.S., *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, 2000.
198. Gragnoli E., *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, 2000.
199. Boni G., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, 2000.
200. Lugaresi N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, 2000.
201. Lalatta Costerbosa M., *Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilehlmvon Humboldt*, 2000.
202. Semeraro P., *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, 2000.
203. Verza A., *La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee*, 2000.
204. Lolli A., *L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione giuridica*, 2000.
205. Busetto M.L., *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, 2000.
206. Campanella P., *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, 2000.
207. Bricola F., *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, 2000.
208. Lassandari A., *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, 2001.
209. Bianco A., *Il finanziamento della politica in Italia*, 2001.
210. Raffi A., *Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia*, 2001.
211. Piergigli V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, 2001.
212. Cafaro S., *Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea*, 2001.
213. Morrone A., *Il custode della ragionevolezza*, 2001.
214. Masutti A., *La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale*, 2002.
215. Zanotti A., Orlando F., *L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo*, 2002.
216. Lupoi M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*. Vol. I, *Policies, metodi, criteri di collegamento*. Vol. II, *Parallel proceedings*, 2002.
217. Lolli A., *I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo*, 2002.
218. Curi F., *Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, 2003.
219. Cottignola G., *Studi sul pilotaggio marittimo*, 2003.
220. Gardini G., *L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea*, 2003.
221. Cevenini C., *Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings*, 2003.
222. Monducci J., *Diritto della persona e trattamento dei dati particolari*, 2003.
223. Villecco Bettelli A., *L'efficacia delle prove informatiche*, 2004.
224. Zucconi Galli Fonseca E., *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, 2004.
225. Brighi R., *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, 2004.
226. Luchetti G., *Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano*, 2004.
227. *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, voll. I, II, 2004.
228. Piperata G., *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, 2005.
229. Canestrari S., Foffani L. (a cura di), *Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa?* Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002), 2005.
230. Memmo D., Miconi S. (a cura di), *Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze. Global Classroom Seminar*, 2006.
230.bis Briguglio F., *Studi sul procurator*, 2007.
231. Querzola L., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, 2006.
232. Tarozzi S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, 2006.
233. Botti F., *L'eutanasia in Svizzera*, 2007.

234. Fondaroli D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, 2007.
235. Alagna R., *Tipicità e riformulazione del reato*, 2007.
236. Giovannini M., *Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie*, 2007.
237. Montalti M., *Orientamento sessuale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale*, 2007.
238. Tordini Cagli S., *Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto*, 2008.
239. Legnani Annichini A., *La mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformagioni quattrocentesche*, 2008.
240. Lolli A., *L'amministrazione attraverso strumenti economici*, 2008.
241. Vaccarella M., *Titolarità e funzione nel regime dei beni civici*, 2008.
242. Tubertini C., *Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni*, 2008.
243. Fioriglio G., *Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nell'era di Internet*, 2008.
244. Botti F., *Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili*, 2009.
245. Nisco A., *Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio*, 2009.
246. Zanobetti Pagnetti A., *Il rapporto internazionale di lavoro marittimo*, 2008.
247. Mattioli F., *Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti*, 2010.
248. Bertaccini D., *La politica di polizia*, 2009.
249. Astrologo A., *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche*, 2009.
250. Di Maria S., *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "Reverentia antiquitatis" e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del codice*, 2010.
251. Valentini E., *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*, 2010.
252. Querzola L., *Il processo minorile in dimensione europea*, 2010.
253. Bologna C., *Stato federale e "national interest". Le istanze unitarie nell'esperienza statunitense*, 2010.
254. Rasia C., *Tutela giudiziale europea e arbitrato*, 2010.
255. Zucconi Galli Fonseca E., *Pregiudizialità e rinvio (Contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento)*, 2011.
256. Bellodi Ansaloni A., Ad eruendam veritatem. *Profili metodologici e processuali della* quaestio per tormenta, 2011.
257. Pontoriero I., *Il prestito marittimo in diritto romano*, 2011.
258. *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, 2012.
259. Gustapane A., *Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana*, 2012.
260. Caianiello M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, 2012.
261. Briguglio F., *Il Codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, 2012.
262. Valentini E., *La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali*, Nuova edizione, 2012.
263. Tassinari D., *Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato*, 2012.
264. Martelloni F., *Lavoro coordinato e subordinazione. L'interferenza delle collaborazioni a progetto*, 2012.
265. Roversi-Monaco F. (a cura di), *Università e riforme. L'organizzazione delle Università degli Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240*, 2013.
266. Torre V., *La privatizzazione delle fonti di diritto penale*, 2013.
267. Raffiotta E.C., *Il governo multilivello dell'economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa*, 2013.
268. Caruso C., *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, 2013.
269. Pedrini F., *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, 2013.
270. Curi F., *Profili penali dello* stress *lavoro-correlato. L'*homo faber *nelle organizzazioni complesse*, 2013.
271. Casale D., *L'idoneità psicofisica del lavoratore pubblico*, 2013.
272. Nicodemo S., *Le istituzioni della conoscenza nel sistema scolastico*, 2013.
273. Legnani Annichini A., *«Proxeneta est in tractando». La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI)*, 2013.
274. Monducci J., *Il dato genetico tra autodeterminazione informativa e discriminazione genotipica*, 2013.
275. Mantovani M., *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, 2014.
276. De Donno M., *Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio*, 2015.

277. Pacilli M., *L'abuso dell'appello*, 2015.
278. Pištan Č., *Tra democrazia e autoritarismo. Esperienze di giustizia costituzionale nell'Europa centro-orientale e nell'area post-sovietica*, 2015.
279. Bellodi Ansaloni A., *L'arte dell'avvocato,* actor veritatis. *Studi di retorica e deontologia forense*, 2016.

Finito di stampare nel mese di maggio 2016
presso Editografica – Rastignano (BO)